

Svolgimento del processo

Nella notte tra il 21 (mercoledì) ed il 22 agosto 1968, notte di novilunio, in località "Castelletti" di Signa, in una strada interpoderale costeggiante il fiume Virgone, venivano rinvenuti dai Carabinieri i corpi senza vita di Lo Bianco Antonio e Locci Barbara, a bordo di un'autovettura Giulietta Alfa Romeo TI ivi posteggiata con l'indicatore di direzione destra in funzione. Il Lo Bianco giaceva sdraiato, in posizione supina, sul sedile anteriore destro ribaltato, con le mani che reggevano i pantaloni, sbottonati a metà e con la cintura slacciata.

La Locci giaceva al posto di guida, in posizione semisdraiata, con il capo reclinato verso la spalla sinistra e gli arti superiori addotti al tronco, con le vesti scomposte. Le portiere dell'auto erano chiuse, all'infuori di quella posteriore destra che era semiaperta; il vetro della portiera anteriore sinistra era abbassato di circa tre centimetri, il vetro della portiera posteriore sinistra era abbassato a metà. La zona era completamente al buio, ed il cielo era coperto.

Venivano repertati cinque bossoli da cartuccia calibro 22, recanti stampigliata sul fondello la lettera "H", indice di provenienza dalla fabbrica Winchester, del tipo "Long Rifle", a percussione anulare, e cinque proiettili calibro 22 a pallottola di piombo con rivestimento di rame, dei quali due rinvenuti nell'auto, due nel corpo della Locci ed uno nel corpo del Lo Bianco. Dai successivi accertamenti medico-legali e balistici, risultava che il Lo Bianco era stato colpito da quattro proiettili, con direzione da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso, interessanti il braccio sinistro, il polmone sinistro, lo stomaco, l'emitorace sinistro a livello del cavo ascellare, la X° vertebra dorsale, la linea ascellare sinistra; la Locci era stata colpita da quattro proiettili, dei quali uno alla spalla sinistra con direzione da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso, e tre rispettivamente alla faccia posteriore dell'emitorace sinistro, alla base dell'emitorace sinistro ed alla regione lombare sinistra, con direzione da sinistra verso destra e dal basso verso l'alto;

i colpi erano stati sparati da distanza ravvicinata, ma non a bruciapelo, con una pistola semiautomatica calibro 22, del tipo "Long Rifle" (a bossolo lungo), avente rigatura con sei righe destrorse, molto usurata (secondo il perito) nel percussore, nell'estrattore e nell'espulsore, verosimilmente a canna lunga.

Dalle prime indagini svolte dai CC., risultava che alle ore 2 di quella notte del 22 agosto 1968 il bambino Mele Natalino di anni sei, figlio della Locci e di Mele Stefano, aveva suonato al campanello dell'abitazione di certo De Felice Francesco, sita in Via Vingone di S. Angelo a Lecore, e, affacciatosi il De Felice, gli aveva detto: "aprimi la porta, perché ho sonno ed ho il babbo ammalato a letto - dopo, mi accompagni a casa perché c'è la mia mamma e lo zio che sono morti in macchina"; il De Felice si era rivolto ai CC. di San Piero a Ponti, i quali erano intervenuti sul luogo del duplice omicidio guidati dal bambino; questi aveva, nell'immediatezza, riferito che, quando era avvenuto il fatto stava a dormire sul sedile posteriore dell'auto Giulietta appartenente al Lo Bianco, e non aveva visto nulla, salvo a svegliarsi per il rumore degli spari e ad accorgersi che la madre era morta, dopo di che aveva percorso a piedi la strada fino all'abitazione del De Felice.

Emergeva subito l'inattendibilità della versione fornita dal bambino su quest'ultimo punto, dato che il percorso tra il luogo del delitto e la casa del De Felice era di circa 3 Km. e molto accidentato, ed il bambino si era presentato al De Felice senza scarpe, con i calzini puliti, e senza graffi o ecchimosi di sorta ai piedi ed alle gambe. In sede di successivo sopralluogo, il Mele Natalino ammetteva di essere stato portato dinanzi alla casa dei De Felice "a cavalluccio" dal padre Mele Stefano. Quest'ultimo, da parte sua, dopo un'iniziale negativa, si dichiarava autore materiale del duplice omicidio, commesso con una pistola a canna lunga contenente otto

colpi e giustificava il suo gesto con lo stato di esasperazione, in cui era stato indotto per il comportamento libertino di sua moglie Locci Barbara, che aveva avuto numerosi amanti, di cui l'ultimo il Lo Bianco con il quale si era appartata quella notte, e che era giunta al punto di umiliarlo portandogli gli amanti in casa, e di spendere con gli amanti il poco denaro di cui si disponeva in famiglia. Ammetteva di aver egli portato il figlio Natalino fino alla casa del De Felice.

Il Mele conduceva gli inquirenti sul luogo del delitto, e ripeteva i gesti asseritamente compiuti quella notte per compiere il duplice omicidio e per ricomporre poi i corpi delle vittime. Chiamava in correità prima Vinci Salvatore, già amante della moglie; poi ritrattava tale accusa, e chiamava in correità Vinci Francesco, fratello del predetto ed anch'egli ex-amante della Locci; poi ancora ritrattava quest'ultima accusa, e chiamava in correità tale Cutrona Carmelo; poi ancora scagionava il Cutrona, e tornava ad accusare Vinci Francesco. Veniva tratto a giudizio per rispondere del duplice omicidio, di calunnia nei confronti dei due Vinci e del Cutrona, e di reati connessi, e, all'esito di giudizi in Corte d'Assise di I' e di 2' grado di Firenze e di giudizio di rinvio dinanzi alla Corte d'Assise d'Appello di Perugia, veniva condannato alla pena complessiva di anni tredici di reclusione per il duplice omicidio e per il reato continuato di calunnia, con attenuanti generiche, diminuente del vizio parziale di mente, attenuante della provocazione.

La mattina del 15 settembre 1974, in località "Le Fontanine di Rabatta" di Borgo San Lorenzo, zona appartata, piana ed aperta, venivano rinvenuti i corpi senza vita di Gentilcore Pasquale e Pettini Stefania: il primo sul sedile di guida di un'auto Fiat 127 ivi posteggiata, indossante soltanto calze e slip; la seconda stesa a terra dietro l'auto, in posizione supina, nuda, con gli arti inferiori divaricati ed un tralcio di vite infilato in vagina. Il vetro della portiera anteriore sinistra dell'auto appariva frantumato. Si accertava che la morte dei due risaliva alla notte tra il 14 (sabato) ed il 15 settembre, notte di novilunio. Venivano repertati cinque bossoli a percussione anulare, provenienti da cartucce calibro 22 "Long Rifle", di marca Winchester, ed otto proiettili a pallottola di piombo, con ramatura esterna, dello stesso tipo dei bossoli, dei quali sei estratti in sede autoptica e due rinvenuti all'interno dell'auto. A distanza di circa 300 metri, in un campo di granoturco, veniva rinvenuta la borsetta della Pettini, contenente vari oggetti ma non denaro né preziosi.

Dai successivi accertamenti medico-legali e balistici, risultava che il Gentilcore era stato raggiunto da cinque proiettili, con interessamento del braccio sinistro, emitorace sinistro, cuore, polmoni, regione lombare, regione inguinale sinistra, zona ombelicale, con direzione prima da sinistra verso destra e poi, con il 5° colpo, frontale; inoltre, era stato raggiunto da alcuni colpi di coltello, due dei quali penetrati nella cavità dell'emitorace destro per circa 10 centimetri. La Pettini era stata raggiunta da tre proiettili, nessuno dei quali con esito mortale, al fianco destro, al ginocchio destro ed alla gamba destra, e poi da novantasei colpi di coltello a punta monotagliente che avevano interessato la parte anteriore del corpo della giovane, dal volto fino al terzo superiore delle cosce; molte delle lesioni da coltello avevano interessato in profondità zone vitali, e soprattutto quelle toraciche, altre avevano carattere più superficiale, ed erano distribuite irregolarmente sul torace, sull'addome, e sulle cosce, ma nella parte inferiore dell'addome e soprattutto nella regione sovrapubica erano disposte secondo un ordine che disegnava grossolanamente due curve, ad opposta convessità, circoscriventi l'area del ventre e l'arco superiore dei pube. Il tralcio di vite appariva confiscato nella vagina della giovane né con violenza né reiteratamente, e sui bordi della vulva si rilevavano, in posizioni simmetricamente opposte, due escoriazioni non sanguinanti, imputabili verosimilmente ad una semplice e superficiale azione abrasiva del ramo. I colpi di arma da fuoco erano stati esplosi con una pistola Beretta calibro 22 "Long Rifle", modello 73 o 74, ed il vetro della portiera

anteriore sinistra era stato frantumato da un proiettile; erano stati sparati, complessivamente, 10 o 11 colpi.

La mattina del 7 giugno 1981, un brigadiere della P.S., che passeggiava nei boschi della campagna di Roveta, in località Mosciano di Scandicci, si avvedeva che in una strada sterrata laterale rispetto a Via dell'Arrigo, isolata, in piano, era ferma un'auto Fiat Ritmo, avente il finestrino dal lato della guida infranto; all'interno, al posto di guida, si trovava il cadavere di un giovane indossante una camicia, un paio di slip, un paio di jeans infilati solo alla coscia destra; una borsa da donna si trovava a terra, accanto allo sportello lato guida, con vari oggetti sparsi attorno. Interveniva altro personale della Polizia di Stato, che rinveniva a breve distanza dall'auto, al di sotto della scarpata sottostante la strada, il cadavere di una giovane donna, in posizione supina, con una collanina stretta fra le labbra, con le gambe divaricate; il cadavere recava indosso una camicia chiara strappata, un paio di jeans tagliati a livello del cavallo fino alla cintura e fino a far intravedere la parte anteriore delle cosce e la regione pubica, ed un paio di slip strappati nella parte laterale sinistra; si intravedeva, attraverso i pantaloni tagliati, l'avvenuta escissione del pube; non si rilevavano tracce di trascinamento del cadavere della ragazza, pur spostato di una dozzina di metri dall'auto.

Le due vittime venivano identificate in Foggi Giovanni e De Nuccio Carmela. I periti medico-legali fissavano l'ora della morte tra le ore 24 di sabato 6 giugno e le ore 1-2 di domenica, notte di novilunio. Venivano repertati sette bossoli calibro 22 "Long Rifle", marca Winchester, e sei proiettili dello stesso tipo, a piombo nudo, dei quali due rinvenuti a bordo dell'auto, tre nel corpo del Foggi ed uno nel corpo della De Nuccio. Dai successivi accertamenti medico-legali e balistici, emergeva che il Foggi era stato attinto da tre colpi di arma da fuoco, il primo dei quali aveva attraversato il vetro dello sportello anteriore sinistro dell'auto e l'aveva colpito alla regione occipitale sinistra, mentre egli si trovava sul sedile di guida rivolto verso la De Nuccio, collocata sul sedile di destra; il secondo l'aveva colpito nel centro della regione occipitale ed era penetrato nel cranio; il terzo, sparato a bruciapelo, l'aveva colpito all'emitorace sinistro. La De Nuccio era stata attinta da quattro colpi di arma da fuoco, con uguale provenienza dallo sportello anteriore sinistro, ed i primi due colpi avevano rispettivamente attraversato l'arto superiore di sinistra fino a ledere superficialmente il seno, e l'arto superiore di destra fino a ledere superficialmente la zona mentoniera, mentre il terzo ed il quarto, sparati a bruciapelo, avevano rispettivamente colpito la regione scapolare sinistra ed attraversato il collo della giovane. Tutti i colpi erano stati sparati con una pistola semiautomatica Beretta calibro 22 della serie 70.

Inoltre, il Foggi presentava tre ferite di arma da punta e taglio, di cui due localizzate al collo ed inferte in vita o "in limine vitae", ed una localizzata nella regione sottomammaria sinistra, inferta "post mortem". La De Nuccio presentava, oltre ad escoriazioni e lesioni superficiali al collo, un'ampia escissione di cute alla regione pubica, sicuramente inferta dopo la morte; risultavano asportate la cute e le formazioni pilifere della regione pubicolabiale e della faccia interna delle cosce destra e sinistra, e l'escissione determinava una figura quasi circolare, con asse longitudinale di 16 cm. ed asse trasversale di 14 cm., con evidenziazione dell'adipe presinfisiale e delle anse intestinali per la presenza di un occhiello nel peritoneo parietale anteriore; la mutilazione era stata operata con uno strumento tagliente a lama notevolmente affilata, come dimostravano la nettezza dei margini della ferita e l'uniformità dell'ampia superficie di espianto, che non presentava segni di seghettature, incisioni o intaccature, e denotava (secondo i periti) l'abilità eccezionale dell'operatore nell'uso dello strumento tagliente; l'operatore, pur agendo con illuminazione naturale inesistente, si da dover fare ricorso presumibilmente all'ausilio di una lampada tascabile, con scarsità di spazio e tempo a disposizione, in una posizione instabile e scomoda e cioè curvato in avanti o inginocchiato a terra, aveva con estrema decisione, precisione e sicurezza tagliato la

cinghia dei pantaloni con un colpo di coltello, reciso longitudinalmente i pantaloni sul davanti con un secondo colpo di coltello, tagliato lo slip lungo il fianco sinistro con un terzo colpo di coltello, si da esporre sufficientemente la zona del pube, e ciò senza provocare alcuna lesione della cute sottostante; poi aveva operato l'ampia escissione con rara destrezza, mediante un'iniziale incisione circolare delle strutture tegumentarie si da delimitare la zona di cute e di peli da scollare. e successivo scollamento preciso e con profondità quasi uniforme, attuato tenendo sollevato il lembo pilo-cutaneo con una mano mentre esso veniva scollato con il tagliente, azionato con l'altra mano.

SCOPETI

Il giorno 9 settembre 1985, nelle prime ore del pomeriggio, giungeva notizia ai CC. di San Casciano Val di Pesa che in una zona boscosa, situata nelle immediate adiacenze di Via degli Scopeti, tratto di strada collegante la Via Cassia con l'abitato di San Casciano, era stato rinvenuto un cadavere. I CC. accorsi sul posto trovavano, parzialmente occultato dalla sterpaglia e da alcune scatole di vernice che gli erano state gettate addosso, il corpo senza vita di un giovane uomo, nudo, poi identificato nel cittadino francese Kraveichvili Jean; nella piazzola sovrastante il luogo di rinvenimento del cadavere localizzavano un'auto Volkswagen Golf bianca con targa francese, ed accanto una tenda di tipo canadese con uno squarcio nel tessuto della parete posteriore; all'interno della tenda, trovavano il corpo senza vita, nudo, di una donna, poi identificata nella cittadina francese Mauriot Nadine, che presentava l'escissione del pube e del seno sinistro.

Venivano repertati nove bossoli e tre proiettili, rinvenuti in sede autoptica. Dagli accertamenti medico-legali e balistici, emergeva che il Kraveichvili era stato raggiunto da quattro colpi di arma da fuoco, al labbro superiore, alla mano sinistra, alle ultime tre dita della mano sinistra, ed alla regione del gomito destro; nessuno di tali colpi aveva svolto un ruolo concausale nella morte del giovane, e questi, pur ferito, era riuscito ad uscire dalla tenda, ed aveva tentato di fuggire, allontanandosi però verso il bosco e non verso la strada; dopo 15-20 metri, l'omicida l'aveva raggiunto, e l'aveva colpito con un coltello al collo, al tronco, alla schiena, all'addome ed agli arti superiori, mortali erano state le quattro ferite repartate sull'emitorace di sinistra. che erano penetrate in cavità toracica provocando uno stato di shock emorragico ed un quadro di anemia acuta meta-emorragica, la ferita trapassante alla regione del collo con sezione della trachea, e la ferita sulla faccia inferiore del lobo destro del fegato. La Mauriot risultava raggiunta da cinque ferite da arma da fuoco, e da una ferita da arma bianca infertale al collo "post mortem"; mortale era stato il colpo di arma da fuoco penetrato in regione temporale destra, che aveva fratturato la base cranica e devastato la massa encefalica, mentre gli altri colpi, in regione frontale, ai tessuti molli del volto, e nella sottocute della regione mammaria mutilata, non avevano carattere letale. I periti medico-legali, sulla scorta dei fenomeni tanatologici riscontrati sui cadaveri, affermavano che la morte era da collocarsi nella notte fra la domenica 8 settembre ed il lunedì 9 settembre e, in base al contenuto gastrico rilevato (residuo alimentare costituito da pasta, buccia di pomodoro e probabilmente carne), a distanza di 2 ore dal termine dell'ultimo pasto, e comunque nettamente prima della mezzanotte fra domenica e lunedì ed in ora antecedente di 16-18 ore rispetto al momento del primo sopralluogo medico-legale. L'escissione del pube sulla Mauriot interessava una vasta area, di forma grossomodo ovalare, di diametro trasversale di cm. 13,5 e longitudinale di cm. 22, sulla faccia interna della radice delle due cosce, intorno all'orifizio vaginale ed alle grandi labbra e fino alla regione perianale, con margini netti immuni da escoriazioni ed irregolarità, salve due superficiali incisure a livello di ore 10 ed ore 11 ed una piccolissima incisura a livello di ore 2,30. L'escissione della mammella sinistra aveva messo allo scoperto un'area di tessuto adiposo, muscolare e ghiandolare, quasi perfettamente circolare, del diametro di 13 cm. trasversalmente e di 11 cm. longitudinalmente; i margini dell'asportazione erano ovunque discretamente netti, ma si notavano una

piccola intaccatura in corrispondenza delle ore 3, tre piccole seghettature superficiali al di sotto, e, dalle 8,30 in poi in senso orario, il margine della mutilazione si prolungava con una serie di superficialissime soluzioni di continuo, lineari, non discontinue, e grossomodo parallele tra loro. Il perito balistico Iadevito procedeva ad analoghe comparazioni e perveniva alle stesse conclusioni delle perizie precedenti in ordine all'identità dell'arma da fuoco. Inoltre, lo stesso perito accertava, attraverso prove di fuoco effettuate con n. 403 pistole Beretta calibro 22 "Long Rifle" della serie 70, facenti parte di un maggior numero di 441 pistole sequestrate, sulla base delle caratteristiche di percussione confrontate con quelle dei bossoli repertati, che con buona verosimiglianza tali bossoli erano stati esplosi con pistola immatricolata nel 1964, e comunque non oltre il 1966.

Indagini balistiche di tipo comparativo venivano anche affidate ai periti Salza e Benedetti. Questi, procedendo al raffronto tra due bossoli per ciascun duplice omicidio, innanzitutto rilevavano che ciascun bossolo recava ben evidente l'impronta del percussore dell'arma, e mostrava, in misura più o meno marcata, le tracce lasciate dall'espulsore e dall'estrattore, quest'ultima localizzata in un punto del corpo cilindrico del bossolo qualche decimo di millimetro sopra il collarino, e consistente in un'intaccatura di forma approssimativamente lenticolare, con posizione angolare a circa 90 gradi rispetto all'impronta del percussore sul fondello e con andamento longitudinale rispetto al corpo cilindrico; rilevavano poi che la rigatura della canna era a sei righe destrorse, della larghezza compresa fra 0,45 e 0,55 mm.; concludevano che l'unica arma che avesse quelle caratteristiche di rigatura di canna, ed i cui bossoli sparati presentassero impronte riconducibili, per forma, dimensione e disposizione reciproca, alle impronte rilevabili sui reperti, era la pistola Beretta calibro 22 "Long Rifle" serie 70; concludevano inoltre nel senso della provenienza degli elementi di colpo da una stessa arma, avuto riguardo per i bossoli a forma, dimensioni e posizione dell'impronta del percussore, forma e posizione dell'impronta dell'espulsore, forma e posizione dell'impronta dell'estrattore, la quale ultima recava altresì sul fondo una serie di scabrosità aventi carattere ripetitivo su tutti i bossoli repertati, e avuto riuardo, per quanto riguardava i proiettili (esclusi quelli Mainardi-Migliorini e Kraveichvili-Mauriot, privi di tracce di rigatura), alla presenza di due microstriature profonde e larghe all'interno di una delle sei impronte di rigatura. Ritenevano che potesse trattarsi di pistola Beretta calibro 22 della serie 70 rientrante tra i modelli 71, 72, 74, 75, mentre escludevano il modello 76, perché i primi esemplari di esso erano stati commercializzati nel dicembre del 1968 (dopo il duplice omicidio Lo Bianco-Locci).

Il giorno 10 settembre 1985, perveniva alla Procura della Repubblica di Firenze, indirizzata al sostituto Procuratore della Repubblica Dr.ssa Silvia Della Monica, una missiva anonima, contenuta in busta sulla quale era apposto il timbro di spedizione dell'ufficio postale di S. Piero a Sieve e la data del 9 settembre 1985; sulla busta l'indirizzo era apposto mediante l'accostamento di lettere dell'alfabeto, ritagliate da riviste, e la parola "Repubblica" era scritta con una sola "b"; all'interno della busta, v'era un foglio di carta ripiegato su sé stesso ed incollato lungo i margini, che racchiudeva un sacchetto di polietilene contenente un frammento di tessuto mammario. Il frammento veniva sottoposto a perizia, e risultava, per caratteristiche organiche e genetiche, della stessa provenienza del frammento prelevato dai periti dal cadavere della Mauriot.

PISTA SARDA

Rimanevano a lungo infruttuose le indagini, volte all'individuazione dell'autore dei fatti, il quale ormai, nella fantasia collettiva, assecondata dai mezzi di informazione, era definito "il mostro di Firenze". Numerose persone venivano indagate, e nei confronti di alcune si iniziava procedimento penale e venivano anche emessi provvedimenti restrittivi da parte del G.I. presso il Tribunale di Firenze, anche sulla scorta di nuove dichiarazioni rese dal Mele Stefano a partire dal 1982: ma tutti i soggetti ristretti in carcere venivano nel tempo scarcerati, via via che il c.d. "mostro" tornava a colpire con la stessa pistola e con analoghe modalità operative. Con sentenza istruttoria del 13 dicembre 1989, il G.I. proscioglieva Vinci Francesco, Mele Giovanni, Mucciarini Piero, Chiaramonti Marcello e Vinci Salvatore dalle imputazioni di omicidio volontario e reati connessi, loro rispettivamente ascritte, per non aver commesso il fatto.

Durante lo svolgimento delle indagini, la Procura della Repubblica di Firenze aveva affidato ad un gruppo di cattedratici dell'Università di Modena, diretto dal prof. Francesco De Fazio direttore dell'Istituto di Medicina Legale di Modena, una prima perizia (dopo il duplice omicidio Stefanacci-Rontini) ed una seconda perizia (dopo il duplice omicidio Kraveichvili-Mauriot), dirette ad accettare se e quali caratteristiche comuni potessero riscontrarsi nei vari duplici omicidi, quale fosse la dinamica materiale e psicologica sottesa all'azione, se potesse trattarsi di più di 1 aggressore, quale fosse il significato delle azioni lesive e, correlativamente, quale fosse il "tipo d'autore".

Secondo le conclusioni dei periti, i delitti avevano caratteristiche comuni, salvo quello Lo Bianco-Locci, ed erano attribuibili, sotto il profilo materiale e sotto il profilo psicologico, allo stesso autore, salvo quello Lo Bianco-Locci; alla stregua delle modalità dei fatti e della letteratura scientifica in materia, erano da escludersi sia l'azione di tipo collettivo sia l'azione di coppia; la letteratura scientifica, in campo criminologico indicava trattarsi di "lustmord", ossia di omicidio attuato allo scopo di soddisfare un proprio impulso sessuale in modo abnorme; la classificazione di tale tipo di omicidio comprendeva sei fattispecie, tra cui l'omicidio come equivalente sadico dell'atto sessuale; nell'ambito della psicopatologia non esistevano statistiche psichiatriche relativamente a comportamenti del tipo lustmorders, ed occorreva far riferimento alla sistematica delle perversioni, attraverso la definizione delle principali entità nosografiche desumibili dagli orientamenti tassonomici di prevalente ricorso nella letteratura; tale ultima classificazione comprendeva sette fattispecie di perversione, tra cui il sadismo, caratterizzato dal condizionamento del piacere sessuale alla sofferenza prodotta ad un altro essere mediante umiliazioni, crudeltà, percosse, lesioni, ed il voyeurismo, consistente nel condizionamento dell'eccitazione sessuale alla visione dell'accoppiamento di altri soggetti, e contenente aspetti sadici latenti, che possono divenire manifesti; le modalità di esecuzione dei delitti, a partire da quello del 1974, contraddicevano l'ipotesi che l'omicida fosse un "voyeur", sia perché il compimento di un duplice atto omicidiale caratterizzato da elevata carica sadico-aggressiva mal si conciliava con la struttura psicologica del "voyeur", connotata essenzialmente da passività e dal trarre soddisfazione nell'azione del guardare senza essere visti, sia perché in cinque dei sette casi a partire dal 1974 (esclusi quelli dei tedeschi e dei francesi), l'omicida aveva agito durante i preliminari amorosi della coppia, per impedire il coito, e poi aveva infierito sulla donna, laddove un "voyeur" avrebbe atteso il compimento dell'atto sessuale o il suo pervenire ad una fase avanzata, per trarne il massimo di eccitazione e di gratificazione sessuale; l'omicida poteva essere stato primitivamente un "voyeur", e poi avere slatentizzato le cariche distruttive connesse con l'impulso

voyeuristico, a partire dal fatto del 1974, che rappresentava un'esplosione della distruttività non più contenibile e non più reversibile; l'omicida appariva, quindi, essere un "lustmorder" del tipo sadicosessuale, con desiderio sessuale ad orientamento eterosessuale, di sesso maschile, che agiva da solo, scegliendo i luoghi e le situazioni ma non le vittime, destri mani, con una destrezza semi-professionale nell'uso dell'arma da taglio ed una conoscenza quantomeno dilettantistica dell'arma da fuoco, con un "modus operandi" che aveva subito un progressivo perfezionamento nel tempo sia in ordine all'uso dell'arma da fuoco e dello strumento tagliente, sia in ordine alla destrezza e sicurezza nell'azione; le modalità dell'azione da un lato denotavano, per metodicità, cautela, astuzia, capacità di non lasciare tracce di sé, una personalità sufficientemente organizzata, probabilmente capace di buona integrazione nel contesto ambientale di appartenenza, d'altro lato deponevano per una iposessualità o addirittura per un tipo d'autore che difficilmente era in grado di avere rapporti sessuali normali, onde appariva probabile che l'omicida fosse un uomo non perfettamente integrato, sul piano affettivo ed emotivo, con una figura femminile.

1989 entra in scena Pacciani

Ulteriori accertamenti delineavano la figura del Pacciani come quello di un uomo dotato di notevole forza fisica; di carattere irascibile e violento; che teneva in totale soggezione moglie e figlie; che aveva avuto disponibilità di armi da fuoco corte e lunghe; che nel Mugello non solo era nato ma aveva risieduto fino al 22 dicembre 1970, quando era emigrato per Casini di Rufina ed era andato a lavorare un podere in Colognole, fattoria Cintoia, comune di Pontassieve, sì che i luoghi ove aveva di volta in volta abitato non erano lontani dai luoghi dei duplici omicidi del 1974 e del 1984; che dal 17.4.1973 era andato a lavorare ed abitare nel territorio di San Casciano Val di Pesa, prima in località S. Anna di Montefiridolfi e poi, dal 17.3.1982, in Mercatale. Luoghi abbastanza vicini o molto vicini ai luoghi dei delitti Foggi-De Nuccio, Mainardi-Miogliorini, Meyer-Rusch e Kraveichvili-Mauriot.

In data 11.6.1990 veniva notificata al Pacciani, ristretto in carcere, la prima informazione di garanzia, per le ipotesi di reato di detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo. A partire dalla stessa data, iniziavano le perquisizioni a carico del predetto. sia all'interno della cella ove si trovava detenuto, sia nelle abitazioni di sua proprietà site in Mercatale V.P., Via Sonnino 28-30 e Piazza del Popolo 7. Venivano sottoposti a sequestro numerosi documenti ed oggetti vari, tra i quali: un appunto sulla distanza chilometrica tra Mercatale e Vicchio, Km. 134, ottenuta per sottrazione di due cifre (perquisizione domiciliare dell'11.6.1990); un piccolo block-notes giallo, con stampigliata in copertina la figurina di una bimba e la dicitura "Holly Hobbie", nella cui ultima pagina era annotata la distanza chilometrica (Km. 132) di andata e ritorno tra Vicchio di Mugello e Mercatale, misurata anch'essa per sottrazione di due cifre (perquisizione del 3.12.1991, all'interno dell'abitacolo dell'auto Ford Fiesta del Pacciani, posteggiata nel garage della casa di Piazza del Popolo); un assegno pubblicitario emesso dalla "Euronova", con stampata la data di emissione dell'1 ottobre 1985, recante l'annotazione sul retro con penna biro bleu della dicitura "coppia FIF73759" (perquisizione del 3.12.1991, nel cassettone della camera da letto della casa di Piazza del Popolo); una busta indirizzata al Pacciani in carcere, con timbro postale del 10.10.1990, recante l'annotazione sul rovescio di appunti del Pacciani relativi all'omicidio dei francesi, alla festa di Cerbaia di domenica 8 settembre 1985, ad un interrogatorio subito in casa il lunedì 9 settembre, all'arrivo della lettera

contenente il lembo di seno della francese uccisa il martedì 10 settembre alla dr.ssa Della Monica della Procura della Repubblica di Firenze (perquisizione del 6.12.1991, nella cella della Casa Circondariale di Sollicciano); un cartoncino, con incollate su un verso le figure di Gesù e la Madonna e con annotate sull'altro verso indicazioni relative all'omicidio dei francesi, alla festa di Cerbaia, ad un interruttore di minima bruciato, all'intervento di certo Fantoni, all'intervento di certo Giani Roberto il 10 settembre (perquisizione del 6.12.1991, nella cella della Casa Circondariale di Sollicciano); una copertina di album da disegno, raffigurante il fondo del mare con pesci e conchiglie, recante appunti seminasasti sull'omicidio dei francesi e sulla lettera inviata alla dr.ssa Della Monica (perquisizione del 6.12.1991, nella cella della Casa Circondariale di Sollicciano). —

In data 29.10.1991, veniva notificata al Pacciani informazione di garanzia per i reati di omicidio e per i reati connessi.

A partire dal 27 aprile 1992 (nel frattempo il Pacciani, in data 6.12.1991, era stato scarcerato per fine-pena), personale della Polizia di Stato e dei Carabinieri procedeva a perquisizioni nelle abitazioni, nei luoghi e sui veicoli in disponibilità del Pacciani, con particolare riguardo alle abitazioni di Via Sonnino n. 30, Via Sonnino n. 28, Piazza del Popolo n. 7 di Mercatale; le perquisizioni venivano eseguite con speciali apparecchiatura per la ricerca di metalli, e venivano accompagnate da riprese cinematografiche. Il giorno 27 aprile, nelle pertinenze delle abitazioni di Via Sonnino 28/30, si procedeva alla rimozione di manufatti, pali di legno e ferro, reti di recinzione, travetti di cemento con fori ovali impiegati per sostegno di filari di vite, nonché altri travetti similari adagiati orizzontalmente sul terreno e parzialmente interrati, che delimitavano il vialetto di passaggio fra le colture nell'orto; la rimozione di tali manufatti avveniva anche allo scopo di evitare che essi influenzassero i metal-detectors. Il giorno 29 aprile, pioveva, e veniva quindi installata una copertura parziale dell'orto, con elementi tubolari, teli di plastica ed un pezzo di tettoia di plastica semirigida ondulata, al fine di evitare il compattarsi del terreno; uno dei paletti di cemento, usati per delimitare il vialetto, spezzatosi in due tronconi durante la rimozione, era stato collocato agli inizi del vialetto, con i due tronconi accostati tra loro, appena fuori della copertura di plastica ondulata, ed i due tronconi erano continuamente calpestati da coloro che operavano nell'orto; alle ore 17,45, il Vice-Questore dott. Ruggero Perugini notava uno scintillio metallico nella terra che riempiva uno dei fori di uno dei due tronconi del paletto di cemento; osservato più da vicino il paletto, formulava l'ipotesi che lo scintillio provenisse da una cartuccia, parzialmente scoperta per lo sgretolamento del terreno provocato dal transito degli operatori; ad un'ulteriore osservazione, risultava trattarsi proprio di una cartuccia, e questa veniva rimossa dalla sua sede e pulita nella parte del fondello; emergeva subito trattarsi di una cartuccia calibro 22 "Long Rifle" con proiettile di piombo, recante impressa nel fondello la lettera "H".

Il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica presso la Questura di Firenze procedeva ad analisi microscopiche e prove di laboratorio sul reperto, e perveniva alle seguenti conclusioni: 1) si trattava di una cartuccia calibro 22 "Long Rifle", non ramata, marca Winchester, serie "H"; 2) la lettera "H" impressa sul fondello non trovava esatta corrispondenza con le analoghe lettere "H", riprodotte sui fondelli dei bossoli repertati e risultanti dai rilievi fotografici allegati alla perizia Iadevito di cui all'incarico dell'1.9.1984, ma poteva essere comparabile con esse una volta acquisiti i reperti originali; 3) il fondello del bossolo della cartuccia esaminata era interessato, su un margine laterale dell'anello, dalla presenza di microstriature riconducibili all'impronta della parte inferiore della superficie della massa culatta-otturatore, c.d. "impronta di spallamento", tipica per ogni arma ed impressa al momento del caricamento della cartuccia prima che questa si alloggi nella carriera di scoppio (con molta verosimiglianza, l'impronta nel caso di specie era stata provocata dal caricamento della cartuccia nell'arma, nella quale si trovava già alloggiata,

nella canna un'altra cartuccia, si che la nuova cartuccia non era entrata nella camera di scoppio ed aveva subito uno slittamento con conseguente percussione della parte inferiore della massa culatta-otturatore sulla corona del fondello e l'impatto dell'ogiva con la cartuccia già in canna, ipotesi quest'ultima avvalorata dalla presenza, sull'apice del proiettile, di una depressione netta a forma circolare, e dalla curvatura dell'intera cartuccia); 4) la comparazione tra cartucce cal. 22 "Long Rifle" Winchester non sparate e sottoposte ad azione di forzatura di caricamento in un'arma, e cartucce dello stesso calibro e tipo sparate con una pistola semiautomatica Beretta calibro 22, dimostrava che nell'uno e nell'altro caso rimaneva impressa l'impronta di spallamento, più incisa e definita nel caso di cartuccia non sparata per il notevole urto da questa subito a seguito della forzatura di caricamento, meno definita nel caso di cartuccia sparata (ma pur sempre utile per i confronti balistici), in quanto la cartuccia si alloggia perfettamente non trovando ostacoli, e la massa culatta-otturatore provoca nel momento di chiusura soltanto una lieve striatura.

Il G.I.P. presso il Tribunale di Firenze disponeva, nelle forme dell'incidente probatorio, perizia diretta ad accertare la durata di permanenza della cartuccia nel terreno dell'orto del Pacciani, ed il perito dott. Mei concludeva nel senso di una durata non superiore a cinque anni. Il G.I.P. affidava altresì, nelle forme dell'incidente probatorio, incarico peritale ai periti balistici Spampinato e Benedetti, per gli accertamenti balistici in ordine alla cartuccia rinvenuta nell'orto del Pacciani e per le comparazioni con i bossoli repertati in relazione agli otto duplici omicidi. Gli accertamenti peritali fornivano le seguenti risultanze: 1) sulla faccia piena del fondello del bossolo era presente un'incisione quasi rettilinea, con all'interno una microstria, prodotta con buone probabilità dallo strisciamento del fondello contro la parte anteriore di una delle labbra del caricatori, nella fase di introduzione della cartuccia nell'astuccio del caricatori, ed inoltre era presente una serie di microstrie, rettilinee e pressoché parallele su un piccolo settore del margine esterno del fondello; 2) sulla superficie laterale del bossolo, alla base del corpo cilindrico, in prossimità della faccia interna del collarino, era presente una deformazione, di forma lenticolare che i periti ritenevano non attribuibile all'estrattore, perché molto più larga della deformazione prodotta da tale organo sui bossoli repertati in relazione agli omicidi; le prove eseguite con tre differenti esemplari di pistola semiautomatica Beretta calibro 22 della serie 70 evidenziavano innanzitutto, attraverso la simulazione dell'inceppamento dell'arma, che le deformazioni rilevate sulla superficie laterale del bossolo, compresa quella in corrispondenza della base del corpo cilindrico sopra la faccia interna del collarino, erano dovute all'inceppamento dell'arma verificatosi quando la camera della canna era vuota, e la velocità di impatto del carrello otturatore contro la cartuccia influenzava la profondità e l'ampiezza delle deformazioni, ed era la causa del disassamento tra proiettile e bossolo; evidenziavano, poi, che le manovre di introduzione in canna delle cartucce cagionavano, su buona parte dei bossoli sparati, microstrie prodotte dal contatto e dallo strisciamento del bordo del bossolo contro lo spigolo del lato inferiore della testata dell'otturatore, nel momento in cui la cartuccia viene sfilata dalle labbra del caricatori per essere introdotta in canna, e riproducenti le tracce lasciate dalla lima utilizzata per rimuovere le bavature causate dalla fresa a taglienti frontali, impiegata per realizzare la sede del fondello del bossolo sulla testata dell'otturatore; tali microstrie potevano esser ben evidenti, o poco profonde, o inesistenti, in relazione causale con la velocità posseduta dal carrello otturatore al momento del contatto con il collarino del bossolo, con l'inerzia della cartuccia dipendente anche dalla spinta verso l'alto esercitata dalla molla del caricatori, e con il profilo del collarino del bossolo; li dove erano rilevabili, le microstrie avevano andamento e posizione reciproca coincidenti per ciascuna pistola Beretta calibro 22 "Long Rifle" della serie 70, ed erano peculiari di quell'arma e riferibili soltanto ad essa; 4) le comparazioni reciproche tra le microstrie presenti in prossimità del collarino del fondello dei bossoli repertati in occasione dei

duplici omicidi, dimostravano una buona coincidenza; 5) le comparazioni tra le imicrostrie presenti sui bossoli - sub 4- (esclusi quello Lo Bianco-Locci e Stefanacci-Rontini, non utilizzabili per comparazioni) e le microstrie presenti sul bossolo rinvenuto nell'orto del Pacciani dimostravano: omicidio Gentilcore-Pettini - reperto 2 (foto n. 162) - microstrie presenti a destra dell'impronta del percussore (altre alterate dal lato superiore della punta del percussore) - buona identità; reperto 5 (foto n. 164) - microstrie presenti a sinistra dell'impronta del percussore, in corrispondenza di una superficie interessata da fenomeni di corrosione che hanno asportato le microstrie meno profonde - buona coincidenza delle microstrie più profonde, presenti nel tratto superiore della superficie comparata; omicidio Fogai-De Nuccio - reperto I (foto n. 166) - microstrie meno profonde rispetto al bossolo Pacciani, ma alcune profonde microstrie si trovano in posizione reciproca coincidente; omicidio Baldi-Cambi - reperto 5 (foto n. 169) - microstrie presenti a sinistra dell'impronta di percussione e ben incise - per la quasi totalità hanno andamento e posizione reciproca coincidenti; reperto 7 (foto n. 171) - poche profonde microstrie - hanno posizione reciproca coincidente; omicidio Mainardi-Migliorini - reperto M 7 (foto n. 172) - poche microstrie - presenti a destra dell'impronta di percussione - buona identità reperto M 9 (foto n. 173) - incisione quasi rettilinea sulla faccia piana del fondello del bossolo, con all'interno una microstria - larghezza del solco. e posizione relativa della microstria al suo interno, corrispondenti per alcuni tratti; omicidio MeyerRusch - reperto 6 (foto n. 174) - incisione sulla faccia piana del fondello del bossolo, con microstria all'interno - larghezza del solco e posizione della microstria coincidenti per alcuni tratti; omicidio Kraveichvili-Mauriot - reperto 2 C (foto n. 176) - breve settore di microstrie a sinistra dell'impronta di percussione - il fascio di microstrie in alto ha andamento e posizione reciproca coincidenti - nel tratto inferiore della superficie comparata, alcune microstrie non sono perfettamente allineate, forse a causa della defortnazione riportata dalla superficie adiacente al lato sinistro dell'impronta del percussore; reperto 5 F (foto n. 177) - microstrie presenti a destra dell'impronta di percussione, in corrispondenza di una superficie con profilo altimetrico regolare - alcune microstrie sono coincidenti; reperto 7 H (foto nn: 1,78-179) numerose microstrie presenti a sinistra dell'impronta di percussione - quelle più profonde hanno andamento e posizione reciproca coincidenti; reperto 8 A (foto n. 191) un fascio di microstrie presente a destra dell'impronta di percussione - quelle più profonde hanno andamento e posizione reciproca coincidenti; 6) le comparazioni effettuate fra le caratteristiche della lettera "H", impressa sul fondello dei bossoli repertati in relazione agli omicidi, e quelle dell'analogia lettera stampigliata sul fondello della cartuccia rinvenuta nell'orto del Pacciani, evidenziavano caratteristiche morfologiche generali coincidenti su tutti i reperti, ed in particolare: a) il tratto superiore orizzontale destro della lettera presenta il settore destro di larghezza minore rispetto agli altri tratti orizzontali b) il tratto centrale orizzontale intermedio è inclinato dall'alto verso il basso, con direzione da sinistra verso destra; c) i settori che separano i tratti orizzontali. superiore ed inferiore, della lettera hanno il profilo coincidente; nel contempo, evidenziavano le seguenti differenze: d) all'interno della lettera della cartuccia sequestrata al Pacciani sono presenti numerose microstrie, dato rilevato soltanto su alcuni dei bossoli repertati ma per numero inferiore di microstrie; e) la larghezza dei lati verticali della lettera "H", impressa sulla cartuccia sequestrata al Pacciani, è considerevolmente maggiore della larghezza dei lati verticali della lettera stampigliata sul fondello del bossolo Lo Bianco-Locci, di cui alla foto n. 74; f) la profondità e la definizione dei lati della lettera "H" sulla cartuccia sequestrata al Pacciani sono minori rispetto a profondità e definizione dei lati della lettera su alcuni dei reperti; 7) ritenevano i periti che le caratteristiche coincidenti deponessero per una lettera "H" ottenuta con punzoni ricavati da una stessa matrice; ogni punzone poteva eseguire l'operazione di stampigliatura su alcune centinaia di migliaia di pezzi, ed i bossoli impressi con i differenti punzoni venivano impiegati per

allestire cartucce dello stesso lotto, fino ad un massimo di 1.500.000 pezzi; pertanto, bossoli connotati da una lettera "H" avente caratteristiche morfologiche generali coincidenti, ossia marcati con punzoni ottenuti dalla medesima matrice, potevano essere stati utilizzati per allestire cartucce di lotti differenti, ed infatti i proiettili repertati negli omicidi Lo Bianco-Locci e Gentilcore-Pettini ed uno dei proiettili repertati nell'omicidio Meyer-Rusch erano ramati, mentre tutti gli altri proiettili erano a piombo nudo; se ne desumeva che le cartucce repartate in relazione agli omicidi provenissero da almeno due diversi lotti di fabbricazione, e che il bossolo della cartuccia sequestrata al Pacciani facesse parte dello stesso lotto di fabbricazione dei bossoli con i quali erano state allestite le cartucce sparate negli episodi omicidiari, ma non era consentito desumere altresì che la cartuccia sequestrata al Pacciani appartenesse ad uno dei lotti, di cui facevano parte le munizioni impiegate nei duplici omicidi.

Rilevavano, nella parte conclusiva, i periti che le buone identità riscontrate relativamente alle microstrie non erano sufficienti a fondare un giudizio di certezza, in ordine alla provenienza degli elementi di colpo relativi agli omicidi dalla medesima arma, nella quale era stata introdotta la cartuccia sequestrata al Pacciani, in quanto: 1) l'ampiezza dei settori delle microstrie sui bossoli sparati negli omicidi era considerevolmente inferiore a quella del settore delle microstrie sul bossolo sequestrato al Pacciani, dato che sui primi una buona parte della superficie ove erano impresse le microstrie era stata obliterata dall'impronta prodotta dall'urto del percussore sul fondello del bossolo; 2) in prossimità dei lati destro e sinistro dell'impronta di percussione, su alcuni dei bossoli repertati erano state rilevate alcune microstrie, che presentavano una lieve discontinuità rispetto a quelle presenti sulla cartuccia sequestrata al Pacciani, discontinuità riconducibile con buona probabilità alla deformazione (stiramento del metallo) provocata sul fondello dall'urto del percussore. La buona coincidenza riscontrata nei singoli fasci di microstrie, fra loro adiacenti, presenti sulle superfici non deformatte. dei vari reperti, non consentiva peraltro di escludere la possibilità di ricondurre tutti i reperti alla stessa arma.

In data 25 maggio 1992, venti giorni dopo che il quotidiano "La Nazione" aveva pubblicato un quadro analiticamente descrittivo di tutte le parti componenti una pistola semiautomatica Beretta calibro 22 "Long Rifle", serie 70, modello 76, perveniva al CC. di San Casciano Val di Pesa una missiva anonima, in una busta che conteneva altresì, avvolto in due pezzi di stoffa di colore bianco con disegni fiorelli di colore verde chiaro, un pezzo di metallo di forma cilindrica, della lunghezza di cm. 6,5, del diametro di cm. 0,5, con un'estremità formata da una testa circolare di cm. 0,8 di diametro. Appariva subito, ai CC., trattarsi di un'asta portamolla di recupero per un'arma da sparo ed i successivi accertamenti del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica presso la Questura di Firenze confermavano il primo giudizio, con le specificazioni che l'asta era parte di una pistola semiautomatica Beretta, e che essa veniva montata sulle seguenti pistole: semiautomatica modello 70, calibro 7,65; semiautomatica modello 7'), calibro 22 "Long Rifle", canna lunga; semiautomatica modello 74, calibro 22 "Long Rifle", canna lunga; semiautomatica modello 75, calibro 7,65; semiautomatica modello 76, calibro 22 "Long Rifle", canna lunga. In data 31 maggio 1992, personale della Polizia di Stato procedeva, nella casa del Pacciani di Piazza del Popolo n. 7 di Mercatale V.P., alla presenza della moglie e delle figlie del Pacciani, al sequestro di vari pezzi di stoffa in cotone stampato a fondo bianco, con fiori di colore verde pallido, che apparivano essere identici, per tipo di stoffa e di disegni, ai due pezzi di stoffa con i quali era stata avvolta la suddetta asta portamolla; in particolare, apparivano combacianti i lembi dei suddetti due pezzi con il lembo di un pezzo rinvenuto all'interno di una credenza bianca posta nel garage di Piazza del Popolo n. 7. La Pacciani Graziella chiariva subito che si trattava di pezzi di un lenzuolo regalatole, prima della scarcerazione del padre, dalla sorella della sua datrice di lavoro.

In data 2 giugno 1992, personale della Squadra Mobile della Questura di

Firenze procedeva a perquisizione nell'abitazione del P acciáni, di Via Sonnino n. 30 di Mercatale. Sul primo ripiano di un mobile con specchiera, posto nel vano salotto, veniva rinvenuto all'interno di una busta plastica un blocco da disegno a spirale con copertina di colore rosso, recando sul lato sinistro con andamento dal basso verso l'alto la scritta "SKIZZEN", sulla destra in basso il marchio "BRUNNEN" impresso in senso orizzontale, l'indicazione in lingua tedesca del numero dei fogli (50), del tipo di carta, delle dimensioni (17x-24 cm.) e del numero d'ordine 47550 sin'ora nr. 1953; sull'ultima pagina di copertina del blocco, in alto a sinistra, apparivano due cifre 424/4,60, separate fra loro da una barretta e vergate a lapis; all'interno del blocco, su due fogli, v'erano appunti di pugno del Pacciani, da lui datati rispettivamente 13 luglio 1981, 10 luglio 1980 e 15 luglio 1980, e relativi il primo all'acquisto di un ballino di cemento per murare la porta del gas, e di due carriole di sabbia e 6 Kg. di cemento a pronto L.8000, il secondo alla documentazione presentata ed alla spesa di lire 16.000 affrontata in relazione alla domanda per il rilascio della licenza di caccia, ed il terzo ad una visita oculistica per occhiali con spesa di lire 25.000. Venivano altresì rinvenuti un piccolo dizionario tascabile italiano-tedesco, un set di dodici cartoline illustrate di paesaggi della Germania con scritte in tedesco, e, sul ripiano di un mobile-libreria, un portasapone di plastica di colore bianco custodito all'interno di una trouss e contenente bracciali, collanine, orecchini, anelli e monili vari; il portasapone recava impressa sulla parte posteriore una sorta di marchio triangolare, al cui interno era stampigliata la parola "DEIS". Ulteriore perquisizione veniva effettuata, il 13.6.1992, nella casa del Pacciani sita in Via Sonnino n. 30, e veniva rinvenuto, nella stanza adibita a salotto, un foglio proveniente dal suddetto blocco da disegno, recante due annotazioni di pugno del Pacciani, la prima delle quali iniziativa con la dicitura "oggi 13 luglio 1981" e relativa all'acquisto da Bruci Franco di una sportina per il gas, L. 18.000, e la seconda riguardante gli adempimenti da compiere per l'installazione del telefono; venivano altresì rinvenute matite da disegno e penne biro di varie marche, ed una serie di 10 foto a colori relative alla città di Amsterdam; e, nel magazzino e nel garage della casa di Piazza del Popolo, altre matite da disegno.

In relazione alla possibile provenienza degli oggetti sopra indicati, e soprattutto del blocco da disegno e del portasapon dall'omicidio Meyer-Rusch, venivano esperiti accertamenti a mezzo della Polizia Giudiziaria tedesca. Risultava (testi Muller e Andreas) che il blocco era stato prodotto dalla ditta Baier e Schneider di Heilbronne con il proprio marchio di fabbricazione "Brunnen"; sul blocco era stato impresso, fino al 13.1.1974, il numero d'ordine "1953", poi dal 14.1.1974 il numero era stato cambiato in "47550 sin'ora nr. 1953"; la dicitura aggiuntiva "sin'ora nr. 1953" era stata soppressa a partire dal 14.11.1986; il prodotto era smerciato nella Repubblica Federale Tedesca al 98% e per il resto in Austria, Svizzera e Italia (in Alto Adige ed a Bolzano a partire dal 1980).

In date 14.6.1992 e 15.6.1992, veniva interpellata telefonicamente la sorella di Meyer Horst, Heidemarie, abitante in Saarbrucken. la quale dichiarava di aver saputo da compagni di scuola di Horst che questi poteva aver comprato blocchi da disegno, del tipo di quello che le veniva descritto, nella città di Osnabruck, nei magazzini Heintzmann o Prelle-Shop, e che il fratello aveva frequentato in detta città l'Istituto Superiore di Progettazione, terminandovi gli studi nel 1981, ed aveva fatto domanda di iscrizione all'Istituto di Grafica e Design di Munster; nel periodo degli studi in Osnabruck, Horst aveva dimorato in casa dei genitori a Lemforde. La Meyer Heidemarie si dichiarava non in grado di fornire dati più precisi. Sentita, però, a verbale il 22.6.1992, la giovane dichiarata di essere certa che Horst utilizzasse blocchi da disegno "Skizzen Brunnen" e di altro tipo, e che Horst acquistasse i blocchi da disegno nel negozio Heintzmann o nel negozio Prelle-Shop di Osnabruck; gliel'aveva detto proprio il fratello, indicandole dove rifornirsi quando anch'essa aveva frequentato una scuola simile; a riprova,

mostrava alla Polizia, mettendolo a disposizione, un blocco "Skizzen Brunnen" di formato più grande, recante annotato sul retro il prezzo di 10,20 marchi, asserendo che fosse appartenuto ad Horst e che essa vi avesse eseguito all'interno dei disegni. Aggiungeva la teste che il fratello viaggiava molto all'estero, due volte era andato in Olanda e quella stessa estate del 1983 in Spagna; il fratello normalmente, durante i viaggi all'estero, portava con sé materiale fotografico e faceva delle foto, mentre non portava il materiale da disegno, però quell'estate aveva traslocato da Lemforde per Munster, usando per il trasporto delle sue cose lo stesso furgone Volkswagen con il quale poi era venuto in Italia, onde diverse cose erano rimaste a bordo del veicolo. Circa il portasapone, la Meyer dichiarava di credere di averlo visto in casa dei suoi genitori, e forse nella stanza di suo fratello, ma di non ricordare con precisione.

Essendo risultato che quel tipo di blocco non era stato mai venduto nel negozio Heintzmann, venivano concentrate le indagini sul negozio Prelle-Shop. La teste Etgeton Stellmacher Annegret Magda sentita prima telefonicamente e poi più volte a verbale, riferiva di essere stata impiegata presso il negozio Prelle-Shop, per 11 anni fino al 1987, quale addetta al reparto cancelleria ed articoli di ufficio al 1° piano, e di ricordare che quel tipo di blocco fosse venduto in numero di 3-5 pezzi la settimana (successivamente precisava: "2-3 pezzi la settimana"); le cifre 424/4,60 apposte a matita sulla retrocopertina appartenevano a due grafie diverse, ma il numero 4,60 andava ricondotto alla sua grafia al 95%; in un primo momento, non sapeva indicare il significato dell'altro numero 424, anche perché di norma tutte le merci venivano contrassegnate con un'etichettatrice, ma in successive dichiarazioni attribuiva a tale numero il significato dell'indicazione del tipo di merce, anno e mese dell'arrivo in ditta. Analoghe indicazioni forniva, su quest'ultimo punto, il proprietario e gestore del Prelle-Shop, Westerholt Franz Josef, dopo iniziali perplessità; il Westerholt produceva n. 6 copie di fatture di acquisto di blocchi "Skizzen Brunnen" dalla ditta Baier e Schneider, comprese tra il maggio 1982 e l'ottobre 1984, ed ipotizzava, in base al prezzo di vendita di quel tipo e formato di blocco nel maggio 1982, marchi 5,90, ed in base alla progressione dei prezzi avvenuta sempre in aumento nel predetto periodo e precedentemente, che il blocco in sequestro recasse un prezzo, marchi 4,60, riferibile al 1980 o 1981.

Le indicazioni di ex impiegate nel reparto cancelleria ed articoli da disegno del Prelle-Shop, Schnathors Hengelbrock Elke, Hagensiecher Becker Angelika e Schror Heike convergevano nell'indicare nella Stellmacher la probabile autrice del numero 4,60; l'ex impiegata Klenner Lohmann Marina attribuiva anch'essa il numero 4,60 alla grafia della Stellmacher, e dichiarava che al 50% il numero 424 era stato apposto da lei. Sia la Stellmacher che la Lohmann rilasciavano scritture di comparazione, e la Stellmacher faceva anche pervenire suoi scritti risalenti al 1981. Nessuna delle impiegate sentite ricordava di aver visto nel negozio un giovane con le sembianze del Meyer, la cui fotografia era stata loro mostrata.

Circa il portasapone, Meyer Georg padre di Horst dichiarava di pensare di averlo già visto, a casa sua, in bagno; in famiglia non si usava il portasapone, ma poteva darsi che l'usasse Horst. Un amico di Horst, Lemke Manfred, dichiarava che Horst aveva un portasapone di quel tipo, e di essere piuttosto sicuro che fosse proprio quello. Venivano esperite ricerche, in ordine alla dicitura "DEIS" apposta sul retro del portasapone, ed essa non risultava corrispondere a marchi registrati in Germania, in Italia o in altri paesi in relazione a quel tipo di articolo.

Il G.I.P. disponeva, in sede di incidente probatorio, perizia grafica collegiale, diretta ad accertare se le cifre 424/4,60 fossero attribuibili alle grafie della Lohmann o della Stellmacher. I periti Altamura e Santi Calleri formulavano conclusioni divergenti; l'Altamura si esprimeva negativamente, mentre il Santi Calleri attribuiva il numero 424 alla Lohmann ed ammetteva la possibilità dell'attribuzione del numero 4,60 alla Stellmacher. Il G.I.P. riteneva di superare il contrasto attraverso il conferimento di nuova perizia collegiale, ed i periti De Marco e Contessini,

coadiuvati dal perito Lotti, pervenivano con distinte relazioni alle stesse conclusioni: il numero 424 andava attribuito alla mano della Lohmann, ed il numero 4,60 andava riferito alla mano della Stellmacher. Nessun risultato probante fornivano gli accertamenti in ordine alla provenienza di matite, pastelli, penne biro ed altri oggetti sequestrati nelle abitazioni del Pacciani.

Il Pacciani rendeva varie e contrastanti dichiarazioni in tempi successivi. Il 19.9.1985, sentito dai CC. di S. Casciano a titolo di sommarie informazioni testimoniali, ed invitato a descrivere i movimenti compiuti la domenica 8 settembre 1985, dichiarava che nel pomeriggio si era recato in auto con le figlie alla Festa dell'Unità in località Cerbaia, ove era rimasto fino alle ore 19 in detta località, gli si era scaricata la batteria dell'auto, onde egli si era rivolto per un parere ad un meccanico di sua conoscenza, certo Fantoni Marcello, il quale si trovava alla Festa; il Fantoni gli aveva detto che la batteria era scarica, ed egli con una spinta aveva messo in moto l'auto ed era ritornato con le figlie alla casa di Mercatale, aveva cenato, era uscito di casa alle ore 21, ed era andato alla Casa del Popolo ove si era intrattenuto fino alle ore 22, ed infine era rientrato a casa a dormire. Il 6.7.1990, interrogato in carcere come persona sottoposta ad indagini, negava di aver mai posseduto armi salvo un fucile ad avancarica, negava di avere più visto la Bugli dopo l'omicidio del 1951, descriveva tutti i suoi spostamenti per lavoro nell'ambito della provincia di Firenze, ed escludeva di aver mai scrutato coppie che facevano l'amore, definendole situazioni che gli facevano schifo. Il 27.11.1990, interrogato come persona sottoposta ad indagini per detenzione e porto di arma ed anche per gli omicidi del c.d. "mostro", confermava l'alibi già fornito in relazione all'omicidio dei francesi, ma con modifiche: egli e le figlie avevano cenato alla Festa di Cerbaia, quindi si era fatto buio, ed al momento di ripartire l'auto (che precisava essere stata la Ford Fiesta di sua proprietà) non si era messa in moto; il Fantoni aveva dato una occhiata, aveva detto che si era bruciato l'interruttore di minima, e si era messo alla guida del veicolo dicendo al Pacciani ed alle figlie di spingere; così egli e le figlie erano riusciti a ripartire e, tornati a casa, erano andati tutti a dormire; il giorno dopo egli aveva fatto riparare l'auto ad un meccanico di Mercatale che gliela aveva venduta, pagando lire 90.000; contestatogli che nelle prime dichiarazioni egli aveva riferito di essere uscito, dopo rincasato, verso le ore 21, per andare alla Casa del Popolo, ammetteva tale possibilità. Il giorno 15.7.1992, interrogato come persona sottoposta a indagini, negava di aver mai tradito la moglie, di aver mai spiato coppie, di aver preso il numero di targa che figurava sul retro dell'assegno pubblicitario Euronova; ammetteva di aver visto una volta, per caso, la Bugli dalle parti di Londa; mostratogli il portasapone sequestrato, dichiarava che egli possedeva due portasapone, uno in casa ed uno comprato in carcere; asseriva di non sapere nulla della cartuccia trovata nell'orto della casa di Via Sonnino, e dell'asta portamolla avvolta in due pezzi di stoffa e pervenuta ai CC. con lettera anonima; circa il blocco "Skizzen Brunnen", ipotizzava o che fosse delle figlie o che egli l'avesse raccolto nella discarica di S. Anna di Montefiridolfi; contestatogli che non risultava commercializzato in Italia, affermava di averlo trovato nella discarica di S. Anna e di averlo usato per appunti.

In data 16.1.1993, veniva notificato al Pacciani ordine di custodia cautelare emesso il 12.1.1993 dal G.I.P. di Firenze, su conforme richiesta del P.M. per il delitto continuato di omicidio volontario pluriaggravato (comprendente gli episodi omicidiari sopra descritti, escluso quello Lo Bianco-Locci), per il delitto continuato di vilipendio di cadavere (comprendente gli episodi De Nuccio, Cambi, Rontini, Mauriot), per il delitto continuato di porto e detenzione illegali di arma comune da sparo, e per la contravvenzione di porto abusivo di arma da punta e taglio. Interrogato in carcere il 29.1.1993, il Pacciani si protestava innocente; sottolineava di aver subito un infarto, e di non essere un guardone; ipotizzava che la cartuccia gli fosse stata messa nell'orto da qualcuno, e che lo straccio avvolgente l'asta guidamolla fosse stato mandato da qualcuno per incastrarlo, anche se nella

casa di Piazza del Popolo non era mai entrato alcun estraneo all'infuori degli imbianchini e nel garage di Piazza del Popolo non era entrato nessuno, neppure gli imbianchini. Nell'interrogatorio del 22.2.1993, il Pacciani dichiarava che nel garage dove era stato trovato lo straccio erano entrate tante persone come gli operai che avevano imbiancato ed un idraulico, e come l'ex-detenuuto Sgargarella venuto una sera insieme al sacerdote Don Cubattoli e ad un'altro ex detenuto; che l'annotazione sull'assegno Euronova della parola "coppia", e di un numero di targa era stata da lui apposta, perché di notte delle coppie venivano ad amoreggiare in Piazza del Popolo sotto la sua casa ed egli si preoccupava della moralità delle sue figlie. Contestatogli che su quest'ultimo punto aveva reso una diversa versione in una memoria presentata al Tribunale del riesame, dichiarava che in effetti egli aveva annotato quel numero perché, una volta che avesse rivisto quell'auto, avrebbe avvertito gli occupanti dei pericoli che correva con l'appartarsi in luoghi solitari. Circa le annotazioni apposte sul retro della busta timbrata 9.10.90, dichiarava di aver preso appunti in relazione all'omicidio dei francesi, perché era stato sentito al riguardo dai CC. il lunedì 9 settembre 1985, ed egli si basava su quanto scritto nei Giornali; analoghe spiegazioni forniva, in ordine agli appunti tracciati sulla copertina di album con pesci. Circa il blocco "Skizzen Brunnen", mostratogli in copia fotografica, negava di averlo rubato o sottratto, tornava ad ipotizzare di averlo raccolto in una discarica, negava comunque di aver mai visto il blocco, ed esprimeva perplessità sull'attribuibilità a lui delle scritture apposte sui fogli del blocco, ipotizzando che si trattasse di un trucco fatto da qualcuno. Circa il portasapone, mostratogli in fotografia, asseriva di non averlo mai visto, che qualcuno l'aveva portato in casa sua, e che egli possedeva un solo portasapone di colore bianco, entro il quale aveva riposto i monili poi rinvenuti in sede di perquisizione.

All'esito di udienza preliminare il G.I.P. di Firenze, con decreto del 15.1.1994, disponeva il rinvio a giudizio del Pacciani dinanzi alla Corte d'Assise di Firenze, perché rispondesse del delitto continuato di omicidio volontario pluriaggravato, comprendente i sette episodi già contestati con ordine di custodia cautelare nonché l'episodio Lo Bianco-Locci, e dei reati connessi.

Nel dibattimento, iniziatosi il 19 aprile 1994, si costituivano parte civile numerosi congiunti delle vittime. Le parti formulavano le rispettive richieste di prove, e la Corte disponeva l'ammissione di testi, periti e consulenti tecnici, ed ammetteva la produzione di documenti; veniva anche disposta ed esperita perizia collegiale, diretta ad accettare la statura fisica dell'imputato all'epoca della celebrazione del processo e nelle varie epoche in cui erano stati commessi i delitti contestati; la Corte procedeva altresì ad ispezione dei luoghi, e precisamente della Via degli Scopeti, dell'incrocio tra la Via degli Scopeti e la Via di Faltignano, dell'inizio del percorso collegante la Via di Faltignano alla piazzola degli Scopeti ove erano stati uccisi i due francesi, e delle abitazioni del Pacciani.

Venivano escussi gli ufficiali di P.G. autori delle indagini, periti e consulenti tecnici, e numerosi testi con riferimento da un lato ai vari episodi omicidiari, d'altro lato ai precedenti di vita dell'imputato, alla sua personalità, alle sue abitudini, ai suoi movimenti sul territorio. Le testimonianze indotte dal Pubblico Ministero erano dirette principalmente a provare i tre assunti che il Pacciani fosse un guardone e comunque un pervertito sessuale, fosse un violento in famiglia e verso terzi, ed avesse dimestichezza e disponibilità di armi da fuoco: ossia avesse caratteristiche soggettive che, valutate in un unico contesto con il possesso da parte del Pacciani di cartuccia incamerata nella pistola impiegata negli episodi omicidiari, con la familiarità per il Pacciani delle varie zone in cui i vari episodi omicidiari erano avvenuti, e con le prove del possesso da parte del Pacciani di oggetti appartenuti al Meyer e di sopralluoghi preventivi compiuti dal Pacciani prima dell'omicidio dei tedeschi e prima dell'omicidio dei francesi, davano fondamento probatorio alla tesi accusatoria. Secondo questa, l'imputato, condizionato psicologicamente in modo irreversibile dalla scena dell'infedeltà perpetrata dalla Bugli con il Bonini nel 1951 e dal

fatto omicidiario commesso subito dopo, una volta uscito dal carcere nel 1964 aveva dato sfogo a pulsioni omicidiarie e sadiche rivolte verso coppie, eterosessuali, colte nella stessa situazione di intimità della Bugli e del Bonini.

Rispetto al testimoniale oggetto delle richieste introduttive del P.M. e delle parti private, che sarà riferito nel ripercorrere la parte motiva della sentenza impugnata, l'istruttoria dibattimentale forniva tre elementi di novità, i primi due introdotti dal P.M., il terzo introdotto dalla difesa dell'imputato.

Il teste Nesi Lorenzo, già sentito in una precedente fase del dibattimento, veniva nuovamente indicato dal P.M. su circostanze nuove e, ammesso, riferiva nell'udienza dell'8.6.1994 di essere transitato a bordo della sua auto, sulla quale erano trasportati sua moglie ed alcuni amici, la sera di domenica 8 settembre 1985, tra le ore 21,30 e le ore 22,30, all'incrocio tra Via degli Scopeti e Via di Faltignano, diretto verso S. Casciano Val di Pesa, e di aver visto passare nell'area dell'incrocio, proveniente da Via di Faltignano e quindi dalla sua destra, un'auto Ford Fiesta di colore rossiccio o amarantino, a bordo della quale viaggiavano due persone ed alla cui guida egli riteneva al 90% di

aver riconosciuto il Pacciani, da lui ben conosciuto in precedenza.

Il teste Longo Ivo riferiva, nell'udienza del 13.7.1994, che verso la mezzanotte di domenica 8 settembre 1985 transitava con la sua auto sulla superstrada Siena-Firenze allorché, giunto all'altezza del raccordo con l'abitato di San Casciano, aveva visto immettersi sulla superstrada, dalla destra, un'auto, con una manovra talmente repentina da tagliargli la strada; l'auto aveva proceduto per un tratto sulla superstrada senza che il conducente mostrasse di avvedersi dei lampeggiamenti e delle segnalazioni acustiche fatti da esso Longo, fino a che si era spostata un po' sulla destra ed il Longo aveva potuto affiancarla, vedendo così alla guida un uomo dell'apparente età di anni 55-58, piuttosto robusto, con il collo grosso e tozzo, con i capelli brizzolati a metà, con una camicia bianca con maniche corte, con il volto sudato, con occhiali del tipo da vista molto sottili, che guidava come in trance, guardando fisso dinanzi a sé; le sembianze dell'uomo, che egli aveva pensato fosse un vetrinario, un dottore che tornava da qualche casa di campagna, gli erano rimaste impresse, e dopo vari anni, nel vedere in televisioni il Pacciani ripreso, durante una traduzione, egli l'aveva riconosciuto con certezza; l'auto era di colore scuro, a tre volumi, di cilindrata 1 100, o 1200, o 1300.

Il teste Zanetti Giuseppe, avvocato, introdotto dalla difesa dell'imputato, riferiva nell'udienza del 14.7.1994 che, avendo percorso numerose volte in bicicletta la Via degli Scopeti nei giorni precedenti l'omicidio dei francesi, aveva notato per 7-8-9 volte, in punti sempre diversi di detta via, un'auto Ford con una piccola profilatura rossa lungo la fiancata; le ultime due volte l'aveva vista su uno spiazzo laterale alla strada, con il presumibile proprietario o conducente, e, mentre nella prima di tali due occasioni egli l'aveva visto male e di profilo a bordo dell'auto, nella seconda occasione l'aveva visto bene, fuori dell'auto, frontalmente; descriveva le caratteristiche fisiche di tale individuo, ed escludeva che si trattasse del Pacciani. In sede di ispezione dei luoghi, il 23.6.1994, la Corte aveva già rilevato che l'auto Ford del Pacciani era di colore bianco, ed aveva lungo la fiancata, orizzontalmente, una doppia striscia, di cui una di colore bleu ed altra soprastante, molto più piccola, di colore rosso; sulla destra e sulla sinistra, sotto le rispettive maniglie delle portiere, si notava un grosso catarifrangente di colore rosso-arancio.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale e della discussione, la Corte d'Assise di I° grado di Firenze, con sentenza dell'1.11.1994, affermava la responsabilità del Pacciani in ordine ai reati ascrittigli, escluso l'episodio Lo Bianco-Locci ed esclusa la contravvenzione contestata, e lo condannava alla pena dell'ergastolo, nonché all'isolamento diurno per la durata di anni tre, alle pene accessorie conseguenti per legge, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite da liquidarsi

in separata sede, ed al pagamento di provvisionali immediatamente esecutive in favore delle stesse; lo proscioglieva dall'imputazione di omicidio volontario del Lo Bianco e della Locci, e dal connesso delitto di porto e detenzione illegali di arma comune da sparo, per non aver commesso il fatto; lo proscioglieva dal reato contravvenzionale per intervenuta prescrizione.

Riteneva la Corte di 1° grado, nella parte motiva della sentenza, di formulare in primo luogo una premessa di ordine metodologico. Pur dovendosi rifuggire dal tipo d'autore, e pur essendo quindi irrilevante, ai fini della prova, l'eventuale costruzione di una figura di imputato perfettamente sovrapponibile a quella del c.d. "mostro", appariva tuttavia ovvio che l'autore degli omicidi non potesse non avere alcune connotazioni minimali: doveva essere un individuo abituato a spiare le coppie in attesa di porre in essere l'aggressione, e che ben conosceva il territorio ove si muoveva ed in particolare i luoghi ove le coppie erano solite appartarsi; doveva essere un individuo che, all'intemo di una situazione di coppia, aveva come vero obbiettivo la donna, verso la quale si rivolgeva con ferocia e rabbia mutilandola del pube e, a volte, della mammella, come per vendicarsi di un torto subito dalla donna e dalla sua sessualità; doveva trattarsi di un soggetto dotato di forza, ferocia, crudeltà, e di una sessualità sconvolta ed aberrante. Occorreva, allora, accettare preliminarmente se il Pacciani avesse connotazioni tali da escludere "a priori" ogni possibile compatibilità con le caratteristiche minimali dell'omicida, perché l'eventuale esito negativo di siffatto controllo, che il primo giudice definiva di compatibilità o di non incompatibilità, avrebbe reso inutile ogni ulteriore approfondimento probatorio nei confronti dell'imputato.

In effetti, tale controllo di compatibilità o non incompatibilità forniva un esito nettamente positivo. Il Pacciani era risultato dal dibattimento un guardone, malgrado le sue pervicaci e totali negative: l'avevano riferito la figlia Rosanna, la teste Sperduto Maria Antonia che con il Pacciani aveva avuto una relazione, ed il teste Pucci Giuliano, guardone dichiarato; l'avevano, altresì, dichiarato varie persone che si erano viste osservate nell'intimità dell'imputato, ed in particolare la coppia Pierini Romano - Bandinelli Daniela con riferimento agli anni 1978-1979 ed alla stessa piazzola degli Scopeti ove poi erano stati uccisi i due francesi, il teste Acomanni Benito con riferimento ad epoca antecedente al febbraio 1981 ed alla zona di Crespello-Panzano, i ùl teste Lapini Paola con riferimento ad epoca antecedente al febbraio 1981 ed alla zona di Crespello-Panzano, la teste Lapini Paola con riferimento ad una data attorno al 20 maggio 1982 ed ad una piazzola laterale di Via de-li Scopeti; lo stesso Pacciani aveva fornito prova documentale della sua attività di guardone, redigendo sul retro dell'assegno pubblicitario Euronova l'appunto a penna, "coppia FI F73759", rinvenuto in sede di perquisizione, che era risultato corrispondere ad un'auto Fiat 131 appartenuta a Pitocchi Claudio tra la fine del 1985 ed il 1988, ed il Pitocchi aveva confermato di essersi appartato a bordo di tale auto con Lapini Scilla e con altre ragazze nelle campagne di San Casciano ed anche nella zona degli Scopeti, e l'imputato aveva fornito al riguardo dell'appunto spiegazioni contraddittorie e del tutto inattendibili.

Particolarmenete significativo appariva l'episodio, che attorno all'anno 1984 era avvenuto nello spiazzo antistante il cimitero di San Casciano Val di Pesa, ed aveva riguardato i testi Iandelli Luca e Salvadori Antonella; questi, appartatisi di notte in intimità a bordo di un'auto Volkswagen Passat, sul sedile anteriore, si erano accorti che all'esterno dell'auto, abbarbicato al parabrezza con le braccia allargate si trovava un individuo, il quale aveva il braccio sinistro bianco, come fasciato, e reggeva con la mano destra un'arma, simile alla pistola in dotazione ai CC. ma di dimensioni più piccole, con la quale batteva contro un finestrino; l'uomo era rimasto in quella posizione per 30-40 secondi, fino a che lo Iandelli, manovrando con l'auto, era riuscito a farlo staccare ed allontanare; la Salvadori, distesa supina sotto lo Iandelli, non aveva potuto percepire le sembianze di quell'individuo, mentre lo Iandelli l'aveva visto con il volto schiacciato

contro il vetro del parabrezza, ed aveva percepito capelli bianchi brizzolati, faccia un po' massiccia, mano che impugnava la pistola grande e robusta come la corporatura; lo landelli aveva dichiarato, che, per la paura, non era stato in grado di riconoscere l'individuo, ed aveva altresì negato di averlo riconosciuto successivamente, ma era stato contraddetto dai testi Salvadori, Caioli Luigi e Lotti Franco, i quali avevano pressoché concordemente riferito di aver appreso da lui che qualche giorno dopo il fatto, girando per Mercatale Val di Pesa, egli aveva visto il Pacciani con un braccio fasciato di bianco ed aveva pensato che potesse essere stato lui il guardone di quella notte.

Riteneva poi la Corte di I° grado che rientrasse nel suddetto quadro di non incompatibilità l'anormalità sessuale del Pacciani, il quale aveva abusato delle proprie figlie per un periodo di circa dieci anni, compiendo su di loro ogni sorta di depravazione, e manifestava depravate abitudini sessuali attraverso l'uso di vibratori, assieme ai suoi compagni di vizio Facci Giovanni e Vanni Mario. E non poteva parlarsi, riguardo al Pacciani, di ipersessualità, bensì di iposessualità, visto che egli cercava le sua partners sessuali sempre in persone meno dotate e sulle quali potesse avere un certo ascendente.

Provata era, inoltre, la disponibilità in passato da parte dell'imputato di armi da punta e da taglio e di armi da fuoco lunghe e corte, e la sua pratica nell'uso di tali armi: in particolare, era provato il progresso possesso di un fucile da caccia a due canne, giusta le deposizioni delle sue figlie, della Sperduto e di Petroni Nello, e giusta i ritrovamenti nella sua abitazione ed in quella della sorella Rina in Mugello di attrezzi per cartucce da caccia; era inoltre provato il pregresso possesso di un revolver, ancora a partire dal fatto del 1951 ed anche in base alle dichiarazioni di Petroni Nello e Baroni Alfredo, e di una pistola, con la quale, secondo le dichiarazioni di Nesi Lorenzo, andava a caccia di notte di frodo, e sparava ai fagiani appollaiati sugli alberi, e poteva ritenersi addirittura provato che il Pacciani avesse posseduto una pistola Beretta calibro 22 "Long Rifle" della serie 70, ossia lo stesso tipo di pistola impiegato dal c.d. mostro", giusta le dichiarazioni dei testi Cairoli Giampaolo e Consigli Emanuela, il primo dei quali aveva ricevuto dal vecchio guardiacaccia Bruni Gino la confidenza che il Pacciani possedeva, al pari di lui, una pistola di quel tipo, ma, al contrario di lui, non l'aveva consegnata alla Polizia per i controlli; il Bruni aveva negato la circostanza, verosimilmente per paura del Pacciani il quale molti anni addietro gli aveva procurato gravi lesioni al capo ed al rene sinistro con un forcone ed un calcio, ed anche per il rimorso e la preoccupazione di non aver rivelato a suo tempo ciò che sapeva sul conto del Pacciani.

Poneva, poi, in rilievo la Corte di I° grado lo stato di libertà dell'imputato alle date di commissione dei vari duplici omicidi, e l'inattività del c.d. "mostro" nei periodi in cui l'imputato era detenuto: nonché la compatibilità tra la collocazione territoriale dei delitti ed i luoghi di origine e di lavoro del Pacciani, dato che egli era nato nel Mugello ed ivi aveva lavorato fino al 1970 (omicidi del 1974 e del 1984), e dal 1972 aveva lavorato ed abitato prima nella zona di Montefiridolfi e poi dal 1982 in Mercatale, ossia in zone situate a brevi distanze dai luoghi degli altri omicidi ed agevolmente raggiungibili con le auto Ford Fiesta e Fiat 500 o il ciclomotore Cimatti-Minarelli, di cui il Pacciani disponeva. Né potevano ritenersi scollegati dal Pacciani i luoghi di commissione degli omicidi Lo Bianco-Locci (Lastra a Signa) e Baldi-Cambi (Travalle di Calenzano), perché in Lastra a Signa abitava nel 1968 Bugli Miranda, la donna che aveva dato una svolta tragica alla sua vita nel 1951 e che egli aveva continuato a pensare ed a cercare (trovandola, una volta, in Rincine di Londa nel 1969), e perché in Calenzano, a poche centinaia di metri dal luogo dell'omicidio Baldi-Cambi, abitava un intimo amico del Pacciani, Faggi Giovanni, il quale condivideva con il suo amico torbide abitudini sessuali (gli erano stati trovati in casa riviste pornografiche, e falli di gomma e di legno) e, come il suo amico, aveva cercato di occultare le reciproche frequentazioni. Ed ancora, gli appunti ritrovati, indicanti la distanza di

andata e ritorno fra Mercatale e Vicchio ottenuta per sottrazione da due cifre del contachilometri, ed il totale del chilometraggio rilevato sulla Ford Fiesta in sequestro (Km. 8877), stavano a dimostrare che, nei cinque anni dal 1982 al 1987, anno quest'ultimo dell'arresto del Pacciani per maltrattamenti e violenza carnale, l'imputato avesse fatto un uso nient'affatto saltuario del veicolo, percorrendo una media di Km. 1775 annui. Altro aspetto importante, secondo la I° Corte, era quello relativo all'analogia tra la condotta tenuta dal Pacciani nel 1951, allorché era tornato sul luogo dell'omicidio del Bonini e si era impossessato del portafoglio della vittima contenente varie migliaia di lire, e l'abitudine del c.d. "mostro" di frugare all'interno delle auto e tra gli effetti personali delle vittime e impossessarsi di cose appartenenti a queste: di certo il c.d. "mostro" aveva sottratto la borsetta della Pettini, nel fatto del 1974, abbandonandola poi in un campo di granoturco ma sottraendone prima denaro ed oggetti preziosi, ed aveva rovistato nella borsetta della De Nuccio nel fatto del 6 aiugno 1981, dato che la borsetta era stata rinvenuto sotto lo sportello anteriore sinistro dell'auto del Foggi, chiusa, con tutti gli oggetti già contenutivi sparsi attorno. Anche all'interno del furgone del Meyer, trovato a soqquadro, il c.d. "mostro" doveva aver frugato e, secondo un'anticipazione di giudizio del I° giudice, erano stati sottratti il blocco "Skizzen Brunnen" ed il portasapone DEIS, trovati in possesso del Pacciani. Concludeva, la Corte di 1° grado, il lungo excursus in tema di compatibilità o non incompatibilità, con la duplice considerazione che il Pacciani possedesse oggettivamente tutte quelle caratteristiche peculiari, non incompatibili con il patrimonio minima dell'autore della serie omicidiaria, e che ciononostante andassero individuati i concreti elementi tali da indicare univocamente nel Pacciani l'omicida, per risolvere il problema della prova.

Iniziava, il 1° giudice, l'esame delle prove dall'omicidio dei due cittadini francesi e, ritenuto, sulla base delle conclusioni peritali e delle dichiarazioni dei testi Borsi Igino, Bonciani Paolo e Buonaguidi Mauro, che i due francesi fossero vivi nella mattina e nel primo pomeriggio della domenica 8 settembre 1985, affermava doversi collocare la morte dei due tra la domenica ed il lunedì, nettamente prima delle mezzanotte. Riteneva, poi, che con l'epoca della morte fosse pienamente compatibile la presenza del Pacciani, dopo il duplice omicidio da lui eseguito, tra le ore 21,30 e le ore 22,30, in auto all'incrocio tra la Via di Faltignano e la Via degli Scopeti, presenza riferita dal Nesi Lorenzo, poiché la Corte aveva constatato direttamente in sede di ispezione dei luoghi, e comunque risultava dalle carte topografiche e dalle foto in atti, che la Via di Faltignano di provenienza del Pacciani costeggia e sovrasta lo spazio della sottostante valle, delimitata sul versante opposto dalla Via degli Scopeti, e lungo tale via, a poche centinaia di metri in linea d'aria ed al vertice di un vasto bosco, è situata la piazzola teatro del duplice omicidio dei francesi; per scendere a piedi dalla Via di Faltignano verso il vicino bosco sottostante la Via degli Scopeti, è sufficiente percorrere prima una limitata area coltivata, poi un largo sentiero sterrato e battuto che traversa il bosco ad un terzo della sua altezza, poi dei sentieri minori anch'essi battuti che salgono in direzione di Via degli Scopeti e della suddetta piazzola; questa può essere raggiunta, secondo quanto riferito in sede di ispezione dal brigadiere comandante della locale Stazione di Polizia Forestale, in circa un'ora, un'ora e un quarto di cammino, ed il bosco è chiaro, senza un sottobosco fitto, ed assicura buona visibilità sia di giorno che di notte; pertanto, esisteva un'assoluta probabilità, se non l'assoluta certezza, che l'omicida quella sera avesse compiuto proprio quel percorso, per giungere sotto la piazzola ove erano attendati i francesi, e per tornare indietro, dato che la Via degli Scopeti, che assicurava l'accesso diretto alla piazzola, era molto trafficata di giorno e di notte e soprattutto di domenica sera con il rientro dalle gite in città, e sarebbe stato rischioso transitare con un'auto lungo quella strada ed ivi posteggiarla, mentre era molto più sicuro lasciare l'auto a congrua distanza lungo la Via di Faltignano, e da lì scendere verso il bosco e percorrerlo a piedi.

D'altronde, osservava il I° giudice, era pienamente attendibile la deposizione dibattimentale del Nesi sul punto. Questi era parso un teste sereno, e sicuro in ordine al riconoscimento del Pacciani, e la Corte aveva controllato, in sede di ispezione dei luoghi, che l'incrocio conformato a Y tra Via degli Scopeti e Via di Faltignano consentiva la reciproca piena avvistabilità tra i conducenti dei mezzi; i testi di riferimento Nesi Rolando, Marretti Carla, Massoli Pasquale e Rossi Carla avevano confermato le dichiarazioni del Nesi Lorenzo circa la provenienza da una gita in campagna fatta in località Madonna dei Fornelli ed i testi Nesi Rolando e Marretti in particolare avevano confermato di essere

transitati, a bordo dell'auto guidata dal Nesi Lorenzo, per la Via degli Scopeti. L'affermazione del Nesi Lorenzo, secondo la quale egli aveva imboccato la Via degli Scopeti perché quella sera era chiusa al traffico la superstrada Firenze-Siena nel tratto Certosa-San Casciano, non era stata smentita dalle informazioni acquisite presso la Polizia Stradale ed il Compartimento ANAS di Firenze, poiché la chiusura al traffico dispinta formalmente a far data dal 17.9.1985 poteva essere stata preceduta da un'interruzione di traffico, per interventi di manutenzione, attuata senza un formale provvedimento. Vero che il Nesi Lorenzo aveva definito il colore dell'auto Ford Fiesta, a bordo della quale aveva visto il Pacciani, "amarantino" o "rossiccio", laddove il colore della Ford Fiesta dell'imputato era bianco ghiaccio: però ciò non inficiava l'attendibilità del riconoscimento, anche perché, come era risultato in sede di ispezione, l'auto del Pacciani era traversata sulla fiancata da una sottile striscia rossa, sovrastante una più alta di colore bleu, e nella zona sottostante alla serratura di ciascuna portiera era applicato un grosso catarifrangente di colore rosso-arancione, onde poteva ipotizzarsi che il "rossiccio" o "amarantino", visto dal Nesi, fosse dovuto al riflesso del catarifrangente o della striscia rossa illuminati dai fari.

Il Pacciani, peraltro, aveva fornito un alibi, che ai riscontri effettuati era non soltanto fallito, ma addirittura risultato falso. L'alibi della partecipazione, insieme alle figlie, alla Festa dell'Unità in Cerbaia, e del guasto all'auto Ford Fiesta riparato in quel contesto dal meccanico Fantoni Marcello, era stato da questi smentito senza possibilità di equivoco, dal momento che egli aveva proprio negato di essere andato a quella Festa; inoltre era stato smentito in dibattimento dalla figlia dell'imputato, Graziella, e l'altra figlia, Rosanna, aveva soltanto ricordato che il padre aveva portato lei e Graziella in auto alla Festa dell'Unità a Cerbaia quella domenica 8 settembre 1985, che erano rimasti a cenare lì e che la Ford Fiesta aveva accusato dei problemi nel ripartire, ma non aveva confermato che fosse stato il Fantoni Marcello ad aiutarli né che vicino a loro, a tavola, vi fosse la moglie del Fantoni.

L'assunto della successiva riparazione dell'auto presso l'autofficina di Giani Roberto in Mercatale non aveva trovato riscontri in fatture dell'autofficina o in appunti del Pacciani. ed era evidente il comportamento subdolo dell'imputato, il quale, incontrato in Mercatale il Fantoni in un giorno della settimana successiva all'8 settembre, gli aveva riferito di essere rimasto fermo in qualche posto con la Ford Fiesta la domenica e di aver poi portato l'auto a riparare lì dove l'aveva acquistata, con il duplice trasparente intento di precostituirsì un alibi e di precostituirsì una testimonianza a sostegno dell'alibi, dato che il Fantoni in passato gli aveva effettivamente riparato un guasto all'altra auto Fiat 500 ed in futuro avrebbe potuto equivocare di fronte agli inquirenti su quale delle due auto fosse stata da lui riparata. —

Appariva, inoltre, significativo che il Pacciani avesse annotato i dati salienti della sua tesi difensiva, relativa all'omicidio dei francesi, sul retro della busta, sul cartoncino e sulla copertina dell'album da disegno rinvenuti in sede di perquisizione, in modo estremamente sintetico ed addirittura criptico, come a voler fissare dei dati non intellegibili da terzi e, in quanto falsi, da tenere ben a mente.

L'imputato era, inoltre, raggiunto da numerose indicazioni di testi, che nel corso della settimana precedente all'omicidio dei francesi l'avevano visto aggirarsi nei pressi della piazzola o nella zona immediatamente a ridosso.

Il teste Bevilacqua Giuseppe, direttore all'epoca del cimitero militare USA dei Falciani, transitando in auto di giovedì o venerdì per la Via degli Scopeti e poi per la Via di Faltignano in direzione di Chiesanuova, aveva prima visto su una piazzola la tenda con i due francesi, poi da una stradina sterrata che si immetteva sulla Via di Faltignano aveva visto venire a piedi un individuo, vestito come una guardia forestale o un dipendente dell'ANAS, che in sede di sommarie infornazioni testimoniali dinanzi alla P.G. il 14.7.1992 egli aveva ravvisato somigliante ad una foto del Pacciani mostratagli dai verbalizzanti, ed in sede dibattimentale aveva riconosciuto senza esitazioni nell'imputato; quell'individuo aveva colpito l'attenzione del teste sia per l'abbigliamento sia perché era a lui sconosciuto, sia perché alla sua vista aveva compiuto un repentino dietro-front ed era sparito. Il teste Iacovacci Edoardo, agente della DIGOS di Firenze, aveva notato il sabato precedente, sulla piazzola, la tenda e la Golf dei francesi, ed aveva visto arrivare nei pressi un individuo, a bordo di un ciclomotore tipo Gilera di colore celeste, il quale a piedi si era addentrato nella macchia per circa 5 minuti, e poi era ripartito con il ciclomotore; l'individuo assomigliava, come fisionomia, al Pacciani; egli aveva redatto sul fatto una relazione di servizio, consegnata in Questura ma non più ritrovata, e soltanto nell'ottobre-novembre 1993, dopo aver riparlato del fatto con l'ispettore Lamperi, egli aveva ritrovato la relazione di servizio in casa sua e, vista la foto del Pacciani mostratagli dal Lamperi, l'aveva vista somigliante alla fisionomia di quell'uomo. Il teste Buiani Italo, la sera di venerdì 6 settembre 1985, nel percorrere in auto la via degli Scopeti in direzione di San Casciano, si era vista sbucare improvvisamente, da una stradina sterrata posta sulla destra e situata circa 350 metri prima della piazzola dei francesi, un'auto Ford Fiesta bianca con una linea rossa sulla fiancata sinistra, che aveva curvato verso sinistra in direzione di Tavarnuzze; egli aveva visto alla luce dei fari il guidatore e, anni dopo, vista su "La Nazione" la foto del Pacciani seduto in un'aia con attorno la moglie e le figlie, l'aveva riconosciuto con certezza in quell'uomo che gli aveva tagliato la strada.

Il I° giudice prendeva, poi, in esame la deposizione del teste Avv. Zanetti, già sopra riferita, e, ritenutala pienamente attendibile, osservava che essa non soltanto non valeva a scagionare il Pacciani, ma al contrario ne aggravava ulteriormente la posizione. Era evidente, infatti, che chi era stato visto con tanta frequenza in quei luoghi, nella settimana precedente l'omicidio dei francesi, avesse un interesse connesso alla presenza dei francesi stessi, e stesse preparando l'azione criminosa. Era altrettanto evidenti che la presenza dell'auto Ford Fiesta, con riga rossa sulla fiancata, assolutamente identica a quella dell'auto del Pacciani fosse da ricollegarsi alla presenza della stessa auto sulla stessa via notata dal teste Buiani la sera del venerdì 6 settembre, nonché alla presenza della stessa auto notata dal teste Nesi Lorenzo la sera della domenica all'incrocio con Via di Faltignano, allorché il Nesi aveva visto al fianco del Pacciani un passeggero, che non era certamente una donna. Se ne doveva logicamente concludere che l'uomo, visto dallo Zanetti a fianco dell'auto, fosse il complice o uno dei complici del Pacciani, il quale stava attendendo il rientro del Pacciani da una delle tante ricognizioni preparatorie dell'omicidio.

Circa l'invio del lembo di seno della Mauriot al sostituto Procuratore della Repubblica di Firenze dr.ssa Silvia Della Monica, la prima Corte riteneva non dubitabile che esso fosse avvenuto da una cassetta postale di S. Pietro a Sieve nella notte fra la domenica 8 settembre ed il lunedì 9 settembre, e perfettamente compatibili con le capacità e le caratteristiche del Pacciani sia l'operazione di taglio dal seno della Mauriot del piccolo quadratine di carne senza asportare l'epidermide, sia la rozza operazione di incollatura delle lettere alfabetiche sulla busta e del foglietto di carta contenutovi, sia la scrittura-della parola "Repubblica" con la sola "b". E l'invio della busta con il lembo di seno aveva l'apparente significato di irruzione e sfida agli inquirenti, ma stava in effetti a dimostrare l'intento dell'omicida di depistare le indagini, con il far ritenere che egli risiedesse li dove la

catena criminosa era iniziata, ossia nel Mugello, dopo che l'accentrarsi degli omicidi del 1981, 1982 e 1983 in una zona relativamente limitata di territorio poteva aver fatto ritenere agli inquirenti che il c.d. "mostro" si fosse spostato a ridosso di quella nuova zona. D'altronde, la già riferita deposizione del teste Longo Ivo, precisa ed attendibile, stava a dimostrare che verso la mezzanotte della domenica 8 settembre il Pacciani stesse percorrendo la superstrada Siena-Firenze provenendo da San Casciano e diretto verso Certosa, percorsa perfettamente compatibile con l'ipotesi del Pacciani che dopo il duplice omicidio torna a casa o in altra vicina base logistica, si ripulisce dal sangue, ripone il frammento di tessuto del seno della Mauriot nella busta di plastica, mette il tutto nella busta già preparata con indirizzo e francobollo, e va ad imbucarla a San Piero a Sieve immettendosi sull'autostrada a Firenze-Certosa ed uscendone a Barberino del Mugello. Vero era che l'auto descritta dal Longo non era certamente quella del Pacciani: ma ciò non indeboliva affatto la tesi accusatoria, perché andava ricollegato al precedente avvistamento della Ford Fiesta avvenuto quella sera da parte del Nesi Lorenzo all'incrocio tra Via deeli Scopeti e Via di Faltignano; verosimilmente il Pacciani si era accorto che il Nesi aveva visto l'auto, ed allora aveva deciso di usare altra auto per portare a compimento il piano della spedizione della missiva da S. Piero a Sieve, e si era posto alla guida dell'auto del complice, quello stesso individuo che il Nesi aveva intravisto di fianco al Pacciani nell'area del suddetto incrocio; proprio perché si era reso conto dell'avvistamento da parte del Nesi, il Pacciani aveva ritenuto ancora più necessario portare a compimento l'operazione di depistaggio.

La Corte di I° grado concludeva nel senso che il Pacciani forse raggiunto da indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla esecuzione materiale dell'omicidio dei francesi, esecuzione compatibile con le condizioni fisiche nient'affatto precarie dell'imputato, e che questi fosse stato coadiuvato nell'occasione da un complice non identificato, a lui subordinato. Il primo giudice passava, poi, all'esame dell'omicidio dei due cittadini tedeschi. Rilevava che l'identità dell'arma da fuoco impiegata, e delle circostanze di luogo, deponeva per l'attribuibilità del fatto allo stesso autore dei fatti precedenti e dei fatti successivi che la mancata mutilazione di una delle vittime era dipesa con ogni evidenza dall'essersi l'omicida accorto, soltanto dopo gli spari, che si trattava di due uomini, uno dei quali, il Rusch, aveva lunghi capelli biondi e l'aveva tratto in errore circa il sesso: ancora una volta l'obbiettivo dell'omicida era stata la coppia, e l'omicida aveva scelto il luogo e non le vittime.

Osservava poi che grazie ai rilievi dei periti medico-legali, erano state descritte le caratteristiche dei fori dei proiettili sul furgone del Meyer e le rispettive distanze da terra: erano tutti fori di entrata posti due a cm. 140 da terra, due qualche centimetro più in basso, l'ultimo a cm. 150 da terra e l'omicida non aveva sparato a bruciapelo ma a distanza di oltre cm. 40 dalle fiancate del furgone; dalle foto dei fori, non si poteva stabilire la direzione di ciascun colpo; le altezze dei fori erano, comunque, pienamente compatibili, salvo quella distante cm. 150 da terra, con l'altezza dell'estremità della spalla del Pacciani dal terreno, avendola i periti Fazzari-Chiarelli-Cianciulli fissata attualmente a m. 1,40, cui andavano aggiunti cm. 3 in rapporto all'altezza all'epoca del fatto e cm. 3 per l'altezza delle scarpe; d'altra parte, non si conoscevano le posizioni dei due ragazzi tedeschi mentre venivano colpiti, ed erano formulabili al riguardo varie ipotesi nessuna delle quali risolutiva; i periti di Modena erano incorsi in un vistoso errore nel determinare la presumibile statura dello sparatore in m. 1,80, in quanto avevano basato i loro calcoli sul presupposto che i corpi dei giovani tedeschi fossero poggiati sul pavimento del furgone e che quindi le traiettorie di sparo avessero avuto un'inclinazione dall'alto verso il basso, laddove le due vittime si trovavano nella parte centro-posteriore del camper attrezzata a cuccetta, su un pianale sopraelevato parecchio rispetto al livello del pavimento, tenuto anche conto del materasso di Gommapiuma collocato sopra.

La Corte di I° grado passava ad esaminare il significato probatorio del blocco "Skizzen Brunnen", del portasapone, e degli altri oggetti di possibile

provenienza dai tedeschi uccisi, rinvenuti in sede di perquisizioni nelle abitazioni del Pacciani. Riteneva per certo, sulla base delle dichiarazioni delle ex impiegate del negozio Prelle-Shop di Osnabruck e degli accertamenti peritali sulle due cifre apposte a lapis sul retro del blocco, che questo fosse stato acquistato in quel negozio; riteneva per certo, dato il prezzo, che il blocco fosse stato acquistato in data antecedente a quella dell'uccisione dei tedeschi; riteneva, infine, per certo che il Meyer acquistasse blocchi da disegno di quel tipo presso il negozio Prelle-Shop, date le, dichiarazioni della sorella Heidemarie; ne concludeva che il blocco appartenesse al Meyer, e che fosse stato prelevato la notte dell'omicidio dall'interno del pulmino Volkswagen dopo l'uccisione dei due giovani. D'altronde, il Pacciani aveva reso al P.M., al riguardo, dichiarazioni contraddittorie ed inattendibili, da ultimo affermando nelle dichiarazioni spontanee rese in dibattimento il 18.10.1994, di aver trovato il blocco nella discarica situata sotto Montefiridolfi: affermazione del tutto inattendibile, dato che il blocco si presentava né ammuffito, né sgualcito, né con macchie evidenti o segni di stropicciamento, e presentava perfettamente leggibile la doppia cifra apposta a matita ed inoltre appariva del tutto illogica l'ipotesi che l'omicida (diverso dal Pacciani) prima si impossessasse di oggetti personali delle vittime, poi decidesse di sbarazzarsene e, invece di distruggere il blocco, andasse a portarlo con gravissimo rischio fino alla discarica sotto Montefiridolfi.

Osservava, poi, il primo giudice che i fogli del blocco, recanti annotazioni di pugno del Pacciani in ordine a varie operazioni compiute o da compiere, a prescindere dal risultato incerto delle prove testimoniali assunte al riguardo, stessero a dimostrare, per l'evidente accurata ricopiatura delle annotazioni e per la presenza di tracce di scritture latenti sul primo foglio del blocco e sugli altri due, che l'imputato avesse posto una particolare cura nella trascrizione delle annotazioni sul blocco, ed inoltre stessero a dimostrare che egli avesse apposto l'annotazione datata "oggi 13 luglio 1981 prendo da Bruci Franco" prima dell'annotazione "pagato L.16.000 alla Sig. della Caccia e Pesca..... oggi 10 luglio 1980"; le ricopiate da originali diversi, ed il carattere cronologicamente scoordinato delle ricopiate, quantomeno rendevano i documenti inidonei a dimostrare il possesso del blocco da parte del Pacciani alle date delle annotazioni. Peraltro, risultava dalle deposizioni dei testi ViceQuestore Perugini e Mar. Minoliti che il blocco fosse stato già notato durante le perquisizioni del dicembre 1991 e dell'aprile-maggio, 1992, e, che il Pacciani si fosse accorto che gli inquirenti avessero notato la presenza del blocco. Poteva pertanto, ritenersi che il Pacciani, insospettitosi per il mancato sequestro del blocco, avesse pensato alla possibile predisposizione di un "trucco" da parte degli inquirenti per attirarlo in una trappola, anche perché le operazioni dell'aprile-maggio 1992 erano state tutte accuratamente filmate, ed avesse quindi deciso, invece di disfarsi del blocco, di "truccarlo" a sua volta, trasferendovi annotazioni di data anteriore al 1983 che l'avrebbero tenuto al riparo da ogni sospetto per l'omicidio dei tedeschi.

E la circostanza che l'imputato non si fosse sbarazzato, ancor prima delle perquisizioni, di materiale così compromettente, come il blocco, poteva trovare verosimile spiegazione nel fatto che egli, dopo l'omicidio dei francesi, le relative complicazioni, e la perquisizione del 19 settembre 1985, si fosse preoccupato di mettere al sicuro o di distruggere le prove più importanti dei crimini commessi, quali la pistola, le munizioni e forse i feticci, e non si fosse più ricordato di altre cose portate via dai luoghi degli omicidi, dato che aveva accumulato in casa un gran numero di cose, le più disparate tra loro.

Osservava la Corte di I° grado, relativamente al portasapone sequestrato nell'abitazione del Pacciani, che le deposizioni (sopra riferite) del padre e della sorella del Meyer Horst e dell'amico Lemke Manfred erano state concordi, nel senso che si trattasse di un oggetto di casa, familiare, impressosi nella loro memoria proprio perché usato da Horst, e che il valore probatorio di tali dichiarazioni non era inficiato dalla mancata prova della provenienza o commercializzazione tedesca di un portasapone con scritta

"DEIS". Il materiale da disegno e da scrittura sequestrato al Pacciani, comparato con matite, pastelli e gessetti che la Meyer Heidemarie aveva consegnato alla Corte in dibattimento, asserendo essere appartenuti al fratello, appariva sostanzialmente corrispondente per marche e tipi.

Giunta a tal punto, la motivazione della sentenza impugnata prendeva in esame l'elemento d'accusa comune a tutti gli omicidi, ossia la provenienza di tutti i colpi sparati da un'unica pistola semiautomatica Beretta calibro 22 "Long Rifle" serie 70, e la provenienza dalla stessa arma della cartuccia calibro 22 inesplosa, rinvenuta nell'orto della casa di Via Sonnino dell'imputato.

La Corte prendeva atto innanzitutto, che, relativamente alla lettera "H" impressa sul fondello dei bossoli, le comparazioni effettuate non dessero la certezza dell'appartenenza della cartuccia sequestrata allo stesso lotto di fabbricazione delle cartucce impiegate nei duplici omicidi, ma soltanto la certezza dell'appartenenza dei bossoli allo stesso lotto di fabbricazione, nel senso che le lettere "H" impresse sui fondelli di tutti i reperti erano state ottenute con punzoni scavati dalla stessa matrice: sì che esisteva soltanto un rapporto di compatibilità e di probabile connessione, sia temporale che di fabbricazione, tra l'una e le altre cartucce.

Affrontava, poi, la fondamentale questione relativa alla comparabilità tra la serie di microstrie, rettilinee e pressoché parallele, rilevate dai periti su un piccolo settore del margine esterno del fondello, e le analoghe serie di microstrie rilevate sui bossoli repertati in relazione agli omicidi; preso atto che, secondo le prove effettuate con tre diverse pistole Beretta calibro 22 serie 70, ogni pistola produceva sui bossoli di cartucce di una stessa marca microstrie peculiari ed esclusive di quella pistola, e che tali microstrie potevano anche non prodursi, tant'è che di 51 bossoli repertati in relazione agli omicidi esse erano state rilevate soltanto in numero di 13. rilevava che la lunghezza e profondità delle microstrie erano influenzate da una serie di fattori, indicati dai periti, e che esse microstrie occupavano uno spazio assai ristretto su una superficie alquanto esigua, onde non esisteva e non poteva esistere omogeneità tra i campioni da raffrontare, dato che sui bossoli riferentisi agli omicidi parte delle microstrie era stata obliterata dall'impronta del percussore, mentre ciò non aveva potuto verificarsi per la cartuccia rinvenuta nell'orto del Pacciani. In rapporto a tali variabili, ben si spiegava che i periti non avessero potuto pervenire ad un giudizio di totale identità fra le microstrie, mentre il dato più significativo e probante era costituito dalla corrispondenza, nella quasi totalità, delle microstrie più profonde, quelle meno influenzate dai fenomeni di balistica interna.

Inoltre, le incisioni rettilinee con all'interno una microstria, rilevate sul fondello di un bossolo Migliorini-Mainardi e sul fondello di un bossolo Meyer-Rusch, apparivano corrispondenti, per larghezza del solco e posizione della microstria, alle analoghe tracce presenti sul fondello della cartuccia trovata nell'orto del Pacciani, e tale corrispondenza, se non era individualizzante di una specifica arma, doveva quantomeno riferirsi ad un numero limitato di armi.

Riteneva, in conclusione, la 1° Corte che le conclusioni dei periti, negative quanto alla possibilità di formulare un giudizio di certezza circa la provenienza della cartuccia sequestrata dall'arma omicida, fossero del tutto riduttive e non logicamente allineate con i dati obiettivi e con le valutazioni riportate nella relazione, i quali portavano nell'unica direzione della provenienza della cartuccia dalla suddetta arma.

Vero era che, secondo quanto rilevato dal perito d'ufficio, rimarcato dal consulente di parte dell'imputato, Marco Morin, e dedotto dalla difesa dell'imputato, sulla superficie laterale della cartuccia rinvenuta nell'orto del Pacciani esisteva una particolare deformazione, di forma lenticolare, alla base del corpo cilindrico ed in prossimità della faccia interna del collarino, la quale aveva forma e collocazione analoghe a quelle dell'impronta lasciata dall'estrattore sui bossoli repertati in relazione agli omicidi, ed era due volte più larga di quest'ultima. Ma da ciò non si poteva desumere che si trattasse proprio dell'impronta dell'estrattore, e che pertanto essa, per la sua ben maggiore larghezza, non fosse riconducibile

alla pistola impiegata negli omicidi, perché le dimensioni di essa non potevano comunque essere riferite all'azione dell'estrattore di una pistola Beretta serie 70. Formulava, il 1° giudice, il seguente sillogismo: se l'impronta, asseritamente di estrazione, collocata sopra il collarino del reperto Pacciani era completamente diversa, per dimensioni, da quella che l'estrattore lascia ordinariamente sui bossoli esplosi con la pistola Beretta calibro 22 "Long Rifle" serie 70, e se era certo, per la già rilevata identità delle microstrie sul collarino dei bossoli posti in comparazione, che la cartuccia era stata introdotta proprio in una pistola di quel tipo, la conclusione doveva essere quella che l'impronta in questione fosse non di estrazione ma di tipo diverso (pagina 393 della sentenza).

D'altronde, tutta l'argomentazione della difesa dell'imputato e del suo consulente, relativa all'attribuibilità della suddetta deformazione all'azione dell'estrattore, era fondata sul presupposto erroneo che su una cartuccia non sparata potessero essere trovate le stesse tracce esistenti su cartucce sparate, e tracce aventi le stesse caratteristiche di forma e di dimensione: laddove le due situazioni erano profondamente diverse, poiché lo scarrellamento manuale, cui era stata sottoposta la cartuccia rinvenuta nell'orto del Pacciani, non poteva avere avuto le stesse caratteristiche di violenza e di repentinità dello scarrellamento prodottosi per effetto dei gas sprigionatisi dalla deflagrazione della polvere da sparo, e nella prima ipotesi l'estrattore ed anche l'espulsore potevano anche non lasciare alcuna traccia, come non l'avevano lasciata sulla cartuccia predetta. In definitiva, appariva inutile l'ulteriore perizia richiesta dalla difesa dell'imputato, e la presunta impronta dell'estrattore sulla cartuccia predetta era uno dei tre segni che si imprimono sul corpo del bossolo nel caso di inceppamento dell'arma, e che, nelle cartucce usate dai periti per gli esperimenti, si erano collocati in perfetta simmetria e con precisione quasi millimetrica negli stessi punti in cui erano situati quelli analoghi rilevati sulla cartuccia predetta.

Circa il periodo di interramento della cartuccia nell'orto del Pacciani, la I° Corte riteneva non potersi superare le conclusioni del perito Mei, secondo le quali il periodo non era stato comunque superiore a cinque anni, e che, avuto riguardo ad un periodo di cinque anni o di pochissimo inferiore a partire dalla data di ritrovamento del 29 aprile 1992, il Pacciani aveva potuto perdere la cartuccia dalla fine di aprile alla fine di maggio 1987, allorché era stato tratto in arresto, oppure poteva aver perso la cartuccia nel periodo successivo alla data di scarcerazione del 6 dicembre 1991 e fino alla data del ritrovamento.

In ordine alle modalità con cui la cartuccia era finita nell'orto potevano farsi solo ragionevoli ipotesi, e sembrava doversi escludere l'ipotesi che la cartuccia fosse caduta a terra durante la manovra di scarrellamento manuale e conseguente inceppamento dell'arma, essendo difficile pensare che il Pacciani intraprendesse tale manovra all'aperto, in una corte sulla quale si affacciavano abitazioni di terzi: mentre era possibilissimo che la cartuccia fosse caduta dalla tasca di qualche indumento, ove il Pacciani poteva averla riposta dopo l'inceppamento dell'arma, ed era possibile che fosse caduta da un indumento del Pacciani mentre la moglie lo scuoteva o spazzolava fuori di casa durante l'ultima detenzione del marito; né poteva scartarsi l'ipotesi che la cartuccia fosse stata perduta da un complice dell'imputato, che faceva capo alla casa di Via Sonnino.

Il primo giudice disattendeva, siccome inverosimili, le spiegazioni fornite dal Pacciani in ordine alla presenza della cartuccia nell'orto (manovra e messa in scena della Polizia, manovra del vero omicida, o di persona collegata a questi) ponendo in rilievo in particolare che lo scintillio metallico proveniente dalla cartuccia era stato percepito dal Perugini con la piena luce del giorno, e che, in base alle foto, parte del corpo cilindrico della cartuccia affiorava dalla terra compatta che riempiva il foro del paletto, probabilmente perché il paletto collocato a terra era stato ripetutamente calpestato ed era stata asportata parte della terra che ricopriva il proiettile; d'altra parte, chi avesse inteso simulare le tracce di reato le avrebbe collocate in un luogo di più agevole reperibilità, ed

avrebbe "seminato" più proiettili. Né poteva ignorarsi l'intensa attività di ricerca e di scavo nell'orto, compiuta dall'imputato il 23 e 27 gennaio 1992 e rilevata da agenti di P.S. appostati in una vicina casa, riguardo alla quale il Pacciani aveva fornito giustificazioni prive di riscontri.

Riteneva, ancora, il primo giudice che il contenuto del plico anonimo pervenuto ai CC. di San Casciano il 25 maggio 1992 (asta guidamolla di pistola, avvolta in due strisce di stoffa provenienti dall'abitazione del Pacciani in Piazza del Popolo), avesse un significato indiziante preciso e non equivoco nei confronti dell'imputato. Infatti, non era di facile reperimento l'asta guidamolla di una pistola Beretta compatibile con quella usata negli omicidi, né poteva essere stato facile per un terzo introdursi nell'abitazione di Piazza del Popolo ed impossessarsi delle strisce di stoffa; date la diffidenza e la resistenza della moglie e delle figlie del Pacciani; quindi non poteva trattarsi di un'artificiosa predisposizione da parte di un terzo, anche perché un terzo che volesse "incastrare" il Pacciani ed avesse accesso alla suddetta abitazione avrebbe potuto, più semplicemente ed efficacemente, introdurre l'asta guidamolla nell'abitazione, mescolarla nel "mare magnum" di oggetti ivi custoditi, e poi consentire il rinvenimento alla Polizia con una telefonata o una lettera anonima. Verosimilmente, chi aveva inviato il plico anonimo era a conoscenza del collegamento tra l'asta guidamolla ed il Pacciani, forse per aver visto questi maneggiarla od occultarla, e poteva avesse meglio compreso il significato e la funzione dopo che, il 5 maggio 1992, il quotidiano "La Nazione" aveva pubblicato tutti i pezzi di una pistola semiautomatica Beretta calibro 22 serie 70.

Indirizzandosi verso la conclusione, il primo giudice rimarcava l'unicità dell'autore della serie dei delitti dal 1974 in poi, si riportava alle premesse iniziali relative alla non incompatibilità della figura del Pacciani con la figura dell'autore dei duplici omicidi, richiamava tutti gli indizi gravi, precisi e concordanti sopra indicati a carico del Pacciani, e ne traeva la conseguenza logica (a suo avviso) che l'autore materiale di tutti i duplici omicidi dal 1974 fosse l'imputato; questi poteva aver avuto complici, con funzioni di appoggio o di ausilio, soprattutto in relazione all'omicidio dei francesi.

A diverse conclusioni perveniva la Corte di I° grado, relativamente al duplice omicidio Lo Bianco-Locci del 1968. La Corte sottoponeva a critica la ricostruzione della dinamica del delitto operata dai giudici del processo contro Mele Stefano, osservando in particolare che la versione del fatto fornita dal Mele, secondo la quale egli aveva sparato dal finestrino posteriore sinistro dell'auto del Lo Bianco mentre la di lui moglie era distesa prona sopra il Lo Bianco medesimo, era smentita dai dati medico-legali e balistici, secondo cui la Locci era stata raggiunta da tutti i colpi nella parte sinistra del tronco e quindi volgeva tale parte allo sparatore. —

Osservava, poi, che un serio profilo di inattendibilità della confessione del Mele era ravvisabile nella presenza a bordo dell'auto, nel contesto del fatto, del figlioletto Natalino, presenza che egli ben conosceva, e che giammai l'avrebbe portato a sparare all'interno dell'auto affrontando il duplice grave rischio di colpire il bambino o di essere da questi riconosciuto. Inoltre, la prova del quanto di paraffina sul Mele era risultata, già all'epoca, non probante perché equivoca; le indicazioni circa il numero dei colpi sparati ed il tipo di pistola impiegato potevano essergli provenute dagli stessi ufficiali di P.G. interroganti; il Mele, durante il sopralluogo e la ricostruzione del fatto, era parso impacciato nell'impugnare la pistola, ed aveva mimato l'azione di sparo attraverso il vetro semi-abbassato del finestrino posteriore sinistro dell'auto, dinamica incompatibile con le traiettorie dei colpi sulla Locci.

Ne desumeva il I° giudice che il Mele potesse aver mentito, nel senso che non fosse l'autore del delitto e fosse sopraggiunto sul luogo dopo la commissione di esso: presenza sul luogo del delitto che era certa, sia perché il Mele nel ricostruire le operazioni compiute all'interno dell'auto aveva urtato inavvertitamente con il braccio la levetta dell'indicatore di direzione destra ed aveva subito affermato che quella notte, si era verificato lo stesso fatto (l'auto in effetti era stata trovata con l'indicatore di

direzione destra in funzione); sia perché il Mele aveva affermato che, nel ricomporre il corpo del Lo Bianco, una scarpa di questi era fmita contro lo sportello anteriore sinistro dell'auto, ed infatti i Carabinieri, nell'aprire la portiera anteriore sinistra, avevano visto cadere a terra da quel lato una scarpa del Lo Bianco; sia infine perché non si vedeva chi, se non il Mele Stefano, avesse potuto farsi carico della particolare situazione del figlio del Mele, Natalino, portandolo "a cavalluccio" fino alla casa del De Felice. Riteneva, il 1° giudice, di prospettare una ricostruzione del fatto che prendeva le mosse dalle considerazioni fatte dai giudici di primo grado e d'appello nel processo Mele, in punto di movente: i giudici di primo grado avevano ravvisato l'origine della pulsione omicida del Mele, non tanto nella mortificazione per la vita licenziosa della moglie, alla quale ormai era abituato, quanto nel risentimento per lo sperpero della somma di lire 480.000. proveniente da un indennizzo per incidente stradale, che la moglie stava compiendo insieme ai suoi amanti, ed avevano individuato l'elemento scatenante dell'azione omicida nel fatto che, la sera del 21 agosto 1968, la Locci era uscita di casa per andare con il suo ennesimo amante portando con sé la somma di lire 24.000, che costituiva il residuo di quel capitale; i giudici d'appello avevano ravvisato un movente complesso, comprendente anche i reiterati rifiuti della Locci all'amplesso con il Mele.

Riteneva, peraltro, il I° giudice di discostarsi da tale ricostruzione, per quanto riguardava il movente ad uccidere, sia in considerazione del fatto che dopo l'omicidio il Mele aveva ricomposto i cadaveri con un gesto di pietà, incompatibile con la feroce volontà di vendetta che avrebbe dovuto armargli la mano fino ad un attimo prima, sia in considerazione della mancata sottrazione da parte sua del piccolo peculio residuo. Appariva meno illogica l'ipotesi che il Mele, quella sera, si fosse posto sulle tracce dei due amanti per cercare semplicemente di recuperare l'ultimo residuo della somma che la Locci gli aveva portato via; si fosse quindi recato prima in bicicletta dinanzi al cinema di Siena, ove i due amanti erano entrati con il piccolo Natalino, poi, visti i due amanti ed il bambino uscire ed allontanarsi a bordo dell'auto Giulietta del Lo Bianco, si fosse diretto a piedi verso la località Castelletti, ove ben sapeva che la moglie si appartava con i suoi compagni; giunto sul posto, si fosse trovato dinanzi ad un delitto già avvenuto, commesso da altri che probabilmente era fuggito per essersi accorto dell'inopinata presenza del bambino. Il Mele aveva poi indicato come autori del fatto i vari precedenti amanti della moglie, pensando che uno di questi si fosse vendicato, e si era indotto a rendere la confessione o perché si era reso conto che non poteva più negare la sua presenza sul luogo del delitto, o perché si era rassegnato ed aveva ceduto alle pressioni degli inquirenti: ma, se fossi stato l'autore dei fatto, a quel punto avrebbe fatto ritrovare l'arma omicida, e non avrebbe fornito false indicazioni al riguardo.

Alla luce di tali considerazioni, e tenuto conto dell'unicità della pistola che sparò in Castelletti di Signa e che avrebbe sparato nei duplice omicidi successivi, della stretta analogia delle circostanze di tempo e di luogo, e della circostanza che in Lastra a Signa risiedesse all'epoca la Bugli Miranda sempre cercata dal Pacciani, appariva legittima la conclusione che l'imputato avesse commesso anche il primo duplice omicidio della serie, e non avesse poi influito sulla donna per essersi accorto della presenza del bambino; tale conclusione appariva la sola in sintonia logica con il quadro probatorio generale, dato che la soluzione alternativa del delitto "sardo" lasciava insoluto il problema del passaggio dell'arma omicida dal gruppo sardo al Pacciani.

Sennonché, siffatta conclusione era impedita, sotto il profilo probatorio, dal silenzio serbato sulla verità dei fatti dal Pacciani, dal Mele Stefano e dal Mele Natalino, e la ragionevole convinzione della Corte non era sufficiente a fondare l'affermazione di responsabilità del Pacciani, il quale andava assolto con formula "per non aver commesso il fatto".

La motivazione della sentenza impugnata terminava con considerazioni sull'origine delle pulsioni omicide seriali del Pacciani, che la Corte individuava nel fatto del 1951 in conformità alla tesi accusatoria, sulla

personalità dell'imputato, e sulla sua piena capacità di intendere e di volere al momento dei fatti ed attualmente; indicava ex art. 133 C.P. i criteri di determinazione della pena.

Hanno proposto appello la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, relativamente al capo della sentenza concernente l'assoluzione dell'imputato dal reato di duplice omicidio volontario in danno di Lo Bianco Antonio e Locci Barbara, e dal connesso reato continuato e detenzione illegale di arma comune da sparo, ed avverso, l'ordinanza dibattimentale, con la quale è stata respinta la richiesta di acquisizione di atti del processo contro il Pacciani per l'omicidio del Bonini; l'imputato, a mezzo dei suoi difensori Avv. Bevacqua e Avv. Fioravanti, avverso tutti i capi penali e le statuzioni civili della sentenza, ed avverso le ordinanze dibattimentali con le quali. rispettivamente, è stata respinta la richiesta di nuova perizia balistica sulla cartuccia rinvenuta nell'orto della casa dei Pacciani e di nuova perizia grafica sulle scritture a matita riportate sul retro del blocco Skizzen Brunnen, è stata respinta la richiesta di acquisizione dei verbali di indagine e dei rapporti redatti dai CC. di Firenze, Col. Terrisi, Mar. Matassino, Mar. Conciu; ancora l'imputato, in via incidentale, a mezzo dei suoi difensori, in relazione all'appello proposto dal P.M. e nei limiti di questo; l'imputato personalmente ha fatto pervenire al giudice d'appello memoria scritta, da lui non notificata alle altre parti, con la quale sembra chiedere la rimessione del processo ad altra sede (la memoria e gli atti relativi sono stati trasmessi alla Corte di Cassazione, per le valutazioni di sua competenza), e comunque nel merito l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

Il P.M. appellante, rilevato che la motivazione del 1° giudice ripercorre quasi per intero il ragionamento della pubblica accusa nella valutazione circostanziata di tutte le risultanze del dibattimento, discostandosene soltanto nella valutazione delle emergenze relative ai fatti del 21 agosto 1968, ed inoltre richiama integralmente i molti e gravi elementi che legavano il Pacciani a quel delitto ed a quel territorio per il tramite della Bugli Miranda, e critica le sentenze emesse nel processo Mele in punto di attribuzione dell'esecuzione materiale del delitto al Mele Stefano, lamenta la contraddittorietà della motivazione stessa, li dove ritiene raggiunta la ragionevole convinzione della colpevolezza del Pacciani in ordine al delitto e nel contempo ritiene tale convinzione non sufficiente a fondare una sentenza di condanna, dato il silenzio serbato dal Pacciani, dal Mele Stefano e dal Mele Natalino. In effetti, se per espresso riconoscimento della Corte di 1° grado la prova a carico del Pacciani, per i sette dupli omicidi dal 1974 al 1985 è costituita da numerosi indizi gravi, precisi e concordanti, in assenza di ammissioni dell'imputato o di testimonianze schiaccianti di terzi, non si vede perché, per il fatto del 1968, il giudice "a quo" si sia discostato da tale ragionamento.

Le "troppe bocche cucite" non hanno fatto regredire al mero rango di prove insufficienti i numerosi elementi indiziari comuni a tutti gli otto dupli omicidi, e d'altronde non è stata giustamente valorizzata, dal giudice di I° grado, la prova emersa dalle dichiarazioni dibattimentali di Cairoli Giampaolo e Consigli Emanuela, secondo cui, per averlo riferito il guardiacaccia Bruni Gino, il Pacciani era in possesso di una pistola Beretta calibro 22 negli anni 1969-1970.

Chiede quindi, il P.M.. l'affermazione di responsabilità del Pacciani anche in ordine al duplice omicidio Lo Bianco-Locci, e la sua condanna alla pena di Giustizia. Chiede, in via istruttoria, l'acquisizione, in quanto atti irripetibili, del verbale dell'autopsia eseguita sul cadavere del Bonini e del fascicolo fotografico relativo al rinvenimento del cadavere, al fine di dimostrare le analogie tra il comportamento del Pacciani in quell'episodio ed i comportamenti dell'autore dei dupli omicidi per cui è processo, e, in ipotesi, in caso di accoglimento di tale richiesta, che sia disposta la rinnovazione parziale del dibattimento per l'espletamento di perizia collegiale, diretta a comparare le risultanze dell'autopsia eseguita sul cadavere del Bonini nel 1951 e delle autopsie eseguite sulle vittime dei dupli omicidi, e ad evidenziare le eventuali sicmificative analogie nel

"'modus operandi" dell'omicida.

Con l'atto d'appello principale, presentato dal difensore Avv. Bevacqua per l'imputato, si lamenta innanzitutto che la Corte d'Assise abbia operato in motivazione un capovolgimento del consueto sillogismo, che impone prima l'indicazione e la valutazione complessiva delle prove o degli indizi acquisiti in ordine alla responsabilità dell'imputato, e poi l'indicazione e la valutazione degli elementi marginali, quali carattere, precedenti penali dell'imputato, ed altro, che si ritengano comunque sintomatici; l'impostazione motiva della sentenza si è snodata con una caratteristica costante, tesa a valorizzare dapprima in astratto la possibilità di comparazione della persona del Pacciani con l'autore dei duplici omicidi, poi a verificarne la sua sovapponibilità, finendo per applicare in concreto la teoria del tipo d'autore, dalla quale pur ha dichiarato di voler rifuggire, e che è ripudiata da ogni sistema penale moderno.

L'appellante procede. poi, all'esame degli indizi valutati in sentenza e, iniziando dal blocco "Skizzen Brunnen", pone in evidenza che l'oggetto fu acquistato, secondo le dichiarazioni del titolare del negozio Prelle-Shop di Osnabruck ed i prezzi indicati sulle fatture acquisite, negli anni 1976-77 e comunque non oltre il 1980, e che il blocco di formato più grande, prodotto da Meyer Heidemarie, recante annotato sul retro il prezzo di 10,20 marchi, non poté appartenere al defunto Meyer Horst, contrariamente a quanto affermato dalla teste, dato che l'articolo già in data 21.10.83 era posto in vendita al prezzo di 10 marchi; la stessa Mever Heidemarie inizialmente, sentita telefonicamente, aveva fornito una notizia incerta e "de relato" circa i luoghi di acquisto del materiale da disegno da parte del fratello; alcuni fogli del blocco presentano scritture di pugno dell'imputato, relative a circostanze verificatesi tra il luglio 1980 ed il dicembre 1981, puntualmente riscontrate in dibattimento, ed è assolutamente illogica l'ipotesi che le scritte siano state apposte "a posteriori" dal Pacciani per ingannare la Polizia; il Mever usava portare con sé nei viaggi all'estero materiale fotografico e non blocchi da disegno; è illogico che l'omicida dei tedeschi sottraesse un blocco da disegno ed un portasapone, ed ignorasse macchine fotografiche, denaro, e decine di altre cose più appetibili per un assassino ladro.

Circa il portasapone, i congiunti delle vittime inizialmente avevano dichiarato al Consolato della Repubblica Federale di Germania di non poter dare informazioni al riguardo, e dopo agli inquirenti hanno manifestato ricordi incerti; inoltre, l'oggetto non è risultato di fabbricazione tedesca. In ordine alla cartuccia calibro 22 rinvenuta nell'orto dell'abitazione del Pacciani, l'appellante censura in primo luogo l'operato dei penti Spampinato e Benedetti, i quali hanno proceduto a comparazioni solo fra l'impronta di spallamento rilevata su detta cartuccia quelle rilevate sui bossoli repertati, e non anche fra le rispettive impronte ripetitivi presenti, e sono incorsi in una vera e propria aberrazione logica, negando che l'impronta a forma lenticolare, presente qualche decimo di millimetro sopra il collarino del bossolo di detta cartuccia, sia attribuibile all'estrattore dell'arina in cui la cartuccia stessa è stata incamerata, per essere essa molto più larga dell'impronta lasciata dall'estrattore sui bossoli repertati: in tal modo dando per scontato il presupposto che la cartuccia sia stata incamerata proprio nella pistola omicida, mentre è proprio tale circostanza l'oggetto della prova. Se l'impronta in questione ha forma e localizzazione corrispondenti a quelle tipiche dell'estrattore, i periti dovevano o attribuirla a tale organo o indicarne la diversa origine, e, nella prima ipotesi se ne doveva concludere che, data la larghezza ben maggiore dell'impronta, la cartuccia non era stata incamerata nell'arma omicida. S'impone, pertanto, un nuovo accertamento peritale, per individuare l'esatta natura di quell'impronta.

Critica, poi, l'appellante il giudizio di identità, cui è pervenuta la Corte di I° grado in ordine alla cosiddetta impronta di spallamento, rilevando che anche i periti non sono riusciti a forinulare un indizio di certezza all'esito delle comparazioni, e che dal punto di vista scientifico le microstrie in sé considerate non significano nulla, se non presenti in gruppi

formati ciascuno da almeno quattro elementi, accompagnati sempre dalle tre impronte primarie di percussione, estrazione ed espulsione. In realtà, le microstrie su cartuccia inesplosa non possono compararsi con quelle presenti su bossoli di munizioni esplose, per le deformazioni prodotte sul metallo e sulle impronte dall'elevata temperatura conseguente allo sparo, e per la sovrapposizione di altre impronte connesse allo sparo.

Pone, poi, l'accento l'appellante sulla singolarità delle circostanze del rinvenimento della cartuccia nell'orto del Pacciani (scintillio metallico, prodottosi da un corpo cilindrico interamente ricoperto di terriccio, in un'ora crepuscolare di un giorno piovoso), e, sull'insussistenza di spiegazioni plausibili in ordine alle circostanze nelle quali la cartuccia può essere finita in quel paletto.

Rilevata l'inconsistenza, sul piano probatorio, dell'asta guidamolla inviata dall'anonimo, l'appellante passa ad esaminare le prove testimoniali, ed innanzitutto sostiene l'inattendibilità del teste Nesi in generale e con particolare riguardo alla riferita circostanza dell'avvistamento del Pacciani all'incrocio tra Via deali Scopeti e Via di Faltignano; rimarca l'assurdità logica della ricostruzione operata dal primo giudice, secondo cui il Pacciani, la sera dell'8 settembre 1985, diretto a commettere l'omicidio dei francesi attenduti sulla piazzola degli Scopeti, avrebbe posteggiato la sua auto Ford Fiesta sulla Via di Faltignano anziché sulla Via degli Scopeti, avrebbe compiuto nel bosco un percorso di un'ora, un'ora e un quarto per arrivare alla piazzola, avrebbe compiuto il duplice omicidio e le escissioni sulla Mauriot, sarebbe tornato indietro per lo stesso percorso impiegando un'altra ora, ora ed un quarto, avrebbe ripreso l'auto, e si sarebbe diretto a Mercatale, transitando per il suddetto incrocio ad un'ora compresa tra le 21,30 e le 22,30; rimarca che, anche a voler dare credito al Nesi, l'auto da questi vista all'incrocio aveva colore amarantino o rossiccio, mentre la Ford Fiesta del Pacciani era di colore bianco.

Critica l'appellante, siccome infarcite di contraddizioni, imprecisioni e perplessità, la deposizione del teste Bevilacqua, e quella del teste Iacovacci; osserva, quanto alla deposizione del teste Buiani, che l'uomo "distinto" e "snello", visto alla guida della Ford Fiesta sulla Via degli Scopeti, non poteva essere il Pacciani, tozzo e grasso; critica l'attendibilità dei testi Pierini e Bandinelli, i quali, abbagliati dalla luce della pila del guardone, non poterono vederlo in faccia; rileva che lo Iandelli ha smentito l'avvenuto riconoscimento del Pacciani attribuitogli dai testi Caioli e Lotti; rileva ancora che le deposizioni dei testi "de relato" Cairoli e Consigli non sono state confortate e anzi sono state smentite dal teste Bruni, circa il possesso da parte del Pacciani di una pistola semiautomatica Beretta calibro 22 serie 70. Osserva poi, quanto all'alibi fornito dal Pacciani in relazione all'omicidio dei francesi, che esso non può ritenersi fallito e tantomeno falso, dato che la Pacciani Rosanna l'ha sostanzialmente confermato, ed indirettamente il Fantoni stesso l'ha confermato, riferendo del racconto fattogli dopo pochi giorni dal Pacciani circa la Festa dell'Unità a Cerbaia ed il guasto alla sua auto. Né può ritenersi certa la data della morte dei francesi, fissata dai periti Bonelli e Cafaro tra la domenica 8 ed il lunedì 9 settembre 1985, sia perché i periti di Modena hanno collocato l'epoca della morte fra il sabato 7 e la domenica 8 settembre, sia perché i testi sentiti sulla circostanza che la Mauriot fu vista in un bar la mattina della domenica sono apparsi o incerti (il Bonciani ed il Borsi) o di dubbia genuinità (il Buonaguidi). Va, pertanto, disposta la rinnovazione del dibattimento, per l'espletamento di una perizia collegiale, diretta ad accertare in via conclusiva la data della morte dei francesi.

Sottolinea l'appellante la particolare perizia dell'omicida nell'escindere il lembo di seno della Mauriot (il lembo fu staccato dalla parte interna del tessuto mammellare, e cioè dalla parte adiposa e da quella ghiandolare, che meglio si sarebbero prestate alla comparazione e quindi all'identificazione), e l'insussistenza nel Pacciani di nozioni così specifiche: nonché il carattere di sfida di quel macabro invio, e del successivo invio ai magistrati della Procura della Repubblica di Firenze, Fleury, Canessa e

Vigna, di lettere contenenti ciascuna un dito di un guanto di gomma ed un proiettile, delle quali lettere chiede l'acquisizione unicamente al contenuto ed alle relazioni tecniche. Rileva l'inidoneità della deposizione del Longo a dimostrare che il Pacciani si trovasse in auto sulla superstrada Siena-Firenze, verso la mezzanotte di domenica 8 settembre 1985. Osserva, poi, l'appellante che non v'è alcuna prova della frequentazione o almeno della conoscenza, da parte del Pacciani, delle località di Lastra a Signa, Scandicci e Calenzano, ove rispettivamente furono commessi il fatto del 1968 ed i due fatti del 1981, con riferimento alle epoche dei fatti stessi; v'è prova di un solo contatto con la Bugli Miranda, non in Lastra a Signa, ma in Rincine di Londa nel 1969.

Quanto all'altezza del c.d. "mostro" l'appellante osserva che i periti di Modena l'hanno fissata in oltre metri 1,80, sia sulla base dell'altezza dei fori di proiettile rilevati sulle fiancate del pulmino del Meyer, sia sulla base di due impronte di spolveratura rilevate sulla fiancata destra dell'auto Panda dello Stefanacci: dato incompatibile con la statura del Pacciani, tant'è che la Corte ha ipotizzato la presenza di un complice. Ma, così operando, il I° Giudice ha compiuto un'inconcepibile violazione dell'obbligo di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto, dato che all'imputato non è stato mai contestato il concorso con altre persone.

L'appellante richiama, poi, tutte le valutazioni che i periti medici-legali hanno espresso, circa l'eccezionale abilità dell'omicida, relativamente al fatto Foggi-De Nuccio, nell'uso dell'attrrezzo tagliente per mettere a nudo la regione pubica del cadavere della De Nuccio e per attuarvi le riscontrate mutilazioni e circa l'abilità tecnica dell'omicida nell'operare le escissioni di pube e vagina nel settimo ed ottavo caso.

Relativamente al duplice omicidio di Lastra a Signa, l'appellante ribadisce che nulla lega il Pacciani a quel territorio in quell'epoca, e che nessuno ha mai dichiarato di aver visto il Pacciani in Lastra a Signa.

Conclude, l'appellante, chiedendo il proscioglimento del Pacciani da tutti gli addebiti penali e la revoca delle statuizioni civili; indica una serie di prove illegittimamente acquisite, e quindi inutilizzabili, per violazione delle norme di cui agli artt. 187, 191 C.P.P.; chiede che, in via di rinnovazione parziale del dibattimento, vengano disposte nuova perizia balistica sulla cartuccia rinvenuta nell'orto del Pacciani e su tutti gli altri reperti balistici aderenti agli omicidi, nuova perizia grafica sulle cifre vergate a matita sul retro del blocco Skizzen-Brunnen, nuova perizia medico-legale per accertare la data della morte dei due francesi, e che inoltre vengano acquisiti documenti vari già offerti dalla difesa, nonché i verbali di indagine ed i rapporti provenienti dai CC. di Firenze, Col. Torrisi, Mar. Matassino, Mar. Congiu.

Con l'atto d'appello presentato dal difensore Avv. Fioravanti, si ribadiscono le censure all'impostazione della sentenza, in quanto definisce a priori un quadro di compatibilità, e vi fa rientrare il Pacciani, il quale invece ha caratteristiche fisiche e psichiche del tutto inconciliabili con il c.d. "mostro"; né soccorre l'accusa il criterio della territorialità, perché appare logica l'ipotesi che il c.d. "mostro" abbia colpito in luoghi distanti dal suo abituale luogo di dimora o di lavoro, e che quindi, avendo colpito nelle zone a nord-est, sud, sud-ovest di Firenze, risieda e lavori in zone a sud-est o est di Firenze. Si lamenta, poi, l'iter attraverso cui prima gli investigatori e poi la Corte sono pervenuti ad individuare nel Pacciani il c.d. "mostro" (lettere anonime, e ricerche a mezzo di computer), e si pone in particolare l'accento sull'influenza preponderante esercitata, sulle indagini ed anche sul convincimento del I° giudice, dalle tesi preconstituite e prevenute degli investigatori della cosiddetta S.A.M. (squadra antimostro), e soprattutto del dirigente della S.A.M. dott. Ruggero Perugini; questi ha persino scritto un libro "Un uomo quasi normale" sulle indagini relative al c.d. "mostro", ed è venuto a deporre dinanzi alla Corte d'Assise negli stessi giorni in cui il libro veniva pubblicato, ed il contenuto del libro e le dichiarazioni dibattimentali del teste hanno sistematicamente seguito il filo conduttore della tesi d'accusa, incentrata sul tipo d'autore.

Si chiede, poi, la rinnovazione del dibattimento, per l'effettuazione di

nuove perizie balistica e grafica, e per la nuova escussione di tutti i testi citati dall'accusa e di quelli indicati dalla difesa e non ammessi. Si criticano le modalità di assunzione dei testi in dibattimento, ed in particolare le domande suggestive, le domande che hanno suggerito le risposte, e le domande non pertinenti alle imputazioni. Si censurano di falsità le dichiarazioni del teste Nesi Lorenzo, richiamato a deporre dopo che nella prima deposizione non aveva fatto alcun cenno alla circostanza dell'avvistamento del Pacciani la domenica 8 settembre 1985. Si sollevano dubbi sulle modalità di rinvenimento della cartuccia nell'orto del Pacciani. Si critica l'attendibilità dei testi Bevilacqua, Iacovacci, Longo, Pierini ed Acomanni. Si contesta l'assunto della costante mendacità del Pacciani. Si nega che la matrice, dei duplici omicidi possa ravisarsi nel fatto del 1951 (omicidio Bonini) che nacque da un impulso momentaneo e in un'occasione eccezionale, e si sottolinea in particolare la diversità del "modus operandi". Si lamenta che la valutazione degli indizi, né gravi, né precisi, né concordanti, sia stata pregiudicata dal preconstituito tipo d'autore, tanto che la Corte ha espresso un convincimento di colpevolezza del Pacciani già alla pagina 135 della sentenza.

Si conclude con richiesta nel merito di assoluzione da tutti gli addebiti.

Con gli atti d'appello incidentale, i difensori dell'imputato Avv. Bevacqua e Avv. Fioravanti lamentano che il giudice di 1° grado abbia tentato di affievolire l'inequivoca portata accusatoria nei confronti del Mele Stefano delle circostanze già valorizzate dai giudici del processo Mele, fino a spostare arbitrariamente la presenza del Mele sul luogo del delitto a pochi attimi dopo la consumazione del duplice omicidio, ed a legare il Pacciani a quel fatto semplicemente perché all'epoca risiedeva in Lastra a Signa la Bugli Miranda; non è emersa alcuna prova, infatti, della presenza del Pacciani in Lastra a Signa, né del collegamento o della semplice conoscenza tra il Pacciani ed il Mele Stefano o altri del c.d. "clan dei sardi". né di contatti fra il Pacciani e la Bugli oltre a quello del 1969 in Rincine di Londa; per contro, la verità risiede, oltre che nelle risultanze già valutate dai giudici del processo Mele nei confronti del Mele Stefano, nelle circostanze emergenti, a carico di personaggi del c.d. "clan dei sardi", dal rapporto redatto all'epoca dal Colonnello dei CC. Torrisi e dalle deposizioni dibattimentali rese da vari ufficiali di P.G. nel processo Mele.

Chiedono quindi, in via di rinnovazione parziale del dibattimento, l'audizione del Col. Torrisi e dei suoi collaboratori Mar. Congiu e Mar. Matassino. Rilevano, poi, l'inammissibilità per carenza di interesse dell'impugnazione proposta dal P.M., avverso l'ordinanza della Corte d'Assise di Firenze in data 15.7.1994 con la quale è stata respinta la richiesta del P.M. stesso di acquisizione di atti del fascicolo processuale riguardante l'omicidio Bonini dato che il provvedimento non avrebbe potuto in alcun modo influenzare il convincimento del giudice "a quo".

Concludono, quindi, con richiesta di rigetto dell'impugnazione del P.M. avverso la sentenza, nel capo relativo all'assoluzione, e con richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione del P.M. avverso la suddetta ordinanza.

Con motivi nuovi, tempestivamente depositati ai sensi dell'art. 585 comma 4° C.P.P.. i due difensori dell'imputato ripropongono ed ampliano gli argomenti già esposti, e l'Avv. Bevacqua solleva "ex novo" una questione di natura processuale. L'Avv. Fioravanti, con il primo motivo nuovo, ribadisce l'assunto della carenza di motivazione della sentenza impugnata, chiaramente viziata dalla prefigurazione di un "tipo d'autore" nel quale si è ricondotto il Pacciani. Con il secondo motivo, ribadisce l'assunto della nullità, inattendibilità e parzialità di tutte le perizie balistiche, e ne chiede la rinnovazione, osservando in particolare che i criteri adottati dai periti nel procedere agli esperimenti con pistole ed alle comparazioni delle tracce sono viziati da un'atteggiamento mentale di origine, dato che i periti, impiegando proprio e soltanto tre pistole Beretta della serie 70, hanno precluso "a priori" la possibilità che la cartuccia sequestrata al Pacciani sia stata introdotta in un'altra pistola di qualunque altra marca o modello, e, di fronte a comparazioni di dubbio esito, hanno concluso per una generica "buona

identità", concetto che non ha nulla di scientifico e non dà alcuna certezza; lamenta che la cartuccia sequestrata sia stata scaricata e sezionata, in violazione del diritto di difesa; lamenta il carattere approssimativo della perizia Mei, circa la durata dell'interramento della cartuccia. Con il terzo motivo, traccia una serie di "tipi d'autore" incompatibili con il Pacciani. Con il quarto motivo, chiede la rinnovazione parziale del dibattimento sulla circostanza dell'essere stato trovato nel luogo dell'omicidio dei francesi un fazzoletto recante tracce di sangue, di gruppo sanguigno diverso da quelli rispettivi dei due francesi uccisi.

L'Avv. Bevacqua ribadisce le critiche all'impugnata sentenza, in punto di prefigurato "tipo d'autore", nel quale peraltro non può. fgrsi rientrare il Pacciani per le sue caratteristiche fisiche e psichiche, ed in punto di carenza degli accertamenti balistici, ed eccepisce l'improcedibilità dell'azione penale nei confronti del Pacciani per asserita violazione dell'art. 414 C.P.P.: infatti, il procedimento definito con la sentenza istruttoria di proscioglimento del G.I. dott. Rotella in data 13.12.1989, nei confronti di Vinci Francesco e di altri imputati, deve intendersi unico e ricomprensibile anche la posizione del Pacciani, divenuto persona sottoposta ad indagine per i duplici omicidi del c.d. "mostro" in forza di iscrizione nell'apposito registro l'1.7.1991; poiché l'art. 232 delle norme transitorie del nuovo C.P.P. equipara la sentenza istruttoria emessa ai sensi del codice abrogato, il provvedimento di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere pronunciati ai sensi del nuovo C.P.P., e la sentenza del G.I. succitata è da intendersi come provvedimento di archiviazione per essere ignoto l'autore dei reati, e poiché l'attività di indagine nei confronti del Pacciani ricade nella disciplina del nuovo C.P.P. al sensi dell'art. 241 delle norme transitorie del nuovo C.P.P., il P.M. avrebbe dovuto richiedere al G.I.P. l'autorizzazione alla riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 C.P.P., nei confronti della nuova persona indicata come possibile autore dei reati, ed invece non l'ha fatto. Né può dubitarsi che si tratti di un unico procedimento, dal momento che nei confronti del Pacciani è stata utilizzata gran parte delle risultanze investigative del procedimento conclusosi nel 1989.

Nel dibattimento d'appello, iniziatosi il 29.1.1996, si è proceduto in assenza dell'imputato, rinunciante a comparire.

Si è proceduto alla relazione della causa. Quindi la difesa dell'imputato ha avanzato istanza di rimessione in libertà o di concessione degli arresti domiciliari; le parti civili difese dagli Avv. Santoni Franchetti e Colao hanno avanzato richieste di rinnovazione del dibattimento ai sensi, dell'art. 603 comma 3° C.P.P.; la difesa dell'imputato si è opposta a tali richieste, nonché a quelle di rinnovazioni del dibattimento avanzate dal P.G. con l'atto di appello, ed ha insistito affinché venga disposta nuova perizia balistica limitatamente al punto dell'accertamento della natura dell'impronta localizzata qualche decimo di millimetro sopra il collarino del bossolo della cartuccia rinvenuta nell'orto del Pacciani.

La Corte, con ordinanza dell'1.2.1996, ha dichiarato inammissibile l'istanza di rimessione in libertà o di concessione degli arresti domiciliari, stante la pendenza dinanzi ad altro giudice di un procedimento avente l'identico oggetto; ha riservato ogni pronuncia sulle questioni riguardanti la rinnovazione del dibattimento all'esito della discussione, alla quale ha disposto farsi luogo. A partire dall'udienza del 5.2.1996, le parti hanno formulato ed illustrato le rispettive conclusioni. Nell'udienza del 13.2.1996, il P. G. ha preso la parola in sede di replica, e nell'ambito della replica ha avanzato richiesta di interruzione della discussione ai sensi dell'art. 523 comma 6° C.P.P., nei termini che si specificheranno nella parte motiva; le altre parti hanno formulato le rispettive repliche; infine, esaurita la discussione, il Presidente ha dichiarato chiuso il dibattimento, e la Corte si è ritirata in camera di consiglio per deliberare.

Motivi della decisione

E' necessario, in primo luogo, rilevare che nell'udienza del 13-2-1996, nella fase della discussione, dopo che il P.G., i difensori delle parti civili, ed i difensori dell'imputato avevano formulato ed illustrato le rispettive conclusioni, il P.G. ha preso la parola in sede di replica, ed ha avanzato richiesta di interruzione della discussione ai sensi dell'art.523 comma 6° C.P.P.

La richiesta è astrattamente proponibile, perché avanzata prima che fosse esaurita la discussione e che quindi il Presidente della Corte dichiarasse chiuso il dibattimento ai sensi dell'art. 524 C.P.P.: ma, così come formulata, esula da ogni previsione del codice di rito. Invero, la norma di cui all'art. 523 comma 6° C.P.P. è applicabile nel giudizio d'appello, come tutte, le altre norme che disciplinano lo svolgimento della discussione finale nell'ambito di previsione dell'art. 523 C.P.P., perché il rinvio generale operato dall'art. 598 C.P.P. alle "disposizioni relative al giudizio di primo grado" comprende anche le regole sulla discussione finale (v. Relazione al Progetto Preliminare, pagina 130); trattasi di un istituto di carattere eccezionale, ancor più della rinnovazione del dibattimento nel giudizio d'appello, disciplinata dall'art.603 C.P.P. come eccezione alla presunzione di completezza dell'indagine istruttoria svolta nel giudizio di primo grado ed al principio di oralità nel secondo grado, in quanto postula la sopravvenuta impossibilità giuridica per le parti di dedurre nuove prove una volta iniziata la discussione, ed è circoscritta alla possibilità di fatto di stimolare il potere d'ufficio del giudice di ammettere nuove prove, in caso di assoluta necessità, nella fase della discussione stessa (v. Relazione al Progetto Preliminare, pagina 193).

Il punto è che la richiesta formulata dal P.G. non si inquadra nello schema normativo dell'art.523 comma 6° C.P.P., né in alcun altro schema normativo. Il P.G., informata la Corte che nella tarda serata del giorno precedente all'udienza era stato tratto in arresto certo Vanni Mario, in forza di ordinanza di custodia cautelare del G.I.P. di Firenze emessa nell'ambito di indagini preliminari concernenti i cosiddetti "complici" del cosiddetto "mostro", ha riferito che nell'ordinanza si fa menzione di quattro testi, dei quali due sarebbero stati presenti nella zona e nel momento dell'omicidio dei due francesi: testi i cui nomi sono stati segretati, in forza di apposito decreto, ed indicati come alfa, beta, gamma, delta, per esigenze di sicurezza personale dei testi medesimi e per esigenze cautelari. Ha chiesto, quindi, l'interruzione della discussione, in attesa che la Procura della Repubblica di Firenze proceda alla desegretazione (presumibilmente entro la settimana in corso). Ma - osserva questa Corte- l'esercizio della giurisdizione nell'ambito di ciascun processo è regolato, nei suoi tempi e nelle sue modalità, dalle norme del codice di rito , e non da un organo inquirente che esternamente al processo procede per fatti asseritamente connessi, per giunta in fase di indagini preliminari e quindi prima che sia varcata la soglia dell'esercizio dell'azione penale. Ed allora, non si è neppure in presenza di una richiesta ex art.523 C.P.P. da delibare nel merito, ma soltanto in presenza di un'inammissibile richiesta di interrompere il corso della giurisdizione, per dare tempo alla Procura della Repubblica succitata di togliere il segreto su dichiarazioni raccolte in una sede non giurisdizionale, ed al P.G. di udienza di dedurre prove nuove dinanzi alla Corte nel senso tecnico-giuridico della parola: ossia prove articolate mediante l'indicazione nominativa di testi e l'indicazione di fatti specifici sui quali esaminare i testi.

In difetto di una formulazione di prove nei predetti termini, questa Corte non è posta nemmeno in grado di esercitare eventuali poteri istruttori in via residuale, e d'altra parte essa già dispone di tutti gli elementi per decidere allo stato degli atti sui fatti, quali contestati, come si esporrà diffusamente in prosieguo di motivazione.

D'altronde non si comprende, sulla base della richiesta formulata dal P.G., perché sia stato lasciato ancora formalmente operante, la mattina del 13-2-1996, l'obbligo del segreto, relativamente ai nominativi dei testi, sugli atti di indagine compiuti nella suddetta sede non giurisdizionale dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria. Invero, già la sera del 12-

2-1996 il Vanni ha avuto conoscenza del contenuto degli atti stessi attraverso la notifica dell'ordinanza di custodia cautelare, e già nella giornata del 13-2-1996, dopo la chiusura del dibattimento e dopo la decisione, i nomi dei testi sono filtrati attraverso le maglie molto larghe di un segreto molto poco ermetico. Inoltre, in base all'art.329 comma 2° C.P.P., il pubblico ministero avrebbe potuto consentire con decreto motivato la pubblicazione di atti, in deroga a quanto previsto dall'art. 114 C.P.P., ritenendolo necessario per la prosecuzione delle indagini. Se quell'Ufficio ha lasciato, invece, che continuasse ad operare formalmente il segreto sui nominativi dei testi, si da rendere impossibile l'accoglimento della richiesta del P.G. da parte di questa Corte, evidentemente esso ha operato in un suo ambito discrezionale che si sottrae a valutazioni negative o positive in questa sede, e non compete a questa Corte lo stabilire se si sia voluto evitare l'esame dei testi nella pienezza di un contraddittorio in dibattimento.

Va, a questo punto, esaminata la questione di improcedibilità dell'azione penale per violazione dell'art. 414 C.P., sollevata dal difensore dell'imputato avv. Bevacqua nell'ambito dei motivi nuovi.

L'impugnazione proposta con lo specifico motivo nuovo è inarrimissibile, e comunque infondata. Secondo l'indirizzo nettamente prevalente della Suprema Corte, contraddetto soltanto da due pronunce isolate, i "motivi nuovi" che possono essere presentati dalla parte che ha proposto l'impugnazione fino al quindicesimo giorno precedente l'udienza di trattazione del gravame, in base all'art. 585 comma 4° C.P.P. ed all'art. 167 disp.att. C.P.P., debbono consistere in ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto e deeli elementi di fatto che sorreggono le richieste rivolte al giudice dell'impugnazione, sempre nei limiti dei capi o punti della decisione oggetto del gravame. In altri termini, con i "motivi nuovi" non possono impugnarsi parti del provvedimento gravato, che non sono state oggetto della primitiva impugnazione, e non si puo introdurre un "thema decidendum" diverso da quello inizialmente devoluto. Altrimenti opinando, infatti, verrebbero frustrati i termini prescritti dall'art. 585 C.P.P. per la proposizione dell'impugnazione, la cui inosservanza è sanzionata con l'inammissibilità del gravame (Sez. 6°, 15-1-1993; Sez. 5°, 193-1993; Sez. 1°, 4-2-1994; Sez. 5°, 16-3-1994; Sez. 1°, 1-2-1995; Sez. 6°, 187-1995; Sez. 1°, 8-8-1995; Sez 1°, 8-9-1995; Sez. 1°, 11-9-1995; contra Sez. 6°, 15-2-1995; Sez. 6°, 17-5-1995). Peraltro, anche a voler inquadrare la questione sotto il profilo dell'inutilizzabilità di prove illegittimamente acquisite, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ex art. 191 cpv. C.P.P., oppure sotto il profilo dell'improcedibilità dell'azione penale, parimenti rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ex art. 129 comma 1° C.P.P., essa questione è palesernente infondata. Il procedimento nei confronti di Vinci Salvatore e di altri è stato definito con sentenza istruttoria di proscioglimento del G.I. di Firenze in data 13-12-1989, pronunciata con formula "per non aver commesso il fatto", e mai revocata ex art. 243 disp. trans. C.P.P.; il procedimento non ricomprendeva affatto la posizione del Pacciani, nei cui confronti non era stata ancora adottata alcuna iniziativa processuale relativamente ai delitti del c.d. "mostro". Circa un mese prima, il 16-11-1989, si era instaurato per gli stessi fatti procedimento contro ignoti. Nell'ambito di quest'ultimo, non è mai intervenuto un provvedimento di archiviazione per essere ignoti gli autori dei reati, e per contro sono intervenute sia l'autorizzazione del G.I.P. al P.M. a proseguire le indagini ai sensi dell'art. 415 C.P.P., sia le successive proroghe ai sensi dell'art. 406 C.P.P.. Né, una volta trasformatosi il procedimento contro ignoti in procedimento contro persona individuata, il Pacciani, a seguito di iscrizione del nome di questi nel registro delle notizie di reato in data 11-7-1991 ed a seguito di notificazione di informazione di garanzia in data 29-10-1991, è mai intervenuto un provvedimento di archiviazione per infondatezza della notizia di 'reato' nei confronti del Pacciani stesso, quale persona sottoposta alle indagini.

Pertanto, nell'ambito del procedimento instauratosi contro il Pacciani, il

proseguimento delle indagini nei confronti di questi da parte del P.M. non era previamente subordinato all'autorizzazione del G.I.P. ex art. 414 C.P.P., e si sono legittimamente resi utilizzabili gli atti processuali, validamente compiuti in precedenza nell'ambito del procedimento contro ignoti.

L'assunto difensivo, che pretende, in base al disposto dell'art. 232 disp. trans. C.P.P., di equiparare la succitata sentenza istruttoria di proscioglimento ad un provvedimento di archiviazione per essere ignoti gli autori dei reati, e di far descendere da ciò la necessità dell'autorizzazione del giudice al P.M. alla riapertura delle indagini ex art. 414 C.P.P., è frutto di palese distorsione o di lettura affrettata dell'art. 232 disp. trans. C.P.P. Quest'ultima norma prevede nell'ambito della Disciplina transitoria, l'equiparazione delle sentenze istruttorie di non doversi procedere emesse a norma, del codice abrogato, "nei corrispondenti casi", ai provvedimenti di archiviazione per mancanza di una condizione di procedibilità o per essere ignoto l'autore del reato, ovvero alle Sentenze di non luogo a procedere previste dal codice vigente, per la semplice ragione che il codice previgente prevedeva all'art. 378 la sentenza di non doversi procedere come sentenza di proscioglimento all'esito dell'istruttoria, contemplava al comma 1° tra i vari casi quello della mancanza di una condizione di procedibilità, ed al comma 3° la sentenza di non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato; per contro, nel codice vigente è prevista la sentenza di non luogo a procedere all'esito dell'udienza preliminare, e sia l'ipotesi della mancanza di una condizione di procedibilità sia l'ipotesi dell'essere ignoto l'autore del reato sono disciplinate come casi di archiviazione all'esito delle indagini preliminari, rispettivamente dall'art. 411 e dall'art. 415. Se, quindi, è stata emessa nel caso di specie sentenza istruttoria di proscioglimento per non aver commesso il fatto ai sensi del codice previgente, essa è da equipararsi nel codice vigente alla sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto, e non di certo al provvedimento di archiviazione, che postula il mancato esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nell'ambito della previsione dell'art. 405 comma 1° C.P.P..

La natura squisitamente indiziaria del presente processo rende necessaria una breve premessa, in ordine ai requisiti normativi degli indizi quali stabiliti nell'art. 192 c.2° C.P.P., ed allo stato della elaborazione giurisprudenziale sul punto.

L'art. 192 c.2° C.P.P. stabilisce che l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi, a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti. Insegna al riguardo la Suprema Corte: 1) che l'indizio è un fatto certo, dal quale, per inferenza logica basata su massime di comune esperienza, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare; 2) che ciascuna circostanza di gatto assumibile come indizio deve essere, innanzitutto caratterizzata dal requisito della certezza, pur non esplicitamente menzionato dall'art. 192 C.P.P., requisito che postula la verifica processuale circa la reale sussistenza, in senso storico-naturalistico della circostanza stessa, in quanto

non è consentito fondare la prova indiretta, o logica, o critica, su un fatto verosimilmente accaduto, supposto o intuito, così valorizzando inammissibilmente il mero sospetto o la personale concettura; 3) che gli indizi di colpevolezza, necessari e sufficienti ad emettere una sentenza di condanna, debbono essere gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni, dotati di capacità dimostrativa rispetto al "thema probandum", e quindi attendibili e convincenti; precisi, ossia non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, e perciò non equivoci; concordanti, ossia non contrastanti fra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi; 4) che l'apprezzamento unitario degli indizi, per la verifica della confluenza verso un'univocità indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica, la quale presuppone la previa valutazione di ciascun indizio singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale, la positività parziale o, almeno, potenziale di efficienza probatoria. Acquisita la valenza indicativa, sia pure di portata possibilistica di ciascun indizio, deve poi passarsi al

momento metodologico dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quell'univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto(v.Sez.Un.,4-6-1992; Sez.1°,8-10-1992; Sez.4°,24-31993).

Dunque, con riferimento al caso di specie, ed agli indizi considerati dal primo giudice per pervenire, all'esito di una valutazione complessiva, al convincimento di responsabilità dell'imputato, occorre verificare nella sede del gravame i seguenti punti: 1) la certezza in senso storico-naturalistico di ciascuna circostanza di fatto assunta come indizio; 2) la sussistenza in ciascun indizio di una valenza indicativa, sia pure potenziale, rispetto al fatto da provare. Solo all'esito positivo di tale verifica si potrà passare all'esame globale ed unitario di tutti gli indizi, per l'ulteriore e finale verifica della loro confluenza verso un'univocità indicativa rispetto al fatto da provare.

Seguendo l'iter percorso dalla sentenza impugnata, questa Corte rileva che il quadro di "compatibilità" o "non incompatibilità" delineato dal primo giudice, con riferimento da un lato alle caratteristiche minimali del c.d. "mostro", d'altro lato alle caratteristiche personali ed ai precedenti di vita del Pacciani, è di difficile inquadramento concettuale.

Invero, o ci si riferisce ai presupposti investigativi, attinenti alle fasi delle indagini di P.G. e delle indagini preliminari, ed in quanto tali estranei al tema della prova, da affrontare in sentenza; o ci si riferisce ad indizi verificati in Giudizio, come mostra di ritenere il primo giudice quando all'esito dell'esame del materiale indiziario, procede ad una valutazione complessiva comprensiva anche degli elementi esaminati nella prima parte della motivazione, ed allora questi avrebbero dovuto essere esaminati, in quanto indizi di contorno, dopo e non prima, in via subordinata e non in via preliminare, rispetto agli indizi direttamente attinenti alla responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascrittiali; o ci si riferisce ad elementi rilevanti solo ai fini della valutazione della personalità dell'imputato, in funzione della commisurazione della pena ex art.132 C.P., ed allora questi avrebbero dovuto essere considerati solo in sede di determinazione della sanzione, al di fuori e successivamente alla trattazione del tema della prova.

Quest'ultima ipotesi segna il limite di applicabilità, nel sistema penale italiano come in ogni altro sistema penale moderno, del cosiddetto "tipo d'autore". Com'è noto, il "tipo d'autore" è un ritratto ipotetico di carattere statistico, che, lungi dal sostituirsì al fatto, serve prima del processo ad orientare indagini generiche di P.G., e nel processo può servire, tutt'al più, come massima d'esperienza, esclusivamente in sede di repressione: ossia come criterio di valutazione della colpevolezza, della capacità a delinquere del reo, al fine di graduare la responsabilità e la pena, dovendosi trovare a livello della sanzione il punto di incontro fra la gravità del fatto e la personalità morale dell'autore.

In altri termini, il "tipo d'autore" non ha alcuna attinenza con la tematica probatoria, e nessuno può essere indiziato per corrispondenza al modello. Quindi, l'iter motivazionale che faccia precedere, al tema della prova, la verifica della corrispondenza tra il modello e l'imputato, non è corretto, e rischia di pregiudicare la successiva valutazione degli indizi. Ed il primo giudice, con il delineare il surriferito quadro di "compatibilità" o "non incompatibilità", in ben 82 pagine della motivazione, sembra proprio aver verificato la suddetta corrispondenza in via preventiva rispetto alla valutazione degli indizi, ossia aver applicato in funzione probatoria quel "tipo d'autore", dal quale pur ha dichiarato di voler rifuggire.

Ma, quand'anche voglia seguirsi l'iter motivazionale adottato dal primo giudice, e quindi voglia ripercorrersi il quadro di "compatibilità" o "non incompatibilità" tra le caratteristiche del Pacciani e quelle del c.d. "mostro", si perviene ad un risultato che non è affatto di corrispondenza né di compatibilità. Si afferma a pag.54 dell'impugnata sentenza che l'autore dei dupli omicidi non può non avere alcune connotazioni minimali: deve

essere un individuo abituato a spiare le coppie, in attesa di porre in essere l'aggressione, e che ben conosce il territorio ove si muove, ed in particolare il territorio ove le coppie sono solite appartarsi; deve essere un individuo che, all'interno di una situazione di coppia, ha come vero obiettivo la donna, sulla quale si accanisce con ferocia e rabbia, mutilandola del pube ed a volte della mammella, come per vendicarsi di un torto subito dalla donna e dalla sua sessualità; deve trattarsi di un soggetto dotato di forza, ferocia e crudeltà, e di una sessualità sconvolta ed aberrante. Occorre allora verificare- si prosegue a pag. 55- se la figura del Pacciani sia tale da far escludere "a priori" ogni possibile compatibilità con la figura dell'omicida: "perché se ciò fosse vero, se cioè il Pacciani risultasse un buon padre di famiglia dedita al lavoro e alla moglie ed ai figli, sessualmente normale dal carattere solo un po' collerico, è evidente che ogni ulteriore approfondimento saldi lui sarebbe inutile perché verrebbe meno il presupposto stesso dell'inculpazione".

La verifica è tanto più necessaria, perché il Pacciani ha pervicacemente negato di aver frequentato zone che fossero ritrovo abituale di coppie, e di essere stato egli stesso un guardone.

E' difficile cogliere il senso logico di tale impostazione. Rimanendo nell'ambito territoriale della provincia di Firenze, ove il c.d. "mostro" ha sempre agito, è ragionevole ritenere l'esistenza di un non esiguo numero di individui che non sono buoni padri di famiglia, né dediti alla moglie ed ai figli, né sessualmente normali, e che quindi potrebbero essere ritenuti non incompatibili con la figura del c.d. "mostro"; è altresì noto (le indagini hanno fatto emergere un mondo sommerso, del quale si ignoravano le dimensioni), che esiste un notevole numero di guardoni, i quali quasi sempre negano di esserlo. Ed appare, allora, evidente che numerose altre persone avrebbero potuto essere sottoposte, con esito positivo, al surriferito controllo di "non incompatibilità", oltre al Pacciani.

Vero è che il nominativo del Pacciani sortì, nel 1989, da una doppia selezione, prima di 82 nominativi di persone le quali, dopo l'omicidio dei francesi. avevano avuto a che fare con la P.G. in relazione al fatto (ed il Pacciani aveva subito, in data 19-9-1985, una perquisizione ed un esame a titolo di sommarie informazioni testimoniali da parte dei CC. di San Casciano); poi di 26 nominativi, di persone nate o residenti in Toscana, di età compresa fra i 30 e i 60 anni, che erano state ristrette in carcere dopo l'omicidio dei francesi ed erano ancora detenute nel 1989, ed avevano avuto libertà di movimento da una settimana prima, ad una settimana dopo ciascun duplice omicidio del c.d. "mostro" (pag. 25 della sentenza). Ma è altrettanto vero: 1) che quando avveniva la seconda selezione, nel 1989, attraverso il computer dell'Ufficio Elaborazione Dati del Ministero di Grazia e Giustizia, il Pacciani, nato il 7-1-1925, aveva l'età di 64 anni, e quindi il suo nominativo non avrebbe dovuto essere inserito nel campo di ricerca; 2) che il Pacciani era stato libero, dopo l'omicidio dei francesi e fino al 29-5-1987, eppure in quell'arco di tempo il c.d. "mostro" non aveva colpito, malgrado che avesse colpito dal 1981 al 1985 con cadenza annuale ed addirittura due volte nel 1981; 3) che il Pacciani era tornato libero, dopo la carcerazione per l'omicidio Bonini, nel 1964, eppure il c.d. "mostro" non aveva colpito fino al 1968, e poi, perdurando lo stato di libertà del Pacciani, aveva colpito dopo ulteriori 6 anni, nel 1974, ed ancora dopo 7 anni, nel 1981; 4) che la seconda selezione muoveva dal presupposto, molto parziale, che l'omicida non avesse più colpito dopo l'8 settembre 1985 perché ristretto in carcere, lasciando così inesplorate tutte le ipotesi alternative, dalla morte alla volontaria desistenza; 5) che la seconda selezione comprendeva pur sempre, oltre al Pacciani, 25 nominativi, relativamente ai quali gli inquirenti non hanno mai indicato le ragioni che li indussero a non indagare o a non proseguire le indagini; 6) che l'essere il Pacciani l'unico ricompreso, oltre che nella seconda, nella prima selezione, costituiva non un dato selettivo, ma un dato meramente suggestivo infatti, l'imputato era stato sentito dai Cc. nel 1985 sulla base di una lettera anonima, per sé stessa priva di valore, che neppure gli attribuiva né comunque lo ricollegava all'omicidio dei francesi; aveva subito un blando esame testimoniale ed una

blanda perquisizione; aveva fornito un alibi relativamente alla sera di domenica 8 settembre, non controllato; trascorsi 4 anni, tutto l'avrebbe portato a ritenere di non essere più sospettato né controllato.

La misura dell'inconsistenza del dato di partenza delle indagini sul Pacciani è data, "a posteriori", dall'avvenuta identificazione, di recente, dell'autore dell'anonimo, riferita dal P.G. d'udienza in sede di discussione, e dalla conseguente scoperta che si trattava di un soggetto portatore di notizie di nessun interesse, neppure potenziale, per il processo e per la posizione del Pacciani.

Si scrive nella sentenza impugnata (pagg. da 26 a 30) che il Pacciani, sortito dalle due predette selezioni, presentava dei dati potenzialmente escludenti perché reduce da un infarto miocardico, coniugato con prole e sessantenne all'epoca dell'omicidio dei francesi, che aveva richiesti all'autore notevoli prestazioni fisiche: ma l'iniziale valutazione di improbabilità era stata superata dalle risultanze degli accertamenti sui precedenti penali e sulla personalità dell'imputato. Questi era risultato ristretto in carcere dal 30 maggio 1987, con le imputazioni di maltrattamenti in famiglia e violenza carnale continuata verso le figlie, per le quali aveva riportato condanna alla pena di anni otto di reclusione con sentenza del Tribunale di Firenze, passata in giudicato; nel 1951 aveva commesso l'omicidio di Bonini Severino, sorpreso nell'atto di congiungersi con la sua fidanzata Bugli Miranda, crivellandolo di colpi con un coltello ed anche sfracellandogli il cranio con un corpo contundente; era un individuo di forza eccezionale, irascibile e violento, temuto da tutti; teneva in totale soggezione moglie e figlie; aveva sempre avuto disponibilità di armi da fuoco, e dimestichezza con esse; era nato in Mugello, aveva risieduto e lavorato in varie località di quel territorio fino al 22-12-1970, e nel Mugello, non lontano dai vari luoghi ove il Pacciani aveva di volta in volta abitato, erano stati commessi i duplici omicidi del 1974 e del 1984; comunque il c.d. "mostro" mostrava di sentirsi a suo agio nel territorio della provincia di Firenze, per averci forse vissuto o lavorato.

Orbene, se quelle suesposte furono le ragioni che indussero gli inquirenti a vincere le iniziali perplessità nei riguardi del Pacciani, ed a proseguire le indagini nei suoi confronti, v'è da osservare che esse privilegiarono un indirizzo investigativo non compatibile con la figura del c.d. "mostro". I dati relativi alla forza fisica, al carattere violento, ed alla disponibilità di armi da fuoco erano del tutto generici e non caratterizzanti, e tutti gli altri dati portavano in una direzione diversa. Giusta la ricostruzione del fatto operata nella sentenza della Corte d'Assise (acquisita in copia), l'omicidio del 1951 era stato un delitto d'impeto, commesso con mezzi esecutivi non preordinati, quali un coltello ed un corpo contundente mai individuato; aveva avuto come unico movente la gelosia; già in quel contesto il Pacciani: aveva manifestato una sessualità animalesca ma comunque diretta a possedere la donna, congiungendosi carnalmente con la Bugli nei pressi del cadavere ancora caldo del Bonini. Gli scellerati abusi sessuali, commessi dal Pacciani per circa 10 anni sulle figlie, parimenti esprimevano una sessualità animalesca, oltre che una profonda degenerazione morale, dirette comunque, l'una e l'altra all'accoppiamento con l'altro sesso. Inoltre, il Pacciani era da sempre conosciuto come un ubriacone, un collerico, un impulsivo ed un attaccabrighe. Per contro il c.d. "mostro", come mostravano la natura e le modalità dei fatti, e come avevano chiaramente esposto i periti criminologi di Modena, era un omicida del tipo sadico-sessuale, che traeva il proprio piacere sessuale dall'uccidere e dall'incrudelire sulle vittime, e difficilmente era in grado di avere rapporti sessuali normali; era un lucido e freddo esecutore; era ben mimetizzato nel contesto sociale, e quindi si sarebbe guardato bene dall'esporsi con gesti di violenza plateali o con altre intemperanze.

Quanto al c.d. "elemento di territorialità", va subito detto che esso aveva un'unica e ridotta valenza, nel senso di far comprendere che il c.d. "mostro" operava nel territorio della provincia di Firenze, probabilmente perché lo conosceva, sapeva percorrerlo, sapeva dove si appartavano le coppie, sapeva come allontanarsi speditamente dopo il misfatto. Ma per il resto non si

individuava un filo conduttore, in senso spaziale o in senso temporale; nel 1968 l'omicida aveva colpito in località Castelletti di Signa, ad ovest di Firenze; poi aveva lasciato trascorrere 6 anni, e nel 1974 aveva colpito in località Fontanine di Rabatta di Borgo San Lorenzo, a nord-est di Firenze; poi aveva lasciato trascorrere 7 anni, e nel 1981 aveva colpito prima in località Mosciano di Scandicci, a sud-ovest di Firenze, poi in località Travalle di Calenzano, a nord-ovest di Firenze; nel 1982 e nel 1983 aveva colpito in località situate entrambe a sud-ovest di Firenze, Bacciano di Montespertoli e Giogoli di Scandicci, ma nel 1984 era tornato a colpire nel Mugello, a nord-est di Firenze, in località Boschetta di Vicchio; infine nel 1985, aveva colpito in località San Casciano Val di Pesa, a sud di Firenze. Era quindi evidente l'impossibilità di collocare l'omicida, nel tempo, in zone specifiche del territorio della provincia di Firenze, in relazione a luoghi ipotetici di residenza o di lavoro.

Si può, allora, pervenire ad una prima conclusione: che nel 1989 il nominativo del Pacciani prima emergeva come una delle 26 persone sulle quali era opportuno indagare, poi sembrava dover essere accantonato per una serie di controindicazioni, poi tornava ad essere preso in considerazione sulla base di elementi estranei o non significativi rispetto alla tipologia del c.d. "mostro".

Iniziando il controllo di "non incompatibilità", la Corte di primo grado prende in esame da pag. 55 le anormali abitudini sessuali del Pacciani, che faceva il guardone, teneva in casa riviste pornografiche, sottoponeva le figlie ad ogni forma di abuso sessuale, e ne conclude a pag. 80 che è emerso un quadro genericamente definibile di anormalità sessuale, "il che rende la figura del Pacciani sicuramente non incompatibile con quella dell'autore dei delitti, la cui devianza sessuale non ha certo necessità di particolari esplicazioni"; né il giudizio di anormalità sessuale può venir meno alla stregua della considerazione difensiva che il Pacciani aveva rapporti, oltre che con la moglie e la Sperduto, con le figlie, perché "è comunque errato parlare di iposessualità e di ipersessualità facendo valutazioni quantitative della sessualità. In realtà, l'individuo che, nell'avere un rapporto sessuale con una persona di sesso diverso, anziché andare alla ricerca di un rapporto simmetrico, cioè di una persona pari con la quale confrontarsi direttamente, cerca un rapporto asimmetrico, cioè con una persona meno dotata e sulla quale può avere un certo ascendente, manifesta, con tale difficoltà di confrontarsi, di cercare un partner, una situazione non di iperma di iposessualità: in via generale, dunque, l'avere il padre rapporti con le figlie non è espressione di ipersessualità, anzi è la riprova del contrario" (pagg. 81-82).

Rileva questa Corte che il primo giudice, con il ricomprendere in un generico quadro di anormalità sessuale il Pacciani e l'autore degli omicidi e con il soffermarsi sulla questione della ipersessualità o iposessualità mostra di non aver proprio colto la tremenda peculiarità, in senso criminologico, della figura del c.d. "mostro". Qui non si tratta di assecondare le suggestioni popolari e la leggenda del "chirurgo folle" giustamente deprecate dal primo giudice a pag. 43, ma di privilegiare i dati fattuali e le valutazioni criminologiche. Ed in tal senso la perizia criminologica dei periti di Modena, opinabile quando si addentra nella valutazione dell'altezza dell'omicida sulla base di elementi di fatto errati (posizione dei due tedeschi all'interno del furgone durante gli spari: v. pag. 289 della sentenza), è attentamente da seguirsi quando si basa sugli elementi di fatto reali emergenti daeli accertamenti di P.G., medico-legali e balistici, quando richiama la letteratura scientifica in tema di "lustmord" (omicidio per soddisfare un proprio impulso sessuale in modo abnorme), e quando definisce le fattispecie di perversione sessuale, ed infine quando inquadra in una di tali fattispecie il c.d. "mostro".

Dunque, dicesi "sadismo" la perversione, caratterizzata dal condizionamento del piacere sessuale alla sofferenza prodotta ad un'altra persona, mediante umiliazioni, crudeltà, percosse, lesioni; dicesi "feticismo" la perversione nella quale l'interesse sessuale è assorbito da un oggetto o da una parte del corpo, la cui manipolazione o il cui possesso possono divenire l'unica fonte

di gratificazione sessuale; dicesi "sado-feticismo" la perversione derivante dalla connessione tra azioni sadiche ed aspetti feticistici; dicesi "voyeurismo" la perversione consistente nel condizionamento dell'eccitazione sessuale all'assistere all'accoppiamento di altri, e caratterizzata soprattutto dalla passività del soggetto nella situazione-stimolo; quest'ultima perversione contiene in sé aspetti sadici latenti, che possono divenire manifesti.

Alla luce di tali definizioni criminologiche, appaiono legittime le conclusioni dei periti, secondo le quali le modalità di esecuzione dei delitti a partire dal fatto del 1974 contraddicono l'ipotesi del mero "voyeur": sia perché il compimento di un duplice atto omicidiario, caratterizzato da elevata carica sadico-aggressiva mal si concilia con la struttura psicologica del "voyeur", connotata essenzialmente da passività e dal trarre soddisfazione nell'azione del guardare senza essere visti; sia perché in cinque dei sette casi a partire dal 1974, vale a dire tutti i casi di aggressione a coppia eterosessuale esclusa forse la coppia dei francesi (dei quali si sa che erano nudi e non si sa in quale atteggiamento), l'omicida ha agito durante i preliminari d'amore della coppia, nella fase della svestizione, per impedire il coito. Laddove un "voyeur" avrebbe atteso il compimento dell'atto sessuale o il suo pervenire ad una fase avanzata, per trarne il massimo di eccitazione e di gratificazione sessuale.

Vero è che nel "voyeur" possono coesistere aspetti sadici latenti, e che questi possono ad un certo punto manifestarsi. Ma dal momento in cui il primitivo "voyeur" slatentizza le cariche distruttive di tipo sadico, i fatti che ne conseguono rappresentano un'esplosione della distruttività non più contenibile e non più reversibile, e nel caso di specie ciò è avvenuto (se mai il c.d. "mostro" è stato in precedenza un "voyeur"), a partire dal fatto del 1974: quando non soltanto venivano uccisi i giovani Gentilcore e Pettini appartatisi in auto, ma l'omicida incrudeliva sulla Pettini con 96 coltellate, delle quali molte disegnavano nella regione sovrapubica due curve ad opposta convessità, circoscriventi l'arca del ventre e l'arco superiore del pube, e poi le conficcava in vagina un tralcio di vite, come a preannunciare il progetto dell'escissione, che avrebbe attuato a partire dal 1981.

In altri termini, quando il "voyeur" evolve in sadico omicida, imbocca una strada senza ritorno, perché le pulsioni sadiche non possono essere più soddisfatte con il mero assistere passivo agli altrui accoppiamenti, o con le mere intrusioni sadiche (quali il disturbare o spaventare le coppie). E nel caso di specie, il sadico omicida del 1974 non poteva più regredire a mero "voyeur", perché la distruttività già espressa non era più contenibile. Ed allora, non può non considerarsi che ancora nel 1980-1981, e negli anni successivi, secondo varie testimonianze, il Pacciani faceva il guardone, appagandosi dell'osservazione dell'intimità delle coppie.

Naturalmente, non va confuso il 'voyeurismo', inteso come perversione in sé, dai comportamenti di tipo "voyeuristico", quali i sopralluoghi e lo studio dei movimenti delle coppie che preludevano all'azione omicida, perché tali comportamenti non davano per sé stessi l'appagamento sessuale, ma erano meramente funzionali, di volta in volta, alla scelta del luogo ed alla scelta di una situazione propizia per commettere l'omicidio.

Altro è la componente feticistica, che a partire dal primo dei due casi del 1981 ha integrato le pulsioni sadiche, e si è manifestata nell'escindere e portare via il pube della donna, e poi, a partire dal 1984, anche il seno sinistro della donna. Come emerge chiaramente dalle modalità dei fatti, e come hanno chiarito i periti, il feticismo non ha operato a sé, come perversione nella quale l'interesse sessuale è assorbito da una parte del corpo della donna, la cui manipolazione ed il cui possesso costituiscono l'unica fonte di gratificazione sessuale: altrimenti ben diverse sarebbero state le modalità degli omicidi, il c.d. "mostro" avrebbe aggredito isolatamente la donna, l'avrebbe uccisa e poi mutilata.

Trattasi, quindi, di sado-feticismo, nell'ambito del quale prima il "lustmorder" ha soddisfatto sadicamente il suo piacere sessuale, uccidendo la

coppia di giovani appartata ed intenta ai preliminari d'amore; poi, alcune volte ha soddisfatto la pulsione feticistica.

E' a questo punto evidente che il ricomprendere nella generica nozione di anormalità sessuale il Pacciani e l'omicida non risolve nulla, neppure in termini di generica compatibilità, perché non coglie l'abisso qualitativo esistente, in senso criminologico, tra l'uno e l'altro: né risolve alcunché la puntigliosa disamina delle ragioni, per le quali dovrebbe ritenersi la iposessualità e non la ipersessualità dell'imputato. E' fuor di dubbio, infatti, che non si possa parlare di normalità sessuale, relativamente ad un individuo che nel 1951 si accoppia bestialmente con una donna terrorizzata, dinanzi al corpo senza vita dell'uomo da lui appena ucciso; che approfitta vilmente, per circa 10 anni, del rapporto di totale soggezione imposto alle figlie, per sottoporle ad abusi sessuali di ogni genere; che trova l'appagamento dei propri appetiti sessuali in una labile mentale come la Sperduto, o in prostitute; che gode dell'assistere àll'intimità delle coppie; che coltiva fantasie erotiche attraverso giornali pornografici, e le condivide con i suoi squallidi compagni di "merendine" Vanni, Faggi e Mar. Simonetti. E' altrettanto fuor di dubbio che le nozioni di ipersessualità e di iposessualità postulano valutazioni qualitative e non quantitative della sessualità: onde per il Pacciani non può parlarsi di ipersessualità, sulla base del mero dato quantitativo dei suoi accoppiamenti e dei suoi appetiti verso le donne, posto che, nella ricerca della donna, egli si confronta non con una persona pari a lui nell'ambito di un rapporto simmetrico, ma con una persona più debole ed a lui soggetta nell'ambito di un rapporto asimmetrico.

Il punto è che tutto ciò non ha alcuna attinenza con la tematica dalla perversione sessuale del c.d. "mostro", la quale è molto più complessa e del tutto estranea a valutazioni quantitative o qualitative della sessualità rivolta a possedere la donna. L'omicida di cui trattasi non è un semplice deviato sessuale, che cerca varianti dell'amore. che vive la propria sessualità in modo anomalo rispetto al consueto; non è un semplice iposessuale. Egli ha una sessualità completamente stravolta; non cerca l'accoppiamento con fa donna, né in vita né "post mortem"; neppure ha interesse verso la donna in sé, ma solo verso la donna vista nella situazione di coppia e di intimità; cerca l'appagamento sessuale attraverso l'uccisione della coppia e lo scempio sul corpo della donna.

Molto impegno è stato profuso, nel dibattimento di primo grado, dalla difesa dell'imputato e dal P.M., per cercare di evidenziare, rispettivamente, la particolare perizia o la grossolanità dell'omicida nell'operare le escissioni in quattro degli otto casi: nell'ulteriore intento, rispettivo, di ricondurre le escissioni stesse ad un operatore chirurgico o settoria o comunque sanitario, oppure ad un individuo come il Pacciani, pratico nell'uso del coltello per i lavori agricoli e per tagliare o scuoiare animali, ma poco abile e preciso nell'adoperare il coltello su un corpo umano.

In realtà, gli sforzi contrapposti delle parti hanno cagionato notevoli difficoltà al periti medico-legali in dibattimento, chiamati ad esprimere "ex novo", valutazioni e conclusioni su accertamenti, esperiti 10-15-20 anni prima, in rapporto ad un tema, quello dell'abilità nelle operazione di escissione, che all'epoca non avevano ragione di trattare con riferimento ad un individuato tipo d'autore. Il risultato è stato che sono rimaste sostanzialmente confermate le valutazioni e le conclusioni peritali formulate in precedenza, e che ne è uscito confermato il quadro medico-legale già acquisito prima del dibattimento: notevoli abilità, decisione, precisione, rapidità dell'operatore nell'uso del mezzo tagliente per effettuare le escissioni, ed anche per recidere cintura e pantaloni della De Nuccio, nel terzo episodio omicidiario; minori abilità e precisione nel quarto episodio omicidiario, anche in ragione del fatto che l'operatore estese le escissioni alle zone vaginale e perineale, comportanti anatomicamente maggiori difficoltà di esecuzione; ancora notevoli abilità e precisione nel settimo ed ottavo episodio omicidiario, anche se di grado minore rispetto al caso De Nuccio, ed ancora più notevoli tali caratteristiche con riferimento alle operazioni di escissione del seno, quasi perfette sia nel caso Rontini che nel caso Mauriot (salvo piccole incisioni nell'uno e nell'altro caso).

In definitiva, il quadro medico-legale delle escissioni finisce per non giovare alla tesi difensiva né a quella accusatoria, perché l'abilità dell'operatore si è rivelata inferiore a quella di un medico-chirurao o di un esperto di operazioni settorie, come ha espressamente affermato a domanda il perito Maurri in dibattimento, ma comunque notevole per quanto concerne l'uso del mezzo tagliente, e discreto per quanto concerne l'individuazione dei punti anatomici nei quali incidere per compiere le escissioni.

Né vale a sminuire il significato del dato, relativo all'abilità dell'operatore, il rimarcare il diverso grado di tale abilità nei vari casi; una volta ritenuto, come va ritenuto, che unico sia stato l'autore materiale dei fatti, ed una volta constatato che nel caso De Nuccio le operazioni di escissione furono pressoché perfette, la minore precisione riscontrabile nei casi successivi può ben spiegarsi con le differenti circostanze di luogo e di tempo sussistenti nei vari casi, e comportanti maggiori difficoltà operative, nonché come già rilevato, con le parzialmente diverse e più estese zone anatomiche da escindere.

Tra i numerosi elementi di suggestione, di cui è pervaso il presente processo, uno dei più ricorrenti è quello costituito dalla pretesa collegabilità tra le mutilazioni al seno sinistro, praticate dal c.d. "mostro" sulla Rontini e sulla Mauriot ed il gesto dello scoprire il seno sinistro, compiuto (secondo le dichiarazioni all'epoca del Pacciani) da Bugli Miranda il giorno 11 aprile 1951, nell'atto di offrirsi al suo occasionale amante Bonini Severino.

Rileva, al riguardo, la Corte che la circostanza è non soltanto dubbia sotto il profilo storico, perché riferita dal Pacciani e negata dalla Bugli, ma altresì insignificante per gli effetti di condizionamento psichico che si pretende esserne derivati al Pacciani, e non ricollocabile in alcuna misura alla localizzazione delle suddette escissioni.

L'"orrendo spettacolo" che tanto avrebbe sconvolto il Pacciani, non fu il gesto della Bugli dello scoprire il seno sinistro, ma fu la complessiva scena della donna che si distendeva a terra ed apriva le gambe per ricevere l'uomo dentro di sé (sempre secondo il racconto del Pacciani, contraddetto dalla Bugli). E, per altro verso, l'avere il c.d. "mostro" concentrato le sue sadiche attenzioni sul seno sinistro della vittima, fu dovuto con ogni probabilità al fatto che trattavasi di soggetto destrimane, il quale operava non su un tavolo operatorio, ma in una precaria posizione, accovacciato o in ginocchio frontalmente alla vittima distesa, e d in precarie condizioni di luogo e di visibilità: onde era per lui più agevole, in quella situazione, operare sulla predetta zona anatomica.

Devesi a questo punto rilevare che si è a lungo indagato, nella fase delle indagini preliminari e nel dibattimento, sulle abitudini di guardone del Pacciani, individuate come il primo elemento di comparibilità: tra la figura dell'imputato e la figura del c.d. "mostro", muovendo dal presupposto del "mostro" guardone, che pure era apparso errato già nella prima fase delle investigazioni. Ha riferito, infatti, in dibattimento (udienza del 23-5-1994,) il teste dott. Perugini capo all'epoca della c.d. "S.A.M." (squadra antimostro) e profondo conoscitore di tutti gli aspetti dell'inchiesta: "mi avrebbe molto stupito, allora, di trovare qualcuno che mi dichiarasse di aver sorpreso il signor Pacciani a spiare le coppiette perché i guardoni hanno degli usi, dei costumi, delle consuetudini; si dividono le zone, il territorio; hanno delle zone di caccia, hanno un particolare modo, una loro particolare professionalità; il discorso di un imputato noto, molto noto, come guardone regolare in qualche zona mi avrebbe sorpreso, perché l'assassino, intendo l'assassino, non aveva nessun interesse certamente ad andare a spiare regolarmente le coppiette". Domanda avv. Bevacqua: Quindi non era un guardone l'assassino". Teste Perugini: "No, molto diverso". Domanda avv. Bevacqua: "Era un guardone saltuario". Teste Perugini: "Quello di cui stiamo parlando è l'attività... il voyeurismo è una cosa, il sopralluogo è un'altra".

Dunque, già allora gli investigatori avevano di mira un tipo di omicida molto diverso da un guardone, e ravvisavano un'incompatibilità fra l'uno e l'altro; già allora erano convinti che il Pacciani, essendo l'omicida, non si facesse

sorprendere a spiare le coppie, perché non ne aveva interesse, mentre aveva interesse solo al sopralluogo preventivo all'omicidio; già allora si preannunciavano molto stupiti, se qualche teste avesse dichiarato di aver sorpreso il Pacciani a spiare le coppie.

Due sono le considerazioni che ne conseguono: la prima è che gli investigatori sì erano talmente convinti dell'identificabilità del c.d. "mostro" nel Pacciani sulla base di elementi che non si vede quali potessero essere all'epoca ed erano talmente prevenuti nei suoi confronti, da escludere la riconducibilità al Pacciani medesimo di quelle caratteristiche incompatibili con le caratteristiche dell'omicida; la seconda è che dal quadro probatorio quale si illustrerà in prosieguo, sembrava emergere già nella fase delle indagini preliminari la figura di un Pacciam guardone, del tipo classico, che osservava le coppie nell'intimità e si appagava di tale osservazione, e come tale era conosciuto: ciò senza che gli investigatori prima ed il P.M. poi, abbiano preso atto della contradditorietà fra l'originaria impostazione e le successive emergenze, e ne abbiano tratto le conseguenze sul piano della compatibilità tra la figura del Pacciani e la figura dell'omicida.

Che l'imputato fosse un guardone, sembra emertere da alcune testimonianze, e da elementi documentali, pur con i ridimensionamenti imposti dall'inattendibilità o dalla dubbia attendibilità o dall'irrilevanza probatoria di alcune deposizioni, e pur dovendosi adottare il prudenziale criterio di distinguere, nell'ambito degli autori dei riconoscimenti, fra coloro che già conoscevano il Pacciani e coloro che non l'avevano mai visto prima.

La Pacciani Rosanna, alla quale non v'è ragione di non credere, anche alla luce di un'attendibilità ampiamente riscontrata nell'ambito del processo contro il Pacciani per i reati di maltrattamenti e violenza carnale, ha dichiarato che il padre, quando si appartava in campagna con lei e la sorella Graziella, andava anche ad osservare ciò che facevano le altre coppie appartate (pag. 57 della sentenza impugnata).

La Sperduto Maria Antonia, la quale ebbe con l'imputato una relazione durata alcuni anni, pur nel travaglio di una deposizione dibattimentale confusa, ha sostanzialmente confermato quanto riferito in sede di indagini preliminari, con particolare riguardo ai comportamenti voyeuristici tenuti dall'imputato sulla via degli Scopeti (pag. 57).

I testi Pierini Romano e Bandinelli Daniela hanno riferito, con riguardo ad una sera d'estate negli anni 1978-1979 ed alla piazzola degli Scopeti ove poi fu uccisa la coppia francese, che mentre facevano l'amore a bordo di un'auto, lei supina sul sedile anteriore lato guida abbassato e lui prono su di lei, avevano visto penetrare una luce forte che aveva illuminato tutta l'auto all'interno, ed il Pierini ha precisato che, avendo gridato attraverso il finestrino lato passeggero donde proveniva la luce, aveva scorto la sagoma di un individuo con una pila in mano e l'aveva riconosciuto nel Pacciani; allontanatisi e tornati a casa, il Pierini aveva riferito alla Bandinelli dell'avvenuto riconoscimento (pagg. da 58 a 61). Tali dichiarazioni sembrano attendibili, in punto di accadimento storico, ed il riconoscimento riferito dal Pierini sembra abbastanza rassicurante, perché il teste conosceva il Pacciani da molti anni abitando come lui in Montefiridolfi, ed appena tornato a casa dopo il fatto indicò alla Bandinelli il nome del Pacciani; resta qualche perplessità, in punto di esattezza del riconoscimento se si considera l'effetto di forte abbagliamento prodotto dall'intensa luce della pila, e per vincere le perplessità occorre ipotizzare che, almeno per alcuni istanti, il Pierini sia uscito dal fascio di luce della pila stessa.

La teste Lapini Paola, la quale si era occupata per volontariato della moglie e delle figlie del Pacciani, e conosceva bene quest'ultimo, ha riferito che nel maggio del 1982, di sera, stava amreggiando a bordo di un'auto con certo Lotti Marcello, in un viottolo laterale della via degli Scopeti non distante dalla piazzola dei francesi, e stava supina sui sedili anteriori reclinati, allorché aveva sentito un rumore, aveva visto due occhi "attaccati" al vetro del portellone posteriore, ed in quegli occhi aveva riconosciuto il Pacciani;

poi, ricompostasi e rialzata, l'aveva visto allontanarsi con andatura caratteristica, da scimmia; circa un mese dopo, il caso l'avrebbe portata a trovarsi, con altro accompagnatore occasionale, di cui non ricorda il nome, in località Baccaiano di Montespertoli, nelle vicinanze del luogo ove, di li a qualche giorno, sarebbe avvenuto il duplice omicidio Mainardi-Migliorini, ma in quell'occasione non avrebbe visto nessun guardone, ed avrebbe poi riflettuto sulla singolare coincidenza dell'essersi trovata sui luoghi di due duplici omicidi del c.d. "mostro" (udienza del 30-5-1994, fascicolo 33, pagine 26 e seguenti; verbali di sommarie informazioni testimoniali del 21 e 26-5-1992).

La deposizione appare non del tutto rassicurante, se si considera: 1) che la zona era completamente al buio, e l'osservazione degli occhi del guardone durò qualche attimo, eppure da quegli occhi la teste avrebbe subito riconosciuto il Pacciani; 2) che il compagno della Lapini in quell'occasione indicato come Lotti Marcello, non è stato mai identificato, e quindi manca un riscontro alle dichiarazioni della teste; 3) che neppure il secondo compagno occasionale della Lapini è stato identificato, per non averne essa ricordato il nome; 4) che l'ubiquità della teste in rapporto ai luoghi degli omicidi prospetta un dubbio di mitomania o di protagonismo.

L'attività di guardone del Pacciani sembra essere comunque provata, documentalmente, dall'appunto a penna biro blu di pugno dell'imputato "coppia FI F73759", scritto sul retro dell'assegno pubblicitario "Euronova" trovato nel portafogli dell'imputato, dato che la targa è risultata corrispondere ad un'auto Fiat 131, posseduta da Pitocchi Claudio tra il 1985 ed il 1987, ed è risultato dalle dichiarazioni del Pitocchi che in tale arco di tempo egli si appartò a bordo della suddetta auto più volte, nelle campagne di San Casciano ed anche nella zona degli Scopeti, con varie ragazze tra cui Lapini Scilla (la quale ha, a sua volta, confermato le circostanze per la parte che la riguardava, con riferimento al 1987 ed alle località di Mercatale e di Tavarnelle). Le contraddirittorie, perplesse, ed inverosimili (fino al ridicolo) spiegazioni fornite sul punto dall'imputato sono state compiutamente esaminate, e confutate, dal primo giudice a pagg. 69-70-71-72 della sentenza, e riportate nella parte espositiva della presente sentenza. E' peraltro arbitrario desumere, dal contenuto dell'appunto e dalle inattendibili spiegazioni rese dal Pacciani, un significato alternativo e ben più grave, quale quello di un'annotazione preventiva del c.d. "mostro" in funzione di un possibile obiettivo da colpire, se si considera: 1) che il ricavare i numeri di targa corrispondenti ad auto "fruttuose", ossia ad auto a bordo delle quali la sera si appartano coppie in intimità, corrispondeva pienamente al tipico "modus operandi" del guardone, e molto meno al "modus operandi" del c.d. "mostro", il quale era interessato non ad una specifica coppia a bordo di una specifica auto, ma ad una coppia qualsiasi che si venisse a trovare in una situazione di luoghi e di tempo per lui più adatta a colpire; 2) che l'atteggiamento dei Pacciani al riguardo ben si inquadra in un complessivo atteggiamento, volto a negar e costantemente tutto, e volto in particolare a negare le sue abitudini di guardone; ciò o per mentalità e cultura compenetrate nell'uomo, o per l'istintiva paura di fare qualsiasi ammissione che possa, secondo lui, nuocergli.

Totalmente inattendibile, invece, è apparsa a questa Corte la deposizione di Acomanni Benito, emblematica dei possibili effetti nocivi che all'imputato possono derivare dalle suggestioni dei mezzi di informazione. Trattasi di un teste che, in epoca antecedente al febbraio del 1981, sarebbe stato appartato con un'amica a bordo di un furgone Ford Transit, in un bosco nella zona di Crespello, ed avrebbe visto un uomo emergere dalla vegetazione e cercare di aggirare il furgone sul lato destro; egli avrebbe messo in moto il veicolo allontanandosi di alcuni chilometri in direzione di Panzano e fermandosi in una stradetta laterale, ma l'uomo l'avrebbe seguito e raggiunto a bordo di un ciclomotore, ed avrebbe rapidamente puntato verso il furgone ventre a terra, fino a che egli l'avrebbe fatto allontanare gettandogli dei sassi; egli, poi, avrebbe rivisto quell'uomo nel 1982, per averlo incontrato casualmente in casa della vedova Assunta Ricci in Mercatale, e l'uomo l'avrebbe condotto a vedere una casa in Piazza del Popolo, asseritamente acquistata per le figlie;

ma soltanto nel 1992 egli l'avrebbe riconosciuto come il guardone del 1981, per averlo visto ripreso in televisione e sui giornali con un berretto a visiera alzata come il guardone di allora (pagg. 62-63-64 della sentenza).

Siffatta deposizione si commenta da sola. Il racconto dell'episodio del guardone presenta aspetti di totale inverosimiglianza, quali il persistere di quell'individuo nel voler spiare proprio quella coppia fino ad inseguirla (laddove è noto che l'atteggiamento del guardone è essenzialmente passivo, e privilegia la situazione di luogo e non la coppia, e che il c.d. "mostro" a sua volta non si interessa alla specifica coppia, ma alla situazione di luogo ed il procedere dell'individuo ventre a terra (come nei più smaccati stereotipi dei film gialli). Ma ciò che va più rimarcato è la totale l'inattendibilità di un riconoscimento, asseritamente operato dal teste non già a distanza di circa 1 anno dall'episodio; quando aveva rivisto l'individuo e si era intrattenuto a lungo con lui, ma a distanza di circa 11 anni, quando televisione e giornali avevano ormai messo in moto il meccanismo dello "sbatti il mostro in prima pagina" ed il Pacciani era divenuto il possibile oggetto di tutte le suggestioni popolari.

Quanto, poi, all'episodio riferito dai testi Iandelli Luca e Salvadori Antonella, con riferimento ad un periodo compreso tra il 1984 ed il 1985 ed allo spiazzo antistante il cimitero di San Casciano Val di Pesa (pagg. da 72 a 78 della sentenza), v'è da fonnulare un duplice ordine di rilievi. In primo luogo, l'immagine dell'uomo abbarbicato al parabrezza esterno dell'auto Volkswagen Passat dello Iandelli, con le braccia allargate quasi ad abbracciare l'auto, che impugnava nella mano destra una pistola e con questa batte a contro il deflettore del finestrino sinistro, e presentava il braccio sinistro bianco, come ingessato o fasciato, manifesta "ictu oculi" aspetti di inverosimiglianza: se

l'uomo fosse stato un guardone, e quindi avesse inteso osservare senza essere visto, non avrebbe avuto ragione di porsi in quella posizione visibile e assurdamente scomoda, né avrebbe avuto ragione di richiamare l'attenzione della coppia con il battere la canna della pistola contro il deflettore del finestrino; se l'uomo fosse stato il c.d. "mostro", a maggior ragione non si sarebbe collocato in quella posizione visibile né avrebbe prodotto rumori tali da avvertire la coppia della sua presenza, ed avrebbe invece direttamente agito come ha sempre agito, ossia portandosi all'altezza del finestrino anteriore destro o del finestrino anteriore sinistro dell'auto ed iniziando a sparare, sì da cogliere completamente di sorpresa i due giovani. Ed appare francamente non plausibile l'ipotesi del c.d. "mostro" che, avendo il braccio sinistro ricoperto di bianco perché ingessato o fasciato, va in tali condizioni, che lo impacciano fisicamente e lo rendono visibile e successivamente riconoscibile, a compiere un'azione omicidiaria o un sopralluogo preliminare ad un'azione omicidiaria. Non si vede, d'altronde, come di siffatto inverosimile episodio possa farsene carico al Pacciani, dato che lo Iandelli ha costantemente dichiarato di aver visto il volto di quell'uomo schiacciato contro il vetro del parabrezza ma di non averlo riconosciuto, e la Salvadori, in posizione supina, sotto lo Iandelli, ha dichiarato di non averlo visto. Vero è che, secondo le dichiarazioni della Salvadori, e dei testi Caioli Luigi e Iandelli Guido, lo Iandelli Luca avrebbe loro confidato di aver visto, giorni dopo il fatto, il Pacciani in giro per Mercatale con un braccio sinistro fasciato di bianco, e di aver pensato che potesse essere lui il guardone di quella notte. Ma, a parte la considerazione di ordine storico che non risulta essere stato il Pacciani fasciato ad un braccio in quell'arco temporale né risulta essere mai stato ingessato ad un braccio, delle surriferite dichiarazioni va data una lettura opposta a quella data, con palese forzatura dal primo giudice: lo Iandelli non aveva affatto riconosciuto in quell'individuo il Pacciani, ed anzi - ha precisato il teste Caioli - aveva ritenuto in quel momento di riconoscere in lui un'altra persona di Mercatale; poi, recatosi in paese, ed incontrato il Pacciani con il braccio fasciato di bianco, aveva pensato che si potesse trattare del guardone. E le dichiarazioni rese dallo Iandelli ai CC. il 28-10-1992 (il relativo verbale è stato prodotto nel dibattimento, in quanto utilizzato per le contestazioni) confermano proprio il mancato riconoscimento

al momento, dato che il teste pensò poter essere o il Pucci o il Pacciani "evidentemente perché i guardoni noti in quella zona erano il Pucci (che l'ha ammesso) ed il Pacciani.

Quanto alle dichiarazioni del Pucci Giuliano (pagg. 57-58), il fatto che il primo giudice le abbia utilizzate ad ulteriore conferma delle abitudini di guardone del Pacciani è soltanto emblematico della confusione di concetti, che ha costantemente aleggiato nel presente processo: chi va a vedere le donne nude al lago, o legge riviste pornografiche con foto di donne nude e di ampiessi vari, può essere definito, tutt'al più, moralmente non probo, ma non di certo guardone inteso come pervertito sessuale.

Non si comprende, poi, la valenza probatoria, anche sotto un profilo genericamente indiziario, dell'accertata disponibilità di armi da fuoco lunghe e corte da parte dell'imputato. Quand'anche voglia ritenersi provato, come è provato, che il Pacciani non abbia posseduto soltanto una pistola giocattolo Mari, rinvenuta dai CC. nel cassetto portaoggetti della Ford Fiesta, ed un fucile

ad avancarica, poi donato al nipote Valerio, ma anche fucili di tipo diverso di cui uno a due canne (v. deposizioni delle figlie Rosanna e Graziella, della Sperduto, di Petroni Nello e di Baroni Alfredo, e rinvenimento di materiale da caccia nella casa del Pacciani e nell'abitazione della di lui sorella Pacciani Rina), e che certe volte andasse a caccia di frodo con il fucile, non si vede come ciò possa rilevare, se non al limitatissimo fine di dimostrare che l'imputato aveva dimestichezza con le armi da fuoco in genere, ed ha mentito negando il progresso possesso dei fucili; né si vede come possa rilevare il fatto che egli, all'epoca del delitto del 1951, possedesse un revolver (non una pistola) mai più ritrovato, ed avesse, nel periodo 1965-1970 in cui viveva nella zona di Badia Bovino-Particchi, affidato ad un meccanico una pistola a tamburo (vale a dire un revolver, non una pistola), perché allargasse i fori del tamburo (operazione, peraltro, che per la sua rudimentalità appare impraticabile sotto il profilo balistico).

Neppure si vede come possa rilevare il fatto che l'imputato raccontarsela Nesi Lorenzo, in un'epoca compresa tra il 1973 ed il 1975, di andare a caccia, la sera tardi, di frodo, in una vicina riserva, con una pistola con la quale sparava ai fagiani appollaiati sugli alberi, cogliendoli e facendoli cadere "come sassi". A parte la verosimiglianza o meno dell'operazione di caccia, quale descritta (il Nesi, a suo dire, la ritenne inverosimile), si è già detto essere provato che il Pacciani cacciasse di frodo, e la variante emergente dalle dichiarazioni del Nesi riguarda soltanto il mezzo usato, la pistola: che però mai il Pacciani mostrò al Nesi, onde se ne ignorano calibro, tipo, marca e quant'altro.

Si è rilevato da parte del primo giudice che, dinanzi alla deposizione dibattimentale resa dal Nesi sul punto il 23-5-1994, l'imputato ha manifestato segni di nervosismo ed ha ripetutamente offeso il teste, a dimostrazione dei suoi timori circa le verità riferibili dal teste stesso (pagg. 90-91) ; ma - osserva questa Corte - è ben comprensibile, anche se non giustificabile che un imputato di gravissimi reati commessi con una pistola si allarmi ed aggredisca verbalmente un teste, il quale gli sta attribuendo il possesso di una pistola. Ciò senza che si debba andare ad ipotizzare timori del Pacciani in ordine ad un'ulteriore delazione del teste, quella riguardante la circostanza dell'avvistamento dell'imputato da parte del Nesi all'incrocio tra la Via degli Scopeti e la Via di Faltignano la sera di domenica 8 settembre 1985: circostanza che, in prosieguo di motivazione, sarà valutata da questa Corte come incerta storicamente e di nessun significato probatorio.

Una certa importanza avrebbe potuto rivestire, sul piano probatorio, la circostanza, riferita dal teste Cairoli Giampaolo prima alla di lui convivente Consigli Emanuela, poi agli inquirenti, infine in dibattimento, dell'avergli confidato, il vecchio guardiacaccia della riserva dell'Oliveta in Vicchio di Mu-ello, Bruni Gino, un certo giorno del 1992 o del 1993, che il Pacciani era in possesso di una pistola Beretta calibro 22 "Long Rifle" serie 70, dello stesso calibro, marca e tipo della pistola posseduta da esso Bruni: pistola che il Bruni aveva dovuto consegnare alla Polizia, per

accertamenti balistici, mentre sull'arma del Pacciani tali accertamenti non avevano potuto farli.

Il fatto è che il Bruni in dibattimento ha recisamente negato, anche in sede di confronto con il Cairoli, di averegli mai riferito del possesso di quella pistola da parte del Pacciani, pur ammettendo di aver egli posseduto una pistola di quel calibro, marca e tipo, di averla consegnata ai CC. di Dicomano per accertamenti, e di aver conosciuto il Cairoli e la Consigli. La veridicità della circostanza dell'avvenuta consegna della pistola da parte del Bruni ai CC. parrebbe confortare, in punto di attendibilità, le dichiarazioni del Cairoli, il quale non poteva eseme venuto a conoscenza se non dal Bruni (non essendovi elementi per ritenere che gli sia stata suggerita dagli stessi inquirenti). Ma resta da stabilire se l'altra circostanza, riferentesi al Pacciani, sia reale, o frutto di pura millanteria del Bruni, o falsamente riferita dal Bruni per ragioni di risentimento verso il Pacciani : infatti, egli aveva serie ragioni di malevolenza verso il Pacciani fin dal luglio del 1970, quando i due avevano litigato (per futili motivi secondo il Bruni; perché il Bruni aveva insidiato la moglie del Pacciani, secondo quest'ultimo) nella zona di Badia ed il Pacciani l'aveva colpito al capo con un forcone ed al fianco sinistro con una pedata, con tanta violenza, da provocare il ricovero d'urgenza con diagnosi di "trauma cranico, ferita lacera cuoio capelluto, contusioni al fianco sinistro con lesione renale, stato di shock", e successivi postumi invalidanti al rene sinistro.

Sono quindi prospettabili due ipotesi: il Bruni potrebbe aver millantato la circostanza con il Cairoli, per sparare del Pacciani, oppure potrebbe aver riferito una circostanza vera senza poi avere il coraggio di confermarla in dibattimento. Ma la seconda ipotesi, oltre a non essere confortata da riscontri esterni (non è stata identificata la terza persona, che avrebbe assistito al colloquio Bruni-Cairoli), non convince sul piano logico: perché il confermare quella circostanza dinanzi ai giudici avrebbe costituito per il Bruni la migliore occasione per rifarsi del grave torto subito dal Pacciani nel 1970; né egli sarebbe stato trattenuto a farlo dall'antica paura verso il predetto, il quale era detenuto sotto il peso di gravissime imputazioni, ed avrebbe visto aggravata la sua posizione proprio in virtù della conferma della circostanza da parte di esso Bruni.

Non vale ad invalidare la prima ipotesi la considerazione fatta dal primo giudice, secondo la quale il Bruni avrebbe attribuito all'imputato non già il generico possesso di una pistola, ma il possesso di una pistola Beretta calibro 22 "Long Rifle" serie 70, del tutto simile a quella che egli aveva e ben conosceva (pag. 98): è agevole ribattere, infatti, che di quella pistola parlavano da molti anni i giornali e gli altri mezzi di informazione, e chi avesse voluto "parlare male" del Pacciani, notoriamente già indagato per i delitti del c.d. "mostro", avrebbe pensato proprio ad attribuirgli il possesso di un'arma di quel tipo.

Passando ad esaminare l'aspetto di "non incompatibilità", consistente nella collocazione territoriale dei delitti (pagg. 100 e segg. della sentenza), questa Corte richiama le considerazioni sopra fatte circa la ridotta valenza del cosiddetto "elemento di territorialità", e più specificamente osserva che la pretesa di collegare l'imputato ai vari luoghi dei delitti in relazione ai vari luoghi di residenza e di lavoro costituisce una delle più palese forzature della sentenza impugnata. Invero, il primo giudice collega il Pacciani all'omicidio del 1974, e poi a quello del 1984, sulla base dei seguenti rilievi: 1) l'imputato è nato a Vicchio di Mucello, e nel Mugello ha vissuto e lavorato per oltre 50 anni; 2) nel Mugello, in località Tassinala di Villore, comune di Vicchio, l'imputato nel 1951 uccise il Bonini Severino, 3) il delitto del 1974 fu commesso in località Saccinale, a circa 3 Km. da Vicchio; 4) il delitto del 1984 fu commesso in località Boschetta, sulla Via Sagginalese, a circa 6 Km. da Vicchio nella direzione di Dicomano, a meno di 2 Km. dalla località Bovino Particchi ove l'imputato abitò e lavorò dal 1965 al 1970.

Orbene, il ricondurre, anche graficamente attraverso la carta topografica acquisita in atti, tutti quei fatti e quei luoghi ad un unico filo conduttore

di carattere spaziale, costituisce nulla più che un'operazione di suggestione. Un puro richiamo suggestivo è quello fatto all'omicidio del 1951, perché non sussiste alcuna correlazione tra un delitto commesso dal Pacciani per motivi di gelosia, in una zona ove egli all'epoca risiedeva, e due delitti commessi rispettivamente a distanza di 23 anni e 33 anni dal primo fatto, per motivi sadici, in una zona ove il Pacciani non risiedeva più dal 22-12-1970. Né egli, nelle rispettive epoche dei due delitti, risiedeva in località vicine al Mugello, perché, dopo essersi trasferito in Casini di Ruffina ed avere contestualmente lavorato nella fattoria Cintoia di Colognole, frazione di Pontassieve, era emigrato dal 17-4-1973 per San Casciano Val di Pesa, località Montefiridolfi, Via S.Anna n. 3, ed ivi viveva, lavorando nella tenuta del marchese Rosselli Del Turco, all'epoca del delitto del 1974, ossia a distanza di circa 80 Km. da Borgo San Lorenzo; dal 17-3-1982 era poi emigrato per Mercatale, prima continuando a lavorare nella tenuta del marchese Rosselli Del Turco, e poi lavorando nella fattoria Sorripa di Gazziero Afro in San Casciano, e quindi viveva in Mercatale all'epoca del delitto del 1984, ossia a distanza di circa 66 Km. da Vicchio.

Pertanto, il vantaggio che all'imputato sarebbe potuto derivare dalla conoscenza dei luoghi sarebbe stato più che vanificato dalle distanze da percorrere per portarsi sui luoghi dei delitti e per tornare indietro, e dai connessi rischi di controlli di Polizia; non si dimentichi che l'omicida viaggiava portando quantomeno una pistola ed un coltello, e, di ritorno dal duplice omicidio del 1984, portava con sé anche gli orrendi trofei del pube e del seno sinistro della Rontini.

Né dimostrano alcunché i due appunti sequestrati all'imputato, relativi alla distanza chilometrica tra Mercatale e Vicchio ottenuta per differenza dai dati del contachilometri della Ford Fiesta, da lui posseduta, perché, a parte le consuete spiegazioni inattendibili da lui fornite, egli se non altro aveva ragione di recarsi a Vicchio perché ivi risiedeva la sorella Rina con la famiglia, che egli saltuariamente visitava. E l'imputato, se fosse stato il "mostro", più che annotare il chilometraggio si sarebbe preoccupato di annotare il tempo di percorrenza, perché tale dato soprattutto sarebbe interessato a lui; se fosse stato il "mostro" non avrebbe avuto ragione di redigere il secondo dei due

appunti, risalente al 1987 in base al chilometraggio ivi annotato, perché a quell'epoca ormai, secondo l'impostazione accusatoria, il Pacciani aveva desistito dai propositi omicidiari sentendosi controllato.

Quanto, poi, agli altri duplici omicidi, ancora più vistose appaiono le forzature operate dal primo giudice per collegare al Pacciani il fatto de 1968 ed il fatto del 22-10-1981 (Baldi-Cambi). Allorché fu commesso l'omicidio Lo Bianco-Locci, l'imputato abitava in località Bovino Particchi di Vicchio e lavorava nel vicino podere di Badia Bovino, e fra tale località e Lastra a Signa intercorreva una distanza di circa 77 Km, che l'imputato avrebbe dovuto percorrere in moto Lambretta o in ciclomotore, dato che egli acquistò la prima auto, una Fiat 600, soltanto nel 1969, come risulta dall'estratto del P.R.A. in atti; né v'è alcuna prova che l'imputato sia mai stato in Signa o Lastra a Signa, o che egli conoscesse il Mele Stefano o i famigliari di questi, o la Locci, o il Lo Bianco, o qualcuno del "clan dei sardi", che gravitava attorno alla Locci ed al Mele.

Vero è che all'epoca risiedeva in Lastra a Signa, Via del Prato n. 7, la Bugli Miranda, ossia la donna che nel 1951 aveva scatenato la gelosia del Pacciani ed il suo impulso omicida verso il Bonini, aveva poi riportato anch'essa condanna per concorso nell'omicidio, aveva espiato la pena, e si era rifatta una vita sposandosi nel 1957 con Ghiddi Giuseppe; ma sfugge completamente a questa Corte il nesso logico fra la presenza della Bugli in Lastra a Signa e la pretesa collegabilità del Pacciani all'omicidio del 1968, dato che non v'è alcuna prova di un incontro dei due in quella zona, né v'è prova di una qualsiasi relazione o conoscenza tra la Bugli e qualcuno dei suindicati personaggi "sardi", ed è provato un unico incontro Pacciani-Bugli nel 1969, in Rincine di Londa ove la donna si era nel frattempo trasferita (mentre nel 1986 il Pacciani si limitò a chiedere notizie di lei a suoi lontani parenti). Tutto lo sforzo argomentativo fatto dal primo giudice, da

pag. 103 a pag.108, per dimostrare che la figura della Bugli era rimasta impressa nella vita del Pacciani, si che questi l'aveva costantemente cercata e ne aveva parlato alle figlie ed a queste aveva mostrato delle foto asserendo esservi raffigurata la Miranda, finisce per urtare contro due dati di fatto insuperabili: i due si videro solo una volta, nel 1969, ed in Lastra a Signa o in Signa il Pacciani non fu mai visto.

Inoltre, non si vede lo sbocco logico di tale argomentazione, perché, se pure i due si fossero visti in quella zona, l'itinerario che avrebbe portato il Pacciani, attraverso la conoscenza della Bugli, ad andare ad uccidere il Lo Bianco e la Locci, rimarrebbe del tutto inspiegabile ed inspiegato.

Analogamente, quando fu commesso il duplice omicidio Baldi-Cambi in Travalle di Calenzano, a nord-ovest di Firenze, il Pacciani viveva e lavorava in Montefiridolfi, a sud di Firenze, e non v'è prova che sia mai stato visto in località Calenzano (soltanto nel 1982 vi si sarebbe recato saltuariamente, per ripulire la fabbrica danneggiata di Gazziero Afro). Né si comprende la rilevanza della circostanza, che in Calenzano all'epoca risiedesse Faggi Giovanni, legato da una consuetudine di rapporti all'imputato ed al Vanni Mario, e trovato in possesso nella sua abitazione di riviste pornografiche e falli di gomma e di legno; quand'anche voglia ritenersi provato che i tre andassero insieme per "cantinette" ed adottassero analoghi "incoraggiamenti" erotici, e che il Faggi abbia mentito al riguardo per nascondere o sminuire i suoi reali rapporti con l'imputato, tali comportamenti non appaiono di alcun rilievo ai fini della ricerca probatoria nel presente processo, ed anzi l'atteggiamento del Faggi appare perfettamente comprensibile in quanto dettato dalla preoccupazione di allontanare da sé un imputato raggiunto da accuse gravissime; rimane, poi, del tutto inspiegabile ed inspiegato il collegamento tra l'amicizia Pacciani-Faggi ed il duplice omicidio di Calenzano.

In merito alla mobilità dell'imputato sul territorio, assicuratagli dai mezzi di locomozione di cui ha disposto nel tempo (pagg. da 114 a 122 della sentenza) una volta stabilito che l'imputato al momento dell'arresto nel 1987 circolava su strada da almeno 20 anni, con auto (prima una Fiat 600, poi una Fiat 500 e dal 1982 una Ford Fiesta) e con un ciclomotore Cimatti Minarelli, senza provocare significativi incidenti salvo una fuoruscita di strada, e che egli ha percorso con la Ford Fiesta in cinque anni dal 1982 al 1987 una distanza complessiva di Km. 8877, pari a Km. 1775 annui, non si è risolto altro che il punto relativo alla capacità in astratto del Pacciani di raggiungere con un mezzo di locomozione i vari luoghi dei duplici omicidi, ed allontanarsi da essi con lo stesso mezzo: mentre non si è affatto dimostrata l'asserita sua dimestichezza con gli autoveicoli, contraddetta anzi dalla modestissima percorrenza chilometrica della Ford Fiesta nel sindacato arco temporale, e dalle dichiarazioni dei testi Pacciani Graziella, Vanni Mario, Ricci Walter e ispettore Lamperi (il quale ha riportato dichiarazioni resegli dalla figlia del

defunto Mar. Simonetti, circa la scarsa abilità nella guida del Pacciani). Restano inoltre intatte le considerazioni già fatte circa le non brevi distanze (ed i non lievi rischi che il Pacciani avrebbe dovuto affrontare per portarsi sui luoghi dei delitti del 1968, 1974, 1981 (Baldi-Cambi), 1984, e tornare indietro, nel 1968 con la pistola, nel 1974 con pistola e coltello, nel 1981 e 1984 con pistola, coltello e macabri trofei).

Notevole è stato l'impegno della pubblica accusa, in dibattimento di primo grado, per la verifica di un aspetto che già era scarsamente significativo nella fase delle indagini di P.G. e preliminari, e tale è rimasto all'esito dell'istruzione dibattimentale, e che comunque non avrebbe potuto avere alcun riflesso probatorio nei confronti del Pacciani: l'avere il c.d. "mostro" rovistato fra gli oggetti personali delle varie vittime, ed in vari casi sottratto denaro, o valori, o altri oggetti, così come il Pacciani sottrasse il portafoglio contenente denaro al cadavere del Bonini dopo l'omicidio del 1951, e così come il Pacciani avrebbe sottratto (secondo l'accusa) il blocco da disegno ed il portasapone dall'autofurgone del Meyer.

Sul punto, anche il primo giudice ha profuso un notevole impegno in motivazione (da pag. 122 a pag. 134), ma con risultati in verità molto

modesti. Tutto ciò che è emerso dall'istruttoria dibattimentale si risolve nella sicura sottrazione della borsetta della Pettini, che fu rinvenuta in un campo di granoturco a distanza di circa 300 metri dal luogo del fatto, e nella probabile sottrazione dalla borsetta di denaro, orologio ed oggetti preziosi, secondo le precisazioni fornite dalla madre della Pettini in ordine a denaro, orologio ed oggetti preziosi che la ragazza avrebbe dovuto portare con sé quella sera, e che non furono ritrovati.

Per il resto, i dati acquisiti o sono equivoci, come nel caso della borsetta della De Nuccio, che fu trovata a terra fuori dell'auto nello spazio antistante lo sportello anteriore sinistro, chiusa e con il contenuto sparso a terra; o sono insignificanti, nel senso che non dimostrano alcun rovistamento o alcuna sottrazione avvenuta; o sono addirittura dimostrativi, come nei casi di Stefanacci-Rontini, dei tedeschi e dei francesi, della mancata sottrazione quantomeno di denaro ed oggetti di valore, rinvenuti in tutti e tre i casi ed in cospicua quantità per i tedeschi (v. relativi verbali di rinvenimento). Ed appare veramente illogica la tesi dell'accusa, pur condivisa dal giudice di primo grado, secondo la quale il Pacciani, rapace ladro oltre che sadico assassino abbia frugato tra le innumerevoli cose, tra cui denaro e macchine fotografiche, custodite nel "camper" dei due ragazzi tedeschi, e ne sia venuto via con un blocco da disegno ed un portasapone.

Ma se pure fosse risultato un maggior numero di episodi di rovistamento o di sottrazione, di denaro od altro, in relazione ai vari fatti omicidiari, non si vede come da tale dato si sarebbe potuto comunque desumere in via logica una tendenza comportamentale, avente come prima espressione il furto compiuto dal Pacciani nel 1951 sul cadavere del Bonini. In quel fatto, il Pacciani, dopo aver ucciso il Bonini ed essersi allontanato dal luogo del delitto, vi ritornò la sera per spostare il cadavere e, poiché sapeva che la vittima per il suo mestiere di straccivendolo doveva avere con sé del denaro, approfittò della circostanza per impossessarsi del portafoglio con denaro rinvenuto sul cadavere. Appare, quindi, arbitraria la pretesa di ravvisare, nella sottrazione compiuta dal c.d. "mostro" nel 1974, a distanza di 23 anni dal primo fatto, in un contesto completamente diverso perché completamente diverse erano le circostanze dei rispettivi omicidi e le pulsioni che avevano spinto l'omicida nell'uno e nell'altro caso, il riallacciarsi di una tendenza comportamentale riconducibile al Pacciani.

Dunque, il riesame in questa sede del cosiddetto quadro di "compatibilità" o "non incompatibilità" si conclude in senso largamente negativo. Ne dovrebbe conseguire, in coerenza con l'impostazione del primo giudice, l'inutilità di ogni ulteriore approfondimento nei confronti del Pacciani, per essere venuto meno "il presupposto stesso dell'inculpazione" (pag. 55 della sentenza). In realtà, liberato il campo da una lunga premessa, che è estranea al tema della prova e giammai avrebbe potuto incidere, in positivo o in negativo, sulla valutazione dalla posizione processuale dell'imputato, occorre entrare adesso nel cuore del processo e passare ad analizzare le prove: queste soltanto valgono per il giudizio di responsabilità penale, e, se sono costituite da indizi, questi vanno valutati secondo i criteri normativi stabiliti dall'art. 192 c.2° C.P.P. e secondo gli indirizzi giurisprudenziali enunciati all'inizio della parte motiva della presente sentenza.

E' d'uopo iniziare l'esame degli indizi da quelli inerenti al duplice omicidio Mauriot-Kraveichvili, perché tale è la sistematica adottata dal primo giudice, e d'altra parte le censure mosse con l'appello principale dell'imputato investono l'intera costruzione della sentenza.

Risulta in fatto, dagli accertamenti di P.G. e dagli accertamenti balistici e medico-legali: 1) che l'omicida effettuò, verosimilmente con un coltello, il taglio del primo telo posteriore della tenda dei francesi, con l'intento di introdursi dalla parte posteriore, ma trovò un secondo telo di riparo che gli impedì l'accesso, onde girò attorno alla tenda ed entrò dalla parte anteriore; 2) che attraverso il secondo telo di riparo passò, probabilmente, soltanto uno dei proiettili esplosi; 3) che furono repertati nove bossoli, corrispondenti all'intera capacità di un caricatore da otto colpi più uno in canna, onde non vi sarebbe ragione di ipotizzare un inceppamento dell'arma in

corso di sparo (ipotesi avanzata dal difensore di parte civile avv. Saldarelli), e che sarà esaminata più diffusamente in prosieguo di motivazione, nel trattare della cartuccia rinvenuta nell'orto del Pacciani; 4) che i nove bossoli furono rinvenuti dentro (uno), sul davanti (sei), e sul lato destro (due) della tenda, onde l'azione omicidiaria a mezzo della pistola deve ritenersi esaurita in quell'ambito spaziale, ed è da escludersi l'inseguimento da parte dell'omicida al Kraveichvili a colpi di pistola, verso il punto ove poi il francese venne raggiunto e colpito con il coltello; 5) che secondo la ricostruzione medico-legale, non contestata dalle parti e fatta propria dal giudice di primo grado, l'omicida prima esaurì l'azione di fuoco, esplodendo cinque colpi contro la Mauriot di cui mortale quello in regione temporale destra, e quattro colpi contro il Kraveichvili; poi si pose all'inseguimento del giovane, ferito, lo raggiunse, e lo finì a colpi di coltello; infine tornò alla tenda e inferse alla Mauriot un colpo di coltello al collo, "post mortem", e praticò su di essa le escissioni del pube e del seno sinistro.

La motivazione del primo giudice, in punto di collocazione del tempo della morte dei due francesi nella serata di domenica 8 settembre 1985, non merita censura. Invero, dopo il rinvenimento nel primo pomeriggio di lunedì 9 settembre prima del cadavere del Kraveichvili e poi del cadavere della Mauriot, i periti medico-legali procedettero ad un primo controllo verso le ore 17 e ad un secondo controllo verso le ore 18,30-19. Si constatò subito che i fenomeni tanatologici sul cadavere della giovane erano più avanzati, perché su di esso si manifestavano già segni di putrefazione ed erano presenti numerose uova e larve di mosca camaria; il "rigor mortis" era ancora ovunque in atto, senza segni neppure iniziali di risoluzione; verso la mezzanotte, quando il cadavere era stato già rimosso e trasportato all'Istituto di Medicina Legale, il "rigor" era risolto ovunque, mentre i fenomeni putrefattivi si erano notevolmente accentuati; mancavano ipostasi di una certa apprezzabilità. Per contro, sul cadavere del giovane erano assenti segni di putrefazione al primo ed al secondo controllo, il "rigor" era ovunque in atto alle ore 17, con iniziale minore validità alla nuca, ed era ancor meno valido alla nuca verso le ore 19; prima della rimozione del cadavere, verso le ore 21, la rigidità nucleare era completamente risolta, ed alla mezzanotte la rigidità era risolta anche agli arti superiori ed alle anche, ma parzialmente dal ginocchio in alù; le ipostasi erano fisse, fin dalla prima osservazione; alla mezzanotte, si verificava un'iniziale schiusura di uova, con comparsa di larve di mosca.

In definitiva, secondo i periti, dovendosi ritenere che i due fossero stati uccisi pressoché contemporaneamente, i fenomeni cadaverici sul cadavere della donna avevano avuto un'evoluzione più rapida del normale per una serie di circostanze, riportate a pagg. 137-138 della sentenza: mentre sull'uomo si erano instaurati ed erano progrediti più lentamente per una serie di circostanze, indicate a pag. 138 della sentenza. E poiché l'andamento dei fenomeni cadaverici che più si avvicinava all'andamento medio era quello della tanatologia del cadavere dell'uomo, meno influenzato dai fattori microambientali, era giusto avere riguardo principalmente ai dati relativi all'esame di quest'ultimo cadavere, sia pure condizionatamente affiancati da quelli rilevati sulla donna, per concludere che la morte dei due fosse da collocarsi tra la domenica 8 settembre ed il lunedì 9 settembre.

E' il caso di aggiungere che la presenza di uova e larve di mosca carnaria, rilevata sul cadavere della Mauriot già alla prima osservazione delle ore 17, è ben compatibile con l'ipotesi di un decesso avvenuto nel surriferito arco temporale, avuto riguardo al tempo di insorgenza del fenomeno. I due tipi di mosca carnaria operanti nel territorio della Toscana, il cosiddetto moscone verde ed il cosiddetto moscone blu, operano di giorno, e depongono le uova soltanto dopo due-tre-quattro ore dalla morte; i due francesi furono uccisi nella tarda serata dell'8 settembre 1985, ed il giorno dopo il sole sorse alle ore 5,45; se quindi si ritiene che le mosche carnarie abbiano deposto le uova all'alba, verso le ore 6-6,30, e si calcola un'intervallo di dieci ore tra la deposizione e la schiusa delle uova, in rapporto ai fenomeni cadaverici molto avanzati sulla Mauriot, le larve ben potevano esistere alle

ore 17, al momento del primo sopralluogo medico-legale.

E' altresì il caso di precisare che i suesposti accertamenti e conclusioni, in quanto fondati su diretti rilievi autoptici ed accertamenti necroscopici, sono senz'altro più affidabili e rassicuranti degli accertamenti esperiti dai periti di Modena, limitati ad un sopralluogo ed all'assistenza alle operazioni necroscopiche, e delle connesse loro conclusioni, secondo le quali il decesso dei due francesi dovrebbe collocarsi tra il sabato 7 e la domenica 8 settembre 1985.

Quanto all'ora della morte, la cui determinazione ha notevole importanza in relazione alle prove testimoniali da esaminarsi in prosieguo, i periti medico-legali si basavano sul contenuto gastrico reperito nei due cadaveri, costituito da residuo di materiale alimentare quasi completamente indigerito e ben

riconoscibile: pasta del tipo tagliatella, con scarsissimi residui grigio-marroni probabilmente di carne, e con isolati frammenti di buccia di pomodoro rosso.

Poiché le caratteristiche del contenuto gastrico deponevano per un decesso avvenuto a distanza di circa 2 ore dal termine del pasto, e supponendo che i due avessero consumato insieme il pasto nella frangia oraria abituale per la cena in estate, i periti collocavano il decesso in un'ora nettamente antecedente alla mezzanotte tra domenica e lunedì, sicché era da ritenersi che al momento del primo sopralluogo medico-legale fossero passate 16-18 ore dalla morte di entrambe le persone.

Tali ultime conclusioni vanno valutate in rapporto ai due parametri sicuri di riferimento, costituiti dal "nettamente prima della mezzanotte fra domenica e lunedì" e dalla distanza di 2 ore fra il termine dell'ultimo pasto ed il decesso. E poiché appare ragionevole collocare il termine del pasto fra le ore 20,30 e le ore 21, l'ora della morte è da collocarsi fra le ore 22,30 e le ore 23: arco temporale che non si discosta dai tempi di commissione degli altri duplice omicidi del c.d. "mostro".

Esistono, peraltro, riscontri testimoniali della presenza dei due francesi nella zona degli Scopeti ancora la mattina e nel primo pomeriggio della domenica 8 settembre. La Mauriot fu vista dal teste Borsi Igino mentre effettuava una consumazione nel bar della pensione "Ponte agli Scopeti", verso le ore 11, e nello stesso contesto fu vista dal teste Bonciani Paolo, il quale notò anche un'auto Golf di colore bianco con targa straniera posteggiata fuori del locale, avente caratteristiche identiche a quelle dell'auto in disponibilità dei due francesi (né rileva che il teste, nell'udienza del 6-6-1994, a distanza di circa 9 anni dal fatto, abbia confuso l'auto Golf con un'auto Renault R4, se si considera che aveva indicato l'auto Golf già il 12 settembre 1985 ai CC.). Il teste Buonaguidi Mauro, transitando in moto sulla Via degli Scopeti verso le ore 15 di quella domenica, vide un'auto Golf di colore bianco con una targa francese posteggiata, senza nessuno a bordo, all'interno di una stradella sterrata situata sulla destra nella direzione di S. Andrea in Percussina, più in basso rispetto all'imbocco della piazzola ove poi avvenne l'omicidio dei francesi. Ed il teste Bevilacqua, le cui dichiarazioni per altri versi vanno considerate con molta cautela per le ragioni che in seguito si indicheranno, vide la Mauriot il mercoledì di quella settimana accanto ad un'auto bianca con targa francese e ad una tenda di tipo canadese, in una stradella laterale della Via degli Scopeti, ed il successivo giovedì o venerdì la rivide accanto alla tenda, insieme al Kraveichvili su uno spiazzo posto più in alto e costituente la parte più prospiciente la Via degli Scopeti dell'intera piazzola ove poi fu

commesso il duplice omicidio: il che sta a dimostrare che da diversi giorni i due francesi s'intrattenevano nella zona degli Scopeti, con l'auto del tipo e colore suddetti, per averla scelta come zona di campeggio e soggiorno, ed a rendere ben spiegabile la presenza dell'auto lì dove il Buonaguidi la notò.

Di nessun rilievo è, sul punto, come già spiegato dal primo giudice a pagg. 144-145-146, la circostanza che la sorella del Kraveichvili si sia formata l'idea che la Mauriot non si sarebbe mai potuta trattenere in Italia la domenica 8 settembre, perché il giorno 9 settembre riprendevano le scuole ed

essa avrebbe voluto accompagnare a scuola i suoi due figli, o quantomeno avrebbe telefonato in Francia se avesse deciso di trattenersi ulteriormente in Italia. La donna è stata, in effetti, identificata in Kraveichvili Irene Michele, e sentita prima dal P.M. in Italia e poi in sede di rogatoria internazionale, e non ha fatto altro che ribadire le sue subbiettive perplessità, senza fornire un solo elemento atto a corroborarle sul piano delle circostanze di fatto.

La Corte di primo grado, fissato il tempo della morte dei due francesi nella serata di domenica 8 settembre 1985, nettamente prima della mezzanotte, è passata ad esaminare la deposizione dibattimentale resa l'8-6-1994 dal teste Nesi Lorenzo, secondo la quale, la sera di domenica 8 dicembre 1985, il Pacciani era stato da lui visto transitare alla guida della sua Ford Fiesta sull'incrocio tra la Via di Faltignano, nella direzione Chiesanuova-San Casciano, e la Via degli Scopeti.

Tale deposizione va attentamente valutata, innanzitutto nella sua genuinità ed attendibilità, e poi con riguardo alla sua rilevanza rispetto al tema della responsabilità dell'imputato nel duplice omicidio, Mauriot-Kraveichvili. Invero il teste Nesi aveva già deposto, indotto dall'accusa nell'udienza del 23-5-1994, in merito alla sua pregressa conoscenza del Pacciani, ed aveva riferito in particolare delle confidenze ricevute dall'imputato circa la sua attività di cacciatore di frodo, nel periodo in cui viveva in località Montefiridolfi: l'imputato si era vantato con lui di andare la sera, con una pistola, a cacciare i fagiani, i quali venivano giù dai rami "come sassi". Quindi il teste aveva già reso una deposizione non di certo favorevole al Pacciani, quantomeno sotto il generico profilo delle abitudini di vita e della dimestichezza con le armi, ed in quel contesto egli avrebbe potuto e dovuto riferire anche circa l'asserito incontro con il predetto nell'area dell'incrocio sopra indicato, qualora avesse ritenuto la circostanza di possibile incidenza nel processo.

In effetti, non si vede perché egli dovesse ricollegare l'asserita presenza del Pacciani in quell'incrocio all'omicidio dei francesi, avvenuto dall'altra parte del bosco sulla via degli Scopeti: ma, sia che fosse certo del riconoscimento, sia che fosse quasi certo, sia che fosse incerto, avrebbe potuto e dovuto riferirlo alla Corte, qualora l'avesse ritenuto di possibile interesse per il processo, e la Corte avrebbe valutato il significato probatorio della deposizione sul punto.

Invece il Nesi ha tacito sul punto nella prima deposizione, e poi, ricontattati gli inquirenti o da questi ricontattato, è stato nuovamente presentato dal P.M. nel dibattimento, ed ha fornito alla Corte un inusitato concetto del grado di certezza di un teste: modificabile, in senso peggiorativo per l'imputato, non già in base ad ulteriori ricordi di ulteriori circostanze di luogo e di tempo, ma bensì in base al comportamento tenuto dall'imputato stesso al suo cospetto. Egli avrebbe avuto, prima di deporre il 23-5-1994, un grado di certezza del 70-80%: ma poiché il Pacciani, all'apparire del teste nell'aula di udienza, ha mostrato di non conoscerlo, egli ne ha desunto che tale atteggiamento derivasse dal timore di esso Pacciani di sentirlo riferire ai giudici le circostanza dell'avvistamento all'incrocio; ed allora, il grado di certezza è passato al 90%, e sarebbe stato addirittura del 100% se l'uomo avvistato fosse stato a bordo di una Fiat 500, auto che egli sapeva essere in disponibilità del Pacciani ed all'interno della quale la sua grossa sagoma era inconfondibile.

Non v'è chi non veda l'aleatorietà e l'equivocità di siffatta deposizione. O il teste è in buona fede, ed allora deve pensarsi che abbia ricevuto pressioni o sollecitazioni per "migliorare" la qualità di un ricordo originariamente incerto; o il teste è in mala fede, ed allora deve pensarsi che abbia del tutto inventato la circostanza.

Al riguardo, le dichiarazioni del teste trovano conforto in quelle dei testi Nesi Rolando e Marretti Carla solo sul punto dell'avvenuto transito del Nesi Lorenzo, alla guida della sua auto, per la Via degli Scopeti, la sera di domenica 8 settembre 1985: circostanza che, essendo storicamente certa, rende del tutto ininfluente ai fini dell'indagine probatoria la ricerca in ordine alla veridicità del fatto della chiusura al traffico, quella sera, della

superstrada Firenze-Siena nella corsia Certosa-San Casciano. Per il resto, i due suddetti testi nulla hanno potuto riferire in ordine alla circostanza dell'avvistamento all'incrocio, perché essi non si avvidero di nulla, né il Nesi Lorenzo gliene fece cenno al momento o successivamente.

Il primo giudice ha diffusamente motivato, da pag. 154 a pag. 157, in ordine alla possibilità di avvistamento reciproco in quell'area d'incrocio tra il Pacciani ed il Nesi Lorenzo, facendo anche riferimento alle risultanze positive dell'ispezione dei luoghi, compiuta dalla Corte il 23-6-1994 e documentata nel relativo verbale e nelle riprese fotografiche, e rimarcando che il Nesi poté nuovamente osservare il Pacciani e l'auto da lui guidata, una volta raggiuntala e superatala nella prosecuzione della Via di Faltignano verso San Casciano.

Ma se ciò è - osserva questa Corte -, e se il teste ha definito il colore della Ford Fiesta avvistata come "amarantino" o "rossiccio", deve ritenersi che egli abbia visto quella sera un'altra auto Ford Fiesta, e non quella dell'imputato, la quale era pacificamente di colore bianco-ghiaccio, come risulta dalle foto in atti: ed è da rilevare, che, durante l'esame testimoniale, il Nesi, incalzato dalle domande del difensore avv. Bevacqua, ha ribadito puntigliosamente di aver visto "un rosso... Guardi, io faccio maglieria, Avvocato, sicché i colori glieli so citare bene". Né risulta, o è stato ipotizzato da alcuno, che quella sera il Pacciani potesse disporre di un'auto Ford Fiesta, di colore "amarantino" o "rossiccio".

Lo sforzo argomentativo compiuto dalla prima Corte, per adattare il colore dell'auto vista all'incrocio alle caratteristiche esteriori dell'auto dell'imputato è inficiato da evidente illogicità e da evidente travisamento delle risultanze di fatto. Come è attestato nel verbale di ispezione relativo all'auto Ford Fiesta del Pacciani, e come risulta dalle foto in atti, il veicolo, di colore bianco ghiaccio, presenta su entrambe le fiancate una sottile striscia rossa, collocata sopra un'altra molto più ampia in altezza di colore blu; sotto la serratura di ciascun sportello, è applicato un catarifrangente di colore rosso-arancione. Orbene, la motivazione dell'impugnata sentenza sul punto è, testualmente, la seguente: "... se il teste avesse voluto rendere una testimonianza infedele, nulla di più facile sarebbe stato per lui acquisire nozione precisa del colore della Fiesta del Pacciani, che qualche volta aveva anche visto, sicché la mancata certezza sul punto non indebolisce, ma anzi suffraga e conforta l'attendibilità del teste.... non si può escludere a priori l'ipotesi che quel qualcosa di rossiccio, che il Nesi sembra ricordare, possa essere dovuto al riflesso del catarifrangente o della striscia rossa, illuminati dai fari....".

E' evidente l'illogicità della prima parte di tale ragionamento, per sfuggire alla quale il primo giudice ricorre poi ad un travisamento di fatto. Qui il problema è non già di stabilire ciò che il teste avrebbe fatto e detto, se avesse deciso di rendere una testimonianza falsa, ma di prendere atto di ciò che il teste ha detto, e dell'obbiettiva contraddittorietà tra l'asserito avvistamento del Pacciani e la percezione di caratteristiche dell'auto difformi da quelle dell'auto in disponibilità del predetto. O si fornisce una spiegazione plausibile di tale contraddittorietà, o questa permane ed inficia irreparabilmente la deposizione sul punto del riconoscimento: non rispondendo al corretto criterio interpretativo la scissione della testimonianza sì da utilizzare soltanto la parte favorevole alla tesi accusatoria e da escludersi la parte contrastante con la prima. Ed il primo giudice ha prospettato in via di ipotesi una spiegazione, che non è plausibile ed anzi opera un'inammissibile forzatura del fatto: tutto può affermarsi in una sentenza, come espressione del libero convincimento del giudice, nell'ambito di un ragionamento indiziario, ma sempre nel rispetto del fatto e delle regole di inferenza logica; se si ritiene possibile che sia vista come rossiccia la fiancata di un'auto di colore bianco ghiaccio, in quanto traversata da una sottile striscia rossa, ignorando la presenza di una sottostante striscia blu molto più alta ed evidente, od in quanto vi è applicato un catarifrangente lungo cm. 12 e largo cm.5 di colore tra il rosso e l'arancione, il fatto è stravolto e la logica è ignorata.

Se poi si passa a valutare la deposizione del Nesi, per i riflessi che essa può avere sulla collegabilità materiale dell'imputato al duplice omicidio dei francesi, si constata che la circostanza di cui si sta trattando non conforta affatto la tesi, ritenuta valida dal primo giudice, di un Pacciani il quale abbia commesso l'omicidio e sia di ritorno dal luogo del fatto, ed anzi la contraddice sul piano della logica e sul piano delle circostanze di tempo e di luogo.

Invero, tre sono le circostanze ritenute nell'impugnata sentenza compatibili tra loro, e convergenti nel dimostrare la fondatezza della tesi accusatoria: 1) l'ora del transito dell'auto del Nesi nell'area dell'incrocio; 2) l'ora dell'uccisione dei francesi; 3) la direzione di provenienza dell'auto guidata dall'imputato. La situazione di luogo, che ad avviso della prima Corte conferirebbe univocità indicativa a tali circostanze, sarebbe quella direttamente accertata in sede di ispezione dei luoghi e percepibile dalle carte topografiche e dalle foto in atti: la strada proveniente da Chiesanuova, nella zona in cui il teste Nesi ebbe a vedere il Pacciani quella sera, costeggia e sovrasta lo spazio della sottostante valle, delimitato sul versante opposto dalla via che sale dagli Scopeti e lungo la quale, a poche centinaia di metri in linea d'aria ed al vertice di un vasto bosco, è situata la piazzola teatro del duplice omicidio in danno dei francesi. Ulteriore importante notazione è che, per scendere, a piedi dalla via di Faltignano verso il vicino vasto bosco sottostante la via degli Scopeti, è sufficiente traversare una limitata area coltivata, perfettamente percorribile in ogni suo punto: al margine del bosco suddetto esiste poi un largo sentiero sterrato, battuto e privo di ostacoli, che lo traversa a circa un terzo della sua altezza in senso pressappoco parallelo alla via degli Scopeti. Da tale sentiero si dipartono dei sentieri minori, anch'essi battuti, che salgono verso l'alto in direzione della via degli Scopeti e verso la piazzola, che può essere raggiunta, secondo quanto riferito sul posto dal brigadiere comandante la locale stazione di Polizia Forestale, in circa un'ora, un'ora e un quarto di cammino. Il bosco, come la Corte ha potuto constatare, è un bosco chiaro, cioè con molta vegetazione di alto fusto, ma senza un sottobosco fitto, sì che la visibilità all'interno è piuttosto buona sia di giorno, sia, con le opportune cautele, di notte. Esiste poi un'altissima probabilità, se non addirittura l'assoluta certezza, che l'assassino o gli assassini quella sera abbiano percorso proprio quei sentieri attraverso il bosco per giungere, non visti, fin sotto la piazzola ove erano attendati i francesi. Il motivo di ciò è abbastanza intuitivo: posto che chi aveva intenzione di commettere il crimine non poteva che usufruire di un mezzo motorizzato, per raggiungere o per allontanarsi più facilmente dalla zona operativa, ben difficilmente egli avrebbe percorso quella notte la via degli Scopeti. Questa infatti, pur avendo un accesso diretto alla piazzola, era strada di notevole traffico di giorno e di notte, in quanto unica arteria di collegamento, in alternativa alla Autopalio, tra la via Cassia e San Casciano, come dire quindi tra quest'ultima importante località ed il comprensorio fiorentino, per di più la domenica sera quando vi era il rientro dalle gite in città. In tali condizioni sarebbe stato quanto mai arrischiato transitare con un mezzo motorizzato, meno che mai con un'auto, che avrebbe dovuto poi essere posteggiata in qualche punto lungo la strada ed avrebbe potuto facilmente essere avvistata o comunque dare nell'occhio a più di una persona. Molto più sicuro sarebbe stato invece lasciare il mezzo, e dunque anche l'eventuale auto, a congrua distanza lungo la via di Faltignano, in una zona solo apparentemente distante dall'obbiettivo, e di lì scendere agevolmente a piedi verso il vasto bosco: percorrerlo a piedi, per le caratteristiche sopra ricordate dei sentieri, non costituiva poi un problema, tanto più che la notte era serena ed illuminata dalla luna, la quale mostrava metà della sua faccia (pagg. 147-148-149): se ne conclude che, dovendosi fissare l'ora del passaggio del Nesi all'incrocio alle ventidue e trenta, e dovendosi collocare l'ora della morte dei francesi a nettamente prima della mezzanotte, la presenza del Pacciani e del suo sconosciuto passeggero all'incrocio tra via di Faltignano e via degli Scopeti non solo è perfettamente compatibile, ma è anche perfettamente sovrapponibile con quella

di colui il quale, dopo aver commesso, da solo o in compagnia di altri, l'omicidio ai danni dei giovani francesi, avesse rattraversato il bosco a lui ben noto sottostante alla piazzola, e, camminando sugli stessi sentieri percorsi all'andata, fosse approdato alla via di Faltignano dove era in attesa l'auto (forse lasciata in sosta in un punto preciso, forse tenuta pronta da un complice in attesa). A quel punto non restava altro che tornare a casa o in altro luogo riparato. Ebbene il Pacciani, proprio nell'ora e nel luogo ove ebbe a vederlo il Nesi Lorenzo, ora e luogo, si ripete, perfettamente compatibili con la dinamica dell'omicidio dei francesi, stava per l'appunto transitando in direzione di San Casciano e dunque di Mercatiale, dove all'epoca risiedeva ed aveva l'abitazione ed altri immobili di proprietà (pagg.161-162).

Si sono riportate integralmente ampie parti della motivazione sul punto, non per appesantire inutilmente il presente elaborato, ma per mostrare con l'evidenza stessa delle parole, senza mediazioni e possibili travisamento, tutta l'illogicità dell'impostazione del primo giudice, la quale palesemente risente delle gravi difficoltà ricostruttive derivate dalla seconda deposizione del Nesi. Infatti, prima che il teste riapparisce a rendere le dichiarazioni dell'8-6-1994, nessuno degli investigatori e nessuna delle parti processuali contrapposte all'imputato aveva prospettato o semplicemente adombrato l'ipotesi ricostruttiva di un Pacciani, che va a commettere il duplice omicidio dei francesi posteggiando l'auto sulla Via di Faltignano ed effettuando a piedi la traversata del bosco sottostante la Via degli Scopeti: neppure il P.M., che pure ha seguito un iter accusatorio disseminato di forzature e di illogicità. E ciò per un evidente motivo: perché non v'era ragione di formulare un'ipotesi, che non aveva alcun senso logico e contraddiceva il "modus operandi" del c.d. "mostro" negli omicidi precedenti.

Il quadro dei vari episodi omicidiari ha fornito poche certezze, ma una di queste attiene alla rapidità con cui l'omicida si portava sul luogo del progettato misfatto e, compiuta l'azione, se ne allontanava; è fuor di dubbio che dovesse usufruire di un autoveicolo, per portarsi nelle immediate vicinanze del luogo prescelto, posteggiare il mezzo, arrivare celermemente a piedi nel punto in cui la coppia designata si trovava, ritornare celermemente al mezzo dopo l'azione, ed allontanarsi.

Ed allora, la ricostruzione operata dal primo giudice non ha alcun senso comune, né ha alcun senso in rapporto alla specificità del comportamento del c.d. "mostro". Un individuo che, in ipotesi, avesse avuto ragioni di carattere personale per uccidere i due francesi avrebbe potuto anche essere motivato ad effettuare la lunga e scomoda marcia nel bosco, per attuare il suo progetto,

ferma restando l'insensatezza e la "antieconomicità" di una soluzione del genere. Ma, altra certezza nel processo, il c.d. "mostro" non avrebbe mai avuto tale tipo di motivazione, perché egli non aveva alcun interesse di carattere personale ad uccidere questa o quella coppia, che neppure conosceva, ma persegua "soltanto" l'uccisione della coppia appartata nell'intimità e collocata in una situazione di luogo per lui favorevole.

Nel ragionamento della prima Corte, le mere supposizioni ed i travisamento di fatto si succedono gli uni agli altri, e le illogicità si succedono le une alle altre e, gravandosi reciprocamente.

Si dice che l'attraversamento del bosco non costituivano per l'omicida un problema, perché la notte era serena ed illuminata dalla luna, la quale mostrava metà della sua faccia. Ma - osserva questa Corte - si tratta di un palese travisamento, perché è fatto notorio, desunto dai dati resi pubblici dall'Osservatorio di Arcetri, che l'ultimo quarto di luna si sia verificato il giorno 7-9-1985, e che la sera di domenica 8 settembre 1985 la luna sia sorta all'orizzonte alle ore 23,14 secondo l'ora solare, corrispondenti alle ore 0,14 del lunedì secondo l'ora legale in viaore in quell'epoca: quindi, l'ipotetico percorso dell'omicida attraverso il bosco non sarebbe stato affatto agevole, in mancanza di illuminazione naturale, anche nell'ipotesi dell'uso di una lampadina tascabile, che d'altra parte costituisce una mera supposizione del primo giudice.

Si dice che l'omicida non avrebbe percorso quella sera la via degli Scopeti, pur avendo questa un accesso diretto alla piazzola dei francesi, perché la strada era notevolmente trafficata di giorno e di notte, e particolarmente la domenica sera con il rientro dalle gite in città: onde l'auto ivi posteggiata avrebbe potuto essere notata da qualcuno, mentre molto più sicuro sarebbe stato lasciarla lungo la via di Faltignano, in zona apparentemente distante dall'obbiettivo. Ma - osserva questa Corte - anche la via di Faltignano (che peraltro è più corretto definire via per Chiesanuova, essendo Faltignano situata in una strada secondaria che si dirama da quella principale) era trafficata, e lasciare l'auto ivi posteggiata per intraprendere il cammino di andata e ritorno descritto dal primo giudice avrebbe significato lasciarla esposta, alla vista di chi transitasse, per circa due ore e mezzo: un'ora, un'ora e un quarto all'andata più un'ora, un'ora e un quarto al ritorno, più il tempo occorrente per compiere il duplice omicidio e le escissioni sulla Mauriot. Ed il lungo viaggio di ritorno sarebbe stato compiuto dall'omicida portando con sé i compromettenti trofei del pube e del seno della donna.

Ancor più arbitrario, poi, è ipotizzare la presenza di un complice che aspettasse vicino o a bordo dell'auto, e che dovrebbe identificarsi in quell'individuo di sesso maschile scorto asseritamente dal Nesi a fianco del Pacciani a bordo dell'auto Fiesta innanzitutto perché l'ipotesi di un correo o di correi non è contemplata nei capi di imputazione e non può essere introdotta surrettiziamente; poi perché la presenza sulla via, oltre che di un'auto, di una persona, avrebbe dato ancora di più nell'occhio, ed avrebbe esteso i rischi dalla possibilità di riconoscimento dell'auto alla possibilità di riconoscimento della persona.

Sembra, poi, non avvedersi il primo giudice della completa incompatibilità temporale fra l'ipotesi prospettata, l'ora dell'omicidio dei francesi, e l'ora del transito del Pacciani all'incrocio tra la via cosiddetta di Faltignano e la via degli Scopeti. Invero, si è già detto che l'ora dell'omicidio è da collocarsi tra le 22,30 e le 23 della domenica 8 settembre 1985; l'ora dell'asserito transito del Pacciani all'incrocio è da collocarsi tra le 21,30 e le 22,30m secondo l'indicazione data dal Nesi Lorenzo, collimante sostanzialmente con le indicazioni date dai testi Nesi Rolando, Marretti Carla e Massoli Pasquale in punto di durata del viaggio da Madonna dei Fornelli a casa. Quindi, se si aggiunge all'arco temporale 22,30-23 dell'omicidio il tempo occorrente per compiere le escissioni sulla Mauriot (circa 10 minuti, secondo le valutazioni dei periti medico-legali), ed il tempo di un'ora, un'ora e un quarto occorrente per tornare indietro dalla piazzola degli Scopeti all'auto, ne risulta che il Pacciani non sarebbe potuto transitare all'incrocio prima di un arco temporale compreso tra le 23,40 della domenica e le 0,25 del lunedì. Anche a voler considerare il termine minimo delle 23,40, ed il termine massimo del surriferito ambito temporale di avvistamento del Pacciani, ore 22,30, il divario temporale appare incolmabile, e si aggrava man mano che il primo termine si sposta verso il massimo o il secondo termine verso il minimo.

In definitiva, la deposizione resa dal Nesi Lorenzo 1'8-6-1994 si rivela di dubbia genuinità, di dubbia attendibilità in punto di riconoscimento del Pacciani, e comunque ininfluente ai fini di ricollegare l'imputato al duplice omicidio Mauriot-Kraveichvili. Né si vede quale significto indiziante possa rivestire l'asserita presenza di un uomo accanto al Pacciani a bordo dell'auto Ford Fiesta, quand'anche voglia ritenérsi attendibile il riconoscimento se si considera che il Pacciani potrebbe essere transitato nella zona dell'incrocio con un suo amico o conoscente, per i più svariati motivi.

L'ipotesi del "complice" o dei "complici" del Pacciani, come si dirà anche in seguito, è stata inopinatamente formulata "ex novo" dal primo giudice, in sede di redazione della sentenza, pur in presenza di un'impostazione accusatoria incentrata sull'autore unico; essa inoltre ignora le precise e convincenti valutazioni dei periti di Modena in punto di esclusione sotto il profilo criminologico, dell'azione di gruppo o dell'azione di coppia, rispetto a comportamenti che denotano il "modus operandi" e la psicologia di un sadico-omicida, spinto ad agireda una particolare e

individuale pulsione. E la motivazione del primo giudice, secondo cui il Pacciani potrebbe aver avuto dei complici non nella fase di esecuzione materiale degli omicidi, ma in funzione ausiliaria, di fiancheggiamento, elude il problema senza risolverlo: funzione ausiliaria o di fiancheggiamento, intesi come li intende il primo giudice, significano null'altro che concorso di persone nel reato, e per contro, tutte le volte in cui si parla di autore unico, ci si intende riferire a una tipologia di delitti che di per sé stessa esclude ogni complicità a qualsiasi livello.

Nella sentenza impugnata si passa, a questo punto, ad esaminare l'alibi fornito dall'imputato con riferimento alla sera di domenica 8 settembre 1985, e, al termine di un'ampia disamina, si conclude nel senso che esso sia stato nettamente smentito dalle risultanze dibattimentali: onde si tratterebbe di un alibi non semplicemente fallito, ma falso, e come tale utilizzabile a fini probatori nei confronti dell'imputato.

Prima di ripercorrere nel merito la motivazione del primo giudice, è il caso di rammentare lo stato della giurisprudenza in ordine alle questioni dell'alibi fallito e dell'alibi falso. Ha stabilito la Suprema Corte che "un alibi semplicemente fallito non può essere valutato a carico dell'imputato, essendo onere dell'accusa dimostrarne la responsabilità, mentre non spetta all'imputato il comprovare la sua innocenza; un alibi mendace o falso, che investa circostanze essenziali e finalizzate alla sottrazione del reo alla giustizia, può contribuire alla formazione del giudizio di colpevolezza insieme ad altri indizi singolarmente insufficienti od in aggiunta ad altri elementi di prova a carico" (Sez.1°, 25-1-1986); "poiché nel processo penale è onere dell'accusa provare la colpevolezza dell'imputato, e non di quest'ultimo dimostrare la sua innocenza, non può farsi carico all'imputato né della mancanza né del fallimento dell'alibi; tuttavia, nell'ipotesi di alibi falso o mendace (essendo dedotte circostanze su fatti essenziali finalizzate alla sottrazione alla giustizia) deve ritenersi sussistente una carica di consapevolezza della illegittima condotta che si mira a nascondere alla giustizia; in tale ultima ipotesi, l'alibi legittimamente può essere valorizzato come indizio relativo ad un'ipotesi di probabilità di colpevolezza, da valutarsi ed utilizzarsi, insieme agli altri, al fine del raggiungimento della prova" (Sez. I°, 7-4-1989); "ai fini della valutazione dell'alibi falso prospettato dall'imputato, si pongono due criteri metodologici: anzitutto, non spettando all'imputato provare la sua innocenza, l'insussistenza di un alibi o il fallimento di quello offerto non possono in nessun modo essere posti a suo carico come elementi di prova sfavorevoli, costituendo situazioni del tutto agnostiche sotto tale profilo; in secondo luogo, l'alibi rivelatosi preordinato e mendace può costituire indizio sfavorevole all'imputato, ma si tratta di un indizio in sé pur sempre generico per molteplici ragioni suggerite dall'esperienza, la più ovvia delle quali è che una maldestra linea di difesa può anche indurre alla precostituzione di un alibi falso a fronte di un'accusa che, pur ritenuta ingiusta, non appaia altrimenti contrastabile; spetta allora al giudice, nel suo prudente apprezzamento, valutare l'indizio derivante dall'alibi falso nel contesto delle complessive risultanze trarne il senso in modo corretto e logico" (Sez. I°, 14-12-1990); "l'alibi fallito va considerato come elemento del tutto agnostico sul piano probatorio, e dunque non costituente neppure un indizio: l'alibi costruito è invece, indicativo di una maliziosa preordinazione difensiva, ed ha una sua valenza indiziante che a differenza di quello, fallito, lo pone tra gli elementi, secondo l'esperienza, probatoriamente rilevanti; esso però deve essere preso in esame considerandolo dapprima nella sua intrinseca strutturazione in rapporto alla situazione processuale concreta, e poi valutandolo in correlazione con gli altri elementi indiziari acquisiti" (Sez. Un., 4-6-1992).

L'esposizione che precede serve ad evidenziare che, quand'anche si trattasse di alibi fallito, esso non potrebbe incidere in alcuna misura sul piano probatorio, mentre, se si trattasse di alibi falso, esso innanzitutto dovrebbe essere valutato nella sua intrinseca struttura, e poi potrebbe rivestire un'importanza probatoria solo nel contesto di altri validi elementi indiziari acquisiti.

Dunque, secondo la Corte di primo grado, l'alibi fornito dal Pacciani circa l'omicidio dei francesi, prima ai Cc. di San Casciano il 19-9-1985 in sede di sommarie informazioni testimoniali; poi al P.M., con alcune difformità, il 27-11-1990 in sede di interrogatorio; infine in dibattimento, il 18-10-1994, in sede di dichiarazioni spontanee, è da ritenersi da un lato fallito, d'altro lato maliziosamente precostituito. Il teste Fantoni Marcello, indicato dal Pacciani già il 19-9-1985 come colui al quale si sarebbe rivolto, nel contesto della festa dell'Unità a Cerbaia, perché la sua auto non ripartiva, non ha confermato la circostanza ed anzi ha precisato che un certo giorno il Pacciani gli venne incontro in Mercatale, raccontandogli che la domenica prima in qualche posto era rimasto fermo con l'auto per noie all'accensione, onde aveva dovuto riportare il veicolo al venditore e farsi sostituire l'alternatore: circostanza dimostrativa del tentativo dell'imputato di crearsi già allora un alibi, rispetto al luogo ed all'ora dell'omicidio dei francesi, e di supportarlo con la testimonianza di un meccanico suo vicino di casa quale il Fantoni, il quale effettivamente gli aveva riparato tempo prima un guasto all'impianto elettrico dell'altra sua auto, una Fiat 500. La figlia dell'imputato, Graziella, ha dichiarato di non ricordare se fosse andata quella sera con il padre alla festa dell'Unità a Cerbaia, ed ha escluso che l'auto Ford Fiesta del padre si sia mai guastata. L'altra figlia, Rosanna, ha confermato la circostanza della presenza del padre con lei e la Graziella alla festa dell'Unità a Cerbaia quella domenica, fino alle ore 21-22, ed anche la circostanza del guasto alla Ford Fiesta in quel contesto, ma non ha confermato che fosse stato il Fantoni Marcello ad aiutarli in quell'occasione. Il teste Mar. Minoliti ha dichiarato di aver svolto ricerche presso l'autofficina e concessionaria Ford di Giani Roberto in Mercatale, ove il Pacciani assolutamente avrebbe fatto riparare l'auto dopo il suddetto episodio, e di non aver trovato fatture relative a quell'auto ed a quel periodo. Se questo è il quadro probatorio, il più che possa dirsi in senso negativo all'imputato è che l'alibi da lui indicato è rimasto incerto: quindi né fallito, né tantomeno falso e precostituito. E' vero che il Fantoni non ha confermato la circostanza che lo riguarda, nell'ambito dell'alibi, ma è altrettanto vero che questo non consta soltanto dell'asserito intervento di quel meccanico nel contesto della festa di Cerbaia, ma anche di altri dati, in parte sostanzialmente provati, in parte rimasti incerti.

E' provato che il Pacciani quella sera si trovasse alla festa dell'Unità a Cerbaia con le due figlie e la Ford Fiesta, e che la sera il veicolo avesse avuto un guasto, perché l'ha confermato in dibattimento la Pacciani Rosanna, non sospettabile di compiacenza verso il padre violento e stupratore. Ed appare ben strano il metodo di valutazione della prova adottato dal primo giudice, consistente nel ritenere probanti le dichiarazioni di contenuto negativo rese sul punto dal Fantoni e Pacciani Graziella, e non probanti le dichiarazioni di contenuto sostanzialmente positivo rese da Pacciani Rosanna, perché contraddette dalle prime; a parte la negativa del Fantoni, pur sempre arrivata a distanza di cinque anni dall'episodio (primo esame testimoniale avvenuto il 4-10-1990), e che rimane a sé perché non contraddetta in positivo dalla Pacciani Rosanna, sugli altri dati concernenti la presenza alla festa ed il guasto all'auto si contrappongono ricordi di Pacciani Graziella incerti quanto al primo punto e negativi quanto al secondo punto, e ricordi di Pacciani Rosanna certi sia sul primo punto che sul secondo. Non si vede, allora, perché si debbano privilegiare le dichiarazioni della prima teste rispetto alle dichiarazioni della seconda, quando un corretto criterio interpretativo impone il contrario, ossia di preferire i ricordi in positivo a quelli negativi o incerti, sempre che i testi siano affidabili.

Quanto alle dichiarazioni del teste Minoliti, da esse non può certamente desumersi la prova in negativo circa l'affermazione del Pacciani di aver fatto riparare l'auto presso l'autofficina di Giani Roberto, dopo l'episodio di Cerbaia, ma se ne può soltanto ricavare che non v'è prova documentale dell'asserita riparazione. Ed è nozione di comune esperienza che nei rapporti correnti tra meccanico e cliente molte riparazioni non vengono registrate, e molti pagamenti non vengono attestati in regolare fattura,

Rimane, quindi, l'elemento di debolezza dell'alibi, costituito dall'indicazione da parte del Pacciani della presenza del Fantoni alla festa, nettamente contraddetta dal Fantoni medesimo e non confermata dalla Pacciani Rosanna. Ma esso porta a ritenere l'alibi incerto, non di certo fallito, e tantomeno falso. E su quest'ultimo punto, la tesi del primo giudice di un'astuta preconstituzione da parte dell'imputato è smentita proprio dalle originarie dichiarazioni rese il 19-9-1985, pur ripetutamente rimarcate in sentenza come dimostrative del suo malizioso atteggiamento "ab origine".

Invero, da una più attenta lettura del verbale del 19-9-1985 risulta evidente che il Pacciani, pur espressamente sentito dai CC. di San Casciano in ordine al duplice omicidio dei francesi ed invitato a descrivere i suoi movimenti del giorno 8-9-1985, non provvide affatto a ""coprirsi" per quanto riguardava la sera di quella domenica. Egli riferì di essere andato nel pomeriggio con le figlie alla festa dell'Unità a Cerbaia, e di essere ivi rimasto fino alle ore 19; essendosi scaricata la batteria dell'auto, egli aveva chiesto un parere al meccanico Fantoni Marcello presente alla festa, il quale gli aveva risposto che la batteria era scarica; dopo di che egli aveva messo in moto l'auto con una spinta, era ritornato a casa per cenare, ne era riuscito alle ore 21, era andato alla Casa del Popolo di Mercatiale ove era rimasto sino alle ore 22, ed infine era ritornato a casa a dormire.

In sostanza, il Pacciani tenne in quell'occasione un comportamento esattamente opposto a quello che avrebbe tenuto l'omicida, e che gli è stato attribuito dalla Corte di primo grado: si collocò nella festa dell'Unità fino ad un'ora nettamente antecedente a quella dell'omicidio, e lasciò squarnita proprio la sera, relativamente alla quale i suoi movimenti dalle ore 21 in poi e soprattutto dalle ore 22 in poi (che più potevano interessare l'omicida) rimasero affidati alle sue parole. E per contro è certo, per averlo dichiarato l'imputato stesso nell'interrogatorio del 27-11-1990, e per averlo confermato in dibattimento Pacciani Rosanna, che egli rimase alla festa di Cerbaia fino alla sera, cenò lì, e dopo, all'atto di ripartire, ebbe l'inconveniente del guasto all'auto.

Ne consegue allora che, quando il Pacciani incontrò il Fantoni in Mercatiale, alcuni giorni dopo il suddetto episodio e prima di essere sentito dai CC., il racconto fattogli dell'essere "rimasto fermo in qualche posto" la domenica precedente non potesse essere rivolto a "crearsi un alibi che indicasse la Ford Fiesta non solo come presente in un luogo e in un'ora, tali da renderla incompatibile con quelli che egli ben sapeva essere stati i tempi e i luoghi dell'assassinio dei ciovani francesi, ma anche impossibilitata temporaneamente a marciare, sì da aver costretto lui e la famiglia a trattenersi a Cerbaia per un tempo maggiore del consueto" (pag.169 della sentenza): dopo qualche giorno da quell'incontro egli, in sede di esame da parte dei CC., non sfoderò affatto quell'alibi, ed anzi fornì una descrizione dei suoi movimenti alla festa di Cerbaia del tutto compatibile con i "tempi e i luoghi dell'assassinio dei giovani francesi".

Palesemente illogico appare, poi, il ragionamento fatto dal primo giudice sempre a pag. 169, secondo cui l'imputato "aveva necessità di sopportare tale alibi con la testimonianza di un terzo, che potesse servirgli eventualmente da riscontro a fronte di una possibile contestazione. Costui ben poteva essere il Fantoni Marcello, meccanico, suo vicino di casa e quindi da lui ben conosciuto, che gli aveva poi già riparato il guasto all'impianto elettrico della Fiat 500. Nella mente scaltra dell'imputato, la possibilità di mescolare le carte tra il guasto vero della 500 e quello inventato della Ford Fiesta, attribuendo a quest'ultimo l'effettivo intervento del Fantoni, deve essere sembrato un espediente più che astuto per cavarsì dai guai in caso di pericolo, fidando sul possibile errore del Fantoni, suggestionato dal suo racconto". Rileva al riguardo questa Corte che, se il Pacciani fosse stato l'omicida, o avrebbe cercato di indurre il Fantoni a sostenerne per il futuro la sua versione, circa il guasto dell'auto a Cerbaia e l'aiuto datogli dal Fantoni medesimo nelle ore dell'omicidio dei francesi (ma in tal caso non avrebbe, dopo qualche giorno, fornito ai CC. un alibi che lasciava scoperte proprio quelle ore); o parlandogli in quei termini dell'inconveniente occorsogli alcuni giorni prima non avrebbe potuto sperare che il Fantoni

confondesse in futuro l'episodio con quello relativo al guasto della Fiat 500, avvenuto diverso tempo prima ed in un contesto completamente diverso, e si sarebbe esposto ad una sicura smentita: tanto più ove si consideri che, nel momento del colloquio con il Fantoni, egli non avrebbe potuto sapere se e quando questi sarebbe stato sentito dagli organi di polizia, ed anzi, più ragionevolmente, avrebbe potuto pensare che l'esame sarebbe avvenuto di lì a qualche giorno, quando i ricordi del Fantoni sarebbero stati freschi.

Il primo giudice ha ritenuto di individuare l'ennesima prova dell'atteggiamento menzognero dell'imputato nell'intervento da lui fatto nell'udienza del 3-5-1994, durante l'esame testimoniale del Mar. Lodato, comandante all'epoca della Stazione CC. di San Casciano, allorché ha affermato che il predetto sottufficiale venne con due carabinieri a casa sua nel pomeriggio del 9 settembre 1985 alle ore 15,30, gli chiese che cosa avesse fatto la sera prima dopo cena, ed esegui una perquisizione nella sua abitazione di Casa del Popolo: circostanza smentita dal sottufficiale, il quale all'ora indicata era impegnato sul luogo dell'omicidio dei francesi a recintare l'area interessata dalle indagini. La dichiarazione asseritamente menzognera dell'imputato sarebbe un "escamotage" dell'ultima ora, inteso a precostituirsì un sicuro baluardo difensivo: come avrebbe potuto una perquisizione domiciliare, anche se durata solo 50 minuti, avere esito negativo a così breve distanza di tempo dal delitto? Come avrebbe potuto, in altre parole, il Pacciani, cancellare in così breve tempo le tracce che un misfatto commesso solo poche ore prima non avrebbe potuto non lasciare?"

(pag.175).

Orbene, è veramente sorprendente che il primo giudice abbia ritenuto un "escamotage" dell'ultima ora una dichiarazione che l'imputato aveva reso già nel verbale di interrogatorio del 22-2-1993, a pagina 4, negli stessi terinini: dichiarazione che il P.M. avrebbe potuto e dovuto controllare per tempo, e non ha fatto. Tanto più il P.M. avrebbe dovuto eseguire tale controllo, in quanto aveva provocato l'affermazione del Pacciani contestandogli il contenuto di un appunto scritto sul retro di una busta, recante il timbro postale del 10-10-1990, sequestratagli nella Casa Circondariale di Sollicciano, relativamente alle parole "9 lunedì ore 13 trov casa io interro".

Quindi, pur dovendosi prendere atto della smentita del Mar. Lodato sul punto, e dell'incertezza palesata dall'imputato allorché nell'udienza del 18-10-1994, ha dichiarato che il sottufficiale presentatosi quel giorno a casa sua poteva anche non essere il Mar. Lodato, la circostanza rimane nebulosa e non chiarita: non potendosi escludere, anche in considerazione delle modalità approssimative e confusionarie di svolgimento delle indagini sul c.d. "mostro", che quel sommario esame e quella sommaria perquisizione siano effettivamente avvenuti il 9-9-1985 e non siano stati documentati, oppure che il Pacciani, a distanza di molti anni, abbia fatto confusione riferendo al 9 settembre l'episodio avvenuto il 19 settembre 1985.

Per quanto riguarda il contenuto del suddetto appunto, ed il contenuto degli altri due appunti scritti rispettivamente sul retro di un cartoncino raffigurante Gesù e la Madonna e sulla coperta di un album da disco raffigurante il fondo del mare con pesci e conchiglie (tutti rinvenuti nella cella occupata, dal Pacciani nella Casa Circondariale di Sollicciano, nel corso della perquisizione del 6-12-1991) v'è da dire che da essi non si ricava alcunché a carico dell'imputato, dal momento che essi sintetizzano gli avvenimenti dal sabato 7 settembre, quando i due francesi si erano attendati sulla piazzola degli Scopeti, al martedì 10 settembre, quando era pervenuta al sostituto Procuratore della Repubblica di Firenze dott.ssa Della Monica la missiva contenente il lembo di seno della Mauriot: avvenimenti ampiamente riportati dai vari mezzi di informazione. D'altronde il Pacciani, quando redigeva gli appunti, sapeva di essere indagato per i delitti del c.d. "mostro", perché era stato interrogato su di essi il 27-11-1990, ed in data 29-10-1991 aveva ricevuto informazione di garanzia per i suddetti delitti, e quindi si preoccupava di annotare i dati-cardine della sua impostazione difensiva.

Né vale osservare che alla data del timbro postale, 10-10-1990, apposto sul

primo degli appunti suindicati, egli non era ancora formalmente indagato per i delitti del c.d. "mostro", perché: 1) la data del timbro postale è sicuramente antecedente alla data della redazione dell'appunto da parte del Pacciani, mentre il suo rinvenimento avvenne soltanto il 6-12-1991, e quindi l'appunto potrebbe essere stato redatto dopo l'interrogatorio del 27-11-1990 e dopo l'informazione di garanzia del 29-10-1991; 2) nel marzo del 1990, il Pacciani era stato sentito informalmente, in carcere, per sette ore, dal dott. Perugini della S.A.M. sui delitti del c.d. "mostro"; basta leggere il contenuto del verbale di interrogatorio del 6-7-1990, per comprendere che l'informazione di garanzia dell'11-6-1990 circoscritta ai reati di porto e detenzione di arma era in realtà una "foglia di fico", mentre gran parte delle domande degli inquirenti era volta ad approfondire i precedenti di vita e la personalità del Pacciani in relazione alle indagini sul "mostro". E ciò che balza evidente dal verbale balzò evidente anche all'imputato in sede di interrogatorio.

Sfugge del tutto, poi, il carattere indiziante o quantomeno sospetto dei suindicati appunti, che secondo il primo giudice dovrebbe desumersi dal modo sintetico e "quasi criptico" di scritturazione. E' ragionevole ritenere che, trattandosi di appunti condensandi la sua impostazione difensiva, il Pacciani volesse tenerli bene a mente rileggendoli frequentemente. Mentre non ha senso ritenere che egli volesse "renderli il meno intelligibili possibile a terzi", perché essi non avevano nulla di segreto o di compromettente per il Pacciani, non rappresentavano verità inconfessabili, ma soltanto verità conformi a quelle da lui dichiarate allora e successivamente.

A questo punto della sentenza, il primo giudice procede ad un'ampia disamina delle deposizioni, a suo avviso indizianti, di vari testi che avrebbero visto il Pacciani, nel corso della settimana precedente alla consumazione del duplice omicidio dei francesi, "aggirarsi in modo più che sospetto nel luogo in cui fu commesso il delitto e nella zona immediatamente a ridosso".

In effetti, nessuna di tali deposizioni si sottrae a censure in punto di attendibilità, ed alcune anche in punto di genuinità, e nessuna di esse vale a ricollegare in qualche modo l'imputato al delitto.

Il teste Bevilacqua, direttore all'epoca del cimitero militare U.S.A. dei Falciani, è colui che ha riferito di aver visto la coppia dei francesi, vicina ad un'auto Golf e ad una tenda, prima il mercoledì e poi il giovedì o il venerdì della settimana precedente la domenica dell'omicidio, lungo la via degli Scopeti, la prima volta in una piazzola posta più in basso rispetto a quella del successivo omicidio, la seconda volta nella parte più esterna e più vicina alla strada della stessa piazzola del delitto; la seconda volta, il teste avrebbe proseguito per l'incrocio con la cosiddetta via di Faltignano ed avrebbe svoltato a destra in direzione di Chiesanuova; percorsi circa 600 metri, egli avrebbe visto provenire dalla stradina sterrata posta sulla destra prima di alcune abitazioni un uomo a piedi, di età apparente di anni 50, di corporatura robusta, con incipiente calvizie, capelli pettinati all'indietro, di colorito abbronzato sul rosso come di persona abituata a stare all'aria, naso di forma aquilina, che indossava un paio di pantaloni ed una camicia entrambi di colore verde forestale; egli, non riconoscendolo come uno delle guardie forestali o degli operai dell'ANAS a lui già noti, avrebbe rallentati la marcia dell'auto per osservarlo, ma l'uomo, sentendosi osservato, avrebbe fatto un repentino dietro-front e sarebbe sparito; diversi anni dopo, allorché era già trasferito a Nettuno come direttore del locale cimitero di guerra U.S.A., un cognato gli avrebbe portato in visione il quotidiano "La Nazione", che riportava articoli sull'omicidio dei francesi ed una foto di Pacciani Pietro, ed egli avrebbe riconosciuto il tutto all'episodio dello strano individuo di quel giorno, e ne avrebbe riferito prima al locale Comando CC. e poi ai CC del R.O.S. di Firenze. In quest'ultima sede, il Bevilacqua, mostratagli una foto del Pacciani, vi ravvisava "una certa somiglianza" con quell'individuo, e precisava: "la fronte ed il naso mi ricordano qualcosa, ma dato il tempo trascorso e la repentinità con cui l'uomo si è girato non mi consente di essere più preciso". In dibattimento il teste, visto il Pacciani di persona, si è espresso con le parole "per me sembra lui"; ha precisato che l'individuo

notato quel giorno era alto come lui, che è alto 5,7 piedi americani equivalenti nel sistema metrico a metri 1,82-1,83; ha aggiunto che la notte dell'omicidio i suoi cani, tenuti nell'area del cimitero, erano molto agitati e cercavano di saltare la rete, e che la mattina dopo egli sentì alla radio la notizia del duplice omicidio dei francesi. Molti rilievi debbono essere fatti in ordine alle dichiarazioni del teste, ed essi sono condensabili in due conclusioni: 1) si tratta di dichiarazioni prive di qualsiasi incidenza sul processo; 2) si tratta dell'ennesimo nefasto prodotto delle suggestioni dei mezzi di informazione e delle pressioni degli inquirenti. In punto di rilevanza, la Corte di primo grado non fa che riproporre l'assurdità logica già inficiante l'intera ricostruzione dei movimenti del Pacciani in rapporto al delitto, più sopra esaminata, ed anzi l'aggravia; infatti, se era palesemente assurda ed inaccettabile l'ipotesi del Pacciani che si porta sul luogo dell'omicidio non per la via degli Scopeti, ma dalla cosiddetta via di Faltignano ed attraverso sentieri sterrati e bosco con un cammino di circa un'ora, un'ora e un quarto, ancor più aberrante è l'ipotesi del Pacciani che, il giovedì o venerdì precedente il delitto, decide di compiere un sopralluogo preventivo non passando per la via degli Scopeti ma sobbarcandosi la lunga marcia appena descritta. E proprio ciò sembra voler dire il primo giudice quando osserva: "...il Pacciani due o tre giorni prima dell'omicidio si trovava a piedi in una zona, che era in diretta comunicazione con il bosco, alla sommità del quale si trovava la piazzola dove erano attendati i francesi" (pag. 193): perché a di là delle eufemistiche espressioni usate ("zona che era in diretta comunicazione con il bosco" - "alla sommità del quale si trovava la piazzola"), la situazione dei luoghi era esattamente quella direttamente constatata dalla Corte di primo grado in sede di ispezione dei luoghi e visualizzata documentalmente dalle carte topografiche e fotografiche in atti, ed il lungo cammino da compiere era quello indicato nel contesto dell'ispezione dall'esperto brigadiere della Polizia Forestale. Ancor più inaccettabile, sul piano logico, appare l'ultima osservazione del giudice "a quo", se si considera che lo stesso, in altre parti della sentenza ritiene provati diversi sopralluoghi preventivi del Pacciani lungo la via degli Scopeti: ossia lungo l'unica via logicamente ipotizzabile come quella usata dal c.d. "mostro", sia per compiere i sopralluoghi sia per commettere il duplice omicidio.

In punto di genuinità ed attendibilità del teste, va osservato che il Bevilacqua per almeno cinque anni non operò alcun collegamento, tra il riferito strano episodio dell'individuo comparso dalla stradina sterrata ed il duplice omicidio dei francesi; il collegamento si prospettò nella sua mente, soltanto quando gli fu mostrato il giornale che scriveva del delitto ed a fianco mostrava una foto del Pacciani, ovvero quando operò in lui il consueto e pericoloso meccanismo psicologico innescato dallo "sbatti il mostro in prima pagina". E resta comunque incomprensibile come e perché il teste abbia ritenuto di ricongiungere l'episodio dello strano individuo, asseritamente visto all'imbocco della stradina sterrata dalla via di Faltignaro, con il delitto avvenuto dall'altra parte del bosco a distanza di un'ora, un'ora e un quarto di cammino.

Ma l'aspetto più singolare consiste nel fatto che il Bevilacqua né quando vide la foto del Pacciani sul giornale, né quando vide la foto mostratagli dai CC. durante l'esame del 14-7-1992, riconobbe in lui lo strano individuo, ed anzi fornì nel verbale una descrizione di questi che per molti versi non si attagliava al Pacciani, dall'età (anni 50, anziché i 60 effettivi all'epoca), all'incipiente calvizie, che invano il primo giudice ha cercato di assimilare a stenpiatura ipotizzando una mediazione non fedele operata dai verbalizzanti: i concetti sono ben distinti, e se i verbalizzanti avessero tradotto incipiente calvizie in stenpiatura avrebbero operato non una mediazione, ma un vero e proprio travisamento.

Appare, quindi, immotivato ed inattendibile il riconoscimento del Pacciani operato, sia pure con espressione perplessa, dal teste in dibattimento, a distanza di 9 anni dal riferito episodio, dal momento che non sono indicate le ragioni di tale sia pur debole riconoscimento. Ed anzi il Bevilacqua ha introdotto in dibattimento un ulteriore elemento di debolezza del

riconoscimento stesso, definendo la statura dell'uomo visto quel giorno più o meno uguale alla sua, ed aggiungendo di essere alto in misura americana 5,7, equivalenti forse nel sistema italiano a metri 1,82-1,83. Su quest'ultimo punto il giudice "a quo" ha ritenuto di risolvere la situazione di dubbio, ponendo a confronto fisico l'imputato ed il teste, ed ha dato atto che il teste è più alto di un palmo: concetto molto approssimativo, che comunque riconduce ad una differenza non inferiore ai 15 centimetri e, tenuto conto dell'altezza di metri 1,64 dell'imputato al momento del processo, avvicina l'altezza del Bevilacqua, almeno metri 1,79, a quella da lui indicata. Dopo di che, il giudice "a quo" ha ritenuto di superare l'"impasse" sul punto, definendo la differenza di altezza non considerevole, e giustificando l'impressione all'epoca del teste, circa un'altezza più o meno uguale alla sua, con il tempo relativamente breve di osservazione dello strano individuo, con la distanza di circa 10 metri del punto di osservazione, e con la posizione più in basso della stradina rispetto alla strada principale.

Ma, così motivando, da un lato si è compiuto un travisamento delle risultanze obiettive, dato che una differenza di almeno 15 centimetri di altezza è considerevole; d'altro lato, si è realizzato l'ennesimo vizio logico dato che gli indicati elementi, atti a falsare o a rendere meno sicure le impressioni visive del teste, erano altresì idonei a rendere incerti e quindi inattendibili i suoi ricordi.

E' il caso di aggiungere a tutti i rilievi che precedono, due considerazioni. La prima è che restano inspiegabili i motivi per i quali l'attenzione del Bevilacqua quel giorno, sarebbe stata richiamata da quell'uomo, al punto di rallentare la marcia dell'auto e di soffermarsi ad osservarlo: non essendo affatto plausibili le ragioni addotte dal teste. La seconda è che il ruolo ha preso la mano al teste, al punto di riferire che, dopo l'abbaiare dei suoi cani la notte dell'omicidio, egli la mattina dopo sentì alla radio la notizia dell'omicidio dei francesi: circostanza inventata, dal momento che il rinvenimento dei corpi dei francesi avvenne solo nel pomeriggio del giorno successivo al delitto.

Quanto alla deposizione del teste Iacovacci Edoardo, agente della Polizia di Stato, rimane incomprensibile il perché dell'indicazione del teste da parte del P.M., ed il perché dell'utilizzazione in senso probatorio delle sue dichiarazioni da parte del primo giudice, che al riguardo ha speso ben 16 pagine della sentenza (da 194 a 209). Innanzitutto vi sono perplessità sulla genuinità di una relazione di servizio, asseritamente redatta in data IO- 9-1985 e subito dopo inoltrata ai dirigenti della DIGOS e della Squadra Mobile di Firenze, divenuta introvabile, ed asseritamente rinvenuta poi per mero caso dallo Iacovacci nella sua abitazione nel gennaio del 1994, dopo che nell'ottobre-novembre del 1993 egli aveva parlato delle indagini sul c.d. "mostro" con l'ispettore della Polizia Lamperi, uno dei componenti della c.d. S.A.M. (squadra antimostro).

Ma ciò che è più sorprendente è che lo Iacovacci non ha mai riconosciuto il Pacciani nell'uomo visto, secondo la relazione, il mattino di sabato 7 settembre 1985, sulla via degli Scopeti, a bordo di un ciclomotore, nei pressi della piazzola ove si trovavano l'auto Golfo e la tenda dei francesi; né ha mai affermato di aver notato l'uomo, sceso dal ciclomotore ed addentratosi nella macchia, spiere nella direzione dell'attendimento dei francesi. Egli nella relazione descriveva l'individuo come un uomo sui 60 anni (il Pacciani all'epoca ne aveva 60), corporatura robusta, capelli grigi lisci (il Pacciani li aveva e li ha mossi); in sede di esame da parte del P.M., il 10-2-1994, precisava che, anche quando erano comparse sui giornali le prime notizie e le prime foto del Pacciani, quale indagato per i delitti del "mostro", egli non aveva mai associato il Pacciani all'uomo di quel giorno, anche perché quest'ultimo gli era apparso di corporatura più snella e di statura più alta rispetto alle foto del Pacciani, e precisava ancora che il Pacciani ripreso nelle foto, già mostrategli dall'ispettore e nuovamente mostrategli dal P.M. "assomiglia alla fisionomia della persona che vidi io quella mattina"; in dibattimento, ha aggiunto alla descrizione dell'uomo le gambe un po' arcuate e lo stomaco prominente, caratteristiche che si attagliano all'imputato ma che mai lo Iacovacci aveva indicato, né nella

relazione di servizio né in sede di esame da parte del P.M..

E', dunque, evidente che il teste non ha mai riconosciuto il Pacciani, ed anzi ha sempre indicato una serie di caratteristiche non riconducibili a lui: salvo quelle introdotte all'ultimo momento nel dibattimento che non si vede come abbia potuto cogliere, dato che la parte inferiore del corpo dell'uomo era nascosta dalla vegetazione. A quest'ultimo rilievo, mosso anche dalla difesa dell'imputato in dibattimento, si è replicato in sentenza osservando che lo Iacovacci ha costantemente dichiarato di avere ben guardato l'uomo, sia mentre scendeva dal ciclomotore, sia mentre si addentrava nei cespugli, sia quando ripartiva. Ma allora, osserva questa Corte, riveste un valore ancor maggiore e decisivo il mancato riconoscimento dell'imputato da parte del teste.

Quanto, poi, al comportamento tenuto da quell'uomo una volta addentratosi nella macchia, la sua interpretazione è affidata all'immaginazione dello Iacovacci e della Corte di primo grado, perché il teste non "vide nulla e sentì solo l'uomo aggirarsi nei cespugli; nella relazione egli non riferiva alcuna sua impressione, mentre nell'esame dinanzi al P.M. iniziati gli opportuni adattamenti in relazione alle aspettative degli inquirenti, asseriva di aver avuto l'impressione che quell'uomo fosse un guardone, perché si muoveva nei cespugli come per cercare qualcuno da guardare. Naturalmente, si tratta di sensazioni del tutto arbitrarie e, se è già grave che testimoni privati vengano a deporre sotto l'effetto di suggestioni e pressioni di vario tipo (come alcuni di quelli esaminati in precedenza), è particolarmente grave che ciò avvenga da parte di un agente di Polizia, doppiamente vincolato all'obbligo della verità per le funzioni svolte istituzionalmente e per la qualità di teste.

Ciò che si è sopra detto è più che sufficiente a chiudere il capitolo relativo alla testimonianza lacovacci, senza che ci si debba addentrare in un'inutile e defatigante disamina delle acrobazie dialettiche, fatte dal primo giudice per arrivare a far coincidere il ciclomotore visto dallo lacovacci in disponibilità del suddetto uomo, di colore celeste ed apparentemente di marca "Gilera" con il ciclomotore di colore giallo e celeste di marca "Cimatti Minarelli", sequestrato all'imputato ed a lui appartenuto già dall'epoca del duplice omicidio dei francesi. Il teste ha precisato che sul ciclomotore da lui visto il 7-9-1985 il colore giallo non c'era, ed il colore celeste era più sbiadito rispetto a quello del ciclomotore del Pacciani, ed ha ravvisato l'unico elemento di identità tra i due mezzi nel serbatoio a goccia, ossia posto in posizione obliqua tra il manubrio ed i pedali: molto poco, per giungere a ritenere che si trattasse dello stesso ciclomotore, e l'analitico esame fatto dal primo giudice per ricostruire il succedersi dei colori sul ciclomotore del Pacciani non porta ad alcuna conclusione utile.

La Corte di primo grado ha valorizzato, in senso favorevole all'accusa, anche la deposizione del teste Buiani Italo. Questi ha riferito che, la sera di venerdì 6 settembre 1985, nel percorrere in auto la via degli Scopeti in direzione di San Casciano, si vide sbucare avanti improvvisamente, da una stradina sterrata posta sulla destra e situata a distanza di circa 350 metri dalla piazzola dei francesi, un'auto Ford Fiesta bianca con una linea rossa sulla fiancata sinistra, che aveva svoltato verso sinistra in direzione di Tavarnuzze; egli vide alla luce dei fari le sembianze del guidatore e, anni dopo, vista su "La Nazione" la foto del Pacciani seduto in un'aia con attorno la moglie e le figlie, lo riconobbe con certezza in quell'uomo che gli aveva tagliato la strada. Visto l'imputato in aula di udienza, il teste l'ha riconosciuto, anche se un po' curvo e molto invecchiato.

Con la sentenza si è ravvisata, in tale deposizione, l'ulteriore conferma dell'aaggirarsi del Pacciani nella zona degli Scopeti la settimana precedente l'omicidio dei francesi, già riferita dal Bevilacqua e dallo Iacovacci, in funzione dell'effettuazione di sopralluoghi preventivi prima del compimento dell'azione omicidiaria. Ma, a prescindere dalla consueta grande distanza temporale tra il fatto ed il riconoscimento, e dal consueto perverso meccanismo innescato dai mezzi di informazione, rileva questa Corte che innanzitutto la deposizione si va ad aggiungere ad un nulla probatorio,

costituito dalle richiamate dichiarazioni del Bevilacqua e dello Iacovacci; che poi essa è infarcita delle consuete incertezze e contraddizioni, per superare le quali il primo giudice ricorre a travisamento di fatto; che infine essa va raccordata alle successive dichiarazioni del teste avv. Zanetti, di sicura attendibilità, le quali hanno ricollegato quell'auto Ford Fiesta con quelle caratteristiche ad un individuo sicuramente diverso dall'imputato.

Il teste Buiani ha indicato l'età dell'uomo in 40-45 anni, ed all'epoca il Pacciani ne aveva 60, ed un sessantenne non può apparire quarantenne-quarantacinquenne, neppure se "porta bene" gli anni; ha descritto l'uomo come "distinto" e "snello", e tali termini hanno nel linguaggio corrente un significato per nulla attagliantesi all'apparenza fisica del Pacciani, e la precisazione di aver inteso così definire un uomo non curvo né piegato all'indietro non ha senso logico, perché nel comune modo di esprimersi nessuno avrebbe espresso tale definizione con quei termini; ha descritto l'uomo come di statura abbastanza alta, e si sa invece, alla stregua della perizia svolta in dibattimento, che l'imputato all'epoca era alto metri 1,67, né il giudizio sull'altezza poteva essere influenzato dalla grossa mole dell'imputato stesso, tanto più che l'uomo si trovava a bordo di un'auto non piccola come la Ford Fiesta; ha descritto l'uomo come di carnagione scura, ed il Pacciani non lo è, e, se avesse voluto riferirsi ad un uomo abbronzato, il teste l'avrebbe definito tale e non di carnagione scura.

In definitiva, l'unica certezza ricavabile dalla testimonianza del Buiani attiene all'aver visto sulla via degli Scopeti una Ford Fiesta con striscia rossa sulla fiancata. Sennonché, anche l'avv. Giuseppe Zanetti vide quell'auto, più volte, sulla via degli Scopeti nei giorni precedenti il duplice omicidio dei francesi, in punti sempre diversi e, le ultime due volte, in uno spiazzo laterale alla strada: ma a bordo del veicolo la prima volta, ed a fianco del veicolo la seconda volta, vide un individuo (la seconda, volta frontalmente e quindi chiaramente), del tutto diverso come sembianze fisiche dal Pacciani.

Il primo giudice, preso atto della chiarezza e dell'attendibilità della deposizione dello Zanetti, ne trae la conclusione che essa non scagioni affatto l'imputato, ma al contrario ne aggravi ulteriormente la posizione. Infatti, la rilevata presenza della Ford Fiesta "è da collegare alla presenza nella stessa zona della stessa auto vista la sera del venerdì 6 settembre dal Buiani Italo, ed alla cui guida vi era per l'appunto il Pacciani Pietro; alla presenza dello stesso Pacciani in motorino nella mattina del sabato 7 settembre nella piazzola del delitto, a quella stessa Ford Fiesta che il Nesi Lorenzo vide transitare all'incrocio con via di Faltignano la notte del delitto ed in ora perfettamente compatibile con la dinamica dello stesso, Ford Fiesta nel cui guidatore egli riconobbe il Pacciani il quale aveva accanto un passeggero che egli non poté identificare ma che non era certamente una donna. Se allora si pone in doverosa correlazione logica tutta questa serie di dati, se ne trae la conclusione che in termini di certezza l'uomo visto in quelle particolari circostanze dal teste Zanetti altri non fosse se non il complice, o uno dei complici del Pacciani nell'organizzazione del duplice delitto, che stava attendendo il rientro di costui, e forse non di lui solo, da una delle tante ricognizioni preparatorie della sanguinosa impresa (pagg. 220-221).

Dunque, la prima Corte ha costruito un sillogismo fondato su presupposti probatori insussistenti, quali i riconoscimenti del Pacciani da parte del Buiani, dello Iacovacci e del Nesi, e su una distorsione logica del valore delle dichiarazioni dell'avv. Zanetti talmente grave, oltre che fantasiosa, da sfiorare il paradosso. Come già detto, nel processo non si contesta all'imputato il concorso con una o più persone, rimaste ignote o identificate, né il dispositivo di condanna afferma il concorso dell'imputato con altri: occorre quindi muoversi nell'ambito della contestazione di reati individuali. Per di più, la tipologia dell'omicida quale ricostruita in chiave criminologica dai periti di Modena depone univocamente per un "lustmorder", ossia per un sadico sessuale che trova l'appagamento sessuale nell'infliggere la morte alle sue vittime, e che per conseguire tale scopo

agisce da solo. Coloro che per più tempo hanno seguito la vicenda processuale nei rispettivi ruoli istituzionali, il P.M. ed il capo della S.A.M. dott. Perugini, hanno consolidato il convincimento che il "modus operandi" e la dinamica psicologica dell'omicida depongano per un autore individuale (v. esposizione introduttiva del P.M., in trascrizioni del verbale di dibattimento, fase.2, pag.36-37, e contorni sue affermazioni in requisitoria orale, fasc.80, pagg.85-86-87; nonché dichiarazioni dibattimentali del teste Perugini, in fasc.49, pagg.46-47, ed in fasc.52, pag.63). E giova riportare, senza mediazioni o sintesi, il pensiero testuale del P.M. d'udienza nel primo giudizio, in sede di relazione introduttiva: " Il coltello usato e la meccanica dei movimenti dell'autore, nel produrre le lesioni e le escissioni, dimostrano che, primo, l'autore è probabilmente destrimane; usa uno strumento di tipo tagliente, probabilmente monotagliente; terzo, più importante, l'analisi delle lesioni e delle escissioni di parte della regione genitale di tre delle vittime di sesso femminile dimostra che, al di là delle identiche caratteristiche tecniche di produzione delle stesse. vi sono inequivocabili analogie tra le lesioni, portando così ad avallare -dicono i periti- l'ipotesi che l'azione sia di una stessa persona e ad escludere il concorso di complici. Non solo l'arma, ma le lesioni e le escissioni ci dimostrano (prosegue il P.M.) un unico autore. Si cercherà, così, di dimostrare con questo quanto infondate, signori giudici, siano quelle voci - per la verità al momento extraprocessuali - che hanno lamentato come l'indagine, anziché nei confronti dell'odiemo imputato, non si sia rivolta verso più autori, non si sa se membri di sette, od altro. L'autore è unico: ce lo prova l'arma, ce lo prova l'azione. Vedremo nei

dettagli, quando sarà il momento, come e perché è la stessa mano.....".

Né il P.M. d'udienza mutava orientamento all'esito di sei mesi di istruttoria dibattimentale, dal momento che nella requisitoria finale riaffermava con sicurezza la tesi dell'autore unico, e lo dipingeva, recependo le conclusioni sul punto dei periti di Modena, come un soggetto di sesso maschile che agisce da solo, sicuramente, anzi con tutta probabilità destrimane, e con una destrezza semiprofessionale nell'uso dell'arma da taglio ed una conoscenza quantomeno dilettantistica nell'uso dell'arma da fuoco", munito di "metodicità, sistematicità, cautela e astuzia", Improbabilmente capace di buona integrazione nel contesto ambientale di appartenenza, "con una perversione sessuale in senso sadico".

Libero, quindi, il primo giudice di andare in difformi avviso dal P.M., e di ritenerne l'esistenza di "complici" del Pacciani, sia pure con un ruolo ausiliario, marginale e subalterno: ma se tale inopinata affermazione poggia sul nulla, essa non si sottrae alla censura nella sede del gravame. E se per complici con ruolo ausiliario, o fiancheggiatori, ci si intende riferire a persone che coadiuvano in qualche modo l'autore materiale del reato pur non concorrendo nell'esecuzione materiale di esso, ad esempio aspettando l'autore materiale vicino all'auto che gli servirà per allontanarsi dal luogo del delitto, tali comportamenti rappresentano null'altro che concorso di persone nel reato, e rispetto ad essi si ripropongono tutte le considerazioni, afferenti alla non condivisibilità di questo tipo di delitti da più persone. Naturalmente, il netto orientamento per l'autore unico tenuto da un rappresentante del P.M. nel giudizio di primo grado non preclude la possibilità per quell'Ufficio di cambiare radicalmente impostazione, e di individuare, al di fuori del presente processo, complicità di terzi; né preclude la possibilità di far poi entrare, nelle forme di rito, le risultanze del separato processo in quello a carico del Pacciani: ma fino a che tale nuova situazione processuale non si sarà verificata, appare veramente arbitrario ed ai limiti del paradosso affermare da parte del giudice la presenza di correi, che nulla porta a ritenere esistenti, per sostenere surrettiziamente l'impostazione accusatoria contro il Pacciani, tutte le volte in cui le risultanze portano in una direzione diversa, o addirittura incompatibile con essa.

Tornando alla deposizione dello Zanetti, si deve concludere che questa si presta ad un'unica corretta interpretazione: nei giorni precedenti il duplice omicidio dei francesi, si aggirò frequentemente nella via degli Scopeti un'auto Ford Fiesta con striscia rossa sulla fiancata, ma non era l'auto del

Pacciani. La connessione, poi, fra l'auto ed il delitto rimane una mera supposizione, priva di ogni sostegno probatorio.

L'evidente vizio logico, costituito dall'introduzione surrettizia di un fantomatico complice dell'imputato, si ripete nella sentenza quando il primo giudice passa ad esaminare l'episodio dell'invio della lettera anonima, contenente il lembo del seno sinistro della Mauriot, al sostituto Procuratore della Repubblica di Firenze dott.ssa Silvia Della Monica. Ricostruito correttamente il fatto, come avvenuto la sera di domenica 8 settembre 1985 (pagg. da 228 a 232), la Corte di primo grado ritiene di individuare un doppio significato del gesto dell'omicida: l'uno apparente, consistente nell'irrisione e sfida agli inquirenti, ed in particolare all'unico inquirente di sesso femminile che si fosse occupato delle indagini sui delitti del c.d. "mostro"; l'altro ben più pratico ed anzi necessario, consistente nel voler depistare le indagini inducendo gli inquirenti a ritenere l'omicida proveniente dal Mugello, lì dove aveva onginariamente colpito nel 1974, anziché da una zona prossima a quella ove erano stati commessi quattro dupli omicidi, a partire da quello Foggi-De Nuccio del 6-6-1981. In effetti, osserva il primo giudice in quest'ultima zona il Pacciani risiedeva ormai da molti anni, ed è ben configurabile l'ipotesi del Pacciani che, commesso l'omicidio, ritorna in una delle sue case per cambiarsi e lavarsi, ritaglia con una lama affilata un piccolo quadratino di carne dalla parte più interna del seno della Mauriot esciso, inserisce il frammento nella bustina di plastica, richiude la bustina in un foglio di carta ripiegandolo in due ed incollandolo lungo i margini, richiude il tutto in una busta già preparata con l'applicazione dei caratteri dell'indirizzo e del francobollo, e va in auto a S. Piero a Sieve, probabilmente immettendosi nell'autostrada a Firenze-Certosa, uscendone a Barberino del Mugello, e percorrendo su strada ordinaria Km. 11,800, fino ad imbucare la missiva nell'ultima cassetta del suddetto Comune di S. Piero a Sieve. Il Pacciani, pratico con il coltello, era ben capace di ritagliare il lembo di tessuto, e d'altra parte l'indirizzo sulla busta è stato confezionato rozzamente com'è nella personalità del Pacciani, e l'omicida ha scritto la parola "Repubblica" con una sola "b", come sogliono fare le persone di bassa estrazione culturale e come abitualmente faceva il Pacciani. La suesposta ricostruzione appare a questa Corte illogica, oltre che fondata su mere supposizioni. Se si ha riguardo all'ipotesi di un Pacciani omicida, e di un Pacciani particolarmente astuto come ritenuto dal primo Giudice, il suo comportamento avrebbe dovuto essere esattamente opposto a quello dell'andare ad imbucare la missiva in S. Piero a Sieve, perché tale località era vicina alle sue zone di origine, ed il tentativo di depistaggio gli si sarebbe ritorto contro: mentre un'elementare cautela l'avrebbe portato a creare il depistaggio nella zona diametralmente opposta al Mugello, ossia ad ovest di Firenze. Se invece si ha riguardo all'ipotesi di un omicida non identificato, questi, avendo interrotto la sequenza di quattro dupli omicidi dal 1981 a 1983 commessi in zone ben distanti dal Mugello, poste rispettivamente a sudovest nord-ovest, sud-ovest, sud-ovest di Firenze, con l'omicidio in Vicchio del 1984, non avrebbe avuto necessità di andare a compiere l'operazione di depistaggio nello stesso Mugello nel 1985, con un avventuroso e rischioso viaggio.

Va poi messo in conto, a fronte di un effetto di depistaggio molto improbabile, il grave rischio che avrebbe corso l'omicida, se fosse stato il Pacciani, percorrendo in auto con il macabro reperto prima 4 Km. fino al casello autostradale di Firenze Certosa, poi 34 Km. di autostrada fino a Barberino del Mugello, infine 11 Km. di strada ordinaria fino a S. Piero a Sieve, e per aggiunta andando ad imbucare la missiva nell'ultima cassetta postale utile di quest'ultimo Comune, per un tempo complessivo di circa tre quarti d'ora (v. deposizione Mar. Frillici in dibattimento): ciò se si ipotizza il percorso più celere, e non il percorso più lento per strade ordinarie.

Vero è che anche l'effettivo omicida avrebbe dovuto comunque affrontare, oltre che il rischio insito nel portare con sé il pube ed il seno sinistro della Mauriot fino al suo rifugio, il rischio supplementare del trasporto della missiva contenente il lembo di seno fino alla cassetta postale di S.

Piero a Sieve. Ma di tale ulteriore rischio non si conoscono l'entità, e la valutazione che della sua congruità poté fare l'omicida in rapporto all'intento che si prefiggeva: perché non si sa da dove l'omicida sia partito per effettuare la seconda operazione, né si sa quale significato egli volesse attribuire al gesto dell'invio della missiva al magistrato donna e quindi quale importanza attribuisse al gesto.

D'altronde, la supposizione del transito del Pacciani al casello di entrata di Firenze-Certosa ed al casello di uscita di Barberino del Mugello rimane tale, se si considera che quella sera di domenica 8 settembre 1985 le auto con uomini soli alla guida erano controllate, nel momento del passaggio al casello, nel quadro delle indagini anti-"mostro" (deposizione Mar. Frillici in dibattimento di primo grado: trascrizioni in fascicolo 59, pag. 48), e non risulta l'avvenuta identificazione di un'auto riconducibile al Pacciani, o ad un suo amico o conoscente.

La rilevata rozzezza della formazione dell'indirizzo con le lettere di stampa ritagliate, e della stessa indicazione dei destinatario, non riveste alcun significato indiziante nei confronti del Pacciani, perché essa, è tipica delle persone di scarsa cultura, che sono tante oltre al Pacciani, e perché può essere stata artificiosamente ostentata proprio per indurre in errore sul livello culturale del mittente. Lo stesso dicasi per la scritturazione della parola "Repubblica" con una sola "b", in ordine alla quale il riferimento a scritture manoscritte del Pacciani contenenti lo stesso errore è pura operazione di suggestione, dato che nella gran mole di documenti manoscritti del Pacciani si rinvengono anche parole correttamente scritte con doppia "b".

D'altra parte, la ricostruzione che vede il Pacciani dopo l'omicidio dei francesi dirigersi in auto verso l'autostrada e presumibilmente verso S. Piero a Sieve poggia (si fa per dire), oltre che sulle mere congetture sopra esposte, su una sola indicazione testimoniale, quella di Longo Ivo, la quale si presta a rilevi analoghi a quelli già mossi per altri testi, ed addirittura offre altri due elementi di debolezza rispetto a quelli riscontrati nella deposizione del Nesi Lorenzo: la mancanza della pregressa conoscenza del Pacciani da parte del Longo, e l'indicazione di un tipo di autovettura sicuramente non appartenente al Pacciani.

Ha dichiarato in dibattimento il Longo che, verso la mezzanotte di domenica 8 settembre 1985, egli transitava con la sua auto sulla superstrada Siena-Firenze allorché, giunto all'altezza del raccordo con l'abitato di San Casciano, aveva visto immettersi sulla superstrada, dalla destra, un'auto, con manovra talmente repentina da tagliargli la strada; l'auto aveva proceduto per un tratto senza che il conducente mostrasse di avvedersi dei lampeggiamenti e delle segnalazioni acustiche fatti da esso Longo, fino a che si era spostata un po' sulla destra ed il Longo aveva potuto affiancarla, vedendo così alla guida un uomo dell'apparente età di anni 55-58, piuttosto robusto, con il collo grosso e tozzo, con i capelli brizzolati a metà, con una camicia bianca con maniche corte, con il volto sudato, con occhiali del tipo da vista molto sottili, che guidava come in trance, guardando fisso dinanzi a sé; le sembianze dell'ufficio, che egli aveva pensato fosse un veterinario, un dottore che tornava da qualche casa di campagna, gli erano rimaste impresse, e dopo vari anni, nel vedere: in televisione il Pacciani ripreso durante una traduzione, egli l'aveva riconosciuto con certezza; l'auto era di colore scuro, a tre volumi, di cilindrata 1100, o 1200, o 1300, forse una 130 o una 131 o una 128 FIAT.

Il teste ha riconosciuto in dibattimento l'uomo di quella sera nell'imputato, dopo che l'aveva già riconosciuto nelle foto mostrategli dalla P.G.. Orbene, qui si ripresentano le ragioni di perplessità già esposte riguardo ad altre testimonianze, ed anzi si accrescono. Il Longo ha precisato di aver operato un collegamento fra quello strano individuo e l'episodio dell'omicidio dei francesi appena appresa la notizia del delitto, e di avere parlato ad amici ed a qualche poliziotto che era cliente del suo negozio di ottica, i quali però non avevano dato peso al suo racconto dato che all'epoca le indagini erano indirizzate sul Vinci e su altri soggetti, per nulla somiglianti fisicamente all'uomo da lui visto quella sera; sennonché, dopo

molti anni, visto il Pacciani in televisione, e confrontati i suoi ricordi con coloro ai quali aveva raccontato il fatto, egli l'aveva riconosciuto al cento al cento; non si era fatto vivo con gli inquirenti lì per lì, pensando che questi fossero ormai sulla strada giusta, ma si era fatto avanti quando aveva sentito che il Pacciani asseriva di essere stato quella sera a quell'ora altrove, ad una festa.

Le suesposte spiegazioni non soltanto non risolvono, ma anzi aggravano i dubbi già insiti nella grande distanza temporale tra il fatto ed il riconoscimento ufficiale, e negli effetti di suggestione e di distorsione dei mezzi di informazione. Invero, se il teste operò subito il collegamento tra lo strano individuo e l'omicidio dei francesi, subito avrebbe dovuto presentarsi alle autorità di Polizia per riferirne, proprio perché le indagini erano a quel momento indirizzate verso altri soggetti fisicamente diversi. Invece egli tacque per molti anni, e poi improvvisamente si lasciò determinare nel ricordo dalla suggestione delle inunagini televisive. Ma, e qui la spiegazione diviene veramente assurda, nemmeno a quel punto egli si risolsie a presentarsi agli inquirenti, perché prima ne parlò agli amici, poi confidò che gli inquirenti avessero ormai imboccato la strada giusta, e si presentò scopro quando sentì che il Pacciani indicava per quelle ore l'alibi della festa a Cerbaia; si è in presenza di una concezione davvero singolare dell'obbligo morale e sociale di testimoniare su circostanze relative a gravi delitti, che si avvicina molto all'aberrante concezione del Nesi Lorenzo, il quale rapporta d'obbligo di deporre e la certezza del ricordo alla condotta processuale dell'imputato.

Neppure è attendibile, poi, la correlazione fatta dal teste fra il suo farsi avanti e l'alibi di Cerbaia indicato dall'imputato, perché appariva all'epoca chiaro, non solo dal processo ma anche dalle notizie che ne fornivano i mezzi di informazione, che l'alibi di Cerbaia, collocato nel dopo-cena della sera della domenica (ore 21-22, ha dichiarato Pacciani Rosanna), era sganciato temporalmente dalla circostanza rilevata dal teste, da lui collocata attorno alla mezzanotte di quella domenica.

Va superata l'obiezione della difesa dell'imputato, concernente l'apparente contrasto tra la deposizione del Longo e quella del Nesi Lorenzo in punto di transitabilità o meno sulla superstrada Siena-Firenze quella sera di domenica 8 settembre 1985, perché il primo ha riferito del suo transito nella corsia di marcia San Casciano-Firenze Certosa ed il secondo ha riferito dell'interruzione del traffico nella corsia opposta di marcia Firenze Certosa San Casciano, ed il Longo ha precisato che non v'era traffico su quest'ultima corsia. Ma non sono superabili altri rilievi, che si incontrano sull'aspetto dell'individuo notato dal Longo, e soprattutto sulla sicura diversità fra l'auto guidata dall'individuo, quale descritta dal teste, e le due auto appartenenti all'epoca all'imputato, una Ford Fiesta ed una Fiat 500.

Infatti, quell'individuo portava occhiali da vista, mentre è escluso che il Pacciani usasse occhiali da vista per guidare l'auto, e la circostanza che gli occhiali fossero privi di lenti costituisce una, mera congettura del primo giudice, avendo il teste dichiarato non già che non vi fossero lenti, bensì di non essere in grado di escludere la mancanza di lenti; né è plausibile, sotto il profilo logico, che l'individuo portasse gli occhiali per travisarsi, come ipotizzato nella sentenza impugnata, perché, se avesse avuto intenzione di non farsi notare, non avrebbe lasciato accesa la luce interna sopra lo specchietto retrovisore. Inoltre, parve al teste un veterinario che tornasse da una visita professionale, ed è ben difficile che il Pacciani, pur dopo essersi lavato ed aver indossato una camicia pulita, potesse apparire un veterinario.

V'è, peraltro, da rilevare che la precisazione del Longo, secondo la quale nell'auto dell'individuo era accesa la luce interna dell'abitacolo, posta all'altezza dello specchietto retrovisore interno, ed egli poté ben osservare l'uomo sia per tale particolare, sia perché gli si affiancò con l'auto, è stata ritenuta dalla prima Corte assolutamente rivelatrice, anche per altro verso, perché indica che chi ha preso la guida dell'auto ha avuto bisogno di accendere la luce interna prima di partire, evidentemente perché non aveva familiarità con i comandi principali e secondari, col cambio, con le levette

direzionali, con gli interruttori dei fari, con la posizione di guida; perché non trovava al posto consueto la bacchetta dove inserire la chiave di accensione.... (pag. 253). Il fatto è, osserva questa Corte, che se si fosse trattato di un'auto Fiat a tre volumi come prospettato dal teste, Argenta, 131, 132, la luce interna si sarebbe trovata non sullo specchietto retrovisore, ma al centro dell'abitacolo.

Il primo giudice, preso atto che l'uomo visto dal teste nelle predette circostanze si trovava alla guida di un'auto sicuramente diversa da una delle due appartenenti all'imputato, ha comunque ritenuto che quell'individuo fosse il Pacciani, e che questi si trovasse alla guida di un'auto non sua, della quale aveva avuto la momentanea disponibilità: l'auto sarebbe appartenuta al complice, quello stesso che qualche ora prima si trovava a bordo dell'auto Ford Fiesta condotta dal Pacciani, il quale potrebbe essersi impaurito e dileguato, una volta verificatosi l'imprevisto del possibile riconoscimento del Pacciani medesimo da parte del Nesi all'incrocio tra la via degli Scopeti e la cosiddetta via di Faltignano, e potrebbe aver lasciato la disponibilità del suddetto veicolo all'altro anche in ragione del suo rapporto di subordinazione rispetto a lui.

A tal punto, rileva questa Corte, le illogicità, le mere congetture, le supposizioni fantasiose, che sono presenti e minano alle fondamenta l'intera sentenza oggetto di gravame, si sublimano. In precedenza, il giudice "a quo", trovandosi di fronte alla deposizione del teste Zanetti che aveva collegato l'auto Ford Fiesta con striscia rossa ad un individuo del tutto diverso fisicamente dal Pacciani, aveva ritenuto di attribuire alla presenza di quell'individuo il significato ed il ruolo di complice del Pacciani stesso; adesso, trovandosi di fronte ad un riconoscimento asseritamente sicuro dell'imputato ma ad un'auto sicuramente non appartenente a lui, procede all'operazione inversa, scollega il dato relativo al riconoscimento della persona dal dato relativo all'auto, utilizza in senso probatorio il primo, e del secondo fornisce una spiegazione assolutamente congetturale e fantasiosa. Non si vede, infatti, su quali elementi di fatto o logici esso appoggi siffatta spiegazione, e per contro si vedono nettamente gli elementi che la rendono inconsistente: 1) è molto incerto il fatto del transito dell'imputato nel suddetto incrocio, nelle circostanze di tempo riferite dal teste Nesi; 2) se pure fosse provato il fatto sub 1, esso non sarebbe compatibile in senso temporale né in senso logico con l'ipotesi dell'esecuzione materiale dell'omicidio dei francesi da parte dell'imputato stesso; 3) se pure fosse provato il fatto sub 1, il Pacciani, qualora stato l'astuto, accorto, lucido "mostro", accortosi del rischio sopravvenuto non avrebbe fatto altro che ritornare nel suo sicuro "covo" ed ivi rimanere in attesa degli eventi, anziché tornare ad esporsi e compiere un assurdo raid automobilistico: del tutto inutile, peraltro, secondo la prospettazione che egli se ne sarebbe potuto fare, dal momento che, se effettivamente il Nesi l'avesse visto all'incrocio suddetto, e ne avesse riferito agli inquirenti, egli sarebbe rimasto inchiodato a quel riconoscimento e a quell'incrocio, quand'anche fosse andato ad imbucare la missiva con il lembo di seno a centinaia di chilometri di distanza.

In definitiva rimangono obiettivo consistenti dubbi in ordine all'attendibilità del riconoscimento operato dal teste Longo, e la ritenuta presenza del Pacciani nelle predette circostanze di tempo e di luogo non sarebbe comunque ricollegabile all'ipotetica partecipazione dell'imputato al duplice omicidio dei francesi.

Si può, dunque, concludere la disamina dell'episodio dell'omicidio dei francesi, nel senso che il Pacciani non è raggiunto da alcun elemento avente valenza indiziaria: la circostanza del transito dell'imputato all'incrocio tra la Via di Faltignano e la Via degli Scopeti non costituisce un dato storicamente certo, ed è comunque incompatibile in termini spaziali ed in termini temporali con l'ipotesi che vede l'imputato commettere materialmente il fatto; la circostanza del transito sulla Siena-Firenze verso la mezzanotte di quella sera non costituisce un dato storicamente certo, né è plausibile in termini logici l'ipotesi che vede l'imputato affrontare quel viaggio con

intenti di depistaggio; l'alibi fornito dall'imputato è rimasto incerto, e rappresenta quindi un elemento neutro ai fini probatori; i riconoscimenti del Pacciani, in ordine ai cosiddetti sopralluoghi preventivi nella zona degli Scopeti, o sono molto incerti (Bevilacqua e Buiani), o sono negativi (lacovacci), ed alcuni di essi sono di dubbia Genuinità (Bevilacqua e lacovacci), mentre quello proveniente dal Buiani va raccordato alla sicura presenza nei giorni precedenti al fatto, sulla Via degli Scopeti, di un'auto avente caratteristiche simili alla Ford Fiesta del Pacciani, ma nella disponibilità di altro individuo, che nulla porta a ritenere un "complice" dell'imputato. Tutta la lunga disamina, compiuta dal primo giudice da pagina 254 a pagina 271 della sentenza, in ordine alla capacità fisica dell'imputato di commettere materialmente da solo il suddetto delitto, in rapporto alle difficoltà materiali incontrate nell'inseguimento, nell'uccisione e nell'occultamento del corpo del povero Kraveichvili, salva la partecipazione di un complice in funzione subordinata ed ausiliaria, è chiaramente improduttivo ai fini del decidere, in quanto sembra riprodurre quello stesso esame di "compatibilità" condotto nella prima parte della motivazione della sentenza e criticata da questa Corte. Nel presente processo, come in altro processo penale di carattere indiziario, il problema essenziale non è quello di stabilire se l'imputato sia compatibile con il tipo d'autore, per personalità, precedenti, abitudini di vita, condizioni fisiche, ma è quello di stabilire se egli sia l'autore dei fatti contestati, sulla base di dati storicamente certi ed aventi valenza di indizi gravi, precisi e concordanti. La Corte di primo grado procede a questo punto, a partire da pagina 272, all'esame degli indizi relativi al duplice omicidio Meyer-Rusch. Rilevato che l'identità dell'arma da fuoco impiegata, e delle circostanze di tempo e di luogo, depone per l'attribuibilità del fatto allo stesso autore dei fatti precedenti e dei iatti successivi, e che la mancata mutilazione nel caso in esame di una delle vittime è dipesa con ogni evidenza dall'essersi l'omicida accorto, dopo gli spari, che si trattava di due uomini, uno dei quali, il Rusch, aveva lunghi capelli biondi e l'aveva tratto in errore circa il sesso, il giudice "a quo" pone in rilievo le carenze verificatesi nella fase dei primi rilievi e nella fase delle indagini istruttorie, e passa a confutare l'assunto difensivo, secondo cui i fori lasciati dai proiettili sul camper dei tedeschi depongono per un'altezza dell'omicida assai maggiore di quella del Pacciani, come del resto affermato dal collegio dei periti di Modena. Le considerazioni sul punto del primo giudice, fondate sui rilievi dei periti medico-legali che provvidero a descrivere le condizioni del veicolo oltre che le condizioni dei cadaveri, sono sostanzialmente da condividere, salve residue perplessità circa l'altezza da terra di metri 1,50 del foro rilevato sul vetro dello sportello laterale della fiancata destra: altezza che non fu misurata sul posto, e, essendosi sbriciolato il vetro durante la rimozione del mezzo, è stata ricostruita "a posteriori" dal giudice, con tutta l'approssimazione resa inevitabile dalla mancata conoscenza del livello del terreno su cui sostava il camper. Gli altri quattro fori, uno sulla fiancata destra e tre sulla fiancata lustra misurati ad altezze rispettive di metri 1,40, 1,379 1,401 1,37 da terra,rettamente definiti fori di entrata sulla base dei primi rilievi dei CC. e dei rilievi dei periti medico-legali, non depongono di per sé stessi per un'altezza dello sparatore superiore a quella dell'imputato all'epoca, tenuto conto che della loro morfologia e del loro tramite nulla si sa, per la mancanza di accertamenti balistici sul punto, e che delle posizioni e dei movimenti dei due ragazzi all'interno del furgone durante gli spari nulla si sa: mentre si può ritenere accertata l'altezza del Pacciani all'epoca quale misurata con perizia dibattimentale, metri 1,67, e conseguentemente l'altezza dell'estremità della spalla dal terreno, metri 1,43. cui vanno aggiunti 3 centimetri per lo spessore della suola delle scarpe (v. sentenza a pagg. 280-281).

Ed appare altresì condivisibile la motivazione adottata dal primo giudice, in punto di erroneità del presupposto da cui sono mossi i periti di Modena per calcolare l'inclinazione delle traiettorie di sparo dall'alto verso il basso, e quindi la statura dello sparatore: il presupposto della collocazione dei due cadaveri sul pavimento del furgone (v. dichiarazioni in dibattimento dei

periti De Fazio e Beduschi). Appare infatti evidente, dalle foto in atti riprese dai CC., che al momento degli spari i due ragazzi si trovassero nella parte centroposteriore del camper, attrezzata a cuccetta, il cui pianale era sopraelevato di parecchio rispetto al livello del pavimento del mezzo.

Ciò detto, per quanto attiene alla doverosa ricostruzione del fatto, va anche detto che non si è ancora compiuto un solo passo sulla strada che dovrebbe portare, secondo l'accusa e secondo la sentenza impugnata, all'individuazione dell'omicida nel Pacciani: l'accertata "compatibilità" della statura dello sparatore con la statura dell'imputato all'epoca non risolve alcunché in termini probatori, se non nei ristretti limiti in cui muove un'ipotesi di esclusione "a priori" dell'attribuibilità del delitto all'imputato medesimo. Resta sempre da accettare quali siano gli indizi che legano questi al fatto, e giustamente il primo giudice ha considerato ininfluenti ai fini probatori le circostanze riferite dai testi indicati nelle pagine da 289 a 298,

equivoche e comunque prive di valore indiziante nei confronti del Pacciani. A questo punto, inizia nell'impugnata sentenza, l'esame del materiale indiziario, costituito da blocco da disegno, portasapone, ed articoli da disegno vari, rinvenuti in sede di perquisizioni domiciliari nei confronti dell'imputato. E' il caso di riepilogare le circostanze relative ai rinvenimenti, descritte confusamente nei verbali di perquisizione e nella stessa sentenza. In data 2 giugno 1992, nell'abitazione di fatto del Pacciani sita in Via Sonnino n. 30 di Mercatale, veniva rinvenuto nel vano salotto, sul primo ripiano di un mobile con specchiera, all'interno di una busta di plastica nella quale erano custoditi anche un blocco di verbali di violazione alle leggi sulla caccia, urla scatolina di plastica azzurra, ed un quadernetto con copertina rosa, un blocco da disegno a spirale con copertina di colore rosso, recante sul lato sinistro la scritta "SKIZZEN" con andamento dal basso verso l'alto, sulla destra in basso il marchio "BRUNNEN" impresso in senso orizzontale, l'indicazione in lingua tedesca del numero dei fogli (50), del tipo di carta, delle dimensioni (17 x 24 cm.), e del numero d'ordine "47550 sin'ora n. 1953"; sull'ultima pagina di copertina del blocco, in alto a sinistra, apparivano due cifre separate fra loro da una barretta e vergate a lapis, 424/4,60; all'interno del blocco, su due fogli, erano tracciati appunti di pugno del Pacciani, da lui datati rispettivamente 13 luglio 1981, 10 luglio 1980, 15 luglio 1980, e relativi il primo all'acquisto di un ballino di cemento per murare la porta del gas e di due carriole di sabbia e 6 Kg. di cemento a pronto L.8000, "mano d'opera da me svolta giorni 2"; il secondo alla documentazione presentata ed alla spesa di lire 16.000 sostenuta in relazione alla domanda per il rilascio della licenza di caccia; il terzo ad una visita oculistica per occhiali con spesa di lire 25.000.

Venivano altresì rinvenuti, sempre nel vano salotto, un piccolo dizionario tascabile italiano-tedesco, un set di dodici cartoline illustrate di paesaggi della Germania con scritte in tedesco, e, sul ripiano di un mobile libreria, un portasapone di plastica di colore bianco custodito all'interno di, una "trousse", e contenente bracciali, collanine, orecchini, anelli e monili vari; il portasapone recava impresso sulla parte posteriore una sorta di marchio triangolare, al cui interno era stampigliata la parola "DEIS". Ulteriore perquisizione veniva effettuata, il 13-6-1992, nella stessa abitazione di Via Sonnino n. 30, e non già nell'altra casa del Pacciani sita in Piazza del Popolo n. 7 di Mercatale come affermato a pag. 299 della sentenza: il relativo verbale in pari data non brilla per chiarezza, perché nell'oggetto vi è riportata sia la residenza anagrafica che l'abitazione di fatto, e nella descrizione delle modalità di rinvenimento e sequestro non si specifica mai ove tali operazioni avvengano; però nella parte terminale si dice che tutte le cose descritte in precedenza sono state rinvenute "nella stanza adibita a salotto", e colui che dirigeva le operazioni, dott. Perugini, ha precisato in dibattimento che esse avvennero nella casa di Via Sonnino n. 30 e che gli oggetti interessanti per le indagini furono rinvenuti tutti nella stanza adibita a salotto.

Dunque, nella perquisizione del 13-6-1992, veniva rinvenuto un foglio proveniente dal suddetto blocco da disegno, recante due annotazioni di pugno

del Pacciani; la prima iniziava con la dicitura "oggi 13 luglio 1981" e si riferiva all'acquisto da Bruci Franco di una sportina per il gas, L. 18.000; la seconda riguardava gli adempimenti da compiere per ottenere l'installazione del telefono. Venivano inoltre rinvenute matite da disegno e penne biro di varie marche, ed una serie di dieci foto a colori relative alla città di Amsterdam. Altre matite da disegno venivano rinvenute nel magazzino e nel garage annessi alla casa di Piazza del Popolo n. 7.

Il primo giudice ha ritenuto provato: 1) che il blocco da disegno in questione provenga dal negozio Prelle-Shop di Osnabruck, Germania, e sia stato ivi acquistato in epoca antecedente a quella della morte del Meyer e del Rusch; 2) che quel tipo di blocco venisse acquistato nel negozio Prelle-Shop, ed usato, dal Meyer, il quale aveva frequentato in Osnabruck, fino a pochi mesi prima del suo viaggio in Italia, una scuola di disegno e grafica denominata Istituto Superiore di Progettazione; 3) che il Meyer avesse portato in Italia blocchi di quel tipo nel settembre 1983; 4) che il possesso del blocco da parte dell'imputato sia dimostrativo dell'avvenuta sua sottrazione dall'intemo del pulmino Volkswagen dei Meyer, da parte dello stesso imputato, alla luce delle sue contraddittorie ed inattendibili dichiarazioni sul punto, sì da costituire gravissimo indizio a suo carico relativamente al duplice omicidio dei tedeschi; 5) che le annotazioni di pugno del Pacciani su tre fogli del blocco non siano idonee a dimostrasse il progresso possesso da parte sua nelle date delle annotazioni stesse, avuto riguardo all'evidente accurata ricopiatura da originali diversi, al carattere cronologicamente scoordinato delle ricopiateure, ed alla presenza di tracce di scritture latenti sul primo foglio del blocco e sugli altri due.

Vero è aggiunge il primo giudice - che, secondo le deposizioni dibattimentali dei testi Perugini e Minoliti, il blocco era stato già notato dagli ufficiali di P.G. operanti, durante le perquisizioni del dicembre 1991 e dell'aprile-maggio 1992, ed il Pacciani si era accorto di ciò; ma può al riguardo ipotizzarsi che l'imputato, insospettitosi per il mancato sequestro del blocco, abbia pensato alla possibile predisposizione di un "trucco" da parte degli inquirenti per attirarlo in una trappola, anche perché le operazioni dell'aprile-maggio 1992 erano state tutte accuratamente filmate, ed abbia quindi deciso di non disfarsi del blocco e di "truccarlo" a sua volta, trasferendovi annotazioni di data anteriore al 1983, che l'avrebbero tenuto al riparo da ogni sospetto per l'omicidio dei tedeschi.

Quanto poi completa il primo giudice - alla circostanza che l'imputato non si sia sbarazzato di materiale così compromettente, ancor prima dell'inizio delle perquisizioni, essa può trovare verosimile spiegazione nel fatto che il Pacciani, dopo l'omicidio dei francesi, le relative complicazioni, e la perquisizione del 19 settembre 1985, si fosse preoccupato di mettere al sicuro o di distruggere le prove più importanti dei crimini commessi, quali la pistola, le munizioni e forse i feticci: non ricordandosi più di altre cose portate via dai luoghi degli omicidi, dato che aveva accumulato in casa un gran numero di cose, le più disparate fra loro.

Orbene osserva questa Corte che lungo ed impervio è il cammino che dovrebbe portare a ritenere il blocco suddetto appartenuto al Meyer, e sottratto dal Pacciani dal furgone Volkswagen dopo il duplice omicidio: talmente impervio, da arrestarsi molto prima della conclusione cercata.

Il primo quesito da risolvere attiene all'effettiva provenienza del blocco dal negozio Prelle-Shop di Osnabruck, in data antecedente a quella dell'omicidio dei due tedeschi, e tale quesito sembra potersi risolvere in senso favorevole all'accusa, anche se in termini probabilistici, e pur dovendosi tenere conto del percorso inizialmente incerto e poi tormentato che ha portato a collegare il blocco al negozio.

Va considerato, infatti, che l'indicazione di quel negozio veniva originariamente fornita dalla sorella del Meyer, Heidemarie, in termini incerti e generici, in sede di primo contatto telefonico con il Commissariato di P.G. di Tormohlen avvenuto il 14-6-1992; in quel contesto, la giovane riferiva che suo fratello Horst "potrebbe aver comprato analoghi blocchi da disegno di marca BRUNNEN ad Osnabruck, nei seguenti negozi: Heintzmann (oppure Farbenkiste Heintzmann), Prelle-Shop (fonico)" , e l'informava ' .

del Commissariato di P.G. aggiungeva che la giovane "non è in grado di specificare altro in proposito". Secondo un'altra nota in atti, priva (nella fotocopia) dell'indicazione dell'autorità di provenienza, ma recante l'intestazione "rapporto" e l'indicazione del luogo e della data "Osnabruck, 16-6-92", la Meyer veniva interpellata dalla Polizia tedesca anche il giorno 15-6-1992, e riferiva che suo fratello aveva frequentato ad Osnabruck l'Istituto Superiore di Progettazione, terminandovi gli studi nel 1983, ed aveva dimorato durante il periodo degli studi a Lemforde in casa dei suoi genitori; aggiungeva di aver saputo, da compagni di scuola del fratello, che quest'ultimo comprava il materiale da disegno in prevalenza ad Osnabruck, da Prelle-Shop o da Farbenkiste Heintzmann. In tale seconda nota si specificava "non si è a conoscenza di dati più precisi".

Ebbene, a distanza di 8-7 giorni dalle due rispettive dichiarazioni sopra riferite, il 22-6-1992, la Meyer, sentita a verbale nel Commissariato di Polizia Giudiziaria di Diepholz, ricordava molto di più e con molta più precisione: certamente suo fratello usava blocchi da disegno del tipo "SKIZZEN BRUNNEN", spessissimo, ed a riprova ne mostrava uno alla Polizia, assolutamente appartenuto al fratello ma contenente disegni fatti da lei; il fratello comprava i blocchi di quel tipo ad Osnabruck, in uno dei due negozi già indicati, e, avendo anch'essa frequentato una scuola simile a quella di Horst, questi le aveva consigliato proprio quei due negozi, dicendo che egli si riforniva lì, circostanza confermata da due amici di lui.

E' quindi evidente che, nel breve intervallo temporale fra i primi due contatti semplicemente telefonici e l'esame a verbale, qualcuno o qualcosa sollecitò energicamente la memoria della Meyer Heidemarie, sì che ricordi incerti e generici divennero certi e precisi, ed al punto che la giovane esibi e mise a disposizione degli Ufficiali di Polizia italiani un altro blocco ""SKIZZEN BRUNNEN" più grande, asserendo che fosse stato acquistato dal fratello: laddove è certo, per le ragioni che si specificheranno in seguito, che esso fosse stato acquistato dopo la morte di Horst.

Comunque, le indagini venivano portate avanti sulla base delle dichiarazioni della Meyer, e, una volta risultato che quel tipo di blocco non era stato mai venduto nel negozio Heintzmann, venivano concentrate le ricerche sul negozio Prelle-Shop. L'ex impiegata del negozio, Etgeton Stellmacher Annegret Magda, sentita prima telefonicamente e poi a verbale, dichiarava di essere stata addetta fino al 1987 al reparto cancelleria ed articoli d'ufficio al primo piano del negozio stesso, e di ricordare che quel tipo di blocco fosse venduto lì in numero di 3-5 pezzi la settimana (successivamente precisava: "2-3 pezzi la settimana"); delle due cifre apposte a matita sulla retrocopertina, riconosceva al 95% come scritta da lei quella 4,60, indicante il prezzo. mentre non riconosceva la sua grafia né in un primo momento sapeva spiegare il significato dell'altro numero 424. Ma anche la memoria della Stellmacher, evidentemente, veniva energicamente stimolata dall'esterno, dal momento che, risentita a distanza di quasi un anno, il 16-6-1993, la testa forniva una spiegazione, peraltro perplessa e non convincente del significato del suddetto numero:

spiegazione, in singolare ed inquietante assonanza con quella fornita, pochi giorni prima, il 4-6-1993, dal proprietario e gestore del negozio Prelle-Shop, Westerholt, i cui ricordi si erano "ridestati" dopo che, un anno prima, egli aveva definito il significato del numero 424 "un mistero". Il "4" avrebbe indicato il tipo di merce, il "2" l'anno di arrivo dell'articolo in ditta (1982), il secondo "4" il mese di arrivo dell'articolo in ditta (aprile). Il tutto con la costante presenza e verbalizzazione di certo Klose, Commissario Capo di P.G..

Ma, osserva questa Corte, ben difficilmente il numero "2" poteva stare ad indicare l'anno dell'arrivo del blocco nella ditta, dato che il prezzo 4,60 deponeva per una somma avvenuta nel 1980-1981, e nel maggio 1982 il prezzo risultava essere stato di marchi 5,90, e tra il primo ed il secondo prezzo doveva essersi verificato quantomeno un altro aumento, avuto riguardo alla successiva progressione del prezzo stesso, mai superiore a 0,30 marchi.

Appare, in definitiva, abbastanza rassicurante il solo riconoscimento operato dalla Stellmacher sulla cifra 4,60, perché subito effettuato dalla testa, in

sintonia con il verosimile prezzo di vendita dell'articolo nel 1980-1981, e corroborato dalle convergenti indicazioni di altre ex impiegate del Prelle-Shop nel reparto cancelleria ed articoli da disegno, Schnathorst Hengelbrock Elke, Hagensiecker Becker Angelika e Schror Heike, nonché dello stesso proprietario Westerholt. Ed il riconoscimento può considerarsi abbastanza rassicurante anche per altro verso, in rapporto alle successive perizie grafiche: perché la Stellmacher, oltre a rilasciare scritture di comparazione, ha procurato agli inquirenti e quindi ai periti sue scritture autografe risalenti al 1981.

Per contro, il significato della cifra 424 appare incerto fin dalle prime indagini, ed altrettanto incerto appare il riconoscimento inizialmente operato sulla grafia della cifra dall'altra ex impiegata Klenner Lohmann Marina, definito al 50%: la teste, peraltro, non ha fatto pervenire suoi scritti autografi risalenti all'epoca presumibile della messa in vendita del blocco.

Ritiene, pertanto, questa Corte che le risultanze e le conclusioni delle perizie grafiche vadano valutate in correlazione con gli elementi ricostruttivi sopra esposti, anche in considerazione delle difficoltà intrinseche di un giudizio di identità grafica fondato su due numeri per la prima cifra e su tre numeri per la seconda cifra: uno dei quali, per la seconda cifra, è uno "0", scarsamente individualizzante, mentre tutti i numeri sono apposti a matita e non a penna, e sono apparsi molto sbiaditi all'osservazione diretta di questa Corte. E tali difficoltà sono emerse in sede di perizia grafica collegiale, tant'è che i periti originariamente nominati, Altamura e Santi Calleri, hanno fonnulato conclusioni contrastanti fra loro, il primo esprimendosi negativamente circa l'identità grafica, il secondo attribuendo il numero 424 alla grafia della Lohmann ed ammettendo la possibilità dell'attribuzione del numero 4,60 alla grafia della Stellmacher. Giustamente, quindi, il G.I.P. ha ritenuto di disporre nuova perizia collegiale, anche perché dinanzi a lui i due suddetti periti avevano palesato una completa mancanza di coordinazione tra loro. E le conclusioni dei nuovi periti De Marco e Contessini, coadiuvati dal perito Lotti, in punto di attribuzione della cifra 4,60 alla mano della Stellmacber, appaiono abbastanza rassicuranti, perché ad esse i periti sono pervenuti con diverse tecniche, grafonomiche e grafologiche, ed esse si corroborano reciprocamente con il riconoscimento pressoché certo effettuato dalla Stellmacher appena visto il blocco.

Diversamente deve concludersi per quanto concerne la cifra 424, pur in presenza del giudizio di identità parimenti espresso dai secondi periti con riferimento alla grafia della Lohmann, perché troppe sono le incertezze relative al significato dei tre numeri, e troppo incerto è stato il riconoscimento iniziale della suddetta teste; né gli accertamenti grafici hanno potuto avvalersi di sue scritture, risalenti all'epoca della presumibile messa in vendita del blocco.

Può, quindi, risolversi il primo quesito, nella sua prima parte, nel senso che il blocco da disegno "SKIZZEN-BRUNNEN" sequestrato in casa del Pacciani sia stato probabilmente acquistato nel negozio Prelle-Shop di Osnabruck. Ma il giudizio può essere solo di probabilità, e non di certezza, per le difficoltà intrinseche agli accertamenti grafici e perché la polarizzazione degli accertamenti sul negozio Prelle-Shop muove da indicazioni inizialmente incerte della Meyer Heidemarie: basterebbe ipotizzare che il blocco fosse stato acquistato in uno dei tanti altri negozi tedeschi riforniti dalla ditta Baier e Schneider, oppure nella zona di Osnabruck, ma in uno degli altri dieci negozi riforniti dalla ditta stessa (v. informativa della ditta all'ispettore Klose, nel fascicolo della rogatoria tedesca), per togliere fondamento a tutta la ricerca.

Circa la data dell'acquisto, occorre prendere le mosse dal numero d'ordine stampato sulla copertina del blocco, 47550 sin'ora nr. 1953, e dai chiarimenti forniti dai testi Muller e Andreas, impiegati della ditta Baier e Schneider di Heilbronne produttrice del blocco: il blocco recava impresso, fino al 13-11974, il numero "1953", poi dal 14-1-1974 il numero veniva cambiato in "47550 sin'ora nr. 1953" (traduzione italiana), e la dicitura

aggiuntiva "sin'ora nr. 1953" veniva soppressa solo a partire dal 14-11-1986. Pertanto, il blocco in questione rientra fra quelli messi in vendita nell'arco temporale 14-1-1974/13-1-1986. Vanno poi considerate, una volta stabilito che la cifra 4,60 indica il prezzo di vendita, le dichiarazioni del proprietario e gestore del Prelle-Shop, Westerholt Franz Josef, supportate dalla produzione di copie di sei fatture di acquisto di blocchi "SKIZZEN-BRUNNEN" dalla ditta Baier e Schneider, comprese tra il maggio 1982 e l'ottobre 1984; tenuto conto della progressione dei prezzi nel periodo indicato, 5,90-5,90-5,90-6,20-6,40-6,40, e del fatto che i prezzi sono andati sempre lievitando in aumento e mai in diminuzione, appare ragionevole la deduzione del Westerholt, secondo cui il prezzo di 4,60 marchi depone per un acquisto avvenuto nel 1980 o 1981.

Dunque, il primo quesito può risolversi nel senso che il blocco fu acquistato probabilmente nel negozio Prelle-Shop di Osnabruck, ed in data antecedente a quella dell'omicidio del Meyer e del suo amico Rusch: conclusione la cui possibile valenza indiziaria va comunque commisurata al fatto che Osnabruck è una città di circa 163.000 abitanti, sede di istituti universitari e dei più volte citato Istituto Superiore di Progettazione e Disegno, ed al fatto che il negozio Prelle-Shop è un grande negozio su tre piani con grande smercio quotidiano (v. considerazioni del P.M. nell'udienza del 28-10-1994).

Il secondo quesito, relativo all'essere stato usato quel tipo di blocco dal Meyer ed all'essere stato da lui acquistato nel negozio Prelle-Shop, è stato già parzialmente trattato, quando si sono esaminate le varie dichiarazioni rese sul punto dalla sorella del defunto. Heidemarie, e si è sottolineata l'evoluzione del ricordo della teste tra le prime due dichiarazioni, rese oralmente in termini incerti e con attribuzione della notizia a compagni di scuola di Horst, e la terza dichiarazione, resa a verbale, a distanza di 8-7 giorni, nella quale i ricordi sono divenuti nitidi e ricchi, al punto che la Heidemarie ha affermato di aver visto spessissimo quel tipo di blocchi in casa, e di averli usati essa stessa su consiglio del fratello. Si tratta, quindi, "ictu oculi", di dichiarazioni da valutare con molta cautela, perché fanno temere che l'ansia di giustizia, o le pressioni degli inquirenti, abbiano preso la mano alla giovane, e perché non esistono riscontri probatori esterni: non avendo le ex commesse del Prelle-Shop riconosciuto in fotografia il Meyer Horst come uno dei clienti del negozio, ed avendo gli ex insegnanti del Meyer negato di aver mai consigliato quel tipo di blocco al giovane.

Se poi si passa ad esaminare la vicenda relativa al blocco di formato più grande, esibito dalla teste come oggetto appartenuto a Horst, e messo a disposizione della Polizia italiana, la scarsa affidabilità delle surriportate dichiarazioni emerge in tutta la sua evidenza, e si appalesa fondato il timore sopra espresso da questa Corte. Invero, come ha esattamente colto nell'atto d'appello il difensore dell'imputato avv. Bevacqua, dalle sei fatture prodotte in copia dal Westerholt si rilevano non soltanto i dati relativi agli acquisti del blocco di formato 17x24 cm., articolo 47550, dalla ditta Baier e Schneider, ed ai prezzi di vendita praticati per l'articolo dal negozio Prelle-Shop, "ma altresì i dati analoghi relativi al blocco di formato più grande, 24x34cm., articolo 47450, quale quello, consegnato da Meyer Heidemarie. Ed appare, allora, una progressione di prezzi di vendita che va dai 9,20 marchi dell'8-5-82 ai 9,70 marchi del 22-8-83 (pochi giorni prima dell'omicidio dei due tedeschi) ai 10 marchi del 24-10-83 (un mese e mezzo dopo l'omicidio dei tedeschi). Sennonché, il blocco consegnato dalla Meyer porta sul retro l'annotazione di un prezzo di vendita di 10,20 marchi, che, essendo i prezzi lievitati sempre in aumento, sta ad indicare un acquisto effettuato in epoca successiva alla morte di Horst.

Va, per di più, tenuto presente che il mero dato del progresso acquisto di blocchi di quel tipo da parte del Meyer Horst in Osnabruck, se pure provato, sarebbe di per sé non risolutivo, dal momento che, come già detto, nella suddetta città la ditta "Baier e Schneider" forniva quell'articolo a ben 11 negozi.

Pertanto, il secondo quesito sopra indicato già non può avere una soluzione positiva, permanendo obiettivo dubbi sulla circostanza che il Meyer usasse,

ed acquistasse nel negozio Prelle-Shop, blocchi del tipo "SKIZZEN-BRUNNEN". Ma il cammino, diretto a ricollegare il blocco sequestrato al Pacciani al Meyer ed al duplice omicidio dei tedeschi, trova un ostacolo ancor più consistente nel terzo quesito, concernente la circostanza dell'aver portato il Meyer in Italia quel blocco nel settembre 1983. Qui, infatti, la condiscendenza della sorella del Meyer verso le aspettative degli inquirenti cede il passo ad una dichiarazione, che giova alla difesa e non all'accusa, e che relega l'ipotesi dell'avere il Meyer portato in Italia il blocco nel novero delle mere supposizioni, sfomite di prova ed anzi smentite dai dati obiettivi. Ha riferito la teste che suo fratello, nei viaggi all'estero, normalmente faceva foto, e non portava con sé materiale da disegno; però quell'ultima estate, un giorno prima della sua partenza per l'Italia, Horst si era trasferito da Lemförde a Munster, nel suo nuovo appartamento, ed essa era stata presente a Lemförde quando il fratello si era messo in viaggio, e sapeva che a bordo del furgone Volkswagen erano rimaste diverse cose da quel trasloco, come parti di mensole e scatole di cartone, onde "poteva anche darsi che, fra queste, vi potesse essere un blocco da disegno."

Dunque, la teste riferisce dapprima di abitudini del fratello chiaramente escludenti l'ipotesi dell'avere portato in Italia blocchi da disegno; poi cerca di lasciare aperta quantomeno una possibilità alle aspettative degli inquirenti, e ripiega su una supposizione fondata sul nulla, dato che essa stessa contestualmente precisa di sapere della presenza a bordo del veicolo di parti di mensole e scatole di cartone, e non già di blocchi da disegno o di materiale da disegno in genere. Ed infatti, come risulta dal verbale di rinvenimento redatto dai CC. del Nucleo Operativo di Firenze, a bordo del furgone Volkswagen furono rinvenuti dopo il delitto gli occetti più disparati, ma nessun articolo da disegno.

Né varrebbe ribattere che gli articoli da disegno non c'erano più, perché tutti "razziati" dal Pacciani dopo l'omicidio: essendo assurdo ipotizzare che il Pacciani sia entrato nel furgone e, presi di mira gli articoli da disegno, si sia preoccupato di sottrarli meticolosamente tutti.

V'è, poi, da considerare che dal blocco, originariamente composto di 50 fogli, risultavano mancanti all'atto del sequestro soltanto 19 fogli, e che il Pacciani doveva averne consumato un numero superiore ai tre ove figura la sua grafia, come si desume dalle tracce latenti di altre sue scritture non corrispondenti a quelle apposte sui predetti tre fogli: il che porta a ritenere che l'originario possessore del blocco, dopo averlo acquistato nel 1980 o 1981, ne avesse consumato soltanto alcuni fogli. Ciò non è compatibile con l'ipotesi che l'originario possessore si identificasse nel Meyer, perché questi dal 1980-1981 al 1983 aveva frequentato una scuola di disegno e grafica, e qui si era diplomato, e quindi, se fosse vero quanto affermato (tardivamente) da sua sorella Heidemarie, secondo cui egli usava con molta frequenza quel tipo di blocco a distanza di almeno due anni dall'acquisto il blocco avrebbe dovuto essere esaurito o consumato in gran parte.

Ma anche l'ipotesi in sé, e qui si passa al quarto quesito, di un Pacciani che dopo il delitto entra nel furgone, rovista fra le tante cose ivi presenti, e sottrae soltanto un blocco da disegno, un portasapone e, forse, matite e pastelli da disegno, è palesemente assurda; per di più, essa finisce per contrastare con la stessa tesi di partenza del P.M., condivisa dal primo giudice, secondo cui il Pacciani, dimostratosi nel fatto del 1951 rapace ladro oltre che assassino, avrebbe nei successivi duplici omicidi rovistato fra le cose delle vittime e sottratto cose, così esprimendo una tendenza comportamentale. Se si ha riguardo a ciò che venne trovato a bordo dell'autofurgone del Meyer dopo il delitto, si rileva che la descrizione degli oggetti rinvenuti è contenuta in oltre due pagine del verbale di rinvenimento: c'era di tutto, e non soltanto cose di nessuno o scarsissimo valore, ma anche cose di discreto o di notevole valore, come un'autoradio marca Gelhard con equalizzatore marca Commander, la somma di lire 57.500, quattro monete tedesche, una macchina fotografica marca Olimpus K2 completa di obiettivo da 50mm., un teleobiettivo marca Kenlock da 210mm., un obiettivo Olimpus da 28 mm., una scatola contenente un filtro ed una

pellicola Agfa 50 F, un rasoio elettrico marca Braun, un portamonete in pelle contenente 171 marchi, un orologio da polso, undici musicassette, un carnet di Eurocheques, tessera Eurocheques intestata al Meyer, tessera Eurocheques intestata al Rusch. Anche a voler escludere il carnet e le tessere Eurocheques, che verosimilmente l'omicida non avrebbe sottratto perché sarebbe stato troppo pericoloso fame uso, tutti gli altri oggetti sopra indicati, e quasi tutti quelli rimanenti custoditi nel furgone, avrebbero dovuto comunque presentarsi ad un assassino-ladro come più appetibili di un blocco da disegno usato, di un portasapone usato, e di matite da disegno.

D'altronde, il P.M. prima ed il giudice "a quo" dopo non si avvedono della totale mancanza di collegamento logico, tra l'ipotetico comportamento dell'omicida nel caso Meyer-Rusch, il comportamento tenuto dal Pacciani nel fatto del 1951, ed il comportamento tenuto dall'omicida nel caso Gentilcore-Pettini del 1974 (si è già detto che non risultano altri episodi di sottrazioni negli altri dupli omicidi). La sottrazione del portafoglio con denaro al cadavere del Bonini, nel 1951, si verificò in un contesto particolare, a distanza di ore dall'omicidio, e manifestò sin da allora un attaccamento al denaro, che avrebbe rappresentato poi una costante nella vita del Pacciani; il rovistamento nella borsetta della Pettini, e la probabile contestuale sottrazione di denaro, orologio ed oggetti preziosi, si verificarono in un contesto del tutto diverso, nell'immediatezza del duplice omicidio, e comunque espressero una rapacità rivolta al denaro ed agli oggetti di valore. Ed allora, non ha senso logico ricondurre in un'unica tendenza comportamentale la condotta dell'omicida nel fatto del 1983, la condotta del Pacciani nel 1951, e la condotta dell'omicida nel fatto del 1974.

Vero è che l'imputato ha reso sul punto dichiarazioni contraddittorie, inattendibili, e smentite da dati logici e di fatto, prima asserendo in via alternativa che il blocco da disegno apparteneva alle figlie o che egli l'aveva raccolto nella discarica di S. Anna di Montefiridolfi; poi asserendo, una volta contestatogli che il blocco non risultava commercializzato in Italia, di averlo trovato nella discarica di S. Anna; infine ribadendo, nelle dichiarazioni spontanee rese in udienza il 18-10-1994, di averlo trovato nella suddetta discarica. Laddove risulta che il blocco non si trovasse in condizioni tali da far ritenere che fosse stato gettato in una discarica, (salvo l'ipotesi che fosse "protetto" da un altro contenitore), ed è illogica l'ipotesi che l'omicida, diverso dal Pacciani, prima si impossessasse di oggetti personali delle vittime, per giunta di modesto valore, poi decidesse di sbarazzarsi del blocco e, invece di distruggerlo, andasse a portarlo con gravissimo rischio fino alla discarica (pagg. 319-320 della sentenza). Ma, una volta stabilito che l'imputato non ha detto il vero, come altre volte nel processo, resta da comprendere il perché di tale atteggiamento e di analoghi atteggiamenti precedenti.

Il Pacciani mente praticamente su tutto, escluse le proprie generalità, e compresi i fatti sui quali si è formato il giudicato e per i quali egli ha già espiato la pena, come la violenza carnali continuata a danno delle figlie: appare, quindi, trattarsi non di un atteggiamento astuto o furbesco sottintendente altre inconfessabili verità, come ritenuto dal primo giudice, ma di un atteggiamento grossolano ed irrazionale, profondamente connaturato alla sottocultura ed alla mentalità dell'uomo, che si accentua quando egli si trova dinanzi a pubbliche autorità, e si esprime al massimo nel presente processo, in cui egli si sente stretto nella morsa di accuse di incommensurabile gravità.

V'è poi da chiedersi se la perplessità iniziale dell'imputato in ordine alla provenienza del blocco, e la successiva inattendibile spiegazione, manifestino la dolosa intenzione di nascondere una verità inconfessabile, o possano essere ricondotte semplicemente alle sue abitudini di recuperatore nelle discariche ed alla conseguente grande quantità di cose custodite nelle sue abitazioni, le cui origini a volte poteva egli stesso non rammentare. Le suindicate abitudini del Pacciani erano note agli investigatori, come ha riferito in dibattimento il Perugini (v. trascrizioni verbale dibattimento, terza filza, fascicolo 49, pagine 86-87), e della suindicata situazione

all'interno delle sue case hanno dato atto parimenti agli ufficiali di P.G. autori delle perquisizioni. E pertanto non può escludersi che egli stesso non rammentasse l'origine del suo possesso del blocco e, scartata dagli inquirenti l'ipotesi dell'acquisto per le figlie, la riconducesse in buona fede all'unica alternativa per lui rimasta.

Resta da esaminare il quinto quesito, cioè se le annotazioni di pugno del Pacciani su tre fogli del blocco siano inidonee a dimostrare il possesso del blocco da parte dell'imputato già nell'epoca 1980-1981, avuto riguardo ai dati, ritenuti dal primo giudice, dell'evidente accurata ricopiatura da originali diversi, del carattere cronologicamente scoordinato delle ricopiature, e delle tracce di scrittura latenti sul primo foglio del blocco e sugli altri due.

La prima, elementare osservazione da farsi è che, se le operazioni annotate sui fogli dovessero considerarsi come compiute nelle date ivi indicate, e riportate, da appunti sparsi, sui fogli stessi prima della data dell'omicidio dei tedeschi, il periodo di tempo collimerebbe perfettamente con il periodo di vendita del blocco, da determinarsi (come già detto) nel 1980-1981 in base al prezzo di vendita di 4,60 marchi. Sotto tale profilo, la lunga disamina compiuta dal primo giudice, per evidenziare il carattere non originale delle annotazioni, non vale affatto a dimostrare che le annotazioni originali non siano state apposte su fogli diversi e poi travasate sui fogli del blocco prima del 9-10 settembre 1983. E l'operazione del riportare appunti volanti e confusi su altri fogli, in modo più ordinato e leggibile, non può apparire singolare né tantomeno sospetta, innanzitutto perché rispecchia un modo di procedere generalmente diffuso, e poi perché è pacifico che proprio questa fosse l'abitudine del meticoloso Pacciani. Né può desumersi alcunché dall'asserita cura nella trascrizione delle annotazioni, perché, se il primo giudice si fosse premurato di prendere visione di almeno una parte dei numerosi documenti sequestrati all'imputato, avrebbe constatato che numerose annotazioni erano redatte con la stessa cura, con la costante indicazione della data nella forma "oggi, giorno indicato numericamente mese indicato a lettere, anno indicato numericamente" , quale si trova negli appunti in questione.

Ma la lunga disamina del primo giudice neppure riesce a dimostrare l'avvenuta ricopiatura degli appunti da originali diversi, ed il carattere cronologicamente scoordinato delle ricopiature. Si scrive a pagine 322-323 dell'impugnata sentenza che l'annotazione apposta sul primo foglio del blocco "Oggi 13 luglio 1981 prendo dal Lotti un ballino di cemento per murare la porta del gas e due cariole di sabbia e 6 Kg. di cemento a pronto L.8000" appare chiaramente ricopiata, per i motivi esposti in dibattimento dal perito grafico dott. De Marco (fasc.57 trascrizioni verbale dibattimento, pag.56); in quella sede il perito ha osservato che la scrittura "presentava un andamento quasi a volte frazionato, senza la continuità che si ha di solito nella scrittura, quindi non un prodotto diretto di pensiero ed azione scrittoria, ma quasi un prodotto indiretto, quale può risultare dalla copiatura di un qualche cosa già predisposto. La sensazione di una scrittura non immediata, ma copiata, era rafforzata poi dalle virgolette apposte dopo la dizione "lire 8000", dal ritocco di due "r" della parola "murrare", quando le "r" erano ugualmente leggibili anche senza ritocco, ed anche dal ritocco della cifra "8" del numero 8000".

Sennonché - rileva questa Corte- quando un perito grafico, che si muove nell'ambito di una scienza per definizione non esatta, inserisce nei suoi procedimenti valutativi elementi non scientifici ma affidati alle sue impressioni, e quindi empirici ed opinabili, si espone alla confutazione attraverso argomenti altrettanto empirici, e non fa che ingenerare confusione nell'indagine. L'asserito andamento frazionato e discontinuo della scrittura innanzitutto non si riscontra all'esame visivo; poi è un andamento analogo a quello che si riscontra in tante altre scritture di pugno dell'imputato, in sequestro ma non esaminate dal perito; infine porta a conclusioni esattamente opposte a quelle del perito, poiché l'andamento della scrittura frazionato, non continuo, è proprio di chi esprime un prodotto diretto del pensiero, e spezza la continuità della scrittura tutte le volte in cui s'interrompe

l'elaborazione del pensiero, laddove chi ricopia uno scritto già formato può scrivere con continuità perché non ha da esprimere un prodotto diretto del pensiero. E se il perito prima, ed il giudice "a quo" dopo, si fossero dati cura di esaminare gli altri scritti di pugno dell'imputato, sequestrati, avrebbero constatato che frequentemente il Pacciani ritoccava le lettere ed i numeri, con modalità analoghe a quelle riscontrabili sul documento in questione: ad esempio nell'appunto datato "oggi 24 novembre 1984", e nell'appunto datato "oggi 16 febbraio 1985".

Si scrive a pagine 323-324 che, se si esamina la suindicata scrittura sul primo foglio del blocco, si riscontra non solo l'evidente ricopiatura, ma anche la presenza di una traccia latente di un'analogia annotazione, che il Pacciani aveva probabilmente solo iniziato a trascrivere. Infatti i consulenti tecnici del P.M., dott. Claudio Proietti e dott. Francesco Donato, hanno proceduto ad un "accurato esame delle tracce di scritture latenti sui fogli del blocco in questione, ed hanno tra l'altro evidenziato come, proprio sotto la parola "Prendo" del primo foglio vi sia la traccia della parola "Predo", spostata leggermente più in basso ed a sinistra della prima, parola evidenziata ad inchiostro rosso come da figura n.2 della relazione. Non par dubbio che tale parola, ortograficamente errata, appartenga ad una precedente scrittura, che doveva ripetere o l'annotazione suddetta o l'altra, quella sul foglio staccato, che pure contiene la parola "Prendo" in una collocazione compatibile con la traccia latente. Nell'uno e nell'altro caso, non essendovi altre tracce latenti di ulteriori parole contenute nelle suddette annotazioni, è probabile che il Pacciani, forse perché accortosi in questo caso dell'errore di ortografia, abbia desistito dal proseguire oltre nella copiatura del testo e, strappato il foglio, abbia ricominciato a scrivere su quello sottostante: dunque vi è anche la prova indiscutibile che il prevenuto poneva una particolare cura nella copiatura delle annotazioni sul blocco...".

Si è in presenza - rileva questa Corte- di un'argomentazione inficiata da illazioni ed omissioni, e che neppure tiene conto "in toto" delle risultanze degli accertamenti dei consulenti del P.M., pur richiamati, in quanto: 1) il ritenere che la parola "Predo" sia stata scritta all'inizio di un'operazione di ricopiatura, riguardante o l'appunto "oggi 13 luglio 1981 Prendo dal Lotti un ballino di cemento..." o l'appunto "oggi 13 luglio 1981 Prendo dal Bruci Franco una portina..." è frutto di mera congettura del primo giudice, dal momento che potrebbe essere stata scritta come parola iniziale di un appunto, riguardante altro argomento e poi non completato per motivi ignoti; 2) è contrario agli stessi accertamenti, pur ritenuti validi, dei consulenti tecnici dei P.M. il ritenere che le due annotazioni inizianti con "oggi 13 luglio 1981" non rechino altre tracce latenti di ulteriori parole, perché se si ha riguardo al contenuto della relazione dei suddetti consulenti, si riscontrano sul primo foglio in figura 3 due parole, "manda" e "quale", nel settore superiore, ed in figure 4, 5, 6 le parole "domanda di", "di ammisio...", "scuola" e "...olio di conged" nel settore centrale, e sul secondo foglio le parole "consngto K/L...12", il numero "... /3440", le parole "un fusta e "gioni" 3) il primo giudice ha omesso di considerare che le parole rilevate mediante le tracce latenti sul primo foglio, indicate sub 2, ripercorrono con ampie discontinuità, secondo la suddetta relazione, null'altro che il testo dell'appunto su foglio staccato, iniziante con le parole "Pagato L. 16.000..." datato 10 luglio 1980, e che ciò sta a dimostrare la redazione di quest'ultimo appunto sopra e prima di quello "oggi 13 luglio 1981 Prendo dal Lotti....", ossia la redazione cronologicamente coordinata dei due appunti.

Si scrive, a pagine 324-325-326 della sentenza, che un dato, pur sfuggito ai consulenti tecnici del P.M., dimostra come le annotazioni apposte sui fogli del blocco siano state ricopiate, non secondo una normale e logica successione temporale: l'esistenza, nel settore centrale del foglio iniziante con le parole "Pagato L.16.000 alla Sig. della Caccia e Pesca" e datato "oggi 10 luglio 1980", della traccia latente delle parole "Per mettere il telefono", che fa parte dell'annotazione apposta sullo stesso foglio recante in alto l'annotazione "oggi 13 luglio 1981 Prendo dal Bruci Franco....". Ciò

dimostrerebbe che l'appunto relativo ad un periodo contemporaneo o successivo al 13 luglio 1981 fu riportato nel blocco prima di quello datato 10 luglio 1980, con evidente inversione dell'ordine cronologico, e le annotazioni, proprio perché ricopiate da originali diversi e cronologicamente scoordinate, non dimostrerebbero che il blocco in questione fosse in possesso del Pacciani alle date ivi riportate e quindi anteriorinente al 9 settembre 1983.

All'osservazione diretta di questa Corte, però, non si evidenze la traccia latente ravvisata dal primo giudice, e quindi non può neppure riscontrarsi "la perfetta sovrapponibilità e corrispondenza delle due scritture", nel senso che la traccia latente asseritamente rilevata sul foglio datato 10 luglio 1980 corrisponda alle parole "Per mettere il telefono", quali redatte nella seconda parte del foglio datato 13 luglio 1981. Ed appare in verità non corretta questa parte della motivazione del primo giudice, che da un lato utilizza un dato asseritamente idoneo a dimostrare la ricopiatura ed il carattere cronologicamente scoordinato delle annotazioni, e d'altro lato ignora il dato più sopra riportato, dimostrativo dell'avvenuta scritturazione dell'appunto datato 10 luglio 1980 prima dell'appunto "oggi 13 luglio 1981 Prendo dal Bruci Franco...".

Per quanto concerne la rispondenza a fatti reali delle annotazioni apposte sui fogli del blocco, lo stesso giudice di primo grado ha dato atto dell'esito incerto, e comunque non decisivo, delle prove testimoniali assunte sul punto, a fronte dell'assunto del P.M. che si trattasse di appunti di puro comodo e fittizi. In effetti, almeno due delle operazioni descritte nelle annotazioni devono ritenersi sicuramente provate, come avvenute entro le date rispettivamente indicate: quella relativa alla chiamata del numero 187 dell'ufficio commerciale della SIP, per l'installazione del telefono, e quella relativa alla domanda di abilitazione all'esercizio venatorio.

L'ispettore della Polizia di Stato Lamperi, nel riferire sull'esito degli accertamenti svolti in ordine al contenuto del primo appunto, ha precisato di aver eseguito personalmente le ricerche presso gli uffici della SIP, e di aver accertato che il Pacciani presentò la domanda per l'installazione del telefono nell'abitazione di Piazza del Popolo n. 7 di Mercatale in data 1-12-1981: il che rende attendibile l'esecuzione di un'annotazione nel luglio dello stesso anno, riguardante il da farsi per ottenere l'installazione del telefono.

Quanto all'appunto datato 10 luglio 1980, riguardante la domanda e gli adempimenti connessi per ottenere l'abilitazione all'esercizio venatorio, esso trova sostanziale riscontro documentale nell'annotazione "26 nov. 1980 - respinto" apposta sul registro dell'ufficio competente presso la Provincia di Firenze, riguardante l'esame sostenuto dal Pacciani per ottenere detta abilitazione: la quale gli veniva successivamente accordata il 12 settembre 1981, a seguito di ulteriore domanda e di superamento dell'esame. Sul punto, grande confusione è stata fatta in dibattimento dalla "signora della Caccia e Pesca", identificata nella teste Borri; questa prima ha affermato di aver curato la pratica dopo l'ottobre 1982, e che la domanda del Pacciani era stata respinta, così affermando circostanza doppiamente contraria al vero, dato che il Pacciani era stato respinto nell'esame del 26 novembre 1980 ed aveva superato l'esame del 7 settembre 1981; poi ha contraddirittoriamente asserito di aver essa battuto a macchina la domanda del Pacciani per l'abilitazione all'esercizio venatorio, finendo quindi per ammettere la fallacità del primo ricordo; infine, presa visione del documento di abilitazione del 12 settembre 1981, non ha saputo dire nulla al riguardo. D'altronde è provato, in base alla deposizione dibattimentale del teste Pabi, che la domanda per la suddetta abilitazione fu presentata dall'imputato la prima volta il 21 luglio 1980, ossia 11 giorni dopo la data dell'annotazione di cui trattasi, e che la necessità di allegare il certificato penale alla connessa domanda di porto d'anni fu rappresentata al Pacciani proprio dal negozio di caccia e pesca che si occupava della pratica, ossia proprio dalla Borri che l'ha negato. Ed è altresì provato, in base alla deposizione dibattimentale del Mar. Di Bella, che fu la Borri a trasmettergli la connessa domanda del Pacciani per il rilascio del porto d'armi, domanda che poi venne respinta.

Dell'appunto, datato 15 luglio 1980, riguardante una visita oculistica per occhiali e la relativa spesa di lire 25.000, si può solo dire che il quadro probatorio è rimasto incerto. Non è stato individuato il medico, che avrebbe compiuto l'asserita visita, ma il teste Caselli, all'epoca medico di famiglia del Pacciani, ha dichiarato che nel 1980 lire 25.000 potevano costituire l'onorario per una visita oculistica di un medico privato, ed il teste Gherardi ha dichiarato che in quell'anno l'onorario poteva aggirarsi dalle lire 30.000 alle lire 25.000. Altrettanto dicasì per i due appunti, di pari data 13 luglio 1981, relativi alla stessa circostanza dell'aver preso "una portina per il gas, L. 18.000" e dell'aver preso cemento e sabbia, L. 8000, "per murrare la porta del gas" - "mano d'opera da me svolta giorni 2". Il teste Bruci, indicato dal Pacciani come colui che gli aveva venduto lo sportello del gas, nella fase delle indagini preliminari ha escluso quasi con certezza la circostanza, ha aggiunto che all'epoca il prezzo di una porticina per il gas si aggirava sulle lire 10.000-12.000; ma in dibattimento è stato molto più possibilista in ordine alla circostanza, dichiarando: "mi sembra di sì, però la data non la ricordo", ed anche in ordine al prezzo di lire 18.000, dichiarando: "forse il prezzo era lì, sì, grossomodo". La teste Lalletti, che all'epoca era proprietaria di un appartamento situato nello stabile ove si trovava la casa del Pacciani, ha ricordato la circostanza dell'installazione dello sportello del gas, con riferimento all'anno 1980 o all'anno 1981.

Ma, osserva il primo giudice, tutta l'indagine sulla rispondenza al vero delle circostanze annotate sui fogli appare un fuor d'opera, perché sarebbe stato inconcepibile che il Pacciani, dovendo mascherare la prova di un reato ed avendo a disposizione una serie imponente di dati annotati in quaderni, fogli e simili, inventasse e scrivesse sui fogli del blocco altri dati esponendosi al rischio della loro integrale smentita, anziché riportare pari pari quelli che facevano al caso suo. In realtà, l'evidente ricopiatura di alcuni degli appunti da altri originali, e la cura posta nella trascrizione, sembrano dare fondamento alla tesi del P.M., secondo la quale il Pacciani pose in atto un'opera di mistificazione e di copertura, una volta resosi conto che nel corso delle varie perquisizioni domiciliari gli inquirenti avevano inquadrato il blocco anche se non l'avevano sequestrato, onde egli non avrebbe potuto disfarsene senza correre serissimi rischi; "non pare affatto fuor di luogo ritenere che" il Pacciani "abbia potuto pensare alla predisposizione di un possibile trucco, di una sorta di imboscata ai suoi danni nel caso in cui egli l'avesse fatto sparire: insomma all'uso del blocco come possibile esca per attirarlo in una trappola senza scampo. Da qui il motivo per cui egli, invece di disfarsene, lo avrebbe a sua volta truccato, trasferendovi quelle annotazioni di data anteriore al 1983 che lo avrebbero posto al riparo da ogni sospetto in relazione all'omicidio dei tedeschi" (pag. 329).

L'ipotesi prospettata costituisce, "ictu oculi", una macroscopica illogicità. Invero, si è già considerata l'illogicità della tesi accusatoria, secondo la quale l'imputato avrebbe sottratto dal furgone dei tedeschi un blocco da disegno, un portasapone, ed alcune matite da disegno, trascurando le altre cose più appetibili economicamente. L'illogicità si va poi accrescendo, quando si ritiene che non soltanto l'imputato abbia portato quegli oggetti, e soprattutto il blocco, in casa sua, ma ivi li abbia mantenuti dopo i seguenti eventi: 1) perquisizione domiciliare del 19-9-1985; 2) perquisizione domiciliare del 2-6-1987 (v. sentenza a pag. 83); 3) perquisizione domiciliare dell'11-6-1990; 4) perquisizione domiciliare del 3-12-1991; 5) perquisizione domiciliare dal 27-4-1992 all'8-5-1992, eseguita con l'impiego di tutti i più sofisticati strumenti e filmata in tutte le sue fasi. Così ogni volta il Pacciani, in un'assurda sfida con la sorte e con la pena dell'ergastolo, non pago dell'aver superato senza danno la perquisizione, avrebbe continuato a tenere in casa il blocco e gli altri oggetti, anziché precipitarsi a disfarsene: personalmente, dopo la prima e la quinta perquisizione, alle quali assistette in stato di libertà; attraverso la moglie, dopo la seconda, terza e quarta perquisizione, avvenute mentre egli si trovava in carcere. L'illogicità, infine, raggiunge il culmine, quando si assume dal P.M. e poi

si afferma in sentenza che l'imputato, resosi conto dopo la perquisizione avvenuta dal 27 aprile all'8 maggio 1992 che il blocco era stato "inquadrato dall'indagine degli inquirenti" anche se non sequestrato, avrebbe deciso non già di distruggerlo, ma di "truccarlo" con le false annotazioni, rispondendo così alla possibile trappola degli inquirenti stessi con un suo "trucco". Osserva in primo luogo questa Corte che la definizione dell'oggetto come "inquadrato dall'indagine degli inquirenti", anche se non sequestrato, non significa nulla: perché, se gli inquirenti avevano visto il blocco e non l'avevano sequestrato, ciò poteva significare soltanto che non gli avevano in un primo momento attribuito importanza ai fini delle indagini, come del resto riferito in dibattimento dai testi Perugini e Minoliti, ed il Pacciani, accortosene, e grato alla buona sorte, non avrebbe dovuto fare altro che bruciarlo.

L'ipotesi alternativa, secondo la quale il Pacciani avrebbe "potuto attribuire il mancato sequestro ad un trucco" tesogli dagli inquirenti, non ha quindi senso comune: ma, se l'avesse, il Pacciani egumamente non avrebbe dovuto fare altro che bruciare il blocco, perché il rischio che in tal caso egli avrebbe pensato di correre sarebbe stato di gran lunga minore di quello insito nel continuare a tenere l'oggetto in casa. Gli inquirenti potevano aver fotografato il blocco, e quindi, non trovandolo più, avrebbero potuto chiedergliene ragione: ma poiché non l'avevano esaminato nel contenuto, né l'avevano fotografato nel contenuto e nella retrocopertina, qualsiasi risposta avesse loro dato il Pacciani avrebbe potuto lasciare in loro il semplice sospetto di un possibile significato probatorio dell'oggetto, e null'altro.

D'altronde, non spiega il primo giudice come l'imputato, resosi conto che nella perquisizione dell'aprile-maggio 1992 era stato "inquadrato" dagli inquirenti il blocco, abbia potuto reperire appunti redatti nei lontanissimi anni 1980-1981 o ricordare fatti di scarsissimo significato verificatisi in quegli anni, sì da poterli trascrivere sui fogli del blocco medesimo. Ed in effetti non v'è spiegazione, perché l'ipotesi non ha senso comune. Né ha senso comune ipotizzare che il Pacciani, pensando di predisporre un "controtrucco", volto a far figurare gli appunti sul blocco come redatti prima del 9 settembre 1983, data dell'omicidio dei tedeschi, abbia inventato date del 1980 e del 1981, e non già date del 1982 e del 1983 fino al 9 settembre che gli sarebbero bastate all'uopo: non potendo sapere, ovviamente, il Pacciani in quel momento che in base al prezzo annotato sul retro del blocco gli inquirenti sarebbero risaliti al 1980-1981, come epoca di messa in vendita dell'oggetto.

Il primo giudice, avvedutosi che la sua ricostruzione (di cui non coglie l'assurdità) non dà spiegazione comunque del fatto che l'imputato, nel tempo precedente la perquisizione dell'aprile-maggio 1992, non abbia provveduto a sbarazzarsi del blocco, ipotizza una spiegazione con la consueta formula "non può affatto escludersi: il Pacciani, dopo le vicende relative al duplice omicidio dei francesi e dopo la perquisizione del 19-9-1985, potrebbe essersi preoccupato di mettere al sicuro o di distruggere le prove, più importanti dei crimini commessi, e con il tempo potrebbe essersi dimenticato di altre cose portate via dai luoghi degli omicidi, anche perché aveva accumulato in casa un gran numero di cose, le più disparate fra loro.

Così argomentando, il primo giudice incorre in una nuova vistosa illogicità, ed entra in contraddizione con la prima ricostruzione già fatta. Innanzitutto, è assurdo ipotizzare che un accortissimo omicida seriale, quale il giudice "a quo" ritiene essere il Pacciani, si dimentichi della reale provenienza del blocco e finisca nel suo ricordo per considerarlo come uno dei tanti innocui oggetti presenti nelle sue case. Poi appaiono assolutamente inconciliabili le due ipotesi, perché delle due l'una: o si ritiene che l'imputato abbia sempre avuto presente il reale significato dell'oggetto e, accortosi ghe cli inquirenti vi avevano gettato sopra "l'occhio", abbia cercato di ingannarli con il "trucco"; o si ritiene che egli abbia smarrito nel tempo il ricordo della provenienza dell'oggetto, ed allora le attenzioni degli inquirenti non avrebbero potuto metterlo in allarme, perché quell'oggetto non gli si rappresentava come un pericolo.

In definitiva, la disamina compiuta in questa sede in ordine ai cinque quesiti, da superare positivamente per poter giungere ad attribuire al defunto Meyer il blocco da disegno sequestrato al Pacciani, porta a ritenere probabilmente risolto in senso positivo soltanto il primo quesito, relativo all'avvenuto acquisto del blocco in Osnabruck dal negozio Prelle-Shop, in epoca antecedente alla data dell'omicidio dei due tedeschi: pur con le riserve già espresse, circa la genesi dell'indicazione di quel negozio, l'incertezza nell'attribuzione della cifra 424, e l'iter tormentato che ha condotto ad attribuire la cifra 4,60 alla Stellmacher, e pur nella considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche della città di Osnabruck e del negozio Prelle-Shop. Per il resto, vi sono poche certezze, ma queste poche consistono nella rispondenza di alcune delle annotazioni sui fogli del blocco a fatti reali del 1980-1981, e depongono per il possesso da parte dell'imputato in data antecedente a quella dell'omicidio dei tedeschi. Nulla consente di collegare il blocco al Meyer, e quindi al delitto.

Del portasapone, rinvenuto in sede di perquisizione nella casa di Via Sonnino n. 30 dell'imputato, non v'è molto da dire, se non che si tratta di un elemento privo di significato indiziario.

L'oggetto di plastica, di colore bianco, veniva rinvenuto sul ripiano di un mobile-libreria nel salotto, custodito all'interno di una trouss, e conteneva bracciali, collanine, orecchini, anelli e monili vari; sulla parte posteriore recava impressa una sorta di marchio triangolare, al cui interno era stampigliata la parola "DEIS". In ordine al possibile significato di tale dicitura venivano esperite ricerche, prima in Germania, poi a livello internazionale ed anche in Italia, e non risultava che essa corrispondesse a marchi registrati in Germania, in Italia o in altri Paesi, né che contraddistinguesse oggetti commercializzati da una ditta tedesca; in Italia esisteva un marchio indicato con quella dicitura, ma si riferiva a tutt'altra attività che la produzione di portasapone.

Su tali premesse, e rammentata l'inaffidabilità delle dichiarazioni della teste Meyer Heidemarie in punto di provenienza del blocco da disegno, i ricordi peraltro incerti della teste al riguardo del portasapone vanno considerati con molta cautela. Anche in questo caso, si registra un'evoluzione da originarie dichiarazioni negative della giovane, e dei suoi genitori, rese oralmente alla Polizia tedesca il 12-6-1992, a successive dichiarazioni possibiliste. E la dichiarazione "credo di averlo già visto in casa dei miei, ma anche nella stanza di mio fratello; ma non ricordo con precisione" è generica ed equivoca, come tante altre dichiarazioni testimoniali cui la sentenza impugnata ha attribuito valore probatorio, in quanto non indica, in riferimento ad un oggetto di caratteristiche esteriori e di uso comunissimi, l'elemento o ali elementi ipoteticamente individualizzanti. Né risolvono alcunché le dichiarazioni sul punto del padre del Meyer, Georg, le quali anzi racchiudono in pochi righi varie contraddizioni: prima il teste dice che pensa di aver visto quell'oggetto "a casa nostra, di sotto in bagno"; poi contraddittoriamente precisa "noi in bagno non usiamo pertasapone", ed avanza una mera ipotesi fondata sul nulla "potrebbe però starci benissimo che Horst abbia usato questo portasapone"; infine aggiunge una precisazione, in sé inverosimile e contrastante con ciò che ha detto appena prima "nell'attimo preciso in cui l'Ufficiale di Polizia italiana estraeva dalla sua valigia il portasapone, ho immediatamente pensato, io questo portasapone lo conosco... vedendolo... ho pensato subito: è quello che abbiamo nel nostro bagno". E le dichiarazioni dell'amico di Horst, Lemke Manfred, si presentano a loro volta prima generiche: "credo oggi di poter dire che egli tenesse sul davanzale anche un portasapone di questo tipo", poi ingiustificatamente vicine alla certezza: "sono piuttosto sicuro del fatto che fosse proprio questo".

Restano sul punto le consuete contraddizioni e contorsioni dell'imputato, il quale prima ha dichiarato di possedere due portasapone, dei quali uno custodito in casa e l'altro acquistato in carcere, in sede di indagini preliminari; poi, nell'udienza dibattimentale del 13-7-1994, che il portasapone con la dicitura "DEIS" non apparteneva a lui e che egli nulla ne sapeva, mentre l'unico portasapone a lui appartenuto era quello acquistato in

carcere, che non presentava il cerchietto sul retro, era bianco, pulito, e pieno di ninnoli delle figlie, e che gli era stato mostrato dagli uomini della P.G. all'atto della sottoscrizione del verbale di sequestro. Ma sui possibili motivi di tale atteggiamento processuale, non limpido, e controproducente ai fini difensivi, ci si è già soffermati in precedenza con riferimento ad altre dichiarazioni dell'imputato: il costante pensiero manifestato dal Pacciani, sincero o meno, è che "qui si vuol prendere un agnelluccio e tagliargli il collo..." e tutte le sue dichiarazioni vanno lette nell'ambito di tale visuale.

Le modalità con le quali si è sottoposto il portasapone in questione al riconoscimento dei suindicati testi tedeschi, da parte di ufficiali di polizia tedeschi ed italiani, impongono peraltro delle osservazioni di carattere generale, attinenti a tutti i cosiddetti riconoscimenti di persone o cose avvenuti nella fase delle indagini preliminari.

Invero il P.M., che pure svolgeva indagini a distanza di molti anni dai fatti, e che ben poteva ipotizzare il trascorrere di altri anni prima della celebrazione del dibattimento, non si è preoccupato di provocare l'acquisizione dei riconoscimenti (già nella fase delle indagini preliminari, attraverso la richiesta al G.I.P. di procedere con incidente probatorio a ricognizioni ai sensi dell'art. 392 comma 1° lett.g) C.P.P.. Eppure, sussistevano quelle "particolari ragioni di urgenza" previste dalla norma, la quale è stata introdotta nel nuovo Codice dal Progetto Definitivo, proprio nella considerazione che la ricognizione si connota spesso per l'assoluta urgenza, e per ciò stesso non può essere rinviata al dibattimento, pena la frustrazione del mezzo di prova (v. Relazione al Progetto Definitivo, pagina 188).

Né si dica che, dato il trascorrere del tempo, e data l'ampia diffusione pubblica dell'immagine del Pacciani, le formali ricognizioni non avrebbero potuto produrre un esito positivo. Perché a ciò è agevole ribattere che degli stessi vizi genetici avrebbero sofferto gli accertamenti svolti irruzialmente, e che questi per la loro irruzialità non avrebbero potuto produrre risultati probanti neppure se si fossero conclusi positivamente.

Invece, il P.M. si è appagato, operando direttamente o con delega ad ufficiali di P.G., di una procedura che non è corretta e non rientra in alcuna previsione del codice di rito. Ai testi tedeschi, a distanza di 9 anni dal duplice omicidio Meyer-Rusch, è stato mostrato il portasapone in questione, da solo e non assieme ad altri oggetti simili come un'elementare cautela avrebbe imposto: con l'inevitabile risultato che i testi hanno subito compreso essere quello l'oggetto da riconoscere secondo le aspettative degli inquirenti, e si sono sforzati di adattare a tali aspettative i loro labili ricordi, fino a giungere nel caso del Meyer Georg ad acrobatiche contraddizioni.

Ai testi italiani, poi (ad esempio Bevilacqua e lacovacci), sono state mostrate, a distanza di 7-9 anni dall'omicidio dei francesi, foto del Pacciani da sole e non assieme alle foto di altri individui, si da provocare analogo sforzo di adattamento dei testi alle aspettative degli inquirenti.

Alla scorrettezza della modalità di assunzione delle dichiarazioni dei testi, va aggiunta l'assoluta irruzialità degli accertamenti. Infatti non soltanto si è fuori degli schemi normativi delle ricognizioni di persone e di cose, disciplinate come mezzi di prova dagli artt. 213 e seg. C.P.P., ma si è anche al di fuori della previsione dell'art. 361 C.P.P., relativa all'attività di individuazione di persone e cose che il pubblico ministero può svolgere, quando sia necessaria per l'immediata prosecuzione delle indagini. Le diversità lessicali tra la direttiva 37 della legge-delega, riguardante le "individuazioni di persone e di cose", e la direttiva 40, riguardante le corrispondenti "ricognizioni" compiute dal giudice in sede di incidente probatorio, e l'esclusivo riferimento dell'art. 361 comma 1° C.P.P. all'ipotesi di necessità per l'immediata prosecuzione delle indagini, stanno a delimitare l'ambito di applicazione di quest'ultima norma a quella sola attività di acquisizione di elementi che, nell'immediatezza o nella vicinanza temporale del fatto, sia strumentale all'ulteriore corso delle indagini. Tale concetto si ritrova, negli stessi termini letterali, nell'art. 350 comma

5° C.P.P., ove si prevede che "sul luogo o nell'immediatezza del fatto gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell'art. 384, notizie e indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle indagini" (v. Relazione al Progetto Preliminare, pagina 91).

In conclusione, si è in presenza di accertamenti che non soltanto hanno avuto esito negativo o molto incerto, ma che sono anche inficiati da vizi di tale gravità, da compromettere irreparabilmente gli eventuali riconoscimenti che fossero avvenuti nella sede del dibattimento.

Circa l'altro materiale sequestrato all'imputato, matite, pastelli colorati, penne biro, taglierine, piccoli album raccoglitori delle foto del Reno e delle foto di Amsterdam, basti osservare: 1) che il materiale da disegno è comunissimo, anche per quanto riguarda le matite di gradazione morbida o extramorbida, e chi esca dall'uscita principale dell'immobile sede della Corte d'Appello di Firenze trova dinanzi a sé un negozio che espone quotidianamente nelle sue vetrine matite e pastelli di marca STAEDTLER, FABER CASTELL e gli STABILO come quelli sequestrati al Pacciani; 2) che l'analogo materiale da disegno consegnato alla Corte di primo grado dalla Meyer Heidemarie, come appartenuto al defunto fratello, innanzitutto non reca alcun segno tale da permetterne la riconducibilità ad una data di acquisto antecedente alla morte del giovane, e poi proviene da una teste la quale ha già per altro verso palesato la sua inaffidabilità; 3) che i piccoli album raccoglitori delle foto del Reno e di Amsterdam non sono stati mai visti tra le cose di Horst dalla pur condiscendente (per l'accusa) Heidemarie. Ed ancora una volta appare sorprendente sotto il profilo logico il ragionamento del primo giudice, il quale ritiene di attribuire una qualche rilevanza a tale elemento, perché Heidemarie non ha escluso che il fratello possa aver comprato quelle foto in un mercatino delle pulci: così attribuendo ad una mera congettura il valore di indizio, e mostrando di ignorare, come frequentemente nella sentenza, che ciascuna circostanza di fatto assumibile come indizio deve essere innanzitutto caratterizzata dal requisito della certezza, il quale postula la verifica processuale circa la reale sussistenza in senso storico-naturalistico della circostanza stessa, non essendo consentito fondare la prova indiretta logica o critica su un fatto verosimilmente accaduto, supposto o intuito, così valorizzando inammissibilmente il mero sospetto o la personale congettura (v. giurisprudenza costante della Suprema Corte, indicata nelle premesse della parte motiva della presente sentenza).

Passando a trattare della valenza indiziaria della cartuccia, trovata nell'orto della casa di Via Sonnino appartenente al Pacciani (pagine da 360 a 422 della sentenza impugnata), questa Corte in primo luogo rileva che il primo giudice ha proceduto all'esame delle caratteristiche della cartuccia, degli accertamenti peritali svolti su di essa, e delle tracce ritenute riconducibili alla pistola dei duplici omicidi, senza porsi preliminarmente il problema dell'attribuibilità della cartuccia stessa all'imputato, e soltanto a partire da pagina 405 ha cominciato a prospettarsi il quesito relativo alle circostanze temporali ed alle modalità di fatto con le quali la cartuccia potrebbe essere stata "perduta" nell'orto dal Pacciani: così mostrando di muovere dal convincimento che la cartuccia fosse stata posseduta dall'imputato, e di cercare poi sostegni di tipo logico o di tipo storico (entrambi inconsistenti, come in seguito si vedrà) a tale convincimento. Al contrario, un corretto "iter" critico avrebbe dovuto muovere, e deve muovere in questa sede, dalla considerazione che la circostanza del rinvenimento della cartuccia nell'orto non equivale affatto, di per sé, a pregressa sua appartenenza al Pacciani: in altri termini, non si può affatto configurare in partenza l'equazione "cartuccia rinvenuta nell'orto del Pacciani = cartuccia del Pacciani", ed è lungo e impervio il cammino che dovrebbe portare a ritenere accertato il secondo termine dell'ipotetica equazione.

Tenuto presente quanto appena detto, bisogna iniziare l'indagine critica dalle modalità di rinvenimento della cartuccia. Qui non si intende riconoscere fondamento ad un'ipotesi di frode processuale, pur prospettata in

modo trasparente dalla difesa dell'imputato, e non perché si riponga affidamento aprioristico sulla correttezza degli Ufficiali di P. G., ma semplicemente perché la difesa stessa non ha fornito elementi obiettivi, a sostegno della sua gravissima prospettazione, né questi sono emersi dal processo. Ciò non significa che non si possa e debba, in questa sede, affrontare il tema relativo alla genuinità dell'elemento di prova, che sempre va affrontato, ed a maggior ragione in presenza di un elemento cui la pubblica accusa ed il giudice "a quo" attribuiscono importanza decisiva ai fini del convincimento di colpevolezza dell'imputato.

Giova rammentare quanto si è detto, al riguardo, nella parte espositiva. Come si legge nel verbale di perquisizione e nel verbale di sequestro, datati 8 maggio 1992, a partire dal 27 aprile 1992 personale della Polizia, di Stato e dei Carabinieri procedeva a perquisizioni nelle abitazioni e negli altri luoghi in disponibilità del Pacciani, con particolare riguardo alle abitazioni di Via Sonnino e di Piazza del Popolo; le perquisizioni venivano eseguite con l'impiego di speciali apparecchiatura per la ricerca dei metalli, e le operazioni venivano filmate. Il giorno 27 aprile, nelle pertinenze delle abitazioni di Via Sonnino 28/30, si procedeva alla rimozione di manufatti, pali di legno e ferro, reti di recinzione, travetti di cemento con fori ovali impiegati come sostegno di filari di vite, e travetti simili adagiati orizzontalmente sul terreno e parzialmente interrati, che delimitavano il vialetto di passaggio fra le colture dell'orto; la rimozione dei travetti avveniva anche allo scopo di evitare che essi influenzassero i metal-detectors, avendo lo stesso Pacciani fatto presente che essi recavano all'interno un'anima in ferro. Il giorno 29 aprile pioveva, e veniva quindi installata una copertura parziale dell'orto, con elementi tubolari, teli di plastica, ed un pezzo di tettoia di plastica semirigida ondulata, al fine di evitare il compattarsi del terreno; uno dei paletti di cemento, usati per delimitare il vialetto, spezzatosi in due tronconi durante la rimozione, era stato collocato agli inizi del vialetto, con i due tronconi accostati fra loro, appena fuori della copertura di plastica ondulata, sì che i due tronconi erano calpestati da coloro che operavano nell'orto; alle ore 17,45, il Vice-Questore dott. Perugini notava, a suo dire, uno scintillio metallico provenire dalla terra di riempimento di uno dei fori di uno dei due tronconi del paletto di cemento; osservato più da vicino il foro, avanzava l'ipotesi che lo scintillio fosse dovuto ad una cartuccia, resasi parzialmente visibile per lo sgretolamento del terreno provocato dal transito degli operatori; ad un'ulteriore osservazione, appariva chiaro che si trattasse di una cartuccia, e questa veniva rimossa dalla sua sede e pulita nella parte del fondello, sì che risultava trattarsi di munizione calibro 22 "Long Rifle" con proiettile di piombo, recante impressa sul fondello la lettera H.

Orbene, tanti sono i punti oscuri che si rilevano in tale ricostruzione. Innanzitutto, molti erano i paletti di cemento posti a delimitare il vialetto, ma si ruppe proprio e soltanto quello nel cui foro sarebbe stata trovata la cartuccia.

(tutti gli altri furono poi ispezionati con esito negativo), e le circostanze della rottura non sono state mai chiarite, non essendo stati mai sentiti e neppure indicati i Vigili del Fuoco che assolutamente l'avrebbero provocata; proprio e soltanto quei due tronconi del paletto furono collocati agli inizi del vialetto, appena fuori della copertura di plastica ondulata, ossia nel punto di maggiore passaggio degli operatori al quale si arrivava abbassati per la ridotta altezza della copertura stessa; in tale posizione, ha riferito in dibattimento il dott. Perugini, egli si sarebbe trovato, quando avrebbe visto uno scintillio metallico provenire da uno dei fori di uno dei due tronconi.

Ma, osserva questa Corte, sfugge al comune intendere come possa essersi prodotto quello scintillio metallico. Erano le ore 17,45 di un pomeriggio di aprile, piovoso (anche se il Perugini ha precisato che in quel momento non pioveva) e comunque con cielo coperto. La cartuccia, giusta la descrizione contenuta nel verbale di perquisizione e le precisazioni fornite in dibattimento dal Perugini, era "imbozzolata" in un grumo di terra, per riprendere il quale furono usati i riflettori. Non è dato capire, dalle

contrastanti dichiarazioni degli ufficiali di P.G. sul punto, in quale posizione si trovasse la cartuccia nel momento in cui avrebbe manifestato lo scintillio visto dal Perugini. In dibattimento, il Perugini ha indicato come parte luccicante, e quindi sporgente, il bordo del bossolo, ma il Cap. Sericcia ha riferito che si intravedeva la parte dell'ogiva (che è esattamente opposta al fondello), ed il Mar. Frillici ha dichiarato che la cartuccia era in posizione diagonale rispetto alla colonnina e la parte che fuoriusciva era quella relativa al fondello; la visione diretta del contenuto della videocassetta, relativa all'operazione di estrazione della cartuccia, mostra una posizione diagonale dell'oggetto, ed un'estrazione con una pinzetta che stringe l'oggetto in un punto mediano tra fondello ed ogiva. Non si comprende, allora, quale parte potesse luccicare all'esterno.

Anche ad ipotizzare che si trattasse del fondello, non si comprende come esso potesse scintillare, nelle predette condizioni di ridotta visibilità, ed essendo esso ricoperto di terra, tant'è che dovette essere ripulito perché si arrivasse a comprendere che si trattava del fondello di una cartuccia calibro 22, con impressa la lettera "H" com'è specificato a pag. 6 del verbale di perquisizione. E pur dopo tale ripulitura la cartuccia si presentava quasi interamente incrostata di terriccio nelle restanti parti, come si intravede dalla ripresa filmata dell'estrazione, e come appare chiaramente dalle fotografie allegate alla relazione tecnica del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Firenze, che esaminò il reperto il giorno successivo a quello del ritrovamento. Ed ancora alla data del 6 giugno 1992, dopo il conferimento dell'incarico peritale da parte del G.I.P. in sede di incidente probatorio, i periti Benedetti e Spampinato trovavano la cartuccia quasi interamente ricoperta di terriccio, come specificato alla pagina 13 della relazione peritale e risultante dalla foto n.20 allegata: tant'è che in quella sede il terriccio veniva rimosso, alla presenza dei due suddetti periti, dal perito chimico Mei.

Quanto esposto legittima, dunque, obiettive e consistente perplessità in ordine alla genuinità dell'elemento di prova. Né tali perplessità vengono superate dal triplice rilievo del giudice di primo grado, secondo cui: 1) la polizia giudiziaria avrebbe dovuto disporre, per "incastrare" il Pacciani di una cartuccia già incamerata nella pistola dell'omicida; 2) la polizia giudiziaria avrebbe potuto meglio "incastrare" il Pacciani ricorrendo ad una cartuccia Winchester serie H priva di tracce primarie o secondarie, che si sarebbe sottratta a controlli di compatibilità e nel contempo avrebbe avuto un significato indiziante, perché trovata nelle appartenenze dell'abitazione dell'imputato; 3) la polizia giudiziaria non avrebbe collocato la cartuccia in un luogo così insolito, come il foro del paletto di cemento, sì da rendere molto difficile l'individuazione, ma l'avrebbe collocata in qualsiasi altro luogo, come una delle abitazioni del Pacciani, dove avrebbe potuto molto più facilmente essere ricercata, ritrovata ed attribuita al predetto.

Si tratta, palesemente, di rilievi inconsistenti perché illogici. Quello sub 1) postula l'avvenuto accertamento positivo del fatto da provare, quale l'avvenuto incameramento della cartuccia nella pistola dell'omicida. Quello sub 2) non rispetta i canoni di un ragionamento logico, sempre essenziale in un processo indiziario poiché una polizia giudiziaria che avesse voluto commettere una frode processuale avrebbe collocato nelle appartenenze dell'abitazione del Pacciani proprio una cartuccia calibro 22 Winchester serie H incamerata in una pistola calibro 22 e non esplosa: sì da evitare il prodursi della traccia primaria del percussore, che per la sua significatività avrebbe ricondotto ad una pistola diversa, e da lasciare che si evidenziassero quelle sole tracce secondarie da incameramento che, per la loro minore nettezza, avrebbero potuto ricondurre alla pistola dell'omicida quantomeno in termini problematico, com'è nel caso di specie. Per contro, "seminare" una semplice cartuccia calibro 22 Winchester serie H avrebbe significato simulare un indizio tanto pallido, da sfiorare l'inconsistenza, dati i milioni di cartucce di quel tipo esistenti in circolazione.

Il rilievo sub 3) è altrettanto illogico, perché una polizia giudiziaria la quale fosse stata, in ipotesi, disonesta ma accorta, avrebbe collocato la cartuccia proprio lì dove è stata ritrovata, sì da fare apparire accidentale

la perdita da parte del Pacciani, problematico il ritrovamento da parte dello stesso Pacciani, e casuale il rinvenimento da parte degli ufficiali di P.G. In definitiva, sussistevano "ab initio", e non sono state affatto diradate alla stregua delle considerazioni del primo giudice suesposte, ampie zone d'ombra già in ordine alle circostanze del rinvenimento della cartuccia: il che si traduce in dubbi sulla genuinità dell'elemento di prova.

Ma sussiste un altro ordine di difficoltà, sulla strada che dovrebbe portare ad attribuire la cartuccia al Pacciani, ed è quello che attiene all'accertamento del quando e del come la cartuccia sia finita nell'orto dell'imputato. Sul primo punto, occorre muovere dal dato storico che l'imputato fu detenuto dal 30 maggio 1987 al 6 dicembre 1991, e dalla dichiarazione del teste Perugini di aver visto i paletti di cemento collocati, orizzontalmente lungo il vialetto dell'orto già durante la perquisizione del giugno 1990. Per accettare la durata dell'interramento, è stata disposta ed esperita perizia chimica a mezzo del dr. Giancarlo Mei, sulla cartuccia e sul terreno in cui era situata (peraltro sezionando trasversalmente la carcuccia a distanza di 5mm. dal collarino del bossolo, con il consenso del perito Spampinato ma senza l'autorizzazione del G.I.P.); le conclusioni del perito sono state nel senso che il grado di penetrazione della corrosione nel corpo del bossolo di ottone, fenomeno indicato come "dezincificazione", deponga per un valore di 0,5-2 millimicron, inferiore di almeno 1 ordine di grandezza al valore corrispondente, per qualsiasi tipo di terreno, ad un tempo di permanenza di cinque anni (in fisica un ordine di grandezza è pari a 10 volte): ma che tale dato non possa portare a ritenere con certezza un periodo di interramento inferiore al cinque anni, perché i fenomeni corrosivi possono instaurarsi lentamente, poi procedere velocemente, poi di nuovo lentamente, e per una valutazione più compiuta avrebbero dovuto essere conosciuti anche il grado di areazione del terreno sul luogo, i valori di conducibilità dello stesso in prossimità della cartuccia, ed i fenomeni biologici che possono modificare la velocità di corrosione.

Le suesposte conclusioni peritali, sulle quali il primo giudice si è fondato per ipotizzare la perdita della cartuccia da parte del Pacciani, in via alternativa o nell'arco di tempo 29 aprile 1987-30 maggio 1987, o nell'arco di tempo 6 dicembre 1991-29 aprile 1992, hanno una doppia valenza, sicura e condivisibile nella prima parte, quantomai opinabile nella seconda parte.

Invero il perito, sulla base della letteratura scientifica da lui stesso indicata, ha ineccepibilmente fissato il periodo massimo d'interramento in non più di cinque anni, dato che con il decorso dei cinque anni ed oltre i valori della dezincificazione sono superiori di almeno un ordine di grandezza a quelli misurati sulla cartuccia in questione, e quindi passano da 0,5-2 a 5-20 millimicron. Il che vale a dimostrare tutta l'infondatezza di una singolare tesi, prospettata in sede di discussione in appello da uno dei patroni di parte civile (avv. Saldarelli), secondo la quale la cartuccia in questione sarebbe finita nell'orto del Pacciani nel corso di una operazione di scarrellamento manuale compiuta dal predetto, dopo che la cartuccia stessa aveva provocato l'inceppamento della pistola nel corso dell'esecuzione dell'omicidio dei francesi; a parte le considerazioni che si faranno appresso, circa l'inverosimiglianza di un'operazione di scarrellamento compiuta in una corte sulla quale si affacciano abitazioni di terzi, basti rilevare: 1) che l'omicidio di cui trattasi avvenne l'8 settembre 1985, ed il ritrovamento della cartuccia avvenne il 29 aprile 1992, e gli esami chimici furono a loro volta successivi a quest'ultima data, onde l'inizio dell'interramento è comunque da localizzarsi in un tempo molto successivo alla data dell'omicidio; 2) che il prospettato inceppamento della pistola è mera congettura del patrono di parte civile, non avendone fatto cenno, neppure in via di ipotesi, i periti medico-legali ed i periti balistici, e risultando esplosi nel fatto nove bossoli, corrispondenti alla somma dei quattro colpi di arma da fuoco sul Kraveichvili e dei cinque colpi di arma da fuoco sulla Mauriot, ossia un numero di colpi equivalente alla capacità di un caricatore da otto più un colpo in canna. Al riguardo, va rilevato che nei vari episodi omicidiari non fu mai esplosi un numero di colpi superiore a nove, e che le conclusioni dei periti balistici relative al fatto del 1974, secondo le quali sarebbero stati esplosi dieci o undici colpi, si

inseriscono in una perizia che non brilla per chiarezza, e non sono giustificate in base al numero dei bossoli repertati, cinque, né in base al numero dei proiettili repertati, otto, né in base al numero complessivo dei colpi riscontrati sui due cadaveri, otto, dei quali cinque per il Gentilcore e tre per la Pettini, né in base al numero dei proiettili ritenuti nei cadaveri, sei, dei quali cinque per il Gentilcore ed uno per la Pettini: onde è ben ipotizzabile che, dei tre colpi che attinsero la donna, i due non ritenuti siano quelli poi rinvenuti nell'imbottitura dello schienale del sedile di guida, e che pertanto, tenuto anche conto del proiettile che forò il vetro dello sportello sinistro dell'auto, siano stati esplosi complessivamente nove colpi, corrispondenti alla capacità di un caricatore da otto più un colpo in canna; solo in via subordinata si può ipotizzare l'impiego alternativo di un caricatore da otto o di un caricatore da dieci, in un esemplare di pistola Beretta calibro 22 serie 70.

Non altrettanto ineccepibile appare la mancata indicazione, da parte del perito, del termine iniziale del periodo di interramento, spiegato con la considerazione che una durata di interramento inferiore ai cinque anni non può essere determinata con certezza, per la variabilità dei fenomeni corrosivi e per la mancanza dei tre elementi di valutazione specificati dal perito nella parte conclusiva della relazione. Si può convenire con il perito che la rimarcata variabilità dei fenomeni corrosivi non permetta una precisa determinazione temporale dell'inizio del periodo d'interramento, ma non si può convenire anche sul rifiuto di concludere per un tempo d'interramento ben inferiore ai cinque anni, quantomeno sotto un profilo di elevata probabilità.

Appare, in effetti ragionevole concludere, in presenza di un grande divario tra i valori di dezincificazione rilevati sulla cartuccia repartata ed i valori di dezincificazione corrispondenti ad un periodo d'interramento di cinque anni, per un tempo d'interramento della cartuccia stessa nettamente inferiore ai cinque anni. E tale conclusione restringe gli archi temporali di possibile "perdita" della cartuccia da parte del Pacciani da due a uno, quello di circa quattro mesi e mezzo successivo alla scarcerazione del 6-12-1991, sempre che tale periodo sia compatibile con una durata minima d'interramento necessaria per l'avvio del processo didezincificazione. Ma è assai improbabile che il Pacciani abbia fatto cadere accidentalmente la cartuccia nell'orto in quest'ultimo arco di tempo, perché egli era uscito dal carcere già indagato per i duplici omicidi, avendo ricevuto la relativa informazione di garanzia in data 29-10-1991, e mentre era detenuto aveva subito ben tre perquisizioni domiciliari e due nel carcere stesso, nell'ambito delle indagini sugli omicidi; in altri termini, aveva tutte le ragioni per sentirsi "sul collo il fiato" degli inquirenti e per sospettare di essere osservato nei suoi movimenti, e giammai avrebbe portato la pistola nell'orto ed ivi si sarebbe messo a compiere un'operazione di scarrellamento manuale con la cartuccia.

Il primo giudice, passando a prospettare le possibili circostanze nelle quali potrebbe essere avvenuta la caduta della cartuccia nell'orto, ha ragionevolmente escluso l'ultima ipotesi sopra indicata, rilevando che l'operazione avrebbe dovuto essere compiuta in una corte interna sulla quale si affacciavano abitazioni di terzi; ed a tale rilievo occorre aggiungere che sulla corte si affacciavano, addirittura, alcune porte-finestre di altre abitazioni, e che il Pacciani non fu visto compiere un'operazione di quel tipo dagli agenti di Polizia, i quali dopo la scarcerazione lo tenevano sotto costante osservazione. Ma le ipotesi residue prospettate a pagine 406-407 non hanno affatto "ciascuna un proprio ambito di ragionevolezza" come si dice a pag. 407. Che la cartuccia possa essere caduta dalla tasca di qualche indumento, ove l'imputato poteva averla riposta dopo l'inceppamento dell'arma destinata ad accoglierla, è mera congettura, e neppure logica: poiché postula l'armeggiare dell'imputato con la pistola degli omicidi, dopo l'uscita dal carcere e trovandosi nella particolare situazione psicologica sopra descritta, e l'inverosimile dimenticanza in una tasca di una cartuccia incamerata in un'arma così tremendamente importante; né spiega come la cartuccia abbia compiuto il percorso dalla tasca al foro del paletto nell'orto. Che la cartuccia possa essere caduta da un indumento del

Pacciani, che la moglie "poteva aver scosso o spazzolato fuori di casa durante l'ultima detenzione del marito" è mera congettura, contraddetta dalla ritenuta localizzazione temporale della possibile "perdita" in un periodo successivo alla scarcerazione dell'imputato, ed inverosimile, poiché postula un'improbabile manovra di rovesciamento delle tasche da parte della Manni Angiolina senza che costei si accorgesse della caduta di un oggetto. Che la cartuccia possa essere stata perduta da un complice dell'imputato, è non soltanto una mera congettura, ma anche una supposizione in sé arbitraria, poiché, come si è già rilevato, non v'è ombra di un complice nel capo d'imputazione e nel materiale probatorio acquisito nel processo.

Quanto, poi, all'attività di scavo nell'orto, che l'imputato sarebbe stato visto compiere il 23 e 27 gennaio 1992 da due agenti di Polizia appostati in servizio di osservazione, soltanto un'inammissibile cultura del sospetto può portare a ravvisare un sia pur vago significato indiziario in tale attività, sotto il profilo delle non convincenti e contraddittorie spiegazioni fornite dal Pacciani sul punto. Non si vede perché questi dovesse essere tenuto a spiegare le ragioni ed i momenti di una comune attività di lavoro nell'orto, ed i movimenti descritti minuziosamente dagli agenti non possono essere di per sé stessi interpretati come rivolti alla ricerca della cartuccia: anzi, le operazioni di sondaggio con un'asta nel terreno, non constatare "de visu" dagli agenti ma riferite a questi da un vicino di casa, mai sentito, potevano essere rivolte a tutto (ad esempio, alla ricerca di un punto di perdita d'acqua), fuorché alla ricerca di una cartuccia ivi nascosta; lo scavare con un arnese simile ad una cazzuola, una buca del diametro di 30-40 cm. in un punto circoscritto dell'orto, poteva significare tutto fuorché la convulsa ricerca di una cartuccia perduta nell'orto stesso.

Equalmente dicasi per gli spostamenti di mobili, ed in particolare di un frigorifero, che il Pacciani avrebbe compiuto nottetempo come attesterebbero i rumori percepiti nelle intercettazioni ambientali: frigorifero dietro il quale non è stata rinvenuta una nicchia, né qualsiasi altra traccia di un progresso nascondiglio.

Nella stessa cultura del sospetto si muove tutta l'argomentazione, esposta da pagina 419 a 422 della sentenza, relativa al racconto del Pacciani al dott. Perugini circa la visita ricevuta da un sacerdote, Don Cubattoli, e da un ex ergastolano, il quale ultimo gli poteva giocare un brutto tiro sotterrando gli nell'orto "un gingillo": racconto dal quale dovrebbe desumersi, secondo il primo giudice, che egli avesse perduto qualcosa di compromettente nell'orto, e mettesse "le mani avanti" per l'ipotesi che i controlli della Polizia portassero al suo rinvenimento.

Tale ultima argomentazione, meramente congetturale, è oltretutto contraria a logica, perché il Pacciani che avesse perso qualcosa di compromettente nell'orto avrebbe avuto tutto l'interesse a non mettere la "pulce nell'orecchio" alla Polizia, ed in primo luogo al Perugini il quale l'incalzava da tempo, ed a confidare sulla buona sorte e sulla provata insipienza di chi svolgeva le indagini. E se si pensa che, a dire del Perugini, sarebbero stati gli elementi suesposti ad attirare l'attenzione degli inquirenti sull'orto già appare evidente che la perquisizione in quel luogo fu compiuta sulla base di presupposti inconsistenti.

Vero è che la perquisizione portò, comunque, al rinvenimento di una cartuccia, calibro 22 "Long Rifle", marca Winchester, serie H. Ma, a parte le considerazioni sopra esposte circa la genuinità dell'elemento di prova e la data dell'interramento della cartuccia, già preclusivi di per sé stesse al riconoscimento di una valenza indiziaria, la prova dell'avvenuto incameramento della cartuccia nella pistola impiegata per i duplici omicidi manca del tutto.

Giova riepilogare l'andamento delle indagini tecniche sul punto. Dopo il rinvenimento della cartuccia, la Procura della Repubblica di Firenze incaricava, in data 30-4-1992, il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica presso la Questura di Firenze di identificare il tipo ed il calibro della cartuccia medesima, e di effettuare i rilievi fotografici del reperto mediante microscopio ottico, avendo particolare riguardo all'evidenziazione del fondello e della lettera "H" impressa su di esso.

Il suddetto Gabinetto procedeva ad ispezione esterna del reperto, analisi in microscopio, e prove di laboratorio con una pistola semiautomatica Beretta calibro 22 e con cartucce Winchester calibro 22 "Long Rifle". Le conclusioni erano le seguenti: 1) si trattava di una cartuccia calibro 22 "Long Rifle", non ramata, marca Winchester, serie H; 2) la lettera "H" impressa sul fondello non trovava esatta corrispondenza con le analoghe lettere "H", riprodotte sui fondelli dei bossoli repertati e risultanti dai rilievi fotografici allegati alla perizia Iadevito, relativa all'incarico dell'11-9-1994, ma poteva essere comparabile con esse una volta acquisiti i reperti originali; 3) il fondello del bossolo della cartuccia in esame era interessato, su un margine laterale dell'anello, dalla presenza di microstriature, riconducibili all'impronta della parte inferiore della superficie della massa culatta-otturatore, cd. "impronta di spallamento", tipica per ogni arma ed impressa al momento del caricamento della cartuccia prima che questa si alloggi nella camera da scoppio; 4) la comparazione tra cartucce calibro 22 "Long Rifle" Winchester non sparate e sottoposte ad azione di forzatura di caricamento in un'arma, e cartucce dello stesso calibro e tipo sparate con una pistola semiautomatica Beretta calibro 22, dimostrava che nell'uno e nell'altro caso rimaneva impressa l'impronta di spallamento, più incisa e definita nel caso di cartuccia non sparata per il notevole urto da essa subito a seguito della forzatura di caricamento, meno definita nel caso di cartuccia sparata (ma pur sempre utile per confronti balistici), perché in quest'ultima ipotesi la cartuccia si alloggia perfettamente non trovando ostacoli e la massa culatta-otturatore provoca nel momento di chiusura solo una lieve striatura.

Il G.I.P. presso il Tribunale di Firenze affidava poi, nelle forme dell'incidente probatorio, incarico peritale ai periti Benedetti e Spampinato, affinché, descritto il reperto, determinati marca, calibro e tipo di esso, e rilevata ogni traccia e particolarità, accertassero: a) se le microstriature già evidenziate sul bossolo della cartuccia fossero riconducibili alla cosiddetta impronta di spallamento o comunque ad un congegno dell'arma; b) se i bossoli repertati in relazione ai vari omicidi presentassero microstriature di tipo analogo; c) in caso di risposta affermativa, se le comparazioni tra le rispettive microstrie consentissero di determinarne l'identità o le omologie, al fine di stabilire la riconducibilità delle une e delle altre al meccanismo di una medesima arma; d) se le comparazioni tra la lettera "H" punzonata sul fondello della cartuccia sequestrata al Pacciani, e le lettere "H" punzonate sul fondello dei bossoli repertati in relazione agli omicidi, consentissero di individuare identità od omologie, anche con riferimento alle dismorfie presenti in tali lettere. Ai periti veniva anche dato incarico di indicare le cause della depressione dell'apice del proiettile e della curvatura dell'intera cartuccia e, conclusivamente, di porre in evidenza qualsiasi altro elemento utile alle indagini che emergesse dagli accertamenti.

I periti procedevano agli accertamenti con le modalità appresso indicate. Rimosso il terriccio dal reperto, con l'impiego di apparecchiature ad ultrasuoni e materiali sterili, evidenziavano il disassamento proiettile-bossolo. Al microscopio, evidenziavano le seguenti tracce: a) sul fondello del bossolo, un'incisione quasi rettilinea prodotta, con buone probabilità, dallo strisciamento del fondello stesso contro la parte anteriore di una delle labbra del caricatore nella fase di introduzione della cartuccia nel serbatoio medesimo; una serie di microstrie rettilinee e pressoché parallele, presenti su un piccolo settore del margine esterno del fondello; una depressione semicircolare concentrica rispetto alla circonferenza del bossolo, prodotta con buone probabilità nella fase di fabbricazione della cartuccia; b) sulla superficie laterale del bossolo, nel primo settore una lieve incisione a mm. 1,4 circa dal vertice del bossolo; nel secondo settore (ottenuto mediante rotazione del reperto di circa 90 gradi rispetto al proprio asse), l'evidente disassamento proiettile-bossolo, ed alcune graffiature o incisioni sulla superficie; nel terzo settore, posto a 180 gradi rispetto al primo, due deformazioni, la prima a mm. 2,25 dalla bocca del bossolo, la seconda alla base del corpo cilindrico in prossimità della

faccia interna del collarino, non attribuibile quest'ultima (secondo i periti) all'estrattore dell'arma perché molto più larga della deformazione che detto organo ha prodotto sui bossoli repertati; nel quarto settore, posto a 270 gradi rispetto al primo, lievi tracce di abrasione; c) sulla pallottola in piombo della cartuccia, due depressioni di forma sferica in prossimità dell'ogiva, ed un'intaccatura trasversale sulla superficie laterale della pallottola. Rilevavano la mancanza, sul fondello del bossolo, di tracce attribuibili all'azione del percussore e dell'espulsore dell'arma. Ritenevano che le caratteristiche morfologiche e strutturali dei componenti metallici della cartuccia fossero compatibili con quelle di otto modelli di munizioni calibro 22 L.R., allestite dalla ditta Winchester-Western, che specificavano a pag. 16 della relazione.

Passavano poi, i periti, a stabilire l'origine delle riscontrate deformazioni, e, considerato che alla stregua delle precedenti indagini peritali l'arma impiegata negli otto duplici omicidi era da ritenersi, con ogni probabilità, una pistola semiautomatica Beretta cal. 22 L.R. della serie 70, procedevano a verificare se le tracce riscontrate sul reperto fossero compatibili con l'ipotesi dell'avvenuta introduzione in una pistola di quella marca, di quel calibro e di quella serie. Impiegavano quindi, per le prove di sparo e per quelle di introduzione in canna, una pistola Beretta mod. 70 S e due pistole Beretta mod. 71, utilizzando cartucce Winchester "Leader" munite di pallottola di piombo nudo e cartucce Winchester "Super-Speed" munite di pallottola ramata. Con le tre pistole ottenevano, nella fase di introduzione della cartuccia in canna, microstrie su un piccolo settore del margine esterno del fondello del bossolo, limitatamente ad una parte dei bossoli impiegati, e precisavano a pag. 18 della relazione che le microstrie erano prodotte dallo strisciamento del bordo del bossolo contro lo spigolo del lato inferiore della testata dell'otturatore, nel momento in cui la cartuccia viene sfilata dalle labbra del caricatore per essere introdotta in canna: microstrie che potevano anche non prodursi, o prodursi con minore lunghezza e minore profondità, per le variabili costituite dalla velocità del carrello otturatore al momento del contatto con il collarino del bossolo, dall'inerzia della cartuccia dipendente anche dalla spinta verso l'alto della molla del caricatore, e dal profilo del collarino del bossolo. Ottenevano anche, sulla superficie piana del fondello del bossolo, incisioni simili a quelle rilevate nella corrispondente zona della cartuccia in sequestro.

Quanto alle deformazioni rilevate sul corpo cilindrico del bossolo, i periti ritenevano che esse potessero essersi prodotte solo a seguito dell'inceppamento dell'arma dovuto a mancata introduzione della cartuccia in canna, e, preso atto che nelle numerose prove di sparo eseguite con le tre pistole non si erano registrati inceppamenti, simulavano l'inceppamento dell'arma, ottenendo tracce che, a loro avviso, corrispondevano alle tre deformazioni rilevate sulla cartuccia repartata: ossia le due contrapposte in prossimità della bocca del bossolo, e quella in prossimità della base della faccia interna del collarino, quest'ultima prodotta dallo spigolo della base della testata del carrello-otturatore.

Concludevano, i periti, nel senso che le deformazioni rilevate sul bossolo della cartuccia sequestrata presso il Pacciani fossero compatibili con quelle riprodotte sperimentalmente.

A questo punto, i periti procedevano prima a verificare se anche sulla periferia del fondello dei bossoli repertati presenti microstrie del tipo suddetto, e le riscontravano in 13 dei bossoli, con la duplice precisazione che le superfici sulle quali erano state rilevate le microstrie erano situate alla destra o alla sinistra dell'impronta del percussore alla periferia del fondello del bossolo, onde doveva ritenersi che la cartuccia nel percorso dalle labbra del caricatore alla camera di scoppio della canna compisse, oltre alla traslazione, una breve rotazione, e che la differente ampiezza in senso angolare delle superfici interessate dalle microstrie, su alcuni bossoli, era dovuta al fatto che una parte delle tracce era stata obliterata dalla punta del percussore dell'arma. Procedevano, poi, a verificare se microstrie dello stesso tipo costituissero una caratteristica peculiare di un determinato modello d'arma, e se esse avessero carattere di

ripetitività, effettuando con le tre suindicate pistole prove di sparo e manovre di introduzione in canna: ne risultava che su buona parte dei bossoli sparati e delle cartucce incamerate si producevano le microstrie, per strisciamento contro lo spigolo della faccia inferiore della testata del carrello otturatore, in corrispondenza delle tracce lasciate in tale zona dalla lima utilizzata per rimuovere le bavature, causate a loro volta dalla fresa a taglienti frontali impiegata per realizzare la sede del fondello del bossolo, e che le tracce avevano per ciascuna arma andamento e posizione reciproca coincidenti, onde poteva affannarsi che ogni esemplare di pistola Beretta calibro 22 "Long Rifle" della serie 70 produceva su bossoli di cartucce di una stessa marca microstrie peculiari, riferibili solo a quell'arma. Procedevano, ancora, a comparazioni tra le microstrie presenti sui 13 bossoli facenti parte di quelli repertati, e vi riscontravano "buona coincidenze".

Infine procedevano a comparazioni tra le microstrie presenti sui bossoli repertati e quelle presenti sul fondello della cartuccia sequestrata nell'orto del Pacciani, e pervenivano alla conclusione che, nella maggior parte delle comparazioni, sussisteva "una buona identità di andamento e di posizione reciproca fra le microstrie più profonde, presenti sulle superfici comparate. Tuttavia, tutta questa serie di confronti non si è potuta effettuare fra superfici omogenee, sulle quali cioè si potessero comparare le microstrie incise su un arco di circonferenza della medesima ampiezza" in quanto "su nessuno dei bossoli repertati è stato rilevato un settore di microstrie, avente la stessa larghezza di quello presente sul bossolo della cartuccia sequestrata presso il Pacciani", e ciò perché "sui bossoli repertati, buona parte della superficie ove erano impresse le microstrie è stata obliterata dall'impronta prodotta, dopo la fase dell'introduzione in canna della cartuccia, dall'urto del percussore"; inoltre, "in prossimità dei lati destro o sinistro dell'impronta del percussore di alcuni bossoli repertati sono state rilevate alcune microstrie, che presentano una lieve discontinuità con quelle presenti sulla cartuccia del Pacciani; questa anomalia però dovrebbe, con buone probabilità essere stata causata dalla deformazione, con conseguente stiramento del metallo e incurvamento della superficie, provocata sul fondello dall'urto del percussore".

Concludevano, sul punto, i periti nel senso che "gli elementi raccolti nel corso di questa indagine non siano sufficienti, per formulare un giudizio di certezza in ordine alla provenienza degli elementi di colpo sopraccitati dalla medesima arma. Per contro, la buona coincidenza di singoli fasci di microstrie presenti sui reperti comparati non consente di escludere questa possibilità".

Quanto alla lettera "H", stampigliata sui fondelli di tutti i bossoli repertati nonché sul fondello del bossolo della cartuccia sequestrata nell'orto del Pacciani, i periti rilevavano caratteristiche morfologiche generali coincidenti, e le seguenti differenze: 1) all'interno della lettera "H" della cartuccia sequestrata al Pacciani si notano numerose microstrie; fenomeno rilevato soltanto su alcuni dei bossoli repertati, sui quali però le stesse sono presenti in quantità inferiore; 2) la larghezza dei lati verticali della lettera "H" stampigliata sul fondello di alcuni bossoli repertati è considerevolmente inferiore a quella dei corrispondenti lati della lettera "H", impressa sulla cartuccia sequestrata al Pacciani; 3) la profondità e la definizione dei lati della lettera "H" presente su alcuni reperti è maggiore rispetto a quella della lettera sequestrata al Pacciani. Ne concludevano che le rispettive lettere "H" presentassero caratteristiche morfologiche identiche, in quanto ottenute con punzoni ricavati da una stessa matrice, ma che ciò non consentisse di stabilire la provenienza dallo stesso lotto della cartuccia sequestrata presso il Pacciani e delle cartucce sparate nei dupli omicidi.

In relazione ai suesposti accertamenti e conclusioni peritali, s'impongono alcune puntualizzazioni, di carattere giuridico e di carattere tecnico-balistico. Sotto il primo profilo, va ricordato che nel ragionamento indiziario il giudizio di inferenza logica, che permette di giungere dal fatto certo alla dimostrazione del fatto incerto, può essere basato o su

leggi scientifiche o su massime di comune esperienza; nella seconda ipotesi, deve trattarsi di massime di esperienza talmente consolidate, in quanto fondate su una molteplicità di casi verificati nel tempo, da fornire al giudice in ordine al fatto da provare un grado di certezza molto elevato in termini probabilistici, molto vicino a quello assicurato da una legge scientifica, sì che non resti una ragionevole ipotesi alternativa.

Se tali concetti si trasferiscono nella materia delle comparazioni balistiche, vengono a significare che, per potersi affermare una corrispondenza tra le componenti di due munizioni, tale corrispondenza deve essere qualitativamente e quantitativamente tale, che la possibilità che un'altra arma abbia lasciato quelle tracce è talmente esigua da non poter essere presa in considerazione ai fmi pratici.

Il surriferito grado di certezza, quasi assoluto, è assicurato, nelle comparazioni fra munizioni esplose, dalla qualità e quantità delle tracce impresse sui bossoli delle cartucce sparate e delle tracce impresse sulle pallottole, e più sono gli elementi di identità meno soggettivo è il giudizio dell'interprete: concetto chiaramente espresso dal perito Spampinato nell'udienza dibattimentale del 27-4-1994, quando ha dichiarato che il giudizio di identità si fonda sulle identità delle impronte di percussione, di espulsione e di estrazione, nonché sul loro reciproco orientamento, e che l'identità di due segni su tre fornisce un'elevata probabilità di provenienza dalla stessa arma, ma non la certezza. Se invece le comparazioni avvengono, come nel caso di specie, tra bossoli di cartucce esplose ed una cartuccia inesplosa, le difficoltà di giungere ad un giudizio complessivo di identità aumentano notevolmente, perché mancano le tracce da sparo sulla pallottola della cartuccia inesplosa, e perché manca l'impronta quantomeno del percussore (la più importante nei bossoli a percussione anulare) sul fondello del bossolo della cartuccia medesima, e quindi non si conoscono le posizioni reciproche delle tre impronte primarie del percussore, dell'espulsore e dell'estrattore. Restano da individuare e da valutare, in tal caso, le tracce eventualmente lasciate dall'estrattore sulla superficie laterale della cartuccia nella fase di caricamento in canna, allorché l'estrattore aggancia la cartuccia e la colloca in posizione solidale alla faccia dell'otturatore; le tracce eventualmente lasciate dall'espulsore, nella fase dell'estrazione mediante scarrellamento manuale; le microstrie costituenti la cosiddetta impronta di spallamento, eventualmente presenti su un margine esterno del fondello dei bossoli; altre eventuali tracce secondarie.

Se poi, come ritenuto dai periti nel caso di specie, mancano sulla cartuccia inesplosa anche l'impronta dell'espulsore e quella dell'estrattore, le suaccennate difficoltà si accentuano ulteriormente e, correlativamente, si assottigliano sempre più le possibilità di pervenire ad un giudizio di identità.

E' significativo che non sia stato indicato dai periti in primo grado, né sia stato indicato nella sentenza impugnata, né sia stato indicato dalle parti pubblica e private, né consti a questa Corte, un solo caso di comparazione positiva fra tracce rilevate su cartucce incamerate in un'arma ed inesplose e tracce rilevate su bossoli di cartucce esplose, cui si sia pervenuti soltanto sulla base delle microstrie riscontrate, in un settore del margine laterale del fondello dei rispettivi bossoli, in assenza di un'arma sospetta sulla quale concentrare le relative prove balistiche. Nella letteratura scientifica, riguardante le comparazioni balistiche, ricorrono principi costanti, con riferimento costante a confronti fra munizioni esplose: tutte le tracce, primarie e secondarie, vanno individuate, e possono essere valutate al fini del giudizio di provenienza da una stessa arma, ma le impronte più importanti, e fondamentali, sono quelle del percussore, dell'estrattore e dell'espulsore; tutte le tracce, utili per confronti, vanno valutate complessivamente e non separatamente, perché ciascuna fornisce all'interprete un grado di certezza relativo, mentre nell'insieme esse possono fornire un grado di certezza quasi assoluto.

Non si conoscono eccezioni a tali principi, utilizzabili per il caso di specie: il caso citato dal Mathews (massima autorità mondiale in materia) di comparazione positiva, effettuata nello Stato del Wisconsin (Stati Uniti) tra

cartucce inesplose e bossolo repertato, innanzitutto aveva riguardo alla impronta dell'estrattore, e poi si fondava sulla disponibilità dell'arma sospetta, che peraltro era un fucile e non una pistola; il caso, citato in dibattimento d'appello dal P.G., di comparazione positiva, in relazione all'omicidio del Presidente degli Stati Uniti John Kennedy, si fondava sulla comparazione complessiva dell'impronta dell'estrattore e dell'impronta di spallamento, e sulla disponibilità dell'arma sospetta, che peraltro era un fucile e non una pistola.

Né si conoscono moderne tecnologie e metodiche di ricerca, che consentano di pervenire ad una comparazione positiva del tipo suindicato; il nuovo sistema di comparazione elettronica, che secondo l'indicazione del P.G. in dibattimento d'appello viene adottato da un Centro di Balistica Forense presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Genova, attiene pur sempre a tracce e microtracce balistiche impresse su bossoli e pallottole di cartucce esplose, ed il foglio di "presentazione" del suddetto Centro, esibito dal P.G. non contiene alcun cenno alle problematiche relative al tipo di comparazione di cui trattasi. D'altra parte, ben si comprendono le ragioni per le quali non è mai potuta avvenire una comparazione positiva, fra cartucce incamerate in un'arma ed inesplose e bossoli di cartucce esplose, fondata sul solo raffronto tra le rispettive impronte di spallamento. Innanzitutto, le microstrie possono prodursi con buona evidenza, oppure prodursi con scarsa profondità, oppure non prodursi, nella fase di introduzione della cartuccia in canna, in funzione di tutta una serie di variabili, come è stato del resto specificato dagli stessi periti Benedetti e Spampinato: tant'è che questi hanno ottenuto, nel corso degli esperimenti con le tre pistole, bossoli con microstrie ben evidenti, altri con microstrie poco profonde, ed altri senza microstrie, e che soltanto 13 dei 51 bossoli repertati in relazione agli omicidi presentano microstrie di quel tipo. Il fenomeno è influenzato dalla velocità del carrello-otturatore, dall'angolo di presentazione della cartuccia, dall'inerzia della cartuccia nel farsi sfilare, dalla forza della molla del caricatore: più il caricatore è pieno, più la molla è contratta, più essa spinge verso l'alto; più le labbra del caricatore contengono, più la faccia dell'otturatore deve fare forza per sfilare la cartuccia, e più si producono le microstrie di spallamento. Per di più, la posizione reciproca tra l'impronta di percussione e le microstrie, sui bossoli repertati, varia da bossolo a bossolo, nel senso che le microstrie vengono a localizzarsi a volte a sinistra, a volte a destra dell'impronta del percussore, in dipendenza causale (e casuale) con la rotazione in senso orario oppure antiorario che la cartuccia subisce nel percorso dalle labbra del caricatore alla camera di scoppio della canna (pagina 30 della relazione Benedetti-Spampinato).

Ma, se ciò è, le suddette microstrie non possono considerarsi un rassicurante "documento d'identità" ai fini del giudizio di provenienza da una determinata arma, ed appare ingiustificata, oltre che viziata dalla parzialità dell'accertamento, l'affermazione degli stessi periti secondo la quale "ogni esemplare di pistola Beretta cal. 22 L.R. della serie 70 produce su bossoli di cartucce di una stessa marca, microstrie peculiari riferibili.. soltanto a quella determinata pistola....."(pag.32 della relazione).

Né varrebbe ribattere che li dove sono presenti con buona evidenza, le microstrie hanno tale carattere individualizzante dal momento che le microstrie sono lasciate dallo spigolo inferiore della testata dell'otturatore, ossia da un elemento comune nel funzionamento delle armi da fuoco in circolazione calibro 22, e quindi nelle armi di tale calibro possono prodursi le suddette tracce, senza che ciò permetta di risalire con elevato grado di certezza alla marca o modello di arma, e tantomeno ad una determinata arma.

In realtà, l'indagine tecnica sulla cartuccia rinvenuta nell'orto del Pacciani risente di una doppia prevenzione di origine, e quindi di un doppio vizio di origine: i periti Benedetti e Spampinato hanno circoscritto in partenza gli accertamenti di compatibilità delle tracce a pistole, ed a pistole di marca Beretta, sulla base del semplice assioma "considerato che nel corso di precedenti indagini peritali fu accertato che, con ogni

probabilità, l'arma impiegata per consumare gli otto duplici omicidi era un esemplare di pistola semiautomatica Beretta cal. 22 L.R. della serie 70 ". Per contro essi in presenza di una cartuccia della quale conoscevano solo il calibro, 22, il tipo, "Long Rifle", e la marca, Winchester-Western, avrebbero dovuto porsi con spirito neutro, chiedersi in primo luogo se potesse trattarsi di munizione incamerata in un'arma da fuoco lunga, e quindi effettuare prove con armi da fuoco lunghe e con armi da fuoco corte, in calibro 22. Va ricordato, infatti, che nei precedenti accertamenti relativi alle munizioni esplose negli omicidi i periti avevano polarizzato le indagini su un'arma da fuoco corta, semplicemente perché tutte le ipotesi investigative erano orientate in quel senso, e non già perché le munizioni repartite portassero ad escludere l'avvenuto impiego di un'arma da fuoco lunga; nella relazione di perizia Salza-Benedetti, si affermava testualmente che: il problema dell'identificazione del modello d'arma si presentava difficile, "in quanto è ben noto che nel cal. 22 Long Rifle, che è il calibro sicuramente più diffuso nelle armi da fuoco, esiste una grande varietà di tipi d'arma, precisamente esistono: pistole a ripetizione semplice e automatica, revolvers a semplice doppia azione, carabine a ripetizione manuale, a pompa e automatiche" e si passava poi ad escludere l'impiego di un'arma a canna lunga (carabina), non per motivi tecnico-balistici, ma "per motivi che esulano dalla nostra indagine tecnica".

Sennonché, osserva questa Corte, le ragioni di esclusione che potevano valere per i precedenti periti, chiamati a conciliare le indagini tecniche con le indagini di altra natura in rapporto a delitti connessi, non potevano valere anche per i periti chiamati ad esaminare una semplice cartuccia calibro 22 marca Winchester, reperto che di per sé si prestava alle più svariate ipotesi.

Ed allora, non v'è chi non veda che si è in presenza di una "probatio diabolica". Quand'anche, per cercare di risalire dalle microstrie ad una specifica marca e modello di arma, si fossero effettuati esperimenti molto più ampi di quelli dei suddetti periti, con una vasta gamma di carabine e pistole calibro 22 comprendente, oltre alla Beretta serie 70, tante altre marche e modelli diversi, esistenti sul mercato nell'arco temporale di esecuzione degli omicidi, l'operazione sarebbe stata di improbabile esito positivo, per la vastissima gamma di tipi, marche e modelli di armi calibro 22. Inoltre, va considerato che le microstrie sono causate dal contatto e dallo strisciamento del bordo del bossolo contro lo spigolo del lato inferiore della testata dell'otturatore, nel momento in cui la cartuccia viene sfilata dalle labbra del caricatore per essere introdotta in canna, e riproducono le tracce lasciate su questo particolare dell'arma da un colpo di lima dell'operaio, che toglie le bave di lavorazione causate dalla fresa a taglienti frontali, impiegata per realizzare la sede del fondello del bossolo sulla testata dell'otturatore; si tratta, pertanto, di tracce con uno scarso carattere identificante, ai fini dell'individuazione della marca o modello di arma, e tanto più ai fini dell'individuazione della specifica arma.

D'altronde appare significativo che, pur essendo stati effettuate da parte di organi di polizia in sede extraprocessoiale, prima del dibattimento d'appello, prove di sparо e prove d'incameramento, con più di cento pistole calibro 22 di marche e modelli più svariati (il fatto è stato divulgato da organi di informazione, e riferito dal P.G. in dibattimento d'appello), nulla di positivo sia emerso sul punto della peculiarità delle tracce nel senso sopra indicato: tant'è che il P.G. d'udienza non ha formulato un'istanza di rinnovazione, che facesse seguito a tali esperimenti, e per contro ha formulato un'istanza di rinnovazione con riferimento ad asserite prove effettuate dal Gabinetto di Polizia Scientifica di Firenze con undici pistole Beretta cal. 22, ossia con riferimento ad accertamenti che ancor meno potrebbero produrre risultati probanti, in quanto delimitati ad una marca di pistola calibro 22.

V'è poi da considerare, in ordine alla generale questione della comparabilità fra le impronte di spallamento sul fondello di cartuccia inesplosa e le impronte di spallamento sul fondello di bossoli esplosi, ed in ordine alla specifica questione della comparabilità tra le suddette impronte sul fondello

della cartuccia sequestrata e quelle sul fondello di 13 dei bossoli repertati, che, come osservato esattamente dal primo giudice a pagina 379 della sentenza, "non esiste e non può esistere omogeneità tra i campioni da raffrontare", perché le microstrie "occupano uno spazio certamente assai ristretto su una superficie alquanto esigua, quale è quella del collarino del bossolo" e sui bossoli riferentisi agli omicidi "parte delle microstrie è stata obliterata dall'impronta del percussore, cosa che non si è invece verificata per il reperto Pacciani". Il punto è che il primo giudice non ha tratto da tale esatta analisi la conclusione logica che avrebbe dovuto trarre, ossia quella dell'impossibilità di una comparazione positiva per l'eterogeneità dei terinini di raffronto, ed anzi ne ha tratto la conclusione opposta: ossia, che vadano valutate in senso positivo le "buone identità" riscontrate soprattutto tra le microstrie più profonde, e che le mancate coincidenze vadano spiegate con l'obliterazione prodotta dall'impronta del percussore, nonché con i fenomeni dovuti alle differenze dimensionali dei bossoli, alle differenze di pressione ed alle differenze di velocità.

Tale ragionamento non può essere condiviso, sotto un profilo prettamente logico, perché finisce paradossalmente per volgere il favore di una comparazione positiva quelli che sono invece gli intrinseci elementi di debolezza della comparazione medesima. Proprio le variabili indicate dal primo giudice rendono inaffidabili le impronte di spallamento, come termini di confronto per una comparazione positiva. Proprio la mancanza di superfici omogenee interessate dalle microstrie, dato che su nessuno dei 13 bossoli esaminati è stato rilevato un settore di microstrie avente la stessa ampiezza del correlativo settore presente sul bossolo della cartuccia inesplosa, rende non significativo il confronto, e contribuisce in buona parte a spiegare il perché della mancanza di letteratura scientifica che documenti anche un solo caso di comparazione positiva, affidata alle sole impronte di spallamento. Proprio la presenza, su alcuni dei bossoli esaminati, di alcune lievi discontinuità nelle microstrie rispetto alle microstrie presenti sulla cartuccia sequestrata, nell'ambito dei rispettivi settori di raffronto, discontinuità probabilmente causate dallo stiramento del metallo e dall'incurvamento della superficie conseguenti all'urto del percussore sul fondello, indebolisce ancora di più l'attendibilità del confronto.

In definitiva, gli accertamenti peritali compiuti, sia per stabilire la peculiarità delle microstrie con riferimento ad un determinato modello e marca di pistola e con riferimento ad una determinata pistola, sia per stabilire l'identità di provenienza delle microstrie presenti rispettivamente sul fondello di alcuni dei bossoli repertati e sul fondello della suindicata cartuccia, non avrebbero potuto comunque produrre (anche se estesi ad altri tipi, marche e modelli di armi calibro 22) risultati probanti, in punto di certezza o di elevata probabilità dell'identità di provenienza: in mancanza di un sicuro carattere individualizzante di quel tipo di tracce, di altre tracce utili ai fini balistici, e di un'arma sospetta con la quale effettuare prove di incameramento.

Devesi, poi, trattare di una questione a lungo dibattuta dalla difesa dell'imputato nel dibattimento di primo grado, e riprodotta in sede d'appello. Rileva la difesa che i periti Benedetti e Spampinato hanno proceduto a comparazioni solo tra le impronte di spallamento, rispettivamente presenti sulla cartuccia sequestrata nell'orto dell'imputato e sui bossoli repertati, e non anche fra tutte le rispettive impronte ripetitive presenti, e sono incorsi in una vera e propria aberrazione logica allorché hanno negato che l'impronta a forma lenticolare presente sopra il collarino di detta cartuccia sia attribuibile all'estrattore dell'arma in cui questa è stata incamerata, per essere essa molto più larga dell'impronta dell'estrattore rilevata sui bossoli repertati. In tal modo, essi hanno dato per accertato il presupposto che la cartuccia sia stata introdotta proprio nella pistola omicida, mentre è proprio tale circostanza che deve formare oggetto della prova. E, se l'impronta in questione ha forma e localizzazione corrispondenti a quelle tipiche dell'impronta dell'estrattore, i periti dovevano o attribuirla a tale organo o indicarne la diversa origine; nel primo caso, ne dovevano concludere che, data la larghezza ben maggiore

dell'impronta, la carruccia non era stata incamerata nell'arma omicida. Le rilevate carenze imporrebbero, secondo la difesa, un nuovo accertamento peritale in grado d'appello, volto ad individuare l'esatta natura di quell'impronta.

Va subito sgomberato il terreno dall'argomento difensivo, secondo cui la provenienza dall'estrattore di quella certa impronta sarebbe stata ravvisata anche dal Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Firenze, posto che nella relazione peritale del perito chimico dott. Mei, a pag. 3, si legge: "in fig. 1 è riportata la rappresentazione schematica del reperto 55357 e la localizzazione per settore dei danneggiamenti rilevati sulla superficie, durante l'esame balistico della Polizia Scientifica Gabinetto Regionale per la Toscana del 2 maggio 1992", e nell'allegata figura 1, terzo settore, l'impronta suddetta è attribuita all'estrattore. Osserva al riguardo questa Corte che nella citata relazione del 2 maggio 1992 non è fatto alcun cenno ad impronte diverse da quella di spallamento, e che gli allegati alla relazione sono costituiti da foto e non da disegni; pertanto, la figura 1 allegata alla relazione Mei non proviene dal Gabinetto di Polizia Scientifica, né si comprende da dove provenga. La suddivisione schematica della cartuccia in quattro settori, che vanno progressivamente da 1 a 4 mediante rotazione di volta in volta di 90 gradi in senso orario, sembra in effetti collimare con quella descritta dai periti Benedetti e Spampinato alle pagine 14 e 15 della loro relazione, relativamente alla superficie laterale del bossolo; ma non ha senso logico l'ipotesi che i periti, contestualmente, abbiano nel terzo settore del disegno attribuito l'impronta all'estrattore e nel corrispondente terzo settore, descritto a pagina 15 della relazione, abbiano escluso l'attribuibilità all'estrattore.

Ciò precisato, va anche detto che le censure mosse dalla difesa al modo di procedere dei periti balistici ed alla logicità della loro impostazione sul punto sono sostanzialmente fondate. Non v'è chi non veda il grave vizio logico in cui sono incorsi i periti quando, a pagina 15 della relazione, hanno seccamente concluso che l'impronta presente alla base del corpo cilindrico del bossolo in prossimità della faccia interna del collarino, visibile nelle foto da 37 a 40, non può essere attribuita all'estrattore dell'arma perché, in base alla microfoto di comparazione 40 bis, è molto più larga dell'impronta prodotta da tale organo sul bossolo "1" del duplice omicidio Lo Bianco-Locci. Così concludendo, essi hanno mostrato di ritenere provato, ed anzi scontato, il presupposto dell'avvenuta introduzione della cartuccia nell'arrra degli omicidi, mentre proprio tale presupposto costituisce la fondamentale circostanza da provare. Ed il grave vizio di partenza è comprovato dal fatto che i periti non hanno effettuato alcuna comparazione, tra il segno presente sul corpo della cartuccia inesplosa e le impronte da estrattore presenti sul corpo dei proiettili impiegati nei loro esperimenti, così mostrando di ritenersi appagati dalla parziale comparazione già fatta.

Soltanto in dibattimento il perito Benedetti ha fornito la precisazione, che in effetti è un radicale mutamento della prima impostazione, secondo la quale si trattava di una deformazione talmente accentuata da non essere assolutamente riferibile all'azione di un estrattore. Ma, in tal caso, essi avrebbero dovuto indicare in perizia a quale diverso meccanismo causale, riconducibile o meno agli organi meccanici di una pistola andasse attribuita la genesi dell'impronta.

Vero è che i periti hanno affermato a pagina 20 della relazione, e ribadito a pagina 21, che la deformazione in questione e le altre due rilevate sul corpo cilindrico della cartuccia in sequestro sono state da loro riprodotte sperimentalmente, simulando l'inceppamento dell'arma. Ma è il caso di rilevare: 1) che l'inceppamento è stato provocato con un'operazione artificiosa e forzata, visto che esso non si era mai verificato durante le normali operazioni di introduzione in canna; 2) che soltanto la cartuccia in questione (e non anche i bossoli repartati) avrebbe subito, secondo le precisazioni dei periti in dibattimento di primo grado, una prima manovra di introduzione in canna, con il conseguente prodursi dell'impronta di spallamento, ed una seconda manovra di tentata reintroduzione in canna, con

il conseguente inceppamento ed il prodursi delle surriferite deforrnazioni: 3) che nessun inceppamento risulta essersi mai verificato nei vari episodi omicidiari; 4) che le foto indicate dai periti, 24,35,36,37,38,41 per la cartuccia inesplosa, e 56,57,58 per le cartucce sperimentali, confortano solo parzialmente l'assunto dei periti, circa la riproduzione delle impronte in via sperimentale sia la deformazione sul terzo settore situata a circa 2,25 mm. dal margine superiore del bossolo, sia la deformazione alla base del corpo cilindrico, sembrano corrispondere sotto il profilo della posizione, ma non sotto il profilo delle dimensioni e della morfologia.

Il primo giudice ha rilevato la carenza degli accertamenti peritali, relativamente all'impronta sopra il collarino del bossolo, ed ha ritenuto di risolverla con il seguente ragionamento: è stato accertato, con la perizia Salza-Benedetti, che i segni impressi sui bossoli degli omicidi dal percussore, dall'estrattore e dall'espulsore dell'arma depongono tutti per la provenienza da una medesima pistola Beretta cal. 22 serie 70, ed in particolare che l'impronta dell'estrattore è localizzata alla base del corpo cilindrico dei bossoli nel senso longitudinale; se la difesa afferma che l'asserita impronta è localizzata lì dove si localizza l'impronta dell'estrattore sui bossoli esplosi da una Beretta serie 70; se l'asserita impronta ha dimensioni del tutto diverse da quelle standard lasciate da una pistola Beretta cal.22 L.R. serie 70; se si considerano le risultanze, relative all'identità delle microstrie sui rispettivi bossoli messi a confronto; a questo punto sono inevitabili due conclusioni, che la cartuccia trovata nell'orto del Pacciani non può essere stata introdotta in un'arma diversa dalla pistola Beretta 70 sopra indicata, e che l'impronta di cui tratta la difesa non è di estrazione ma è di tipo diverso. Il primo giudice conclude il ragionamento, enunciando il seguente letterale sillogismo: "se l'impronta assolutamente di estrazione, che è collocata sopra il collarino del reperto Pacciani, è completamente diversa per dimensioni (due volte più larga secondo la difesa dell'imputato) e per forma da quelle che tale organo lascia ordinariamente sui bossoli esplosi con la pistola Beretta serie 70, e se tale proiettile è stato invece introdotto in una pistola di quel tipo, la conclusione non può che essere una ed una sola: l'impronta in questione non è evidentemente un'impronta di estrazione, ma un'impronta di tipo diverso" (pag. 391, 392, 393 della sentenza).

Orbene, ritiene questa Corte che il ragionamento surriferito sia inficiato da petizione di principio e da un iter argomentativo ellittico. Esso dà per presupposto certo ciò che invece è l'oggetto della prova, ossia che la cartuccia rinvenuta nell'orto del Pacciani sia stata introdotta in una pistola Beretta serie 70, dello stesso tipo di quella con la quale sono stati esplosi i colpi nei dupli omicidi, e da tale presupposto ritenuto certo muove per argomentare che l'impronta in questione non può provenire dall'estrattore di quell'arma perché è nettamente più larga. Al contrario, il giudice "a quo" (come prima i periti) avrebbe dovuto porsi con spirito "laico" dinanzi a quell'impronta; chiedersi se fosse riconducibile o meno all'estrattore o ad altri organi meccanici dell'arma in cui era stata introdotta, che poteva essere una pistola Beretta serie 70, ma, anche una carabina o una pistola calibro 22 di altra marca e modello; non farsi influenzare dai precedenti accertamenti dei periti Salza e Benedetti, i quali attenevano soltanto a localizzazione, forma e dimensione dei segni del percussore, dell'estrattore e dell'espulsore sui bossoli esplosi negli omicidi; non farsi influenzare, infine, dalle valutazioni sulle microstrie, le quali, espresse prima delle valutazioni sull'impronta in questione, avrebbero potuto pregiudicarle, come è avvenuto.

Né il primo giudice pone rimedio a tali gravi vizi argomentativi, osservando che la situazione delle tracce esistenti su una cartuccia incamerata e non sparata è profondamente diversa dalla situazione delle tracce esistenti su cartucce sparate, poiché lo scarrellamento manuale nel primo caso non può aver avuto le stesse caratteristiche di violenza e di repentinità dello scarrellamento prodottosi, nel secondo caso, per effetto dei gas sprigionatisi dalla deflagrazione della polvere da sparo: si che nel primo caso l'estrattore può anche non aver lasciato alcuna traccia. E' agevole,

infatti, ribattere che nel primo caso l'estrattore può anche lasciare tracce, e poteva averle lasciate sulla cartuccia rinvenuta nell'orto dell'imputato, e che quindi tale possibilità andava verificata, anziché essere scartata "a priori".

In definitiva, rimane non chiarito il punto relativo alla natura dell'impronta di forma lenticolare localizzata qualche decimo di millimetro sopra il collarino del bossolo della cartuccia sequestrata nell'orto dell'imputato. E la rilevata carenza imporrebbe un nuovo accertamento peritale nel presente grado, se la risoluzione del punto fosse necessaria ai fini del decidere: cioè se gli altri elementi acquisiti, nell'ambito degli accertamenti balistici, fossero tali da ricondurre la suddetta cartuccia, con certezza o con elevata probabilità, alla pistola del c.d. "mostro". Ma, come si è già anticipato, ciò non è.

Infatti, le conclusioni dei periti Benedetti e Spampinato relativamente alle comparazioni sono sostanzialmente negative. Se si ritiene che "gli elementi raccolti nel corso di questa indagine non siano sufficienti per formulare un giudizio di certezza, in ordine alla provenienza degli elementi di colpo sopraccitati dalla medesima" e che "per contro, la buona coincidenza di singoli fasci di microstrie presenti sui reparti comparati non consente di escludere questa possibilità", si relega l'ipotetico indizio sul gradino minimo della scala di gravità, rispetto alla probabilità, all'elevata probabilità, alla quasi certezza.

Afferma, però, la Corte di primo grado che le conclusioni surriferite appaiono "del tutto riduttive e non logicamente allineate con i dati obiettivi rilevati e con le valutazioni riportate nella motivazione della relazione e nel commento alle singole foto", mentre la situazione probatoria è tale "da far apparire veramente al di là di ogni logica ipotizzare che il proiettile in questione sia stato incamerato da una pistola diversa da quella usata per conunettere la serie di duplici omicidi" (pag. 389 della sentenza). Devesi, allora, verificare se, in relazione ai dati obiettivi, alle valutazioni espresse, ed alle risultanze delle foto indicate alla perizia, le conclusioni dei periti siano veramente riduttive, o se per contro concedano alla tesi dell'accusa solo ciò che potevano concedere. Innanzitutto, la definizione di "buona identità", cui equivale quella di "buona coincidenza", usata dai periti per qualificare i risultati delle comparazioni, non ha senso comune sotto il profilo lessicale e non ha senso alcuno sotto il profilo scientifico. Si legge nel Dizionario Encyclopedico Italiano che "identità" significa "perfetta uguaglianza". Ed un confronto di identità, che abbia rigore scientifico, non può che comportare una risposta positiva o una risposta negativa, mentre l'aggettivo "buona" può ritenersi pertinente solo in relazione ad ipotesi di analogia o di somiglianza, che scientificamente non significano nulla. —

V'è poi da chiedersi come possa ravvisarsi "buona identità" fra tracce, se le superfici di raffronto sono eterogenee perché il settore delle microstrie sul bossolo della cartuccia sequestrata è molto più ampio del corrispondente settore sui bossoli repertati, e se, nell'ambito delle superfici di raffronto, diverse microstrie su una parte dei bossoli repertati presentano discontinuità. Che la diversa ampiezza dei settori delle microstrie sia dovuta all'urto del percussore sul fondello dei bossoli esplosi, con conseguente oblitterazione di buona parte della superficie interessata, è un fatto, del quale non può che prendersi atto: come è un fatto la diversa ampiezza delle superfici, della quale però non basta prendere atto ma occorre considerare, le conseguenze in punto di attendibilità delle comparazioni. Che le discontinuità suindicate siano

dovute alle deformazioni prodotte dall'urto del percussore è probabile, ma il fatto certo è costituito dalle discontinuità, che rappresentano un ulteriore elemento di debolezza delle comparazioni. I risultati delle comparazioni sono stati analiticamente descritti dai periti balistici, nelle pagine da 33 a 39 della relazione, con il supporto di foto riprese al microscopio comparatore, e sono stati tutti riportati nella parte espositiva della presente sentenza. In sintesi, i periti descrivono come costante in tutti i reperti il fenomeno dell'oblitterazione di buona parte delle microstrie, prodotto dalla punta del

percussore dell'arma; indicano anche, relativamente al reperto "5" Gentilcore-Pettini" ed al reperto "6" Meyer-Rusch, fenomeni di corrosione che hanno asportato le microstrie meno profonde; indicano delle discontinuità nelle microstrie, relativamente al reperto "5" Gentilcore-Pettini ed al reperto "2C" Mauriot-Kraveichvili, probabilmente dovute alla deformazione del metallo provocata dall'urto della punta del percussore, ed un profilo altimetrico irregolare della superficie sulla quale sono impresse le microstrie nel reperto "5F" Mauriot-Kraveichvili; per il resto, ravvisano "buona identità" o "buona coincidenza", relativamente alle microstrie più profonde, e, nei reperti "M9" Migliorini-Mainardi e "4" Meyer-Rusch, un solco sulla faccia piana del fondello del bossolo ed all'interno una microstria, corrispondenti per alcuni tratti ai segni impressi sul fondello della cartuccia sequestrata presso il Pacciani: solco e microstria prodotti dallo strisciamento del fondello contro una delle labbra del caricatore, durante la manovra manuale di inserimento della cartuccia.

Orbene, v'è innanzitutto da rilevare che i periti parlano costantemente, nel loro elaborato, di microstrie o fasci di microstrie, ma non quantificano mai le microstrie o i fasci di microstrie o il numero di microstrie presenti all'interno di ciascun fascio, e soprattutto non indicano mai il limite oltre il quale deve ritenersi l'identità e sotto il quale non può ritenersi l'identità: ciò evidentemente non per loro ignoranza, ma perché mancano loro i parametri di riferimento, allo stadio attuale delle acquisizioni scientifiche in materia balistica.

Se poi si passa al diretto riscontro visivo delle microfoto di comparazione indicate alla relazione, si riscontrano i fenomeni descritti dai periti, ma non si evidenzia la presenza di fasci di microstrie, tra loro adiacenti, coincidenti per andamento e posizione reciproca. Ciò che emerge visivamente, dalle microfoto nn.162 e seguenti, è la coincidenza di singole microstrie, intervallate da palesi discontinuità e difformità; anche il reperto "5" Baldi-Cambi, nel quale secondo i periti "la quasi totalità delle microstrie presenti sulla superficie comparata hanno andamento e posizione reciproca coincidenti", presenta al controllo visivo singole strie coincidenti, intervallate da discontinuità e difformità.

Non esistono in materia, come si è già rilevato, leggi scientifiche o massime di esperienza consolidate; tale carenza equivale a mancanza della regola-ponte, sulla quale dovrebbe fondarsi il giudizio di inferenza dal fatto noto a quello ignoto, e fa comprendere quanto aleatorio sia stato sempre considerato il confronto fra le microstrie di spallamento, soprattutto quando lo si voglia utilizzare come unico elemento di valutazione per pervenire ad un giudizio di identità balistica. Ma ritiene, comunque, questa Corte che la coincidenza di singole microstrie non rivesta alcun valore, in termini di identità balistica, perché un giudizio di identità può essere assicurato solo da "fasci", "gruppi", "famiglie" di microstrie, presenti sulla superficie di confronto in un certo numero, e composti ciascuno da alcune microstrie profonde; si tratta di criteri di valutazione mutuati da quelli afferenti alle impronte di rigatura, lasciate dalla canna dell'arma sul proiettile nella fase di sparо, dovendosi considerare le une e le altre impronte del tipo "strisciante"; d'altra parte, se ci si muove in una scienza non esatta per definizione, come quella balistica, in assenza di massime di esperienza consolidate, un giudizio di identità non può che essere affidato, congiuntamente alla qualità e quantità delle tracce ed alla corretta lettura che ne dà l'interprete. Ed in questo caso sia i periti d'ufficio, sia questo giudice d'appello, ne danno una lettura negativa.

L'enunciazione del principio, secondo il quale l'accertamento sulle tracce può essere solo qualitativo e va rimesso al colpo d'occhio del perito (enunciazione, peraltro, fatta dal P.G. d'udienza in termini problematici), costituisce mera prospettazione di un modo di procedere, che può avere qualche valenza ai fini investigativi, ma non ne ha affatto sotto il profilo scientifico e sotto il profilo giuridico-processuale. Una conquista scientifica nasce dallo stratificarsi e consolidarsi di ricerche e di risultati, non dall'improvvisazione e dall'estemporaneo giudizio di questo o quel perito; se e quando sarà stato individuato e sperimentato un criterio di

accertamento, fondato sulla qualità delle singole microstrie da spallamento, sarà consentito appagarsi del mero dato qualitativo per esprimere un giudizio di identità balistica, nel senso dell'elevatissima probabilità; se e quando sarà stato adottato uno sperimentato metodo di ricerca scientifica, il perito potrà e dovrà dar ragione al giudice delle sue conclusioni in punto di identità balistica, ed il giudice potrà e dovrà controllare la fondatezza di tali conclusioni. Se non v'è possibilità di controllo da parte del giudice, la valutazione finisce per essere affidata interamente all'interprete tecnico, e viene a mancare l'essenza stessa della giurisdizione; le stesse garanzie difensive per l'imputato vengono ad essere vanificate.

Ed è significativo che il P.G., nel sollecitare i poteri d'ufficio della Corte ex art. 603 comma 3° con richiesta di nuovi accertamenti balistici sul punto, abbia giustificato la richiesta con la necessità di individuare precisi parametri di valutazione delle microstrie da spallamento, ai fini del giudizio d'identità balistica: con ciò riconoscendo che tali precisi parametri mancano, nell'attuale stadio di conoscenze della scienza balistica. Ha ritenuto il primo giudice che il giudizio di identità sia confortato anche dalla corrispondenza, sulla faccia piana dei rispettivi fondelli messi in comparazione, della larghezza del solco e della posizione della microstria all'interno, limitatamente ai bossoli "M9" Migliorini-Mainardi e "4" Meyer-Rusch; il semplice solco non sarebbe di per sé un elemento individualizzante, in quanto dipendente da tutta una serie, di variabili nella manovra di inserimento del proiettile nel caricatore, ma diviene individualizzante se considerato in una con la microstria all'interno. Sennonché, dopo tale affermazione, lo stesso primo giudice passa a considerare il valore non assoluto di tale elemento individualizzante, nel senso che la microstria dipende dalla particolare conformazione del labbro anteriore del caricatore contro il quale il fondello ha strisciato, e, "se si considerasse la microstria frutto di una caratteristica singolare e del tutto particolare delle labbra di un caricatore, eventualmente anche un segno di imperfezione o di usura, non v'è dubbio che essa sarebbe indicativa di quel caricatore e di quello solo e dunque, di riflesso, della relativa pistola. Se, invece, si facesse risalire tale microstria ad una caratteristica della lama della trancia che ha tagliato la lamiera in quel punto, ne viene di conseguenza che di caricatori aventi quella particolare caratteristica ne esisterebbe non solo quello della pistola Beretta serie 70 dell'assassino, ma anche evidentemente molti altri. La circostanza peraltro non è stata chiarita in modo decisivo al dibattimento, restando sul punto i periti in una posizione relativamente possibilista.... Osserva al riguardo la Corte che, anche a voler dare per ammessa la seconda ipotesi, il numero dei caricatori che potrebbero presentare quella particolare caratteristica non può essere certo elevatissimo, posto che, come afferma lo stesso perito Benedetti, la lama della trancia, in quanto destinata a tagliare lamiera di acciaio, è soggetta ad evidente usura.... "(pagg. 386, 387 della sentenza).

Ancora una volta, osserva questa Corte, il giudice "a quo" ha compiuto un'esatta analisi delle acquisizioni processuali e delle possibilità alternative che esse aprono, e poi ne ha tratto conclusioni negative per la posizione dell'imputato ed inaccettabili sul piano logico. Invero, se un dato ipoteticamente indiziante è intrinsecamente equivoco, perché si presta a due letture alternative, non è di per sé utilizzabile, a meno che non si dia una ragionevole spiegazione del perché si privilegi una della due interpretazioni. Ma tale ragionevole spiegazione non è stata fornita, dai periti, i quali anzi si sono astenuti dallo scegliere; né è stata fornita dal giudice, il quale anzi è incorso in contraddizione, con l'ammettere che, se si facesse risalire la microstria ad una caratteristica della lamiera della trancia che ha tagliato la lamiera in quel punto, esisterebbero molti altri caricatori con quella caratteristica oltre a quello della pistola del c.d. "mostro". Ed allora, ben si comprende perché il Mathews (massima autorità mondiale in materia) liquidi tracce di tale tipo, definendole come mero elemento di confusione nelle ricerche balistiche (definizione riportata oralmente anche dal P.G., in dibattimento d'appello).

Neppure è vero, poi, che vi sia corrispondenza tra i rispettivi solchi e microstrie, perché il primo giudice ha omesso di specificare che i periti hanno riscontrato la corrispondenza soltanto "per alcuni tratti"; le microfoto nn. 173 e 175 mostrano in effetti delle corrispondenze, quanto alla larghezza del solco ed alla posizione della microstria al suo interno, soltanto nel tratto iniziale delle due superfici poste in comparazione, mentre nei restanti tratti si evidenziano consistenti diversità.

Per quanto riguarda, infine, le comparazioni tra le rispettive lettere "H" impresse sul fondello della cartuccia sequestrata presso il Pacciani e sul fondello di tutti i bossoli repertati, v'è in primo luogo da rilevare che i periti Benedetti e Spampinato, evidenziate in tre punti le caratteristiche morfologiche generali coincidenti, ed in tre punti le differenze, hanno immotivatamente valorizzato soltanto le prime, ed ignorato le seconde, così giungendo a stabilire che si tratta di lettere "H" marcate con punzoni ottenuti o dalla medesima matrice; ugualmente ha fatto il primo giudice. Eppure, già il Gabinetto di Polizia Scientifica in sede di primo esame aveva rimarcato che la lettera stampigliata sul fondello della cartuccia sequestrata, presentava alla base interna dell'asse sinistro una piccola amputazione, causata molto verosimilmente dall'usura dello stampo, e che tale particolarità non trovava esatta corrispondenza nell'analogia anomalia presente nella stessa sede del fondello dei bossoli esaminati nella perizia Iadevito: tant'è che ipotizzava uno stato d'usura del punzone, progredito dallo stampo della prima "H" allo stampo delle seconde "H".

I periti sono parsi ignorare tale rilievo, e nel contempo non hanno tratto alcuna conseguenza dalle differenze che essi stessi avevano rilevato: la prima delle quali veniva così descritta "all'interno della lettera H della cartuccia sequestrata al Pacciani si notano numerose microstrie, fenomeno rilevato soltanto su alcuni dei bossoli repertati, sui quali però le stesse sono presenti in quantità inferiore", e quindi sembrava essere comune a tutti i bossoli repertati. Così come hanno ignorato il possibile significato differenziante della depressione circolare concentrica rispetto alla circonferenza del bossolo, presente sul fondello della cartuccia (pag. 14 della perizia, lett. a), pur avendo rilevato l'impronta, e pur avendo ipotizzato che essa stesse ad indicare una peculiarità di fabbricazione della cartuccia.

V'è poi da considerare che, quand'anche si ritenesse la provenienza delle rispettive lettere "H" da punzoni ricavati dalla stessa matrice, tale dato non avrebbe alcun valore identificativo, poiché la fase di allestimento del bossolo, nella quale viene impressa la suindicata lettera, è del tutto sganciata dalla fase di allestimento della cartuccia, e bossoli allestiti nello stesso periodo possono essere utilizzati per realizzare lotti diversi dello stesso tipo di cartuccia ed anche lotti di cartucce di tipi diversi. Ciò si ricava dalle ricerche condotte dagli stessi periti balistici, e dall'avvenuto impiego nei duplici omicidi di cartucce, allestite (forse) con bossoli costruiti nello stesso periodo ma anche con pallottole di tipo diverso, ramate nei casi del 1968 e del 1974, in piombo nudo nei due casi del 1981, in piombo nudo ma una ramata nel caso del 1983, in piombo nudo nei casi del 1984 e del 1985.

In definitiva, muovendo dal fatto certo del rinvenimento della cartuccia nell'orto dell'abitazione del Pacciani, vengono a mancare i passaggi successivi che dovrebbero chiudere il ragionamento indiziario: ossia la genuinità del rinvenimento, il passaggio intermedio del progresso possesso della cartuccia da parte dell'imputato, ed il passaggio conclusivo dell'avvenuta introduzione della cartuccia nella pistola impiegata per gli omicidi. D'altra parte, come già detto, il mero fatto del rinvenimento di una cartuccia calibro 22 Winchester serie H costituisce, di per sé, un indizio talmente labile da rasentare l'inconsistenza, considerata la larghissima diffusione di quel tipo di cartuccia per l'impiego in pistole e carabine. E se poi si considera la concreta possibilità che la suddetta cartuccia provenga da un lotto di fabbricazione, diverso da quello o quelli cui appartengono le cartucce esplose negli omicidi, viene a configurarsi con ogni evidenza l'inconsistenza dell'indizio.

La suesposta situazione probatoria, completamente negativa per l'accusa, dispensa dal disporre la rinnovazione della perizia balistica sul punto concernente la natura dell'impronta, localizzata qualche decimo di millimetro sopra il collarino del bossolo di detta cartuccia. Tale rinnovazione non risponderebbe ad un corretto principio di economia processuale, perché un accertamento positivo circa l'attribuibilità dell'impronta all'estrattore di un'altra arma gioverebbe all'imputato solo nel senso di precludere quella "possibilità", non esclusa dai periti balistici, la quale è già al confine tra il gradino minimo della scala indiziaria ed il nulla: mentre un accertamento negativo lascerebbe la situazione qual'é, vale a dire completamente negativa per l'accusa.

Non v'é molto da dire sulla cosiddetta asta guidamolla di recupero per un'arma da sparo, pervenuta ai CC. di San Casciano Val di Pesa il 25-5-1992 con missiva anonima, avvolta in due pezzi di stoffa di colori bianco con disegni fioreali di colore verde chiaro, che sono risultati combaciare con il lembo di un pezzo di lenzuolo rinvenuto nel garage della casa di Piazza del Popolo, appartenente all'imputato. Trattasi di un elemento che, lunghi dall'avere quel "significato indiziante preciso" ritenuto dal primo giudice a pagina 433 della sentenza, è privo di significato in termini probatori, ed ha la stessa dignità dell'anonimo che l'accompagnava, giustamente espulso dal processo in forza di ordinanza dibattimentale della prima Corte in data 19-4-1994.

Invero, non si è in presenza neppure di una parte di pistola riconducibile unicamente alla Beretta semiautomatica calibro 22 serie 70, dal momento che il pezzo è montato anche su due modelli di Beretta semiautomatica calibro 7,65. Ed è arbitrario ricondurlo al Pacciani, solo perché era avvolto in due pezzi di stoffa provenienti da un lenzuolo conservato nel suo garage; ben si comprende (anche in considerazione della vicinanza temporale dell'invio con la pubblicazione dei particolari della pistola Beretta cal. 22 su "La Nazione"), che la persona che l'ha inviato volesse creare un indizio a carico dell'imputato, e si proponesse di dargli consistenza avvolgendolo in quei particolari lembi di stoffa; ma possono farsi le ipotesi più svariate sul come terze persone possano essersi impossessate di essi, introducendosi nell'abitazione o nel garage di Piazza del Popolo del Pacciani, mentre è impensabile che il Pacciani, se veramente fosse stato in possesso della pistola degli omicidi ed avesse voluto occultarne quella parte, l'avvolgesse in lembi di tessuto variopinto che potevano indirizzare le indagini verso di lui in caso di ritrovamento. Se poi si passa a considerare che l'asta guidamolla in questione è costituita da un pezzo di metallo, di forma cilindrica, della lunghezza di cm. 6,5, del diametro di cm.0,5, con un'estremità formata da una testa circolare di cm.0,8 di diametro, e che "l'esplosivo" della pistola Beretta calibro 22 Long Rifle serie 70, quale pubblicato su "La Nazione" del 5 maggio 1992, si compone di 53 parti, tra le quali l'asta guidamolla rappresenta una delle più piccole, appare tutta l'inverosimiglianza, ai limiti del ridicolo, dell'ipotesi che vede l'imputato frammentare la pistola in un gran numero di pezzi, avvolgere ciascun pezzo in un lembo di stoffa facilmente riconducibile a lui, andare a nascondere il tutto, e creare così un assurdo "puzzle", per risolvere il quale egli dovrebbe poi disporre di un altrettanto assurdo promemoria: laddove la comune logica insegnà che l'omicida con arma da sparo o occulta l'arma intera, o l'occulta dopo averla divisa in alcune parti, avvolgendola comunque in stracci "anonimi", sì da renderne difficile il riconoscimento e la riconducibilità a lui in caso di ritrovamento, e da consentirne a lui stesso il recupero.

Né si comprende, e l'impugnata sentenza non lo spiega, come il Pacciani potesse recarsi a compiere la suindicata insensata operazione di "disseminazione" degli elementi della pistola, dalla casa di Mercatale al bosco di Crespello o in altri luoghi, nell'arco di tempo compreso tra la data della scarcerazione, 6-12-1991, ed il maggio 1992 (il lenzuolo da cui i pezzi di stoffa provenivano era stato regalato ad una figlia del Pacciani, durante la detenzione di quest'ultimo), senza essere notato e seguito nei suoi movimenti dagli agenti di Polizia che lo controllavano costantemente.

La disamina degli elementi indiziati, ritenuti dal primo giudice validi al fine di dimostrare la responsabilità dell'imputato in ordine ai sette duplice omicidi dal 1974 al 1985, ed in ordine ai reati connessi, si conclude dunque con un giudizio di inconsistenza degli elementi medesimi: o perché manca il fatto certo, in senso storico-naturalistico, dal quale dovrebbe partire il ragionamento indiziario; o perché manca la regola-ponte sulla quale si dovrebbe basare il giudizio di inferenza; o perché il giudizio di inferenza non permette di pervenire dal fatto certo al fatto ignoto. E poiché quasi tutte le parti civili (escluse quelle rappresentate dall'avv. Santoni Franchetti, il quale ha seguito una particolare impostazione), hanno insistito, in sede di discussione in appello, sulla necessità di una valutazione complessiva e non atomizzata degli elementi indiziari, è necessario richiamare i principi giurisprudenziali in tema di indizi enunciati all'inizio della parte motiva della presente sentenza, e ribadire alle suddette parti civili, che "l'apprezzamento unitario degli indizi, per la verifica della confluenza verso un'univocità indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica, la quale presuppone la previa valutazione di ciascun indizio singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale, la positività parziale o almeno potenziale di efficienza probatoria. Acquisita la valutazione indicativa, sia pure di portata possibilistica, di ciascun indizio, deve poi passarsi al momento metodologico dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quell'univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto" (Sez. Un. 4-6-1992; Sez. I°, 8-10-1992; Sez. 4°, 24-3-1993).

Quanto sopra significa, con riferimento al caso di specie, che se vengono assunte come indizi circostanze di fatto neppure certe in senso storico-naturalistico, come quella relativa al riferito transito del Pacciani la sera dell'8 settembre 1985 all'incrocio tra la Via di Faltignano e la Via degli Scopeti, o quella relativa all'asserito riconoscimento del Pacciani da parte del Buiani sulla Via degli Scopeti, o quella relativa all'asserita appartenenza al Meyer del blocco da disegno e del portasapone rinvenuti in casa del Pacciani, o quella relativa all'asserita appartenenza al Pacciani della cartuccia rinvenuta nel suo orto; se manca la regola-ponte, sulla quale dovrebbe basarsi il giudizio di inferenza, come nel caso del giudizio di identità balistica fondato sulle microstrie dell'impronta di spallamento; se vengono assunti come indizi elementi che non hanno una valenza indicativa, neppure potenziale, rispetto al fatto da provare, come l'incisione con microstria sul fondello di alcuni bossoli, o le corrispondenze tra le lettere "H" impresse sui fondelli dei bossoli in comparazione, o lo stesso riferito transito del Pacciani nel suddetto incrocio (quand'anche fosse provato), o l'invio anonimo dell'asta guidamolla, o gli asseriti riconoscimenti del Pacciani da parte di Bevilacqua, Iacovacci, Longo (quand'anche fossero attendibili); se è puramente arbitraria la pretesa del primo giudice di inserire nel quadro indiziario gli elementi componenti il cosiddetto "quadro di compatibilità", i quali invece non possono avere alcuna dignità indiziaria, neppure in via ipotetica; se quindi la verifica circa la valenza indiziaria degli elementi utilizzati come indizi si conclude negativamente, allora non si può neppure passare "all'esame globale ed unitario di tutti gli indizi, per l'ulteriore e fmaile verifica della loro confluenza verso un'univocità indicativa rispetto al fatto da provare". Perché gli elementi che hanno valore indiziario pari allo zero, o molto vicino allo zero, se messi insieme non assurgono ad un valore indiziario pieno, ma mantengono l'intrinseca inconsistenza originaria, e confluiscono non verso un'univocità indicativa, ma verso un nulla probatorio.

Tale conclusione non può che portare ad una pronuncia di assoluzione dell'imputato, e quindi dispensa dal ripercorrere la motivazione dell'impugnata sentenza, nelle parti in cui, da pagina 435 a pagina 462, si occupa degli ipotetici complici del Pacciani negli omicidi (ipotetici

complici che, come più volte detto, non emergono affatto dal processo), e di alcuni spunti investigativi forniti dalla difesa dell'imputato.

Restano da esaminare le censure mosse dal P.M. con appello principale e dalla difesa dell'imputato con appello incidentale, avverso il capo della sentenza relativo al duplice omicidio Lo Bianco-Locci: delitto per il quale il P.M. chiede l'affermazione di responsabilità del Pacciani, in riforma della pronuncia assolutoria contenuta in sentenza.

Il P.M., rilevato che la motivazione complessiva del primo giudice condivide quasi per l'intero l'impostazione della pubblica accusa nella valutazione delle risultanze processuali, discostandosene soltanto nell'apprezzamento delle emergenze relative all'omicidio Lo Bianco-Locci, ed inoltre recepisce integralmente le considerazioni della pubblica accusa circa i molti e gravi elementi che legavano il Pacciani a quel delitto ed a quel territorio per il tramite della Bugli Miranda, ed infine critica le valutazioni espresse dai giudici del processo Mele in punto di attribuzione dell'esecuzione materiale del delitto al Mele Stefano, lamenta la contraddittorietà fra tale motivazione e la pronuncia di assoluzione. Osserva che il primo giudice da un lato esprime la ragionevole convinzione della responsabilità dell'imputato in ordine al delitto, e d'altro lato ritiene tale convinzione non sufficiente a fondare una sentenza di condanna, in presenza del silenzio serbato sul fatto dal Pacciani, dal Mele Stefano e dal Mele Natalino. In realtà, se per espresso riconoscimento dello stesso giudice il Pacciani è raggiunto, per i sette dupli omicidi dal 1974 al 1985 da prove consistenti in indizi gravi, precisi e concordanti, e non già in ammissioni dell'imputato o in testimonianze schiaccianti di terzi, non si comprendono le ragioni del discostarsi da tale impostazione in ordine al solo fatto del 1968: le "troppe bocche cucite" non hanno fatto regredire al mero rango di prove insufficienti i numerosi elementi indiziati comuni a tutti gli otto dupli omicidi, e d'altra parte il primo giudice non ha giustamente valorizzato le dichiarazioni dei testi Cairoli Giampaolo e Consigli Emanuela, secondo cui il guardiacaccia Bruni Gino aveva confidato di essere a conoscenza del possesso da parte del Pacciani di una pistola Beretta calibro 22.

Osserva questa Corte che le censure del P.M. appellante coglierebbero, in effetti, un vizio logico nell'impugnata sentenza, se il primo giudice fosse riuscito con un corretto ragionamento a dimostrare la sussistenza di un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti a carico dell'imputato per il duplice omicidio del 1968, e non ne avesse tratto le necessarie conseguenze in punto di responsabilità, sulla sola base del dato negativo del silenzio tenuto dall'imputato e da alcuni testi essenziali. —

Il punto è che il primo giudice non ha affatto dimostrato la sussistenza di indizi di sorta a carico del Pacciani, per il delitto in questione. Invero, egli ha preso le mosse da una rivalutazione critica della dinamica del delitto, quale ricostruita dai giudici del processo contro Mele Stefano, ed ha ritenuto non condivisibili diversi aspetti dell'orientaria ricostruzione processuale, in quanto: 1) la confessione resa dal Mele Stefano è smentita, nella parte in cui egli ha sostenuto di aver sparato dal finestrino posteriore sinistro dell'auto del Lo Bianco mentre la Locci era distesa prona sopra il Lo Bianco stesso, dagli accertamenti medico-legali ed autoptici, i quali hanno localizzato tutti e quattro i colpi di pistola sulla Locci nella parte sinistra del tronco della donna, si che deve ritenersi essere stata questa la parte del corpo che la Locci volgeva all'omicida quando iniziarono gli spari; 2) a bordo dell'auto si trovava, momento del fatto, il figlioletto del Mele, Natalino, e giammai Mele avrebbe sparato all'interno del veicolo, correndo il rischio di colpire il bambino o di essere da questi riconosciuto; 3) la prova del guanto di paraffina, eseguita sulle mani del Mele a circa 16 ore dal fatto e risultata positiva relativamente ad una zona tra il pollice e l'indice della mano destra, non aveva quel valore gravemente indiziante che i giudici del processo le attribuirono, poiché la prova dette esito positivo anche per il Cutrona Carinelo, accusato dal Mele e poi risultato estraneo al fatto, ed in quella sede non si tenne conto che sulle mani del Mele e del Cutrona esistevano ampie zone callose, idonee a trattenere residui di prodotti nitrati del tipo fertilizzanti ed altri materiali, con i quali i

predetti potevano essere venuti a contatto, sì che nelle loro mani potevano essere rimaste tracce analoghe a quelle della polvere da sparo; 4) il Mele potrebbe aver riferito dell'esatto numero di colpi sparato, otto, per esseme stato messo a conoscenza dagli ufficiali di P.G. che l'interrogavano, i quali a loro volta potrebbero aver avuto delle anticipazioni sui risultati della perizia necroscopica, eseguita lo stesso giorno 23 agosto 1968 in cui ebbe luogo l'interrogatorio; 5) il Mele potrebbe essere stato indirizzato dagli inquirenti anche sul tipo di pistola impiegato, una Beretta, e sul fatto che si trattasse di un'arma con canna lunga, probabilmente per tiro a segno, ipotesi quest'ultima che gli inquirenti potevano aver fatto per via del calibro dei proiettili; 6) il Mele, in sede di sopralluogo, come riferito in dibattimento dal Colonnello Dell'Amico, si mostrò impacciato nell'impugnare la pistola Beretta cal. 9 scarica, che gli era stata consegnata per mimare l'azione dell'omicidio.

Orbene, dei rilievi sopra esposti soltanto i primi tre appaiono fondati, ma essi valgono ad insinuare dubbi sull'attendibilità delle ammissioni del Mele soltanto in punto di esecuzione materiale del duplice omicidio, e non anche in punto di partecipazione del Mele stesso al delitto con un ruolo secondario, ferma restando l'evidenza delle prove, materiali e logiche, relative all'essere stato presente il predetto sul luogo del fatto, che sono state ripercorse dal primo giudice a pagg. 481, 482, 483, 484 della sentenza. Il rilievo sub4) postula una grave scorrettezza commessa dagli ufficiali di P.G. interroganti, indimostrata. Il rilievo sub 5) postula un'altra grave scorrettezza commessa dagli ufficiali di P.G. interroganti, che da un lato è indimostrata, e d'altro lato non avrebbe potuto essere commessa dagli stessi ufficiali di P.G., perché questi al momento sapevano soltanto che la pistola omicida era un'automatica cal. 22, che aveva esploso bossoli del tipo "Long Rifle" di marca Winchester; il perito balistico Zuntini, nella successiva relazione depositata, definiva a pag. 23 l'arma omicida pistola da tiro a segno e quindi a canna lunga (conclusioni ipoteticamente anticipate agli ufficiali di P.G.), ma senza giustificare tale definizione sulla base dei bossoli e dei proiettili repertati; d'altra parte, anche a voler ipotizzare una pistola semiautomatica Beretta cal. 22 serie 70, tale tipo e marca di pistola non è necessariamente a canna lungha (i modelli 74 e 75 lo sono, ma il modello 71 monta canna corta, il modello 72 può montare canna lunga o canna corta, mentre il modello 76 non va considerato essendo stato messo in vendita nel dicembre 1968), ed i periti Salza e Benedetti hanno ritenuto non potersi identificare il modello, tra 71, 72, 74, 75, con il quale furono esplosi i colpi in tutta la serie omicidiaria; sembra quindi più attendibile l'ipotesi che proprio e soltanto il Mele sia stato la fonte dell'indicazione della lunghezza della canna, e che tale indicazione sia passata attraverso gli inquirenti al perito, portandolo ad una conclusione ingiustificata sotto il profilo balistico. Della circostanza indicata nel rilievo sub 6) non v'è traccia, nel rapporto del Nucleo Investigativo CC. di Firenze in data 21-9-1968 relativo alla denuncia in stato d'arresto di Mele Stefano, che pure fu sottoscritto dallo stesso Dell'Amico, all'epoca Tenente, e l'asserito impaccio del Mele nel maneggiare la pistola può trovare agevole spiegazione nell'ipotesi, quantomeno probabile, che egli abbia partecipato al delitto senza sparare.

Il rilievo sub 1) sembra individuare un obiettivo elemento di debolezza nella ricostruzione compiuta dai giudici del processo Mele, perché la Locci prona sul Lo Bianco non poté essere colpita sulla parte sinistra del tronco dai proiettili esplosi dal finestrino posteriore sinistro abbassato e, se avesse offerto la parte sinistra allo sparatore nell'accingersi a consumare una "fellatio" sul Lo Bianco, la parte stessa sarebbe stata probabilmente coperta dalla spalliera del sedile e questa sarebbe stata perforata da qualche proiettile, il che non avvenne; però non è certo, per i motivi che appresso si indicheranno, che le posizioni reciproche della Locci e del Lo Bianco al momento degli spari fossero quelle indicate dal Mele, e certamente le posizioni dei corpi subito dopo gli spari non corrispondevano a quelle rilevate in sede di accertamenti di P.G., data la ricomposizione sommaria che ne fece il Mele. Il rilievo sub 2) è anch'esso serio, perché il Mele,

secondo il suo racconto, aveva visto fin dall'uscita dal cinema in Signa salire a bordo dell'auto del Lo Bianco la Locci ed il piccolo Natalino, e quindi sapeva della presenza del bambino nell'auto. Il rilievo sub 3) ha anch'esso una sua validità, anche se non costituì per i giudici del processo Mele uno dei principali elementi di prova, ma soltanto un elemento che andava a completare il quadro probatorio.

Il fatto è che tutti e tre i rilievi trovano agevole composizione nell'ipotesi, nient'affatto arbitraria, che il Mele, facilmente influenzabile per la sua labilità mentale e per la sua debolezza di carattere, sia stato indotto da altro o altri soggetti, ben più determinati e capaci di sparare e di uccidere, a seguirlo o seguirli nel luogo in cui i due amanti erano apportati, ed a svolgere quel ruolo di copertura e di "servo sciocco" che perfettamente gli si addiceva, sì che, quando l'omicidio fosse stato scoperto, tutte le indagini si sarebbero rivolte verso di lui, notoriamente marito tradito ed umiliato, ed egli da un lato non sarebbe stato in grado di resistere a lungo alle pressioni degli inquirenti, d'altro lato avrebbe saputo fornire agli inquirenti medesimi gli elementi comprovanti la sua presenza sul posto, come in effetti fece. Così si spiegano: 1) l'incapacità del Mele di fornire una descrizione pienamente attendibile delle modalità di esecuzione dell'omicidio; 2) il gesto dell'omicida dello sparare malgrado la presenza del bambino nell'auto, dato che il Mele non avrebbe esposto al rischio il figlio agendo materialmente lui, ma non aveva la forza di carattere per opporsi all'azione di altri; 3) la possibilità che le mani del Mele non recassero tracce di polvere da sparo; 4) l'apparente impaccio del Mele nel maneggiare la pistola; 5) il gesto di pietà del ricomporre i corpi senza vita dei due amanti, incompatibile con la furia omicida espressa dall'esecutore appena prima, e con la preordinazione del delitto, evidenziata dall'essersi l'omicida portato appositamente in una località isolata, distante alcuni chilometri dal centro abitato; 6) l'inidoneità dei due moventi prospettati dal primo giudice del processo Mele, e l'inidoneità dei tre motivi prospettati dal giudice d'appello, a spiegare il sorgere della pulsione omicida nel Mele, il quale aveva subito per anni e anni le sfacciate infedeltà della moglie senza reagire, da tempo subiva l'ostracismo della moglie anche nei rapporti intimi, ed aveva visto volatilizzarsi per gli sperperi della moglie con gli amanti quasi tutto il peculio di lire 480.000 acquisito a seguito di un ricevuto indennizzo per un incidente stradale, senza reagire; 7) l'omesso recupero da parte del Mele, dopo l'omicidio, del residuo peculio di lire 24.000 custodito nella borsetta della Locci, omissione incomprensibile se proprio quello fosse stato uno dei moventi del crimine.

Si sono avanzate tante ipotesi, relativamente ad una vicenda che presenta aspetti obiettivamente inestricabili, ma la più illogica è quella formulata dal primo giudice del presente processo. Il Mele si sarebbe posto, quella sera, sulle tracce dei due amanti, semplicemente per cercare di recuperare quelle residue 24.000 lire, che la Locci nell'uscire con il Lo Bianco aveva portato con sé; si sarebbe quindi recato prima in bicicletta dinanzi al cinema di Signa, ove i due amanti si erano recati con il piccolo Natalino, poi, visti uscire i tre ed allontanarsi a bordo dell'auto del Lo Bianco, si sarebbe diretto a piedi verso la località Castelletti, ove già sapeva che i due amanti si sarebbero appartati; lì giunto, si sarebbe trovato dinanzi ad un duplice omicidio commesso da altro individuo, probabilmente fuggito per essersi accorto dell'inopinata presenza del bambino; avrebbe, poi indicato come autori del fatto i vari precedenti amanti della moglie, in quanto pensava che uno di essi avesse voluto vendicarsi dell'ennesima scelta di un nuovo amante da parte della Locci ed infine si sarebbe indotto a confessare o perché si sarebbe reso conto di non poter più negare la sua presenza sul luogo del delitto, o perché si sarebbe rassegnato ed avrebbe ceduto alle pressioni degli inquirenti.

Tale ricostruzione non ha senso logico. Il movente del recupero del residuo peculio di lire 24.000 è gracile, come appena detto, e se il Mele avesse avuto quell'intento l'avrebbe perseguito molto più comodamente affrontando la moglie prima dell'uscita da casa oppure all'uscita dal cinema; mentre sarebbe

stato assurdo che egli lasciasse allontanare i due in auto e, sapendo che essi si recavano in un posto isolato a distanza di chilometri, si portasse sulle loro tracce a piedi (è pacifico che egli non guidasse auto, né moto), per andare non già ad ucciderli ma a recuperare 24.000 lire, per giunta rischiando di essere malmenato dal Lo Bianco. Ed appare tanto improbabile, da integrare un grave vizio logico, l'ipotesi di due individui, ignoti l'uno all'altro, che in quella sera del 21 agosto 1968 confluiscono in un'isolata località avendo di mira la stessa coppia, con movente omicida per l'uno ed economico per l'altro.

Altrettanto improbabile e gravemente illogico appare inoltre, in tale ultima ipotesi, che la confessione del Mele sia stata condizionata da una volontà esterna, che sarebbe stata non quella di qualcuno dei "sardi", da lui conosciuti e temuti, ma quella di uno sconosciuto.

Quanto, poi, all'osservazione del primo giudice, secondo la quale il Mele avrebbe fatto ritrovare l'arma omicida e non avrebbe fornito false indicazioni al riguardo, se veramente fosse stato l'autore del fatto, è agevole ribattere che egli potrebbe non essere stato in grado di far ritrovare l'arma, perché non ne aveva mai disposto.

D'altronde, tutto lo sviluppo della vicenda successivo alla consumazione del duplice omicidio mostra un Mele che, trovatosi coinvolto in un fatto molto più grande di lui, si preoccupa di mettere il figlio al sicuro pessi terzi e nel contempo di assicurarsi un alibi, e quindi istruisce il figlio a dire che egli si trova ammalato a letto. Mentre, se si fosse trovato nella situazione prospettata dal primo giudice, non avrebbe dovuto ragionevolmente fare altro che prendere il bambino e recarsi alla più vicina Stazione Carabinieri per denunciare il fatto e non avrebbe avuto ragione di precostituirsi un alibi.

Nel rispetto della decisione del G.I. di Firenze, con la quale sono stati prosciolti dall'imputazione di omicidio il Vinci Salvatore, il Vinci Francesco (entrambi amanti della Locci prima del Lo Bianco) ed altri, e delle decisioni dei giudici del processo Mele con le quali fu espressamente esclusa "l'eventuale partecipazione di persona rimasta sconosciuta", deve osservarsi che permangono tuttora ampi margini per ipotizzare ragionevolmente che altri diverso dal Mele fu l'esecutore materiale del delitto, e che l'autore o gli autori vadano cercati nel torbido e perverso ambiente degli amanti della Locci: i quali si contendevano la donna, come oggetto di piacere e come fonte di un pur modesto peculio, e si erano visti scalzati dall'intruso Lo Bianco.

Ma non compete a questa Corte formulare ipotesi, essendo essa investita soltanto della posizione del Pacciani, e dovendo essa soltanto ricercare se nei confronti di tale imputato si configurino elementi indiziari in relazione al duplice omicidio. Ed è certo che nulla permetta di ricollegare il delitto al Pacciani: non l'unicità della pistola che sparò nel caso del 1968 e nei casi successivi, e l'analogia delle rispettive circostanze di tempo e di luogo, perché, come già detto, non risulta l'implicazione del Pacciani in quei casi successivi; non la vicinanza della dimora o del luogo di lavoro del Pacciani all'epoca, perché questi nel 1968 abitava in località Bovino Particchi di Vicchio e lavorava nel vicino podere di Badia Bovino, e fra tale località e Lastra a Signa intercorreva una distanza di circa 77 Km. che egli avrebbe dovuto percorrere in moto Lambretta o in ciclomotore, dato che non disponeva ancora dell'auto Fiat 600, acquistata nel 1969 (secondo l'estratto del P.R.A. in atti); non i suoi rapporti con Signa o Lastra a Signa, perché non risulta che egli sia mai stato in tali località, né risulta che conoscesse il Mele Stefano, o i familiari di questi, o la Locci, o i familiari di questa, o il Lo Bianco, o qualcuno del "clan dei sardi" che gravitava attorno alla Locci ed al Mele; non i suoi rapporti con la Bugli che risiedeva all'epoca in Lastra a Signa, perché in tutti gli anni successivi all'omicidio del 1951 si ha prova di un solo incontro tra i due, nel 1969, in Rincine di Londa, mentre non v'è alcuna prova di contatti fra loro nella zona di Lastra a Signa; non i rapporti della Bugli con qualcuno dei suindicati "sardi", personaggi dei quali manca ogni prova. E, quand'anche fossero risultati rapporti tra il Pacciani e la Bugli nell'ultima zona predetta, rimarrebbe del tutto ignoto e logicamente inspiegabile il percorso che

avrebbe portato il Pacciani, attraverso la conoscenza della Bugli, ad uccidere il Lo Bianco e la Locci.

In definitiva, non è il vizio logico segnalato dal P.M. appellante a rendere censurabile l'impugnata sentenza sul punto, ma è l'assoluta carenza di conseguenzialità tra la riconsiderazione critica della posizione del Mele, l'esclusione di ogni implicazione di questi nel duplice omicidio, ed il convincimento (sia pure "indebolito" dal silenzio dei Mele) dell'implicazione del Pacciani nel fatto.

Se a ciò si aggiunge che gli elementi di fatto portano a ritenere provata la partecipazione del Mele al duplice omicidio, sia pure nel ruolo secondario sopra prospettato, viene poi a mancare anche il presupposto di fatto dal quale il primo giudice ha preso le mosse, per ritenere il coinvolgimento del Pacciani nell'episodio.

Pertanto, il ragionamento-cardine del P.M. appellante, secondo cui l'unicità dell'arma lega il Pacciani, autore dei delitti successivi, a quello del 1968, può essere esattamente rovesciato: mancando del tutto la prova del coinvolgimento dell'imputato nel fatto del 1968, nonché la prova dell'avvenuto passaggio dell'arma omicida dall'autore o dagli autori del fatto al Pacciani, rimane priva di fondamento, anche ipotetico, l'accusa nei suoi confronti anche per i fatti successivi.

Occorre, a questo punto, sciogliere la riserva formulata da questa Corte con ordinanza dibattimentale dell'1-2-1996 e prendere quindi in esame le istanze di rinnovazione del dibattimento ex art.603 comma I° C.P.P. avanzate dagli appellanti P.M. ed imputato con i rispettivi atti d'appello, nonché le istanze avanzate dal P.G. di udienza e dalle parti civili rappresentate dagli avvocati Santoni Franchetti e Colao, dirette a stimolare i poteri d'ufficio del Giudice ex art.603 comma 3° C.P.P..

Il P.M., con l'atto d'appello, oltre a chiedere la riforma della sentenza nel capo relativo all'assoluzione del Pacciani dal duplice omicidio del 1968, ha formulato in via istruttoria una richiesta di rinnovazione del dibattimento, per l'acquisizione di alcuni atti del processo contro il Pacciani per l'omicidio del 1951, impugnando contestualmente l'ordinanza di rigetto pronunciata sul punto dalla Corte d'Assise di 1° grado, ed in ipotesi una richiesta di rinnovazione per l'espletamento di perizia comparativa, diretta a stabilire l'esistenza o meno di analogie tra le modalità esecutive dell'omicidio del 1951 e le modalità esecutive dei successivi duplici omicidi del c.d. "mostro".

Già il P.G., in sede di requisitoria, nel dichiarare di non aderire all'appello del P.M., ha diffusamente esposto le ragioni di perplessità circa la fondatezza di tali richieste istruttorie, rimettendosi sul punto al giudizio della Corte. Nel ribadire quanto più volte osservato nel corpo della motivazione, circa le profonde differenze, genetiche e di esecuzione, tra il fatto del 1951 ed i duplici omicidi successivi, questo giudice rileva: 1) che il delitto del 1951 fu un delitto d'impeto, originato da un movente passionale, mentre i delitti successivi furono delitti freddamente programmati e freddamente eseguiti sotto la spinta di pulsioni sadico-omicide e feticistiche; 2) che la duplicità dello strumento lesivo, pistola-coltello, fu sempre preordinata nei duplici omicidi, a partire dal primo del 1974, mentre nel fatto del 1951 fu occasionale e si estrinsecò in una sequenza diversa: coltello-corpo contundente non individuato; 3) che il richiamo del P.M. alla dinamica delle ferite da "over-killing", cioè delle ferite inutili perché inferte post-mortem, costituisce puro elemento di suggestione, in quanto un accoltellamento d'impeto, quale fu quello del 1951, è dettato per definizione da un'esplosione di collera, e secondo la comune esperienza si manifesta nel vibrare colpi in gran numero nelle zone corporee più diverse della vittima, anche oltre la morte; 4) che le condotte post-factum del Pacciani nel fatto del 1951 e del c.d. "mostro" nei fatti successivi furono profondamente diverse, dato che il Pacciani possedette la Bugli nei pressi del cadavere ancora caldo del Bonini, manifestando sin da allora quella sessualità animalesca che avrebbe improntato tutta la sua vita, mentre il c.d. "mostro" mai possedette la donna-vittima, in vita o dopo la morte, e mai la toccò se non per trascinarne o sollevarne il corpo, al punto di spogliarla

degli indumenti non manualmente ma con colpi di coltello.

Le richieste istruttorie del P.M. vanno, in definitiva, respinte, perché, se fossero accolte, gli accertamenti conseguenti non porterebbero ad alcun risultato probante ai fini dell'accusa.

Tutte le richieste istruttorie, avanzate dai difensori dell'imputato con gli atti dell'appello principale, con gli atti dell'appello incidentale, e con i motivi nuovi, restano assorbite dalla ritenuta mancanza di prove di responsabilità a carico dell'imputato. E poiché i processi si definiscono non sulla base delle divulgazioni dei mezzi di informazione, ma sulla base delle carte processuali e delle richieste ed argomentazioni delle parti, va precisato che la rinnovazione in senso ampio degli accertamenti balistici sulla cartuccia rinvenuta nell'orto del Pacciani, ex art.603 comma 3° C.P.P., non è stata richiesta dai difensori dell'imputato né da tutte le altre parti, ma soltanto dal P.G. e nei termini perplessi che si specificheranno in seguito, mentre i difensori di parte civile avv. Saldarelli, Ciappi, Pellegrini, Rosso e Puliti si sono dichiarati remissivi ed il difensore di parte civile avv. Colao si è associato alla richiesta già formulata dal P.G., ed il difensore di parte civile avv. Santoni Franchetti non si è espresso sul punto. A prescindere dalla considerazione che il giudice penale non svolge mai una mera funzione notarile, di presa d'atto della volontà delle parti, perché l'azione pubblica dalla quale è investito gli impone la ricerca della verità e l'acquisizione di elementi di prova, fino a che non sia in grado di decidere, risulta ben chiarito dall'avv. Bevacqua nell'udienza dell'1-2-1996, che la richiesta di rinnovazione degli accertamenti balistici è circoscritta, dalla difesa dell'imputato, allo specifico punto dell'individuazione della natura dell'impronta di forma lenticolare, localizzata qualche decimo di millimetro sopra il collarino del bossolo: mentre è fin troppo ovvio che la stessa difesa non abbia interesse alla rinnovazione di accertamenti tecnici su punti, quali le microstrie ed il loro valore identificante, che già sono stati risolti in sede peritale in senso negativo per l'accusa.

Per quanto riguarda la rinnovazione della perizia balistica sullo specifico punto appena indicato, si è già detto, e va ribadito, che i periti Benedetti e Spampinato, dopo essere incorsi in un evidente vizio logico, hanno fornito una certa spiegazione della natura e della genesi di quell'impronta, asserendo di averla riprodotta sperimentalmente. La spiegazione fornita dai periti può apparire non convincente, per le ragioni in precedenza esposte; ma sarebbe contrario ad un elementare principio di economia processuale procedere a nuovi accertamenti, i quali, se confortassero l'assunto dei periti e quindi negassero la riconducibilità dell'impronta all'azione di un estrattore, non aggiungerebbero nulla ad un'impostazione accusatoria già sfornita di sostegno probatorio, mentre nell'ipotesi opposta, non aggiungerebbero nulla ad una posizione difensiva già confortata dalla mancanza di prove a carico.

L'avv. Santoni Franchetti, difensore delle parti civili Bonini Tiziana, Mauriot e Kraveichvili, il quale ha costantemente sostenuto nel processo, in primo grado ed in appello, la non colpevolezza del Pacciani, e nel contempo ha concluso in primo grado per l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato e la sua condanna al risarcimento dei danni, ed in appello per la conferma della sentenza impugnata e la conferma delle statuzioni civili, ha formulato nel giudizio d'appello una serie di richieste istruttorie, dirette a stimolare i poteri d'ufficio del giudice ex art.603 comma 3° C.P.P.. Tali poteri sono esercitabili in via residuale, se il giudice ritiene la rinnovazione dei dibattimento assolutamente necessaria ai fini del decidere, ed al riguardo insegnna la Suprema Corte che "in tema di rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello non è preclusa al giudice la possibilità di provvedere senza espressa istanza della parte formulata come motivo di gravame, ben potendo l'istanza essere avanzata quale richiesta diretta a provocare l'esercizio del potere di ufficio ex art. 603 C.P.P.. Le differenti situazioni previste rispettivamente dal comma primo (rinnovazione come oggetto dei motivi di appello) e dal comma terzo (rinnovazione quale espressione del potere integrativo di ufficio), hanno

diverso rilievo circa l'onere di motivazione del provvedimento dispositivo. Nel primo caso, in virtù dell'effetto devolutivo, si deve mantenere l'indagine circoscritta all'esame delle ragioni esposte e di queste adeguatamente valutare la fondatezza nel secondo caso, in virtù del principio della presunzione di completezza dell'indagine dibattimentale di primo grado, soltanto al positivo esercizio del potere di disporre la rinnovazione totale o parziale del dibattimento deve corrispondere la constatazione dell'impossibilità di decidere allo stato degli atti e della conseguente assoluta necessità della rinnovazione medesima" (Sez.6°, 18-3-1994; giurisprudenza costante).

Orbene, questa Corte dispone di tutti gli elementi per decidere allo stato degli atti, e non ricorre quindi l'ipotesi residuale di cui sopra. Il difensore di parte civile formula istanze dirette non già ad acquisire prove di responsabilità a carico dell'imputato, ma a ricercare prove della fondatezza di ipotesi investigative alternative a quella che porta al Pacciani: impostazione degna di rispetto per l'onestà intellettuale e l'ansia di verità che l'anima, ma che da un lato esula dalla configurazione normativa della costituzione di parte civile come esercizio dell'azione civile nel processo penale nei confronti dello stesso soggetto, l'imputato, cui si rivolge l'azione penale, e che d'altro lato potrebbe aiutare il giudice ai fini del decidere soltanto nella misura in cui indicasse un'attività istruttoria suscettibile di incidere sulla posizione del Pacciani. Perché, va ribadito, nel presente processo si è chiamati "solanto" a stabilire se il Pacciani sia responsabile dei delitti del c.d. "mostro", e non anche a stabilire chi possa essere il c.d. "mostro" in alternativa al suddetto imputato.

Si tratta, d'altronde, di richieste o infondate o inammissibili. Quella relativa alla determinazione dell'altezza dell'omicida, con riguardo ai fatti del 1983 e del 1984, è superata dalle considerazioni critiche fatte nell'impugnata sentenza, circa l'originaria ed errata valutazione fatta dai periti di Modena dell'altezza dello sparatore in oltre metri 1,80 nell'omicidio dei tedeschi: considerazioni già richiamate, alle quali va aggiunto, con riferimento al duplice omicidio del 1984, che le due tracce di spolveratura rilevate su uno sportello dell'auto, a bordo della quale si trovavano le due vittime all'atto dell'uccisione, sono di significato equivoco, e quindi non ricollegabile a movimenti dell'omicida. La statura del Pacciani è stata accertata, mediante perizia in dibattimento, con riferimento sia all'epoca del processo, m. 1,64, che all'arco temporale dei vari omicidi, m. 1,67, e dagli accertamenti è emersa soltanto una generica e non piena compatibilità con la statura dello sparatore nell'omicidio dei tedeschi (compatibilità rispetto ai fori di proiettile sulla fiancata del pulmino posti a m. 1,37-1,40 da terra; incompatibilità rispetto al foro di proiettile posto a m. 1,50 da terra).

La richiesta di assunzione di un teste, indicato nominativamente, in relazione all'omicidio dei francesi, è infondata, in quanto non fornirebbe alcun apporto utile alla ricostruzione del fatto.

La richiesta di acquisizione della lettera anonima, che accompagnava l'asta guidamolla, è inammissibile, perché l'anonimo è già stato espulso dal processo in forza di ordinanza dibattimentale, in applicazione dell'art. 240 C.P.P., e l'ordinanza non è stata impugnata, né si tratta di corpo di reato o di cosa proveniente dall'imputato.

La richiesta di effettuazione di una perizia psichiatrica sull'imputato, in quanto volta ad un'indagine sulla personalità dell'imputato, ed in quanto sganciata dalla questione dell'imputabilità e dalla questione della capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, che nessuno ha prospettato, urta contro il testuale divieto di cui all'art. 220 cpv. C.P.P..

La richiesta di acquisizione di una rivista pornografica, trovata nelle vicinanze del luogo del delitto del 1981, è talmente oscura nelle sue motivazioni e nelle sue finalità, da non poter essere presa neppure in considerazione.

La richiesta di escusione del brig. Matassino, che fu uno degli autori

delle indagini relativamente al fatto del 1968, e della moglie del Lo Bianco, è fuori luogo in questo processo, in quanto volta ad una ricostruzione del fatto che di per sé esclude la partecipazione del Pacciani, ed in quanto non apporterebbe comunque elementi utili al processo.

La richiesta di ammissione della testimonianza del Mar. Baroni dei CC. di Calenzano, perché rivelò i nomi di due confidenti, non lascia neppure capire a quali circostanze si riferisca, ed è d'altronde pacifico ex art.203 C.P.P. che il giudice non possa obbligare gli ufficiali di polizia giudiziaria a rivelare i nomi dei loro informatori.

L'avv. Colao, difensore delle parti civili Frosali Pierina in Mainardi, Mainardi Adriana e Mainardi Laura, ha formulato richiesta ex art.603 comma 3° C.P.P. di effettuazione di perizia, diretta ad accertare la compatibilità dell'arma bianca usata per compiere le escissioni del seno sinistro della Rontini e della Mauriot, e per colpire il piano osseo del radio del polso destro del Kraveichvili, con le caratteristiche del più grande dei trincetti sequestrati al Pacciani. Ma si tratta di una ricerca già fatta in primo grado, e che non ha portato ad alcun risultato utile data la sua intrinseca grande difficoltà, per l'incerta eziologia delle soluzioni di continuo riscontrate sui contorni delle escissioni (v. varie ipotesi contemplate a pag. 270 dell'impugnata sentenza), e perché la ferita da punta a sezione triangolare impressa dallo strumento tagliente sul piano osseo del radio del Kraveichvili è compatibile con una vasta gamma di coltelli, soprattutto di tipo sportivo, come ha precisato in dibattimento il perito Pierini; d'altra parte, appare veramente improbabile il trasporto e l'uso di un lungo trincetto, privo di impugnatura, per compiere le azioni di accoltellamento e di escissione di cui trattasi.

Il P.G. d'udienza ha avanzato, ai sensi dell'art.603 comma 3° C.P.P., richiesta di disporre nuova perizia balistica sulla cartuccia rinvenuta nell'orto del Pacciani. Al riguardo, è opportuno puntualizzare che nell'udienza dell'1-2-1996, nella quale le parti venivano invitate ad esporre le richieste di rinnovazione del dibattimento, né l'avv. Santoni Franchetti, né l'avv. Colao, né l'avv. Bevacqua avanzavano richieste di nuovi accertamenti balistici completi sulla cartuccia; quest'ultimo, come già detto, si limitava a chiedere nuova perizia circoscritta all'individuazione della natura dell'impronta localizzata qualche decimo di millimetro sopra il collarino del bossolo al fine di verificare l'ipotesi difensiva che l'impronta fosse attribuibile all'azione dell'estrattore di un'arma, e che quindi non fosse attribuibile all'estrattore dell'anna dell'omicida, essendo molto più larga della traccia lasciata da tale organo sui bossoli repertati. Pertanto, quando il P.G., presa a sua volta la parola, dichiarava di non opporsi "alla perizia", sembrava non volersi opporre ad una nuova perizia delimitata nei termini precisati dal difensore dell'imputato avv. Bevacqua, e soltanto il complessivo tenore delle sue argomentazioni faceva intendere che la richiesta fosse estesa ad altre tracce presenti sulla cartuccia in questione.

La richiesta del P.G., peraltro, veniva formulata in terinini molto perplessi. Il P.G. muoveva dalla duplice considerazione che, allo stato degli atti, fosse impossibile ritenere certa la provenienza della cartuccia dalla pistola dell'omicida, giusta le risultanze e le conclusioni della perizia Benedetti-Spampinato, e che le conclusioni di certezza cui era pervenuta la sentenza di primo grado fossero ingiustificate, in quanto finivano per sommare mezzo indizio (impronta di spallamento) più mezzo indizio (incisione con all'interno una microstria sul fondello di due bossoli), il secondo dei quali aveva scarso significato, essendo giudicato dalla scienza balistica come mero elemento di confusione. Dava atto altresì della fondatezza dei rilievi mossi dalla difesa dell'imputato circa la petizione di principio che inficiava le conclusioni dei periti sull'asserita impronta di estrattore. Avanzava l'ipotesi che un segno sul fondello del bossolo, visibile nelle foto 28 e 30 allegate alla perizia, fosse l'impronta dell'espulsore. Formulava quindi richiesta di nuovi accertamenti sulle microstrie da spallamento, e sulle tracce ipoteticamente riconducibili all'estrattore ed all'espulsore di una pistola, ma nel contempo circondava la

richiesta di tutta una serie di perplessità, così sintetizzabili: 1) i nuovi accertamenti balistici potevano rendersi superflui, se la Corte nutriva gravi ed insuperabili sospetti circa il come ed il quando la cartuccia fosse entrata nell'orto del Pacciani; 2) i nuovi accertamenti balistici potevano rendersi inutili, se la Corte riteneva che l'identificazione balistica tramite l'impronta di spallamento era fuori dell'area del probabile, era una "probatio diabolica" alla quale non è possibile arrivare nell'attuale stadio dell'evoluzione scientifica; 3) non risultava nel mondo un solo caso di identificazione tramite l'impronta di spallamento, con riferimento ad una pistola e con riferimento ad un'arma non repertata, e nel caso dell'omicidio Kennedy l'impronta di spallamento era accompagnata dall'impronta dell'estrattore, e si riferiva ad un fucile repertato; 4) secondo gli esperti balistici, interpellati, del F.B.I. statunitense e della Polizia inglese di Scotland Yard, il nuovo accertamento sulle microstrie avrebbe dovuto fondarsi non sulle corrispondenze di tre o quattro gruppi di microstrie, non esistendo una soglia al di sotto della quale non si identifica ed al di sopra della quale si identifica, ma su un giudizio di qualità inherente alla singola microstria, su un giudizio "a colpo d'occhio", su "un giudizio perentorio di un perito, che io personalmente non capisco come voi potreste controllare" (v. trascrizioni del verbale di dibattimento, fascicolo n.4, pagina n.28); 5) gli esperti del F.B.I. si erano dichiarati disposti a compiere accertamenti sulla cartuccia, purché il reperto venisse inviato negli Stati Uniti, ed agli accertamenti non presenziassero difensori o consulenti tecnici.

Il quadro tracciato dal P.G. è stato da lui ribadito nella requisitoria finale, ed è molto chiaro, in quanto, nello stesso momento in cui sottopone alla Corte la valutazione circa l'opportunità di disporre nuova perizia balistica, evidenzia la possibile esistenza di preclusioni di fatto all'eventuale nuovo accertamento, e l'improduttività dell'accertamento stesso ai fini probatori: tant'è che il P.G. ha concluso, in tesi, per l'espletamento di perizia balistica, ed in ipotesi per l'assoluzione dell'imputato da tutti gli addebiti per non aver commesso il fatto. Ed in effetti, come si è diffusamente spiegato nella parte motiva relativa al rinvenimento della cartuccia, già consistenti ed insuperabili sono i dubbi che attengono alla genuinità stessa delle circostanze del rinvenimento, ed i dubbi che attendono al quando e al come la cartuccia sia finita interrata nell'orto. Ha ritenuto questa Corte di approfondire la motivazione anche sulla questione dell'identità balistica, per completezza di indagine, in un processo che ha destato grandi aspettative di giustizia e di verità e perché il primo giudice ha già affermato certezze, al di là del giudizio degli interpreti tecnici, che andavano verificate.

Orbene, come si è già detto, la ricerca dell'identità balistica fondata sulle impronte di spallamento è proprio quella "probatio diabolica", fuori della sfera del probabile, prospettata dal P.G.: per l'aleatorietà delle tracce, per la variabilità delle possibili cause delle tracce stesse, per l'estrema ristrettezza della superficie del fondello del bossolo su cui si localizzano le tracce quando presenti, per il fenomeno di obliterazione prodotto dall'azione del percussore su buona parte delle microstrie impresse sui fondelli dei bossoli esplosi, per l'ulteriore fenomeno di stiramento del metallo e incurvamento della superficie provocato dall'urto del percussore sui fondelli dei bossoli esplosi. E' la stessa capacità individualizzante di quel tipo di traccia che è molto incerta, avuto anche riguardo alla vastissima gamma delle armi calibro 22 nelle quali il fenomeno può prodursi, e non possono considerarsi probanti in tal senso gli esperimenti compiuti dai periti Benedetti e Spampinato con sole tre pistole Beretta; né sono risultati probanti gli esperimenti compiuti extraprocessoalmente prima dell'inizio del giudizio d'appello con una vasta gamma di pistole calibro 22, tant'è che il P.G. non ha utilizzato i risultati di quegli accertamenti per fondare la sua richiesta di nuova perizia, ma ha soltanto fatto riferimento ad esperimenti compiuti con undici pistole Beretta calibro 22 dal Gabinetto di Polizia Scientifica di Firenze. Questi ultimi esperimenti, essendo circoscritti ad una sola delle tante marche di pistole calibro 22, e per giunta alla marca

dell'arma con la quale sono stati commessi i duplici omicidi, soffrono dello stesso vizio pregiudiziale che inficia gli accertamenti compiuti dai periti Benedetti e Spampinato, dal momento che della cartuccia in questione si conoscono soltanto il calibro, 22, la marca, Winchester, ed il probabile incameramento in un'arma calibro 22.

Non ha saputo dare indicazioni il P.G. (e non per sua ignoranza), in ordine ai periti che in sede processuale potrebbero procedere ad accertamenti sull'impronta di spallamento, pervenendo a quelle conclusioni di certezza o di elevata probabilità che nessun esperto ha mai raggiunto nella storia, pur lunga, della balistica mondiale. Il foglio, esibito in visione, proveniente da un non meglio qualificato Centro di Balistica Forense presso l'università di Genova, non dice nulla sulla materia delle comparazioni tra cartuccia inesplosa e bossoli di cartucce esplose, sotto il profilo delle microstrie da spallamento. La disponibilità del F.B.I. a procedere ad accertamenti sganciati dalle garanzie legali è meno eccentrica e singolare di quanto possa apparire, in quanto dà il senso tangibile del carattere meramente sperimentale degli accertamenti medesimi, utili nella sede investigativa ma ben lontani dall'assicurare certezze scientifiche nella sede giudiziale. Il "giudizio di qualità" limitato alla singola microstria, il "giudizio a colpo d'occhio", il "giudizio perentorio di un perito" sgomenta giustamente il P.G. di udienza, per la funzione istituzionale che egli riveste e per l'onestà intellettuale del magistrato chiamato ad esercitarla, poiché non può esistere prova giudiziale al di fuori della possibilità di controllo del giudice, e l'imputato ha diritto al controllo del giudice su ogni prova utilizzata contro di lui.

Quanto all'individuazione delle tracce, ipoteticamente riconducibili all'azione dell'estrattore e dell'espulsore di una pistola, va ribadito che la ricerca sulla riconducibilità della traccia sopra il collarino ad un estrattore gioverebbe, in caso positivo, all'imputato che già fruisce di una situazione processuale di assoluta carenza probatoria, e non gioverebbe, in caso negativo, all'accusa, perché rimarrebbe un elemento neutro: onde il disporre un accertamento sul punto non risponderebbe ad un corretto criterio di economia processuale. Il riferimento ad un'ipotetica traccia di espulsore costituisce un'assoluta novità del processo; essa mette in dubbio ingiustificatamente una delle poche certezze del presente processo - la mancanza di traccia di espulsore - condivisa dai periti d'ufficio e dai consulenti di parte del P.M. e dell'imputato in primo grado, e recepita nell'impugnata sentenza senza che siano state avanzate censure sul punto.

In definitiva, nessuna delle richieste di rinnovazione del dibattimento, ex art. 603 comma 1° C.P.P., appare meritevole di accoglimento, in quanto questa Corte dispone di tutti gli elementi per decidere allo stato degli atti sulla posizione del Pacciani. Né gli stimoli provenienti dalle parti, ex art. 603 comma 3° C.P.P., appaiono idonei a provocare il positivo esercizio, da parte di questa Corte, del potere d'ufficio di disporre in via eccezionale la rinnovazione del dibattimento, dal momento che un'ulteriore attività istruttoria nei termini suggeriti non porterebbe elementi utili ai fini del decidere.

Molteplici sono i sentimenti che si affollano nel cuore di ogni uomo, anche di un giudice, dinanzi ai fatti per cui è processo, e due su tutti, l'orrore e la pietà: l'orrore, per l'abisso di perversione e di abiezione nel quale è immerso l'autore dei fatti; la pietà, per le giovani e innocenti vite di cui egli ha fatto scempio.

Ma tali sentimenti non debbono far velo alla serenità di giudizio, perché nel processo è in gioco innanzitutto la vita di un uomo, l'imputato, e non v'è imputato, per quanto infame possa essere stata la sua vita precedente, per quanto umanamente sgradevole sia il suo comportamento, che non abbia diritto ad un processo giusto e ad una sentenza giusta.

Non rientrano, invece, fra i sentimenti che possono albergare nel cuore di un giudice, la dipendenza psicologica o l'influenzabilità emotiva rispetto a comportamenti esterni, volti a condizionarne il giudizio. Perché la giurisdizione è esercitata dal giudice, e solo dal giudice, in piena autonomia, salva la soggezione alla legge e sulla capacità del giudice di

mantenersi indipendente, pur di fronte a tentativi di condizionamento esterno, si misura il livello di civiltà giuridica di un Paese.

Devesi, quindi, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, pronunciare l'assoluzione del Pacciani da tutti gli addebiti, per i quali ha riportato condanna in primo grado, per mancanza di prove in ordine alla commissione dei fatti: dolorosamente, se si ha riguardo alle aspettative di giustizia dei congiunti delle vittime; doverosamente, se si ha riguardo ai diritti dell'imputato.

Va ordinata l'immediata scarcerazione del Pacciani, se non detenuto per altra causa.

Va confermata l'impugnata sentenza, nel capo relativo all'assoluzione dell'imputato dal delitto di omicidio continuato in danno di Lo Bianco Antonio e Locci Barbara, e dal connesso delitto continuato di porto e detenzione illegali di arma comune da sparo.

In presenza di una pronuncia assolutoria, ed in mancanza di ipotesi di confisca obbligatoria ex art.240 cpv. 1° C.P., devesi disporre la restituzione delle cose in sequestro agli aventi diritto.

P.Q.M.

**La Corte d'Assise d'Appello di Firenze
Sezione Seconda**

visti gli artt. 605 e 530 C.P.P., in parziale riforma della sentenza della Corte d'Assise di 1° grado di Firenze in data 1 novembre 1994, appellata dall'imputato Pacciani Pietro e dalla Procura della Repubblica di Firenze, assolve il Pacciani da tutte le imputazioni per le quali ha riportato condanna in primo grado, per non aver commesso il fatto, e ne ordina l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa; conferma l'impugnata sentenza nel capo relativo all'assoluzione dell'imputato dai delitti inerenti al fatto del 21-22 agosto 1968; ordina la restituzione agli aventi diritto delle cose in sequestro; indica il termine di giorni 90 per il deposito della sentenza.

Firenze, 13 febbraio 1996

Consigliere relatore
ed estensore

Presidente

Francesco Carvisiglia

Francesco Ferri

—